REGOLA
DI
S. BENEDETTO

Con le Costitutioni della Congregatione de gli Eremiti Camaldolesi.

IN ROMA,
Per gli Heredi di Francesco Corbelletti. 1639.

Con licenza de' Superiori.

TAVOLA
DE' CAPITOLI
Della Prima Parte.

De' Vec-

TAVOLA.

De' fi-

TAVOLA DE' CAPITOLI

Della Seconda Parte.

Imprimatur, si videbitur Reuerendiss. P. Magist. Sacr. Pal. Apost.

I. B. Episc. Camerin. Vicesg.

Imprimatur,
Fr. Gaspar Aronus Lector, Socius Reuerendiss. P. Fr. Nicolai Riccardij Sacri Palatij Apost. Magistri, Ord. Præd.

VRBANVS PAPA VIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

A, quę pro Congregationum in Ecclesia Dei ad illius laudẽ, & gloriam piè, sanctèq. institutarũ fœlici gubernio, & directione facta, & ordinata fuisse dicuntur, vt firma, & illibata persistãt, libenter cum à Nobis petitur, Apostolicæ confirmationis robore communimus, prout conspicimusin Domino salubriter expedire. Exponi siquidem Nobis nuper fecit dilectus filius Procurator generalis Eremitarum Congregationis Camaldulen. quòd Constitutiones Congregationis huiusmodi ad vsum

a com-

communem accōmodatæ, ac in vnum volumen cōpilatæ, & typis editæ fuerunt, quas pro maiori earum firmitate, & obseruātia dictus Procurator generalis cōfirmationis Apostolicæ patrocinio communiri desiderat. Quare Nobis humiliter supplicari fecit, vt desuper auctoritatis Nostræ partes interponere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur eumdem Procuratorem generalem specialibus fauoribus, & gratijs prosequi volentes, & à quibusuis excommūnicationis, suspensionis, & interdicti, alijsq. ecclesiasticis sententijs, censuris, & pœnis à iure, vel ab homine quauis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit ad effectū presentium dumtaxat consequen. harum serie absoluentes, & absolutum fore censentes. Huiusmodi supplicationibus inclinati, Constitutiones huiusmodi, dūmodo

sacris

ſacris Canonibus, & Concilij Triden-
tini decretis, Noſtriſq & Romanorum
Pontificum prædeceſſorũ Noſtrorum
Conſtitutionibus, Regulatibuſq. dictæ
Congregationis inſtitutis non aduer-
ſentur, nec reuocatæ, aut ſub aliquibus
reuocationibus cõprehenſæ ſint, Apo-
ſtolica auctoritate tenore præſentium
perpetuò approbamus, & cõfirmamus,
illiſq. inuiolabilis Apoſtolicæ firmita-
tis robur adijcimus, ac omnes, & ſingu-
los tam iuris, quàm facti defectus, ſi
qui deſuper quomodolibet interuene-
rint; ſupplemus. Ac Conſtitutiones
huiuſmodi in eadem Congregatione
perpetuò obſeruari, ſicq. per quoſcun-
que Iudices ordinarios, & delegatos,
etiã cauſarum Palatij Apoſtolici Au-
ditores iudicari, & diffiniri debere, ac
irritum, & inane ſi ſecus ſuper his à
quoquã quauis auctoritate ſcienter, vel
ignoranter contigerit attentari decer-

nimus:

nimus. Non obſtan. Conſtitutionibus, & Ordinationibus Apoſtolicis, cæteriſque contrarijs quibuſcunque.

Datum Romæ apud S. Petrum ſub Annulo Piſcatoris, die iv. Aprilis M.DC.XXXIX. Pontificatus Noſtri Anno Decimoſexto.

M. A. Maraldus.

REGOLA
DEL SANTISS.MO PADRE
BENEDETTO
Et
COSTITVTIONI
della Congregatione de gli Eremiti Camaldolesi.

PROLOGO.

SCOLTA figliolo i precetti del Maestro, & inchina le orecchie del cuor tuo, e volentieri accetta l'ammonitione del pietoso Padre, & efficacemente mettila in opera: acciòche per la fatica dell'obedienza, ritorni à colui dal quale per pigritia d'inobedienza ti eri partito. A tè dunque è indriz-

zato il parlar mio, chiunque tu sij, il quale renuntiando alle proprie voluntadi, prendi le fortissime, e lucidissime arme dell'obedienza, per seruire à Christo Giesù vero Rè, & Signore. Mà principalmente fà, che tu dimandi con istantissima oratione à Dio, che da lui si conduchi à perfettione tutto quello, che di bene incominci à fare, ch'esso, il quale s'è degnato ponerci nel numero de suoi figli, non si habbia giamai à contristare per le nostre male operationi: e in tal modo douemo sempre obedire alle sue buone inspirationi, che non solamente come adirato Padre, non priui dell'heredità noi suoi figli; mà nè anco come terribile Signore prouocato da i nostri mali, ci dia, come pessimi serui, alla perpetua pena, non lo hauendo noi voluto seguitare alla gloria.

Leuiamoci sù dunque finalmente destandoci la Scrittura, con dire: E' hoggi mai hora, che ci leuiamo dal sonno, e aperti gli occhi nostri al Deifico lume, attentamente vdiamo di che ci auuertischi la diuina voce, la quale ogni giorno ci chiama dicendo: Se voi hoggi vdirete la voce sua, non vogliate indurare li vostri cuori; & in altro luogo:

Chi

Chi hà orecchie, oda quello, che dichi lo Spirito alle Chiese. Hor che dice? Venite figliuoli, udite me, che v'insegnerò il timore del Signore. Correte mentre hauete il lume della vita, acciò che le tenebre della morte non vi comprendino. Et altroue, cercando il Signore frà la moltitudine del popolo il suo Operario, gli parla dicendo. Chi è quell'huomo, il quale vuole hauer vita, e desidera vedere i giorni buoni? il che se tu udendo risponderai, io son quello: ti soggiunge il Signore Dio: Se tu vuoi hauere perpetua, e vera vita, raffrena la lingua tua dal male, & le tue labra non parlino inganno: Partiti dal male, e opera il bene: cerca la pace, & seguita quella: & quando queste cose fatto haurete, gli occhi miei saranno sopra di voi, e le orecchie mie intente a' vostri prieghi: & prima che m'inuochiate, dirò, eccomi à voi presente. Qual cosa dunque, fratelli carissimi, ci può essere più dolce di questa voce del Signore, che à tanto bene c'inuita? Ecco che esso per sua pietà ci mostra la via della vita.

Succinti adunque di fede, & d'osseruanza di buone opere i nostri lombi, e calzati i piedi nella preparatione dell'Euangelio della

pace, caminiamo in modo per le sue vie, che meritiamo vedere colui, che ci ha chiamati nel suo Regno. Nel tabernacolo del cui regno se vogliamo habitare, è da sapere, che non vi si perviene, se non per via di buone operationi: Ma dimandiamo il Signore, dicendoli col Profeta: Signore, chi habitarà nel tabernacolo tuo, ouero chi riposerà nel tuo santo Monte? Dopò la quale interrogatione, vdiamo fratelli il Signore che risponde, e ci mostra la via di esso tabernacolo dicendo: Chi camina senza macchia, & opera la giustitia: chi parla la verità nel suo cuore, nè fece inganno con la sua lingua: chi mai non fece male al prossimo suo, e non l'hà ingiuriato di parole: quello, che discacciando da gli occhi del suo cuore il maligno Demonio con ogni sua cattiua persuasione, che gli suadeua, e lo ridusse à niente, e prese, & sbattette li principij delle male cogitationi, roppendoli nella pietra Christo. Quelli ancora che temendo il Signore non si leuano in superbia di alcuna buona opera, che facciano; mà pensando i beni che in se sono, non potere essere da loro, mà dal Signore, magnificano lui, che ciò opera in loro, dicendo col Profeta. Non à noi Signore,

gnore, non à noi, mà dà la gloria al tuo nome. Si come anco Paolo Apostolo nessuna cosa di sua predicatione attribuiua à se, mà diceua: Per gratia di Dio son quello, che io sono. Et altroue il medesimo dice: Chi si gloria, si glorij nel Signore. Onde anco il Signore stesso nell'Euangelio dice: Chi ode queste mie parole, e le mette in opera, sarà da me assomigliato all'huomo saggio, che edificò la sua casa sopra la ferma pietra: vennero i fiumi, soffiarono i venti, & diedero con impeto in quella casa, e non cadè, perche era fondata sopra la pietra. Et così queste cose adoprando il Signore, ogni giorno aspetta, che noi con fatti buoni rispondiamo à queste sue sante ammonitioni: & non per altro ci sono prolongati i giorni della presente vita, & gli indugi, se non perche ci emendiamo; dicendo l'Apostolo; Hor non sai tù, che la patienza di Dio ti inuita, & aspetta à penitenza? Onde il pietoso Signore dice: Io non voglio la morte del peccatore, mà sì bene, ch'egli si conuerta, & viua.

Hauendo noi dunque fratelli dimandato al Signore, chi sarà habitator del suo tabernacolo, habbiamo vdito, che precetti seruare

si debbano per poterui andare ad habitare : Però se adempiremo l'vfficio di sì fatto habitatore, saremo heredi del Regno de' Cieli. Dobbiamo per tanto preparare i cuori, e corpi nostri à militare alla santa obedienza de commandamenti, & quello, che per noi stessi naturalmente non possiamo, preghiamo il Signore che faccia ci sia amministrato dall'aiuto della sua gratia. Et se vogliamo fuggire le pene infernali, e peruenire alla perpetua vita; hora mentre ce n'è tempo conceduto, e siamo in questo corpo, & habbiamo commodità di fare tutte queste cose, mediante questa vita della luce, ch'è da fare altro, che correre ne' suoi santi Precetti, e operare cosa, la quale ci habbia ad essere vtile in perpetuo?

Habbiamo dunque à costituire la scuola del Signore: nel che fare, speriamo non hauere ad ordinare alcuna cosa, nè aspra, nè graue. Mà se pure, dettando ciò la ragione, & il volere dell'equità, in alcuna cosa si procedesse alquanto più strettamente per emendatione de' vitij, e conseruatione della carità; non ti sgomentare, & non ti perdere d'animo per questo, nè volere fuggire, spauentato dalla paura, la via della salute, la quale non si

deè

deè altrimente, che con stretto principio incominciare: mà nel processo del viuere spirituale, e della fede, dilatato che s'è il cuore con ineffabile delcezza d'amore si corre per la via de' commandamenti di Dio: E così perseuerando nella sua dottrina, senza mai partirsi dalla Scuola, & Magistero suo, ne i Monasterij insino alla morte, participiamo delle passioni di Christo, mediante la patienza, acciòche meritiamo essere consorti del suo Regno. Amen.

PROEMIO
Delle Costitutioni.

Opò che il Beato Padre Nostro S. Romualdo Fondatore di tutto l'Ordine Camaldolese, hebbe fatta la sua Professione sotto la Regola del Glorioso Patriarca S. Benedetto nel Monasterio di Classe; oue trè anni in santissima vita gli piacque d'habitare: di là partitosi, si ritirò alla solitudine dell'Eremo; la doue nouantasette anni con incredibile austerità di vita conuersando, non altro instituto, ò modo di viuere diede a' suoi seguaci, se non gli essempi della sua santissima vita, & le spesse essortationi, che faceua loro: nè altra cosa scritta gli piacque morendo lasciargli da osseruare, che la sola Regola di S. Benedetto. Se bene da suoi discepoli, e massime dal B. Ridolfo, che fù il quarto Priore del Sacro Eremo dopò di lui, sauiamente fù proueduto, che per longhezza di tempo non andassero in obliuione gli essempi, & ammonitioni di tanto Padre; & però da lui furono ridotti in forma di Costitutioni. Hor questo

sto nuouo istituto, e modo di viuere Eremitico, diuinamente ispirato à S.Romualdo, è nel mezzo trà quello, che vien detto Cenobitico, e l'altro che chiamiamo Anacoritico; in maniera tale, che participando di questo, e di quello, prende dall'vno, & dall'altro quello, che è più di degno, e di securo. Perciò che se bene la vita Claustrale è da tutti sommamente lodata, non è però del tutto libera da occupationi, che sogliono spesso distrarre l'animo dall'interna diuotione. In contrario poi quella vita solitaria, e rimota affatto dall humana conuersatione, per li molti incommodi, e pericoli, che là si ritrouano, rispetto alla fragilità dell'humana natura, e sua instabilità apparisce per questo meno secura, & atta da potersi seguitare: massimamente che quella maniera di viuere, che pareua conuenirsi già à quei Solitari antichi, che non erano astretti da verun Canonico Precetto à visitar la Chiesa, nè à frequentar i Sacramenti, hoggi per le Costitutioni, & Ordinationi di Santa Chiesa è prohibita, e tolta via affatto. Si che non può se non esser degno di lode il santo Istituto, & modo di viuere Eremitico Camaldolese: poiche non è tanto pericoloso, e difficile, come l'antica vita Anacoritica; mà più tosto essendo lontano da i predetti pericoli, e libero da quelle estreme necessità, à ciaschedun fedele che abbracciar lo vuole, resta molto facile, e securo. Quelli dunque, che ò dal secolo, ò da altre Religioni à questa fanno passaggio, stãdosene lontani dalle

Città, e dalla frequenza, e consortio de' secolari, ritirati nelle riposte montagne, e solitarie habitationi, ciascuno nella sua Cella separatamente da gli altri, facendo solenne Voto di Pouertà, Castità, & Obedienza, sotto la predetta Regola di S. Benedetto, e queste Costitutioni, e finalmente sotto la disciplina del proprio Prelato, sono tenuti à viuere in continua regolare osseruanza, così però temperando la predetta forma di viuere; che si sentono insieme i commodi della vita Cenobitica, e Claustrale, senza le distrattiue occupationi, & si godono parimente la tranquillità, e quiete della solitudine senza le souerchie sue cure, e pericoli. Et questo modo di viuere Eremitico è stato con discreto, e santo rigore osseruato nel Sacro Eremo di Camaldoli, posto nella maggior'altezza dell'Alpi di Toscana; doue la fondò, e stabilì il Padre S. Romualdo intorno à gli anni di Nostro Signore Giesù Christo mille e dodici, insino al presente per lo spatio di più di sei cento anni: Et dilatato per il Venerabil P. Paolo Giustiniani da Venetia, che fù Eremita Maggiore del detto Sacro Eremo.

Della sorte de' Monaci, e vita loro. Cap. I.

E Cosa manifesta, che si ritrouano quattro sorte di Monachi, la prima delle quali è quella de' Cenobiti, che militano sotto Regola, ouer Abbate.

COSTITVTIONE.

1 GLi Eremiti Camaldolesi non si serrano ne i Chiostri, nè meno ne i Dormitori de' Monasteri, & in questo ancora differisce la Monastica conuersatione dall'istituto Eremitico Camaldolese; che quella suole essere nelle Città, ò Terre, e vicino alla frequenza de' popoli; & questo se ne stà ne i monti, e trà le selue. Laonde seguitando i vestigij de' nostri maggiori, si ordina, che i nostri Eremiti debbano essere lontani dalle Città, ò Terre almeno per vn miglio: E gli Eremiti nostri non possono mai habitare ne i Chiostri, eccetto in Camaldoli, e nella Badia di Monte Corona per causa de' vecchi, infermi, e forastieri; e non solo non possono edificargli; mà se li saranno offerti, li debbano subbito ridurre in forma di Eremo.

2 Siano i detti Eremi trà le selue folte, quali col piantare, inserire, tagliare, e con altre diligenze si mantenghino, e s'accreschino,

& però

& però dentro il circuito dell'Eremo, non farà lecito di tagliare arbori, per non guastar la bellezza del luogo: Et chi taglierà alcuno arbore verde senza licenza del Priore, per ciascun arbore tagliato debba digiunare vn giorno in pane, & acqua: Et se il Priore del luogo senza consenso del Capitolo di casa, dentro la Clausura dell'Eremo farà fare tagliata d'arbori, sia penitentiato da i Padri Visitatori, ò dal Capitolo Generale, di vna disciplina circulare.

3 Si habbi particolar cura alla conseruatione, & augmento della selua, & macchia d'Abeti del Sacro Eremo di Camaldoli; & però nella Corona d'Abeti, così detta, che si stende per cinquanta passi di larghezza intorno à detto Eremo, non si può tagliare Abete alcuno, se non affatto secco, nè anche con licenza del Capitolo Generale: Fuori poi di detta Corona, per solo vso di casa, si potrà tagliare con la licenza del P. Maggiore, & per venderne, si potrà con licenza del Capitolo Generale. Non sarà manco lecito tagliar gli Abeti, che sono longo le strade principali per non leuar la bellezza al luogo.

4 Il Priore del Sacro Eremo ogni anno facci piantare, e ben custodire da tre mila Abetini in circa: & mancando di esseguir quest'ordine, sia corretto, & penitentiato dal Capitolo Generale.

5 Siano gli Edificij de gli Eremi nostri con tutto il loro giro chiusi di siepa, e fosso, ò di muro in modo, che non vi si possi entrare, se

non

non per la porta, d'onde nessuno può vscire senza licenza del Superiore. Et posta che vna volta sarà la Clausura ne gli Eremi, non si potrà alterare, nè con allargarla, ne con restringerla, senza espresso ordine del Capitolo Generale.

6 Le Celle non siano contigue: mà lontane l'vna dall'altra, poco più, ò meno di trenta piedi: Se però il sito del luogo lo comporterà; & altre tanto ancora siano lontane dalla Chiesa, e dalle officine.

7 Et acciò la Solitudine sia vera, non si ammetta nel commercio commune pratica di persona alcuna secolare, etiamdio di gente vicina, sotto pretesto veruno, eccetto nelle occasioni di carità, anzi si auerta, di non dar mai causa alcuna di frequentare i nostri luoghi, & per questo effetto ancora non s'ingerischino ne i negotij de' secolari, ò parenti, il che se li prohibisce strettamente, se però il Superiore non giudicherà douersi fare altrimente per giuste cause.

8 Perciò ne meno à gli Eremiti sarà lecito di frequentare le Chiese de secolari, nè andare à funerali, ò altri vfficij: e così è loro proibito affatto essercitar per se stessi cura d'anime. In ogni luogo poi, doue si trouano, fuori, ò dentro dell'Eremo anco nella propria Cella fuggano le vagationi, non solo del corpo, mà anco della mente; le quali sogliono distruggere il proposito della solitudine, & ogni spirituale edificio. Et per questo li Superiori deuono auuertire di non essere facili à lasciare andare i suddici attorno,

torno, anzi se la necessità non gli astringe, li faccino stare nella Clausura in continua osseruanza, & essi parimente non debbano vscir mai fuora, se non sono forzati.

9 Et per maggior osseruanza della solitudine, non sia lecito all'Eremita, non solo di entrare, mà ne anche di metter la testa nell'altrui Cella, & Officine, senza licenza del Superiore, & questa prohibitione si estẽde ancora per li forastieri, eccettuato però in caso d'incendio, d'infermità, di confessione, ò d'altra necessità, che verisimilmente haurebbe potuto muouere l'animo del Superiore à conceder detta licenza.

10 Chi ottenuta la licenza, ò douendo altrimente parlare ad alcun'Eremita, anderà alla sua Cella, debba non aprire, mà picchiare alla prima porta, & dire con voce intelligibile, *Deo gratias*, & aspettar patientemente la risposta, di chi stà dentro; il quale intesa la voce, deue risponderli subito con l'istesso tenore, e nella prima stanza parlar con esso: mà nella Cella doue si dorme, ò nel legnaro, non sia lecito di ponerui pur il capo, eccetto ne i sopradetti casi: Et chi contrauerrà, ò permetterà, che si controuenghi, dichi sua colpa in Capitolo, & digiuni vn giorno in pane, & acqua per ciascuna trasgressione: Chi poi entrarà nell'Officine, sia priuato della piatanza.

11 Et perche la solitudine molto aiuta la castità, per questo s'ordina, che ne gli Eremi nostri, non possino entrare, nè pur auuicinarsi

le

le Donne; onde acciò l'ignoranza non sia cagione d'errore, si piantino alcune Croci grandi di legno, discosto alquanto dalla porta, quali Croci è proibito alle Donne di passare, sotto pena di Scommunica, secondo si contiene nel Priuilegio di Paolo III. concesso alla nostra Congregatione.

12 Può nondimeno il Capitolo Genarale à richiesta di Vicini (conforme al detto Priuilegio) permettere, che vno, ò dui, ò al più trè giorni dell'anno, da deputarsi dal detto Capitolo Generale, possino le Donne entrare per loro deuotione nella Chiesa solamente; mà nell'Eremo in nessun modo; nè meno nelle Sacrestie, nè vestiboli doue sono, ò rispondono le porte delle habitationi de gli Eremiti; potranno bene entrare in quelle foresterie, oue è solito d'introdurle, & nel resto questa prohibitione sia sempre inuiolabile. Et se l'importunità de i Popoli pretende altrimente, & non si possa conuenientemente resistere, più presto si abbandoni il luogo, e si risoluino i Padri andare altroue.

13 Si prohibisce ancora strettamente, che gli Eremiti nostri, non piglino à reggere, nè à confessare, nè à tener cura di Donne: Anzi non sia lecito di parlar con esse, senza che vi sia presente vn Compagno; onde se alcuno Eremita nostro permetterà, che Donna alcuna passi le Croci, ò le introdurrà, ò permetterà, che siano introdotte nelli Hospitij, ò case delle nostre possessioni; doue gli Eremiti sogliono habitare,

bitare, ò le confesserà, eccetto però in caso di estrema necessità, gli sia data vna disciplina circolare. Non vadino mai à Monasterij di Monache; nè ardischino ordinariamente celebrare Messe nelle loro Chiese, senza la douuta licenza.

Seguita la Santa Regola.

A seconda è quella delli Anacoriti; cioè de gli Eremiti, li quali non per feruore di conuersatione nouitiale; mà per lunga proua prima fatta nel Monasterio hanno imparato (ammaestrati dall aiuto di molti) à combattere contra il Demonio, e come già bene istrutti nella moltitudine de' Frati, con l'aiuto di Dio, sono sufficienti alla singolare pugna dell Eremo, senza consolatione, ò aiuto altrui, con la sola mano ouero braccio proprio combattere contra i vitij della carne, e delle cogitationi. La terza generatione di Monaci, oscurissima, è quella di Sarabaiti, i quali non essendo approuati da Regola alcuna, nè dall'esperienza maestra di tutte le cose, come oro nella fornace; mà mollificati secondo la natura, & similitudine del piombo, & anco seruando con l'opere fede al secolo, sono manifestamente conosciuti per huomini, che mediante la tonsura, mentono à Dio: li quali Sarabaiti à dua, à dua, à trè, à trè, ouero ancora soli, senza Pastore, standosi serrati, non negli Ouili del Signore, mà ne i loro proprij, hanno per legge il piacere de i

loro desiderij, dicendo tutto, che si hanno pensato, ò eletto, essere santo; & quello non essere lecito, che a loro non piace. La quarta generatione di Monaci, è quella de' Girouagi, i quali tutta la vita loro vanno per diuerse Prouincie albergando trè, ò quattro dì per le Celle di diuersi, & sempre sono vagabondi, & instabili, & seruendo à i proprij desiderij, & delettationi della gola, sono in tutto, & per tutto peggiori de i Sarabaiti. Della misera conditione de' quali tutti meglio è tacere, che parlare Lasciando dunque tutti questi à dietro con l'aiuto del Signore veniamo ad ordinare la fortissima generatione de' Cenobiti.

COSTITVTIONE.

1 VN'altro modo di viuere più simile à quello de gli Anachoriti fù per diuina ispiratione trouato dal Padre S. Romualdo per quelli, che col mezzo di più stretto silentio, & maggior solitudine aspirano al sommo della perfettione, & questo è di quelli Eremiti, che anticamente furono da i Padri nostri nominati, Rinchiusi; perciò che volontariamente si rinchiudono dentro il breue spatio di vna Cella, & di vn'Orticello, priuati di ogni conuersatione humana: Secondo il quale modo di viuere fino al presente osseruato, si ordina, che à gli Eremiti professi, che istãtemẽte domãdano la reclusione, dopò però cinque anni della Posessione loro, se li possa concedere in perpetuo, ouero à tempo,

purche sia nota, à chi farà questa concessione la buona vita, e i religiosi costumi, cioè l'osseruanza, il silentio, il feruor' dell'oratione, & altre virtù simili, di quello, che ne farà istanza.

2 L'autorità di concederla in perpetuo, ò per più anni, sia riserbata al Capitolo Generale. Nè si deue concedere questa reclusione per longo tempo, se non à quelli, che più volte, ò almeno per vn'anno l'haueranno prouata: Sarà nondimeno lecito al Priore del luogo concederla ad alcuno de' suoi sudditi per lo spatio al più d'vn'anno. Et finalmente alli Prelati, durante la Prelatura, al Maestro de' Nouitij, al Sacrestano, & al Cellerario, durante l'Vffitio loro, non si potrà concedere tal reclusione.

3 Le Celle per li rinchiusi, si deputaranno quelle, che sono più remote dell'altre; quali habbino il loro Oratorio con Altare, ornamenti, e paramenti da celebrare, & habbino gli Horti cinti di muro: Et questa sia la legge perpetua di detta reclusione. Che gli Eremiti rinchiusi, non meno, che gli aperti, stiano soggetti al giogo dell'Obedienza, e pronti sempre à quanto sarà loro commandato. Dal quale volontario carcere, non debbano vscire in modo alcuno, sotto graue pena: Ma i Superiori ch'haueranno loro concessa la gratia d'entraruì, haueranno autorità di farneli vscire sempre, che parerà à loro, tanto se la reclusione sarà perpetua, quanto à tempo.

4 Sappino poi i Rinchiusi, che iui deuono osser-

osseruare perpetuo, & inuiolabile silentio, di maniera, che non possono ascoltare, nè parlare altrui, senza espressa licenza scritta, e sigillata dal suo Superiore, eccetto i giorni di S. Martino, e la Domenica della Quinquagesima, ne i quali per ricreatione, e carità, sarà lecito loro parlare con gli Eremiti per vna volta sola insieme.

5 Non possono mandare, nè riceuere lettere di altri Eremiti, senza saputa del Priore, & contrafacendo, tanto nel mandare, quanto nel riceuere, siano tenuti alla penitenza d'vn digiuno in pane, & acqua.

6 Diranno l'Hore Canoniche nell'Oratorio della propria Cella, non quando essi vogliono, ma osseruino il segno della Campana commune, tanto nelle diurne, quanto nelle notturne Hore, che si dicono in Choro: & le dichino con tutte quelle ceremonie, & osseruanze, che in queste Costitutioni, & Rubriche del Breuiario si contengono. Nell'Oratorio portino sempre il mantello, & nell'entrare si asperghino d'Acqua santa, da benedirsi da essi ogni Domenica, ò da portarvisi benedetta dalla Chiesa. Non si scordino di pigliar l'Indulgenze della Congregatione, & altre, se ve ne siano nelli loro Oratorij.

7 Il Giouedi Santo vscendo alla Chiesa commune, si trouaranno con gli altri alla Messa, e sacra Communione, alla Refettione, & al Mandato. Il Venerdì poi, & il Sabbato Santo staranno à Nona, & alla Messa insieme con gli altri; viuendo tutto il restante dell'anno riserrati. Et

se detti Rinchiusi non sono Sacerdoti, debbano stare alla Messa de' Sacerdoti rinchiusi, & assistendo seruire, & con licenza del Superiore iui communicarsi; le quali cose potranno ancora esser' fatte da vn Sacerdote Eremita aperto, che deputato dal Superiore, celebrarà nell'Oratorio del Rinchiuso.

8 Et perche questo santo otio, desidera ancora le sante occupationi, per questo ciascun giorno oltre all'Officio ordinario, deuono i Rinchiusi recitare cinquanta Salmi di Dauid; nè lascino mai la Lettione quotidiana solita inanzi Compieta oltre la quale, & altre Lettioni communi ancora à gli Eremiti aperti, debbono attendere per lo spatio di vn'hora alla lettione di qualche buon libro spirituale, e nel medesimo modo con feruor di spirito, dupplicaranno la solita oratione di vn'hora, diuisa trà la mattina, & la sera.

9 Finalmente ristringhino il vitto loro più de gli altri: Sì che in tutto il tempo de' digiuni Regolari, possino dupplicare le solite astinenze ciascuna settimana, senza altra licenza. Et se con l'aiuto di Dio pensaranno à viuere più strettamente debbano ottenerne il consenso del loro Superiore.

10 Sarà in arbitrio di essi Rinchiusi, portare i zoccoli scoperti, d'andar scalzi, e di portare il cilitio per mortificatione della carne.

11 Quelli che si rinchiuderanno à tempo, non hauranno voce attiua in Capitolo: Et quelli

che vorranno perpetuamente esser rinchiusi, non l'haueranno, nè attiua, nè passiua.

Qual debba esser l'Abbate. Cap. II.

L'Abbate, che è degno d'esser preposto al Monasterio, sempre si debbe ricordare, come è nominato, & cõ fatti adẽpire il nome del Maggiore: perciò che si crede, che egli tẽga nel Monasterio il luogo di Christo; poiche col pronome di lui, è chiamato, dicendo l'Apostolo: Voi hauete riceuuto lo spirito di addottione di figliuoli, nel qual noi chiamiamo Dio Abbate, cioè Padre Pertãto l'Abbate nõ debbe nè insegnare, nè ordinare, nè cõmandare alcuna cosa, la quale sia fuori del commandamento del Signore; mà il suo cõmandare, & il suo insegnare diffonda, & sparga sẽpre nelle menti de' suoi discepoli, fermento di diuina giustitia. Ricordisi sempre l'Abbate, che dinãzi al tremẽdo giuditio di Dio si farà esamine della dottrina sua, & dell'obediẽza de' discepoli: Et sappia che è imputato à difetto, & colpa del Pastore quel mãco d'vtile, che il Padre di famiglia potrà nelle sue pecorelle ritrouare. Et all hora solamẽte sarà libero, quãdo hauerà posto ogni diligenza d'intorno all'inquieto & inobediente gregge, & alle loro inferme operationi. Per il che esso Pastore assoluto nel giuditio di Dio, potrà dire insieme con il Profeta al Signore: Io nõ hò nascosa la giustitia tua dẽtro al cuor mio; mà hò detto & prononciato la verità tua, & il tuo salutare; mà i

miei sudditi non ne facendo conto, m'hanno dispregiato. Et all'hora finalmente alle pecore inobedienti alla cura del proprio Pastore, sarà data per pena, grauissima morte. Quando adunque alcuno riceue nome d'Abbate, bisogna, che con doppia dottrina gouerni, & reggà i suoi discepoli, cioè più con fatti, che con parole dimostri tutte le cose buone, & sante; proponendo con parole i commandamenti di Dio à i discepoli, che ne sono capaci; & à i duri di cuore, & à i più semplici con l'opere, & con effetti. Et tutte le cose che dannerà à i suoi discepoli, come cattiue, mostri ancora ne' suoi proprij fatti, ch'elle non si deono fare in alcun modo: acciò che predicando esso ad altri, non sia trouato reprobo, nè colpeuole, & che peccando lui, Dio non gli habbia à dire: Perche narri tu le mie giustitie, & prononcij con la tua bocca il testamento mio, hauendo tu in odio la disciplina, gettando dopò te i miei parlari? E tu, che vedesti la festuca nell'occhio del tuo fratello, & nell'occhio proprio non vedesti la traue? Non sia da lui nel Monasterio fatta differenza da persona à persona, nè hauuta accettione di persone. Non sia l'vno più amato, che l'altro, eccetto quello, che egli trouerà essere migliore de gli altri nelle opere buone, & obedienza. Non sia preposto il nobile à quel che si conuerti essendo seruo, se già qualche ragioneuole cagione non richiedesse altrimenti: il che se parrà all'Abbate, che la giustitia ciò ricerchi, facciallo, & facci il medesimo in ciascun ordine: altrimente tenghino tutti li proprij luoghi: imperò che, ò seruo, ò libero.

libero, tutti siamo vna cosa stessa in Christo, e tutti sotto vn medesimo Signore habbiamo vna vguale militia, & seruitù. perche non è appresso Dio accettion di persone: mà solamente in questa parte appresso à lui siamo differenti, se migliori de gli altri nelle buone opere, & humili siamo ritrouati. Egualmente dunque tutti siano amati dall' Abbate, & vna disciplina, & dottrina medesima sia ministrata à tutti vgualmente, secondo i meriti. Debbe dunque l' Abbate nella sua dottrina sempre seruare quella Apostolica forma, nella quale si dice: Riprendi, prega, correggi, cioè mescolando tempi con tempi & lusinghe con minaccie, dimostri la seuerità del Maestro & il pietoso affetto di Padre: cioè duramente riprenda gl' indisciplinati, & inquieti; & dolcemente prieghi gli obedienti, & mansueti & i patienti: acciò che sempre bene oprando, vadano di bene in meglio. Mà di questo in particolare l'auuertiamo, che riprenda, & correggai neghgenti, & dispreggiatori, & che non dissimuli, nè faccia vista di non vedere i peccati de i delinquenti; mà tagli, & sbarbi dalle radici meglio che può i vitij, tosto che cominciano à nascere: ricordandosi del peccato di Heli Sacerdote di Silo. Per la prima dunque, & seconda ammonitione corregga con parole quelli, che sono di miglior capacità, & di costumi più graui, raffrenando, & castigando con battiture, ouero altre afflittioni corporali, gli improbi, duri, superbi, & inobedienti, in esso principio del peccato, sapendo che è scritto: Lo stolto non si corregge per parole. Et altroue:

Batti il tuo figliuolo con la verga, & libererai l'anima sua dalla morte. Ricordare si debbe sempre l'Abbate, chi egli sia, & come è nominato, & sapere, che più si richiede, & si vuole da quello, al quale più è commesso. Sappia ancora, quanto difficile, & ardua cosa hà riceuuto, hauendo tolto à reggere anime, & seruire à i costumi di molti: & che bisogna alcuni correggere con lusinghe, & altri con riprensioni, & altri con persuasioni, & conforti Et sì fattamente à tutti si accommodi, & si conformi secondo la qualità, & intelletto di ciascuno, che non solamente non patisca danno alcuno delle pecorelle à lui commesse; mà habbia più tosto à rallegrarsi dell'accrescimento del suo buon gregge. Mà sopra tutto guardi, che dissimulando, ò vero poco stimando la salute dell'anime à se commesse, non habbia maggior sollecitudine delle cose transitorie, terrene, & caduche, che di esse anime; mà sempre pensi, che hà preso à reggere anime, & che ne debba rendere ragione. Et acciòche forse non allleghi in sua scusa la pouertà del Monasterio, ricordisi che è scritto: Cercate la prima cosa il Regno di Dio, & la giustitia, & tutte le altre cose vi saranno aggiunte. Et in altro luogo: Niente manca à coloro, che temono Dio. Et sappia, che chi ha tolto à reggere anime, debbe prepararsi à renderne ragione, & quanto numero de' Fratelli vedrà hauere sotto la sua cura, sappia per certo, che nel dì del Giuditio hà da rendere ragione di tutte l'anime loro, e della sua parimente. Et così temendo sempre la futura essaminatione del Pastore circa le pecorelle à se commesse

messe, & hauendo cura, & tenendo conto de' fatti d'altri, diuiene sollecito, circa li fatti proprij: & somministrando emendatione ad altri con le sue ammonitioni, si fà egli stesso emendato da i proprij vitij.

COSTITVTIONE.

1 NElla Congregatione de gli Eremiti Camaldolesi, non è in vso il nome, nè la Dignità d'Abbate; per questo i luoghi della nostra Congregatione non si chiamino Badie, ò Monasteri; mà Eremi: & i Superiori non Abbati si chiamino, mà Priori: & così il supremo Prelato di tutta la Congregatione hà solo il nome, ò titolo di Maggiore: nè si sà che gli Eremiti Camaldolesi habbino mai vsa o altrimente; benche poco, ò niente importa di che nome si chiami il Prelato, purche sia, quale vien circoscritto dalle Parole del santo Padre.

2 Sappino dunque tutti i Prelati della Congregatione, che è stata data loro ad osseruare la dottrina del Padre S. Benedetto, e se la tralascuraranno, nè daranno conto nel giorno del Giuditio: Et però chi sarà fatto Prelato, deue sforzarsi d'ammaestrare altrui con la dottrina, e con l'essempio, secondo il commandamento dell'Apostolo, che dice: In tutte le cose porgi te stesso essempio altrui, delle buone opere.

Del

Del chi-amare i Fratelli à Consiglio. Cap. III.

Vante volte occorre, che si habbino à fare cose d'importanza nel Monasterio, l'Abbate conuochi tutta la Congregatione, & poi proponga egli stesso quello che si hà da trattare. Et vdendo il consiglio de' Fratelli prudentemente tutto tratti appresso di se, & faccia quello che giudicherà più vtile. Et per tanto diciamo, che tutti si debbono chiamare al consiglio, perche spesso il Signore, riuela al più giouane quello, che è meglio. Mà sì fattamente i Fratelli diano il loro consiglio, & con ogni soggettione d humiltà, che non presumino con ostinatione difendere la loro sentenza, & parere: mà più tosto il tutto dipenda, & sia rimesso nell'arbitrio dell Abbate: & in quello, che egli giudicherà più vtile, tutti l'obedischano. Mà si come è cosa conueniente, che il discepolo obedisca al Maestro; così à lui conuiene tutte le cose disporre prouidamente, & giustamente. In ogni cosa adunque seguitino tutti la Regola, come Maestra, nè da lei nessuno si parta temerariamente. Nessuno nel Monasterio segua la volontà del proprio cuore: nè alcuno presuma, nè dentro, nè fuori del Monasterio, ostinatamente con il suo Abbate contendere: E se pure alcuno ciò presumesse di fare, soggiaccia alla disciplina regolare. Nondimeno esso Abbate faccia tutte le cose col timore di

Dio,

Dio, & osseruatione della Regola. Sapendo di hauere senza dubbio à render conto di tutti i suoi giudicij à Dio giustissimo Giudice. Mà douendosi trattare alcuna cosa di manco importanza in vtilità del Monasterio, vsi il consiglio solamente de i più Vecchi, secondo che è scritto; Fà tutte le cose con consiglio, & dopò il fatto non ti pentirai.

COSTITVTIONE.

1 QVesta conuocatione di Congregatione per antica consuetudine delle Religioni, si hà acquistato il nome di Capitolo, e per Congregatione s'intende quì vn Monasterio, ò Conuento di Religiosa famiglia. Il Capitolo poi è, ò Generale, ò Conuentuale, ouero quello, che si chiama delle Colpe, ciascun de' quali hà bisogno di particolar' discorso: poiche ciascuno hà particolar cagione, & modo da farsi; Quì si parla solo del Capitolo Conuentuale.

2 Venendo dunque occasione di trattare qualche cosa importante nell'Eremo, il Priore facci chiamare, come si costuma, a suon di Campanella, per lo spatio d'vn Miserere, con diece tocchi in fine, tutti i Vocali, cioè i Sacerdoti, e Chierici professi di vn'anno, che si trouano in quel luogo di famiglia (che questi sono i Vocali) & in oltre ancora i Visitatori, quando si trouano nel predetto luogo; i quali congregati, dichino inginocchioni il *Pater noster*, & il Priore; *Et ne nos, &c.* con questi Versetti, *Emitte Spiritum*

ritum tuum, *&c.* ℣. *Domine exaudi*, *&c.* ℣. *Dominus vobiscum*, *&c.* con le risposte. Oratio. *Actiones nostras*, *&c.* Il Priore (se però non vi fosse il P. Maggiore presente, à cui s'apparterrebbe principalmente quest'offitio) deue proporre distintamente il negotio, di cui si hà da trattare, & inteso il parere di ciascuno, con matura consideratione, si termini il negotio per suffragi secreti. E quello che sarà approuato dalla maggior parte di detto Capitolo, s'habbi per risoluto, e canonicamente definito, e terminato, & il tutto si noti nel libro de gli Atti Capitolari.

3 Le cose importanti, che come si è detto, deuono così proporsi, e risoluersi, sono il riceuere de' Nouitij, così alla proua quadragenaria, come à quella di pigliar l'Habito, & del far la Professione: il far tagliata de' legnami dentro la Clausura dell'Eremo; l'eleggere il Conseruatore; il Medico; il Procuratore secolare, & Auuocato: e l'accettare heredità, donationi, & legati, quali però non si possono renuntiare, se non col consenso del Capitolo Generale: & se non si può aspettare detto Capitolo, si potranno renuntiare infra anno, col consenso delli Padri Maggiore, & Visitatori, ouero de la Dieta. Le locationi ancora delle possessioni per più d'vn anno, & qualunque spetie d'alienatione: circa le quali alienationi s'osseruino in ogni modo l'infrascritte cose; cioè, che si proponghi prima nel Capitolo Conuentuale distintamente l'alienatione,

tione,

tione, che ſi hauerà da fare, & accettato il partito dalla maggior parte di voti; dopò ſi porti al Capitolo Generale, ò alla Diera, ò infra anno al P. Maggiore, e Viſitatori; da' quali riſpettiuamente approuato, e confermato detto partito, ſe ne procuri poi in Roma la debita licenza; auertendoſi, che non ſi faccia l'iſtrumento dell'alienatione prima dell'aſſenſo Apoſtolico, ò ſe ſi fà con la riſerua di detto aſsenſo: non ſi dia il poſſeſso prima che ſia ottenuto l'aſſenſo Apoſtolico.

4 Si dichiara poi, che ſe alcuno riuelarà quello, che ſi è trattato ne i Capitoli, onde ne poſsa naſcere odio, ouero ſcandalo, i corra nella pena di vna diſciplina circulare: mà ſe ſi riuelarà coſa leggiera, la penitenza ſia in arbitrio del Priore.

Quali ſiano gli inſtrumenti delle buone opere. Cap. IV.

INnanzi ad ogni altra coſa, amare il Signore Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, & con tutta la virtù, & forze. Dipoi amare il proſſimo come ſe medeſimo. Non occidere. Non far' adulterio. Non commettere furto. Non deſiderare malamente. Non fare falſa teſtimonianza. Honorare tutti gli huomini Nè fare ad altri quello non vuole ſia fatto à ſe.

à se. Abnegare se medesimo à se, per seguitare Christo. Castigare il corpo. Non abbracciare le delicie. Amare il digiuno. Ricreare i poueri. Vestire il nudo. Visitare l'infermo. Sepellire il morto. Souuenire i tribulati. Consolare gli afflitti. Farsi alieno dalle attioni, & opere del secolo. Niuna cosa preporre all'amore di Christo. Non mettere in opera l'ira. Nè riseruare tempo all'iracondia. Non tener inganno dentro al cuore. Nè dar la pace falsa. Non lasciare mai la carità. Al tutto non giurare, acciò che non incorri in pergiuro. Proferire la verità col cuore, & con la bocca. Non rendere male per male. Non fare ingiuria, ma con patienza sopportare l'ingiurie fatte. Amare gli nemici. Non rimaledire, ma più tosto benedire quelli che ci maledicono. Sostenere persecutione per la giustitia. Non essere superbo. Non dedito al vino, nè molto gran mangiatore. Non sonnolento. Non pigro. Non mormoratore. Non detrattore. A Dio solo commettere la sua speranza. Vedendo l'huomo in se alcun bene, non à se, mà l'attribuisca à Dio; mà il male sappia sempre essere stato fatto da se, & à se lo reputi. Temer il dì del Giuditio. Hauere spauento del fuoco infernale. Desiderare vita eterna con ogni affetto spirituale. Hauere ogni giorno la consideratione della morte innanzi à gli occhi. Ogni hora hauer cura delle opere della sua vita. Hauere per certissimo, che Dio in tutti i luoghi ci risguarda, & vede. Di subito che vengono le male cogitationi al cuore, allider le & percuoterle à Christo, & manifestarle al Padre spirituale.

Cu-

Custodire la propria bocca da ogni male, & cat-
tiuo parlare. Non amare il troppo parlare. Non
dire parole vane, ò atte à fare ridere. Non amare
il molto, ouero strepitoso ridere. V dire volentieri
le sante Lettioni. Frequentemente attendere al-
l'Oratione. Ogni giorno con lagrime & con gemi-
ti confessare à Dio nell'oratione i passati errori, &
peccati, & di quelli emendarsene per l'auuenire.
Non mettere in opera i desiderij carnali. Hauere
in odio la propria volontà. In tutte le cose obedire
à i commandamenti dell'Abbate, ancora che egli
(il che non voglia Dio) il contrario facesse: hauen-
do sempre in memoria quel commandamento del
Signore: Fate quelle cose che dicono, & schifate
quelle cose, che essi fanno. Non voler'essere chia-
mato Santo, prima che tu sia; mà prima essere,
acciò che si dica il vero. Adempire ogni di con fatti
i precetti di Dio. Amare la castità. Non hauere in
odio alcuna persona. Non hauere zelo, nè inuidia.
Non amare le contentioni. Fuggire la elatione.
Honorare i vecchi, & nell'amor di Christo amare
i giouini. Pregare per gli nemici. Riconciliarsi, &
tornare in pace con i discordanti prima, che tra-
monti il Sole. Nè mai disperarsi della misericordia
di Dio.

COSTITVTIONE.

1 BEnche questa dottrina d'istrumenti delle opere buone sia assai piena, e sufficien-
te; si è giudicato nondimeno bene, che due

altri

altri quì se ne debbano aggiungere: de' quali l'vno è il frequentare la Confessione sacramentale de' peccati; e l'altro il pigliare spesso il Santissimo Sacramento dell'Eucharistia.

2 Tutti i nostri Eremiti dunque ogni otto dì, ò noue al più, debbono confessarsi: Et i Sacerdoti, che se non sono impediti, sogliono celebrare ogni giorno, secondo il costume della nostra Congregatione, si essortano à frequentare la Confessione più spesso de gli altri: e se alcuno frà il sopradetto spatio di tempo, senza causa ragioneuole, ò licenza del Superiore, non si sarà confessato: sij priuo in tutto della piatanza, sinche si confessi.

3 Il Priore elegga due, ò tre Confessori, ò più, hauuta mira al numero della famiglia, à ciascun de' quali potranno liberamente confessarsi gli Eremiti senza altra licenza del Priore, ancorche dopò eletto vno, volessero confessarsi ad vn'altro de gli esposti: a' quali esposti potranno parimente confessarsi gli Eremiti nostri forastieri, che verranno à quel luogo: & essendo alcuno de' forastieri sudetti Prelato, ouero esposto dal suo Superiore, possono ancora i suoi Compagni confessarsi da lui, senza altra licenza del Superiore del luogo.

4 Non si esponga nessuno Sacerdote nouello alle confessioni, se prima non sarà stato essaminato, & approbato dal Priore, & Visitatori in tempo di Visita; & doue non saranno Confessori approbati, che bastino per la famiglia, potrà

potrà il Priore approuare chi li parerà ſino al tempo della Viſita.

5 Li Nouitij ſi confeſsino dal ſuo P. Maeſtro: deputi però il Priore del luogo (quando le parrà) qualche altro Sacerdote Eremita noſtro di zelo, e prudenza, acciò aſcolti due volte l'anno le Confeſsioni de' Nouitij.

6 Quelli che ſi trouaranno in viaggio, ò giũgerãno alli noſtri Hoſpitij, & altri luoghi della Cógregatione, ſi poſſono confeſſare da quallũuoglia Sacerdote de' noſtri, eſpoſto dal Superiore; & nó hauẽdo cõmodità di eſpoſti, poſſano cõfeſſarſi da altri Sacerdoti noſtri, bẽche nõ eſpoſti, ouero da altro Sacerdote, ò Regolare, ò ſecolare.

7 Se occorrerà, che alcuna perſona ſecolare voglia confeſſarſi da' noſtri Eremiti (il che ſi facci ſenza retributione, & nõ per ordinario) il Superiore gli deputi il Sacerdote, che prima ſia ſtato approuato per idoneo dal Dioceſano, e che habbia piena notitia de' Caſi riſeruati, ne' quali (ſe il confitente ſarà innodato, lo rimetta al ſuo Giudice Ordinario.

8 Si eſſorta poi per le viſcere di Gieſù Chriſto, ciaſcuno Prelato, e Superiore, che non ſia negligente, mà ſollecito, e zelante circa la cura delle anime de' Fratelli.

9 Si dichiara poi, che la medeſima autorità d'aſſoluere habbia il Cõfeſſore eſpoſto dal Priore, che il Priore iſteſſo; ſe però queſto nõ ſi riſerua ſpecialmente, & eſpreſſamente qualche caſo, ò cẽſura, nel che ſi oſſerui il decreto di Clem. VIII.

circa li casi riseruati: mà la censura per la percussione del Clerico, se sarà publica, s'intende sempre riserbata al Priore.

10 Quello che si è detto circa la frequenza della confessione, s'intende ancora della santa Communione; cioè, che gli Eremiti non Sacerdoti, debbano tutti communicarsi ogni Domenica dell'anno; se però non parerà al Superiore, per l'occorrenza di alcuna Festa solenne vicina, ò altra ragioneuol causa preuenire, ò differire la Communione, eccetto nelle Domeniche dell' Auuento, & della Quaresima; ne' quali tempi non si deue tralasciarla in alcun modo.

11 Il Giouedì santo tutti, tanto Sacerdoti, quanto non Sacerdoti, si communichino dal Superiore loro, che in quel giorno dourà celebrare: & quante volte anderãno alla santa Communione più insieme, deuono seruare l'ordine della precedenza frà loro, secondo il grado, ò il tempo della Professione, andando à due à due all'Altare, portando tutti il mantello, & li Sacerdoti la Stola al collo sopra di quello, e tutti con ogni possibil modestia, deuotione, e riuerenza.

12 Chi vorrà più spesso, ò più di rado pigliar questo Santissimo Sacramento, lo patrà fare con licenza del suo Superiore, & non altrimente; & chi trasgredirà quest'ordine, sia ripreso, & penitentiato dal Superiore.

13 In ogni Eremo, e luogo della Congregatione, doue si Officia in Choro, deue conseruarsi il

il Santissimo Sacramento, nel suo Tabernacolo ben custodito, e serrato con la chiaue, & ogni settimana si dourà rinouare.

14 Sappiano finalmente gli Eremiti nostri, che tutta la dottrina de gl'istrumenti data quì nella santa Regola, & Costitutioni, deue seruire alla riforma principalmente del loro interiore, & alla mortificatione di loro stessi; perciò che gli essercitij corporali sarebbero di poco vtile, se non fossero con la vera pietà accompagnati. Et chi viuerà nella Solitudine in altro modo, sarà à guisa d'vn sepolcro imbiancato, che (come dice il Saluatore) Par bello di fuori, mà dentro è pieno di osse, & cose schife.

Dell'Obedienza. Cap. V.

L primo grado dell'obedienza, è obedire senza indugio. Et questa si conuiene à quelli, i quali niuna cosa stimano essere à se più cara, che Christo, per lo seruitio santo, che hanno promesso, ò per tema, che hanno del fuoco infernale, ouero per la gloria di vita eterna. I quali subito che alcuna cosa à loro è commandata dal Maggiore, come se fusse loro commandata diuinamente, non sanno mettere alcuno indugio à farla. De' quali dice il Signore: Per lo solo vdito dell'orecchio mi obedisci. Et similmente dice alli Dottori, & Maestri: Chi ode voi, ode me.

Questi tali adunque lasciando subito stare le cose proprie, & abbandonando la propria volontà subito disoccupate le mani, & lasciando imperfette le cose, che faceuano, co'l pronto piede dell obedienza seguitino con fatti, & con opere la voce di chi loro commanda: & quasi in vn momento insieme, & prestamente si finisce il predetto commandamento del Maestro, & la perfetta obedienza del discepolo, nella velocità del timore di Dio, i quali con grande affetto desiderando salire alla vita eterna prẽdono la stretta via; della quale dice il Signore: Stretta è la via, che conduce alla vita. Et nõ viuendo à suo modo, nè obedendo à i proprij desiderij, & piaceri; mà caminando secõdo il parere, & commandamento altrui, desiderano, viuẽdo ne' Monasterij hauere Abbate sopra capo. Senza dubio questi tali imitano quella sentenza del Signore, che dice: Io non sono venuto à fare la volontà mia, mà di colui che mi hà mandato. Mà questa si fatta obedienza all'hora sarà accetta à Dio, & grata à gli huomini, quando quello che è commandato non si farà con timore, non tardamente, non tepidamente, ouero con mormoratione, ò risposta, che non gli piaccia di farla: imperò che l'obedienza, che si rende à i maggiori, si rende à Dio; perche egli proprio disse: Chi ode voi, ode me. Et bisogna che da discepoli con buono, & allegro animo sia fatta, perche Dio ama il Datore allegro. Et per tanto, se il discepolo obedisce mal volontieri & mormorarà, non solo con la bocca, mà anco col cuore, ancorche adempia, & faccia il cõmandamẽto; nondimeno non sarà accetto à Dio,

il quale

il quale risguarda il cuore di quello che mormora. Et per questa tale opera non acquista alcuna gratia: anzi incorre nella pena de' mormoratori: se già sodisfacendo non si emenderà.

COSTITVTIONE.

1 PErche dall'osseruanza di quelle cose, che nel presente Capitolo della santa Regola si contengono, pende la conseruatione del buon stato, e disciplina regolare; doueranno perciò i nostri Eremiti con molta diligenza essercitarsi nel pratticare i documenti, che il Santiss.mo Padre ci dà, descriuendo le conditioni della perfetta obedienza.

2 In tutte le cose siano al loro Superiore debitamente soggetti, nè presuma alcuno di far cosa contra il commandamento, ò volontà loro, essendo cosa molto ragioneuole, che iui debba essere maggior'osseruanza d'obedienza, doue è più austero, & perfetto modo di viuere. Et però s'ammoniscono gli Eremiti nostri di non far cosa alcuna, se non quelle, che il commune vso comporta; non essercitino arte veruna, non trasportino di vn luogo alcuna cosa propria da quello ad vn'altro, nè di vna Cella ad vn altra; non guastino, ò disfaccino in quelle alcuna cosa; non taglino, ò alterino vestimenti di alcuna sorte, nè faccino estraordinario essercitio, benche spirituale, senza saputa, &

permißione del suo Superiore. S'astenghino ancora da quelle cose, che, ò con parole, ò per legge sono loro proibite, anzi tenghino per piacere far' con licenza del Superiore quelle cose ancora, che senza licenza sarebbe lor lecito di fare; e si sforzino d'adempire con ogni loro potere, tutto quello, che si contiene, tanto nella santa Regola, quanto in queste Costitutioni.

3 Et à maggior perfettione di dispreggio della volontà propria, sappino gli Eremiti nostri d'hauer col Voto dell'Obedienza rinuntiato affatto à tutti i priuilegi, gratie, indulti, ouero concessioni ottenute per innanzi da essi à proprio fauore dalla Sede Apostolica: ò che habbino mira alla singolarità della vita, ò alla promotione à gli Ordini sacri, ò all'essentione della soggettione; & finalmente à qualunque effetto della propria volontà.

Della Taciturnità. Cap. VI.

Facciamo quello, che dice il Profeta: Io mi proposi di custodire le vie mie, per non peccare con la lingua mia; hò messo la guardia alla mia bocca, diuenni muto, mi sono humiliato, & mi sono guardato da dire anco le cose buone. Quì dimostra il Profeta: se alcuna volta si debbe tacere, & guardare da i ragionamenti buoni per seruare la taciturnità, & silentio; quanto maggiormente si debbe cessare dalle

ma le parole per la pena del Peccato? Per la grauità dunque del silentio, à i perfetti discepoli, di rado si conceda licenza di parlare anco di cose buone, sante, & di edificatione; però che è scritto: Nel molto parlare non scamparai dal peccato. Et altroue: La morte, & la vita è nelle mani della lingua. Imperò che parlare, & insegnare, si conuiene al Maestro; & tacere, & vdire al discepolo. Et per tanto se bisognarà dimandare al Maggiore d'alcuna cosa, dimandisi con ogni humiltà, soggettione, & riuerenza; Mà le scurrilità, ouero parole otiose, ò che muouono à riso, con eterna clausura in tutti i luoghi danniamo, & à così fatto parlare non permettiamo, che il discepolo in niun modo apra la bocca.

COSTITVTIONE.

1 LA Taciturnità è santissima, purche non passi il segno della ragione, la quale insegna il tempo di tacere, e di parlare. E perche questa dottrina di S. Benedetto della custodia della lingua, deue osseruarsi secondo il tempo, e luogo, & secondo ricerca la necessità, e carità; però deue alle volte il Superiore concederne dispensa, & altre volte nò. Si dichiara dunque esser giorni affatto indispensabili tutte le Domeniche dell'anno, e tutte le Feste commandate dalla Chiesa, & da queste Costitutioni: Tutte due le Quaresime, i Venerdì di tutte le settimane; e tutti gli altri giorni, ne' quali per qualche

cagione si trasferisce l'astinenza, & dalla Compieta di ciascun giorno, sino à Prima del giorno seguente. Similmente le hore deputate l'Estate al dormire, & all'oratione.

2 Così sono ancora alcuni luoghi, che non ammettono dispensa alcuna di silentio, come è la Chiesa, il Vestibolo di essa, la Sacristia, il Capitolo delle Colpe, & il Refettorio: Et di più si proibisce ancora ne i giorni che si dispensa il silentio, il parlare per le strade, che sono frà le Celle, & nelle piazze auanti le porte della Chiesa, & nel cortile della porta dell'Eremo.

3 All'incontro si conceda loro qualche licenza di poter parlare in alcuni giorni, & hore di sopra proibiti, ricercando così l'humana conditione, & anco la carità fraterna: Et però la Domenica della Quinquagesima, & la Festa di San Martino (perche douendo cominciarsi le Quaresime, gli Eremiti sogliono in detti giorni con carità ricrearsi insieme) si dispensi il silentio dall'hora di Prima, sino alle quattro hore di notte, eccettuandone però sempre la Chiesa, Sacristia, Capitolo, & Vestibolo; & purche si dichino all'hore debite i diuini Offitij in Choro.

4 Ottenne poi la laudabile consuetudine, che due volte la settimana nell'Inuerno; & tre volte nell'Estate, il Superiore entrato con i Frati nel Vestibolo della Chiesa, dopò l'Hora di Prima, dispensi il silentio, la qual dispensa non

deue

deue durare più che fino all'Hora di Compieta:
intenedendo per l'inuerno, dalla Festa dell'Es-
saltatione della Santissima Croce, fino à Pasqua
di Ressurrettione: Et l'Estate il restante dell'an-
no. L'inuerno dunque facciasi la dispensa del si-
lentio la terza, & quinta Feria; mà nell'Estate
vi si aggiunghi il sabbato, ne i quali giorni, ò in
alcuno di essi, se occorrerà Festa di precetto,
si trasferisce la dispẽsa in vn'altro giorno nõ im-
pedito da Festa, e se fosse Festa ogni giorno della
settimana; si faccia nella minor festa che vi sia:
di maniera, che non si lasci di dispensare il silen-
tio per dui giorni l'Inuerno, e trè l'Estate.
Guardinsi però che in questi abboccamenti
non si tratti mai di cosa secolare, irreligiosa,
ò vana.

5 E perche il silentio si rompe, e distrugge
non solo con le parole; mà con ogni altro impor-
tuno romore, perciò si astenghino da ogni stre-
pito, ò manuale essercitio, tanto vicino alla
Chiesa, mentre si celebrano le Messe, & i diuini
Offitij, quanto nelle Celle, vie, e luoghi publi-
chi, mentre si fà oratione, ò si dorme; & se al-
cuno al tempo del silentio andarà all'altrui Cel-
la, ò farà strepito notabile mentre si dicono i
diuini Offitij, e si fà oratione, ò si dorme, mas-
sime di notte; ne dichi sua colpa in Capitolo, &
secondo la qualità della colpa, sia dal Superiore
penitentiato. E chi hauerà trasgredito circa il si-
lẽtio sẽplicemente, parlãdo più à longo che per il
dire d'vn Miserere, sia priuato della portione de

frutti,

frutti, che ſe li deuono in quel giorno; così ſi rimuouono da noſtri Eremi in tutto gli Vccelli, che ſono garruli, & delitioſi, & gli animali atteggiatori, & latrabili; ſi permettono ſolo i cani per guardia doue ſono neceſsarij.

6 I Nouitij non deuono parlar mai con Profeſsi ſenza licenza del loro P. Maeſtro per quelli, & del Priore per queſti. Con foraſtieri poi, ò ſecolari, ò Religioſi, parenti, ò amici, ò operari, non ſia lecita conuerſatione alcuna, ſe il Superiore per qualche cauſa ragioneuole non lo commandarà, ò permetterà.

7 Ricordiſi ciaſcuno, che mentre ſi ſuona à Prima, riuolto con la mente à Dio, debba dire ogni giorno queſto verſo del Salmo. *Pone Domine cuſtodiam ori meo, & oſtium circumſtantiæ labijs meis: Non declines cor meum in verba malitiæ ad excuſandas excuſationes in peccatis.*

Dell'Humiltà. Cap. VII.

LA diuina Scrittura, Fratelli, ci chiama dicendoci. Chiunque s'eſſaltarà, ſarà humiliato, & chi s'humiliarà, ſarà eſſaltato. Quando dunque dice così, viene à moſtrarci, che ogni eſſaltatione è ſpecie di ſuperbia: Dalla qual coſa, moſtra guardarſi il Profeta, quando dice: Signore, il cuor mio non s'è eſſaltato, nè gli occhi miei ſi ſono eleuati in alto, nè caminai in coſe grandi, nè in coſe marauiglioſe ſopra di me; mà che feci? ſe io

di me medesimo non sentiua humilmente; mà essaltai l'anima mia, retribuisci all'anima mia, si come à fanciullo dislattato dalla madre sua. Onde Fratelli se vogliamo salire alla più alta cima della somma humiltà, & velocemente peruenire à quella celeste essaltatione, alla quale si ascende mediante l'humiltà della presente vita, ci bisogna con l'opere nostre accedenti drizzare quella scala, che apparue in sonno à Giacob, per la quale gli erano mostrati gli Angeli, che discendeuano; & saliuano: per lo quale discendere, & salire, senza dubbio niuna altra cosa intendiamo, se non che per superbia si discende, & per humiltà si ascende. Et essa scala dritta, significa la nostra vita in questo secolo, la quale humiliato che s'è il cuore, è drizzata dal Signore verso il cielo. Perche i lati di essa scala, dicono, che sono il nostro corpo, & l'anima: ne i quali lati la diuina vocatione hà inserto diuersi gradi d'humiltà, ouero di disciplina, acciò che noi per essi ascendiamo.

Il primo dunque grado dell'humiltà è, se ponendosi il Monaco sempre il timore di Dio innanzi à gli occhi, al tutto guarderassi non mai dimenticarselo, & sempre si ricordi di tutte le cose commandate da Dio: & che quelli i quali dispreggiano Dio, incorrono per li loro peccati nelle pene infernali. Et sempre nell'animo suo riuolghi la vita eterna, preparata à quelli, che temono Dio, & guardandosi ogni hora da' vitij, & peccati, cioè delle cogitationi, della lingua, de gli occhi, delle mani, de' piedi, & della propria volontà, s'affretti

di

di tagliar via tutti i desiderij carnali. Pensi l'huomo di essere sempre, & ad ogni hora dal Cielo risguardato da Dio. & in ogni luogo i suoi fatti essere veduti dall'aspetto della Diuinità, & ogni hora essere da gli Angeli annunciati à Dio Et questo ce lo manifesta il Profeta, quando mostrandosi Dio eßere sempre presente alle cogitationi nostre, dice: Dio sottilmente cerca, & essamina i cuori, & le reni; Et anco: Il Signore sà le cogitationi de gli huomini, imperò che sono vane. Et ancora dice: Tu hai inteso le mie cogitationi da lontano, & che la cogitatione dell'huomo si confessarà à te. Imperò acciò che l'humil fratello sia sollecito circa le cogitationi sue peruerse, dica sempre nel cuor suo: All'hora sarò senza macchia innanzi alla diuina presenza, quando delle mie iniquità mi guarderò. Et in tal modo ci è vietato à fare la propria volontà, quando la Scrittura ci dice: Et dalle volontà tu ti guarda. Et ancora preghiamo il Signore nell'oratione, che sia fatta in noi la sua volontà. Ragioneuolmente adunque ci è insegnato di non fare la propria volentà, quando ci guardiamo da quello, che la Scrittura dice: Sono alcune vie, che paiono à gli huomini diritte, & buone, il fine delle quali nè sommerge nel profondo dell'Inferno. Et quando anco ci guardiamo da quello, che è detto de i negligenti: Sono corrotti, & fatti abbomineuoli ne i loro piaceri. Quanto à i desiderij carnali, dobbiamo credere, che sempre Dio ci sia presente, dicendo il Profeta al Signore:

In-

Innanzi à te Signore, è ogni mio desiderio.
Dobbiamo dunque guardarci dal cattiuo desiderio, perche la morte è posta appresso l'entrata della dilettatione. Onde ne commanda la Scrittura, dicendo: Non andare dopò le tue concupiscenze, & desiderij. Se adunque gli occhi del Signore veggono sottilmente i buoni, & i rei, & se il Signore sempre dal cielo risguarda sopra i figliuoli de gli huomini, per vedere se si troua alcuno, che conoschi Dio, ò che lo cerchi, & se da gli Angeli à noi deputati ogni dì, & ad ogni hora, sono annunciate le opere nostre al Signore, & Creator nostro Dio: per certo Fratelli, sempre ci douemo guardare, si come dice il Profeta nel Salmo: Che mentre declimiamo nel male, & diuentiamo inutili, Dio non ci risguardi, & perdonandoci in questo tempo per la sua pietà, & aspettando, che in meglio ci conuertiamo nel futuro secolo, non ci dica: Tù facesti le tali, & tali cose, & io mi tacqui.

Il secondo grado dell'humiltà è, se non amando l'huomo la propria volontà, non si diletti adempire i suoi desiderij; mà seguiti quella voce del Signore, che dice: Non sono venuto à fare la mia volontà; mà quella di colui, che mi hà mandato. Similmente dice la Scrittura: La propria volontà hà pena, & la necessità partorisce corona.

Il terzo grado dell'humiltà è, che l'huomo per

amor

amor di Dio, & con ogni vbidienza sia soggetto al suo Maggiore, imitando il Signore, del quale dice l'Apostolo: Che fù vbidiente sino alla morte.

Il quarto grado dell'humiltà è, se in essa vbidienza incontrando l'huomo cose dure, & contrarie, ouero essendogli fatte qualsiuogliano ingiurie con tacita conscienza, abbracci la patienza, & sopportando non si stracchi, nè si parta, dicendo la Scrittura: Chi perseuererà insino alla fine, sarà saluo. Et altroue: Confortisi il cuor tuo, & aspetta il Signore, & mostrando in che modo il fedele debba sopportare per il Signore tutte le cose, etiandio contrarie, dice in persona di essi sofferenti: Per caggione tua siamo tutto il giorno tormentati à morte, & estimati come pecore da macello; & securi della speranza della diuina retributione, con allegrezza soggiungendo, dicono: Mà in tutte queste cose siamo vincitori, per amore di colui, che ci hà amati; & similmente la Scrittura in altro luogo dice: Tu Dio, ci hai prouati, & essaminati, mediante il fuoco, come si essamina l'argento: Tu ci conducesti nel laccio, & hai posto le tribulationi sopra le nostre spalle. Et per mostrarne, che ci bisogna stare sotto il Prelato, soggiunge dicendo: Tu hai posto huomini sopra i capi nostri.

Questi tali certamente adempiono anco il commandamento del Signore, mediante la patienza nelle cose auuerse, & nelle ingiurie; però che essendo percossi in vna guancia, porgono l'altra, & à chi loro toglie la tonica, lascino anco il mantello, & essendo angariati, & fatti andare per forza vn mi-

vn miglio, di loro volontà vanno dua: & con l'Apostolo Paolo sostengono i falsi fratelli, & ogni persecutione, benedicendo quelli che li maledicono.

Il quinto grado dell'humiltà è, se il Monaco non asconderà al suo Abbate alcuno de i mali pensieri, che gli vengono in cuore, ouero li mali, che occultamente hà commessi; mà humilmente à lui li confessarà: al che fare la Scrittura ci conforta dicendo: Scuopri al Signore la via tua, & spera in lui. Et altroue dice: Confessatiui al Signore, perche è buono, & in eterno dura la misericordia sua. Et similmente il Profeta dice: Io ti hò manifestato il mio peccato, & non ti hò nascosto le mie ingiustitie, anzi hò detto con fermo proposito: Io pronuncierò, & confesserò contra me stesso le mie ingiustitie al Signore, e tu perdonasti l'impietà del cuor mio.

Il sesto grado dell'humiltà è, se il Monaco sia contento d'ogni viltà, & estremità, & à tutte le cose à se ingiustamente auuenute, si giudica come malo, & indegno operario, dicendo col Profeta: A nulla sono ridotto, & non me n'era accorto; come vn giumento sono diuentato appresso di te, & io sempre teco.

Il settimo grado dell'humiltà è, se il Monaco, non solamente dica con le parole, mà anco creda nel più intimo del suo cuore, essere inferiore, & più vile di tutti, humiliandosi, & dicendo col Profeta: Io sono vn verme, & non vn'huomo, obbrobrio de gli huomini, & abiettione della plebe, essendo esaltato, mi sono humiliato, & confuso;

Et

Et similmente: Buon per mè, che mi hai humiliato, acciò che io impari i tuoi commandamenti.

L'ottauo grado dell'humiltà è, se il Monaco niuna cosa faccia, se non quello, che la commune Regola del Monasterio, ò gli essempi de' Maggiori lo confortino, & gli suadono.

Il nono grado dell'humiltà è, se il Monaco raffreni la lingua dal parlare, e tenendo silentio, non parli prima, che sia addimandato: mostrandone la Scrittura, che nel molto parlare non si fuggirà il peccato: & che l'huomo loquace, non sarà indrizzato sopra la terra.

Il decimo grado dell'humiltà è, che il Monaco non sia facile, nè pronto à ridere, perche è scritto: Lo stolto essalta la voce sua nel riso.

L'vndecimo grado dell'humiltà è, che il Monaco quando parla, parli pianamente, senza ridere, humilmente con grauità, poche parole, ragioneuoli, senza gridare, essendo scritto: Il sauio si fa conoscere a poche parole.

Il duodecimo grado dell'humiltà è, che il Monaco non solamente col cuore, mà con esso corpo dimostri sempre à quelli, che lo veggono, humiltà, cioè nell'essercitio, nel Monasterio, nell'Oratorio, nella via, nel campo: E breuemente douunque si trouerà, sedendo, andando, ò stando in piedi; stia sempre col capo chino, & con gli occhi fissi in terra, estimandosi sempre colpeuole de' suoi peccati. Et di già pensi essere presentato al tremendo Giuditio di Dio, dicendo sempre nel suo cuore quello, che disse il Publicano euangelico, stando con gli occhi fissi in terra:

terra : Signore non son degno io peccatore di leuare gli occhi miei verso il cielo. Et col Profeta ancora: Io mi sono piegato, & humiliato da ogni parte. Poi dunque che il Monaco sarà salito sopra tutti questi gradi d'humiltà, subito peruerrà à quella carità di Dio, la quale essendo perfetta, scaccia via il timore: mediante la quale comminciarà à osseruare per vna santa vsanza, quasi naturalmēte senza fatica alcuna, tutte quelle cose, che prima senza timore non osseruaua: non più per timore dell'Inferno, mà per amore di Dio, & per la buona consuetudine fatta, e dilettatione delle virtù: il che il Signore si degnarà dimostrare nel suo operario mondo da' vitij, & da peccati; mediante la gratia dello Spirito santo.

COSTITVTIONE.

E Così santa, e di sì grande vtilità la dottrina di questo Capitolo, che da per se sola deue inuitarci allo studio di sè, onde è supefluo aggiunger'altro, eccetto che raccommandare à ciascuno Eremita nostro l'essatta osseruanza di quanto in essa ci si propone.

De gli Offitij Diuini da dirsi nelle notti. Cap. VIII.

NEl tempo dell'Inuerno, cioè dalle Calēde di Nouembre, insino à Pasqua, secondo vna ragioneuole consideratione, è da leuarsi all'ottaua hora di notte: acciò che dormito, che hauerranno li Fratelli poco più della metà della notte,

già digesti si leuino, & quel tempo, che resta dopò le vigilie, si spenda in meditationi; eccetto quelli Fratelli, che hanno anco bisogno d'imparare alcuna cosa circa il Salterio, ouero Lettioni. Mà da Pasqua, sino alle sopradette Calende di Nouembre, così si tempri l'hora di dire le Vigilie, che fatto vn breuissimo interuallo, nel quale i Fratelli possino vscire fuori à bisogni della natura, subito si comincino le Laudi; le quali si debbono dire, incominciando la luce del Giorno.

COSTITVTIONE.

1 QVel che ordina quì la santa Regola, che dalle Calende di Nouembre, insino à Pasqua, si habbia da leuare alle otto hore: non si deue intendere, che in tutto questo tempo si habbi da leuare sempre alla medesima hora; mà come s'accenna in quelle parole (secondo vna ragioneuole consideratione) che conforme la longhezza, ò la breuità della notte, l'hora si deue anticipare ò posporre.

2 Onde dalli 13. di Settembre, il primo segno di Mattutino si suoni à sette hore: poi dalli 7. di Ottobre ascendendo, quasi per suoi gradi, à sette hore, e mezza. Così al primo di Nouembre si suoni à otto hore. Al contrario poi, dalli 10. di Febraro, ritirandosi à poco à poco, si dia il detto segno à sette hore, e mezza: Dalli 7. di Marzo, à sette hore; Dalli 2. d'Aprile, à sei hore, e mezza; e dalli 25. à hore sei; & dalli 9. di Maggio,

gio, à cinque hore, e mezza; & dalli 2. di Giu-
gno, à cinque hore.

3 In oltre crescendo di nuouo la notte, di nuouo si tiri auanti il segno: onde dalli 10. di Lu-
glio, si suoni à hore cinque, e mezza; & dal pri-
mo d'Agosto, à sei hore; & dalli 20. del detto, sino alli 13 di Settembre, à sei hore, e mezza: Si eccettua la Notte di Natale, nella quale il Mattutino si dice alle sei hore.

4 Il segno di Mattutino si suoni due volte, come anco le altre Hore Canoniche: Il primo segno di Mattutino l'Inuerno durerà tãto quan-
to sia lo spatio del dir cinque Miserere; Mà nel-
l'Estate solo di quattro, con l'interuallo di due Miserere frà il primo, & l'vltimo segno: mà l'vlti-
mo sarà solo d'vn Pater noster, & vn'Aue Maria.

5 Vdito che si sia il segno di Mattutino le-
uandosi subito tutti, preparinsi à tanta opera, & alzando la mente à Dio, dichino qualche deuo-
ta Oratione, ò Salmo, ouero contemplino qual-
che Misterio della Passione di Christo, ò altro, affrettando il passo con modesta grauità verso la Chiesa, doue arriuato che sarà l'Eremita, sco-
pertosi primieramente il capo, nell'entrare si asperga con l'Acqua santa, dicendo: *Asperges me &c.* il che deue osseruarsi, non solo entran-
do; mà anche vscendo dalla Chiesa; dipoi sog-
giunga; *Introibo in domum tuam, adorabo ad templum sanctum tuum, & confitebor nomini tuo Domine &c.* Et inginocchiatosi auanti l'Altare, poiche haurà fatto alquanto di Oratione, & fi-

nito il primo segno, si lcui, & entrato in Choro, si metta nel suo luogo, aspettando il cenno del Superiore di incominciare l'Offitio. Nell'altre hore, e tempi sempre, che si entra in Chiesa, s'entri col capo discoperto, benche sia grandissimo freddo, & con vn ginocchio solo piegato à terra, innanzi all'Altare similmente s'inchini, e poi entri in Choro.

Quali Salmi si debbano dire nell'hore della notte. Cap. IX.

N*El tempo del l'Inuerno, detto prima il Verso,* Deus in adiutorium meum intende, *poi si debbe dire tre volte,* Domine labia mea aperies, *al quale Verso si debbe soggiungere il terzo Salmo, & la* Gloria: *Et dopò questo si debbe dire, ouero cantare il Salmo nonagesimo quarto, con l'Antifona: Dopò seguiti l'Ambrosiano, & appresso sei Salmi con l'Antifone: i quali Salmi finiti, & detto il Verso, dia la Beneditione l'Abbate; & sedendo tutti nelle loro sedie, siano lette da' Fratelli successiuamente nel Libro sopra il Leggio, tre Lettioni, infrà le quali si cantino tre Responsorij, cioè dui senza* Gloria, *& dopò la terza Lettione, quello che canta detti Responsorij, dica la* Gloria, *la quale subito che egli incomincia à dire, tutti si leuino da sedere, ad honore, & riuerenza della Santissima Trinità. Et siano i detti Libri, ne i quali si hanno à dire le dette Lettioni della diuina Scrittura, sì del*

Vec-

Vecchio, come del Nuouo Testamento: & le loro espositioni siano fatte da nominatissimi Ortodosi, & Cattolici Padri: E dopò queste tre Lettioni, & loro Responsorij, seguitino gli altri sei Salmi, da cantarsi con Alleluia, *& detti questi, si reciti la Lettione dell Apostolo, il Verso, la Supplicatione delle Litanie, cioè* Kyrie eleison, *e così si finischino le vigilie notturne.*

COSTITVTIONE.

1 DOuendosi osseruare à pieno l'ordine del Breuiario Monastico, basta solo mostrar quì il modo, & le ceremonie del celebrar gli Officij notturni. Alla fine dunque del secondo segno, fatto cẽno dal Superiore di cominciar l'Offitio, tutti si leuino in piedi, e profondamente inchinati, dichino in secreto, il Pater noster, l'Aue Maria, & il Credo: il che finito, dando di nuouo il segno il Superiore, tutti s'alzino; Et il Sacerdote Hebdomadario cominci, il *Deus in adiutoriũ &c.* il che quãdo si dice, tutti voltati all'Altare, si faccino il segno della Croce.; & quando si dice, *Domine labia mea aperies:* segnino col dito grosso la bocca solamente; Al *Gloria Patri*, di nuouo da ambe dui i lati del Choro, riuolti l'vno verso l'altro, s'inchinino bassamente, di poi stando in piede seguitino il rimanente.

2 Finche si dice il Salmo, *Venite exultemus,* di nuouo voltino la faccia loro all'Altare, il che anco osseruar si deue, quando si legge l'Euangelio all'Altare. Il medesimo faccia il Sacerdote,

quando recita i Capitoli, le Antifone al Magnificat, & al Benedictus, & l'Oratione; & il Chierico quando pronuntia i Responsorij breui, i Versicoli, & quando recita le Lettioni dell'Offitio piccolo della Madonna, & de' Morti.

3 Le tre Lettioni che il P. Santo qui commanda, che si legghino vicendeuolmente in Choro, le deue dire l'vltimo, ò inferiore del Choro opposto all'Hebdomadario, domandata prima la beneditione, purche le Lettioni non sian prese dall'Homilia sopra l'Euangelio corrente, perciò che in questo caso tocca al Sacerdote Hebdomadario il leggerle. I Responsorij poi saranno detti dal Chierico Hebdomadario. Quando il Superiore fà lui l'Offitio, come nelle Feste solennissime, non dourà esso leggere le Lettioni dell'Homilia, mà il Sacerdote Hebdomadario.

4 Nelli Eremi oue sono sei Sacerdoti, oltre il Priore in Choro; il Priore non è obligato far l'Hebdomada, se non l'Offitio nelle Feste solennissime. Quando poi il Priore farà l'Hebdomada, il Sacerdote à lui vicino leggerà le Lettioni dell'Homilia.

Come

Come si dichino le Laudi la notte in tempo di Estate. Cap. X.

A Pasqua fino alle Calende di Nouembre, si dice tutta la quantità de' Salmi, che s'è detta di sopra: mà non si leggano già le Lettioni nel Libro, per la breuità delle notti; mà in luogo delle dette tre Lettioni, se ne dica à mente vna del Testamento Vecchio, dopò la quale si soggiunga vn breue Responsorio; & tutte le altre cose si facciano, come di sopra è detto; cioè, che alle Vigilie della notte, non si dica mai manco di dodici Salmi, oltre il terzo, & il nonagesimo quarto.

Come si debbano celebrare le Vigilie delle Domeniche. Cap. XI.

El giorno della Domenica i Monaci si leuino alle Vigilie più per tempo: & in dirle si tenga questo ordine; cioè, che detti (come di sopra ordinammo) sei Salmi, & il Verso, sedendo tutti per ordine distintamente nelle sedie; si leggano nel Libro, come di sopra dicemmo, quattro Lettioni, con i loro Responsorij, & solo nel quarto Responsorio, si dica dal Cantore la Gloria: la quale subito, che lui comincia, tutti con riuerenza si leuino sù: dopò le quali Lettioni, seguitino per ordine sei altri Salmi, con l'Antifona, come

 quelli

quelli di sopra, & similmente il Verso; dopò questo di nuouo si legghino altre quattro Lettioni con i loro Responsorij, secondo l'ordine sopradetto, dopò le quali si dichino tre Cantici de' Profeti, secondo che ordinerà l'Abbate, i quali Cantici si salmeggino con l'Alleluia: Et detto che si sarà il Verso, & l'Abbate haurà dato la Benedittione si legghino altre quattro Lettioni del Nuouo Testamendo, secondo l'ordine dato di sopra.

COSTITVTIONE.

1. Rimettẽdoci in tutto all'ordine del nuouo Breuiario, qui solo si hà da trattare delle Lettioni, & modo di leggerle. Ciascheduno dunque preueda, & legga accuratamente quello che hà da dire, segnando il luogo, acciò poi non disturbi sè, & altrui.

2. Chi è vltimo nella parte del Choro all'incontro dell'Hebdomadario, senza differenza alcuna di Nouitio, ò Professo, deue leggere le quattro Lettioni del primo Notturno, & il Lettore dimandi col capo chino la Benedittione nel principio di ciascuna Lettione; & riceuuta, che l'haurà dal Superiore, sedendo gli altri, & esso stando in piedi, le legga, & ogni volta, che si chiede la Benedittione, tutti si deuono leuare, & data la Benedittione, poi sedere: mà nessuno presuma di sedere prima del Superiore.

3. Le Lettioni del secondo Notturno, si legghino da quello, che stà vicino immediatamente sopra detto Lettore nell'istessa parte del Choro. Mà le Lettioni del terzo Notturno, che si dicono ordinariamente dell'Homilia, le deue dire sempre il Sacerdote Hebdomadario; Tutte le Lettioni si leggeranno da i sudetti Lettori ne i proprij luoghi.

4. Sacerdote Hebdomadario è quello, che comincia l'Offitio in tutte l'Hore, sì di giorno, come di notte, il quale dirà parimente à tutte l'Hore i Capitoli, l'Antifone, al Magnificat, & Benedictus nell'Offitio regolare. L'Antifone, & Versicoli delle Commemorationi; & anco il Versetto con la sua Oratione dopò l'Antifone della Beata Vergine Maria nel fine dell'Offitio, & anco la *Prætiosa*, dopò Prima, con quel che segue. I Versicoli, & l'Orationi dopò i Salmi Graduali, & Penitentiali, ogni volta, che si hanno à dire con le Litanie, si dichino da esso Hebdomadario; ilquale è ancora obligato di celebrare ogni giorno la Messa Conuentuale, & nella seguente Domenica, & tutta la settimana, dire la Messa dopò Prima.

5. Il Chierico Hebdomadario, che sarà dall'istessa parte del Choro del Sacerdote predetto, dirà l'Inuitatorio col Salmo, *Venite exultemus, &c.* l'Antifone, Versetti, & Responsorij delle Lettioni nell'Offitio regolare: Le lettioni, & Versicoli nell'Offitio piccolo della Madonna, & delli Morti: La Lettione del Martirologio,

la

la Lettione breue dopò la *Pratiosa*, & la Lettione del Capitolo innanzi Compieta; Intonerà tutte l'Antifone del Salterio ne i feriali, semplici, e nelle Domeniche, perche quando si dicono intiere, le dice tutto il Choro insieme. In tutte le Domeniche dell'anno, & Feste doppie all'Offitio regolare, e nelli Anniuersarij de' Morti, i Chierici Hebdomadarij, cioè quello della settimana presente, & l'altro della passata, ambedue insieme, dichino l'Inuitatorio, & li Responsorij breui, così nelle Laudi, come ne i Vesperi in mezzo al Choro, mà ne i semidoppi, semplici, e di feria, le dirà l'Hebdomadario solo della settimana presente nel suo proprio luogo.

6 Il medesimo Hebdomadario nelle Feste solenni seruirà ancora alla Messa al P. Maggiore, ò al Priore celebrante: & in tutti i giorni di Festa darà à gli altri la pace, hauendola egli presa prima. E doue si trouerà vn solo Chierico, il Sacerdote vltimo di Professione, farà le funtioni solite da farsi da Chierici, tanto in Choro, quanto nella Lettione à Compieta.

7 Il Conuerso Hebdomadario sia sollecito, acciò si ritroui in Chiesa pronto ogni volta, che sarà bisogno. Esso accenderà le lucerne del Choro à Mattutino, e le cãdele nell'Altare, alle Laudi, Messa, Compieta & anco Vespro le Feste, & le smorzarà finito l'Offitio con diligenza; portarà la Croce andando auanti à tutti, tãto nelle Processioni, che si fanno in Chiesa, quanto à quelle, che s'indrizzano à communicar gl'Infermi, e à

darli

darli l'Olio santo,& sepelire i morti : Seruirà al Sacerdote nelle Messe Conuentuali, purche non tocchi al Superiore di celebrare, nelle Feste doppie di prima Classe; al quale il Chierico Hebdomadario deue seruire: Anticipi dunque il tempo,& stia preparato, acciò incominciata l'Hora, che immediatamente precede la Messa, suoni secondo il solito il segno con la Campana,& stando in ordine in Sacristia, aspetti il Sacerdote. Sarà ancora obligato di seruir la settimana seguente alla Messa, che si dice dopò Prima: Et assistere al Sacerdote in Sacristia la Domenica, rispondendo quando benedice l'Acqua santa; & se non si trouerà presente ogni volta, che sia bisogno l'opera sua, ò se non manderà vn'altro in luogo suo, essendo egli impedito, dichi sua colpa in Capitolo, e si astenghi ciascheduna volta dal beuer vino.

8 Quando alcuno di questi ò Sacerdote, ò Chierico Hebdomadario giustamẽte impedito, non può trouarsi presente à fare il suo Vfficio, quello che dalla medesima banda del Choro gli succede prossimo, dourà supplire per il compagno: ma all'Vfficio del Conuerso Hebdomadario, supplischi chi è immediatamente à lui inferiore di Professione.

9 Gli Hebdomadarij incominciano al Vespro del Sabbato, sino à Nona del Sabbato seguente inclusiuè, i quali finita Nona faccino la prostratione à terra in mezzo del Choro, per gli errori e difetti da loro cõmessi in tutta la Settimana.

Segui-

Seguita la santa Regola.

Opò il quarto Responsorio l'Abbate incominci l'Hinno: Te Deum laudamus; *& quello finito, legga l'Abbate la Lettione dell'Euangelio, con honore, & tremore, stando tutti in piedi: la qual Lettione euangelica finita che sarà, rispondino tutti,* Amen. *Et subito l'Abbate soggiunga l'Hinno,* Te decet laus; *& data la Benedittione, si comincino le Laudi. Il qual ordine delle Vigilie egualmente si tenga il dì della Domenica in ogni tempo, così di Estate, come d'Inuerno, saluo se à caso (la qual cosa non sia) più tardi si leuassino, imperò che all'hora si debbe abbreuiare alcuna cosa delle Lettioni, ò Responsorij, la qual cosa però al tutto s'habbia, che non auuenga: & se pur auuerrà, in Choro degnamente à Dio sodisfaccia quello per la cui negligenza sarà ciò accaduto.*

COSTITVTIONE.

1 QVello che nel Choro è capo, & Superiore facci l'Assolutioni, che vanno auanti le Lettioni, e dia la Benedittione secondo il solito ali Lettori; intuoni il *Te Deum*; canti l'Euangelio all'Altare maggiore in mezzo con voce alta, & maggior pausa, tenendo al collo la Stola sopra il mantello, & stando tutti in piedi, ri-

uolti verso l'Altare, & con i lumi accesi sopra di quello. Finito che sia l'Euangelio, dichi, *Te decet Laus*; & l'Oratione dell'Offitio corrente: & prima che parta dall'Altare immediatamente cominci le Leudi, dicendo: *Deus in adiutorium meum &c.*

2 In qualunque luogo della Congregatione si trouerà il P. Maggiore presente in Choro, esso farà le predette funtioni. Il quale anco in tutte le solennità della prima Classe, e nelle Feste della Santissima Trinità, & della Circoncisione del Signore, in quelle ancora della Purificatione, Annunciatione, & Natiuità della Beata Vergine Maria, farà, & guidarà l'Offitio ne i primi, & secondi Vespri, al Mattutino, Laudi, & Terza, & dirà la Messa Conuentuale. Il che farà ancora ogni volta che si fà Benedittione di Candele, delle Ceneri, & delle Oliue, & quando si vestirà, ò farà Professione qualche Nouitio: Il Sabbato santo ancora, & la Vigilia della Pentecoste, osseruando in tutte l'ordine del Messale.

In che

In che modo si debba celebrare l'Offitio delle Laudi la Domenica. Cap. XII.

L dì della Domenica alle Laudi in prima si dica il Salmo sessagesimo sesto, senza Antifona, & dopò quello si dica il Salmo quinquagesimo, con l'Alleluia: poi si dica il centesimo decimo settimo & il sessagesimo secondo, dipoi le Benedittioni, & le Laudi, vna Lettione dell'Apocalisse, il Responsorio, l'Ambrosiano, il Verso, il Cantico dell'Euangelio, le Lettanie, & così sia fornito.

COSTITVTIONE.

1 QVesta parte dell'opera Diuina deue essere trattata con più singolare solennità di qualunque altra si sia, cioè cō più alto tuono di voce più adagio, & anco con i lumi sù l'Altare. E perche li giorni Festiui non si solennizzano tutti ad vn modo, però nelli lumi dell'Altare ancora deue osseruarsi diuersità, & regola.

2 Nelle Feste principali della prima Classe, & in alcune della seconda, nelle quali celebra il Superiore, & guida l'Offitio in Choro, come sopra si è detto, si accendono sei candele di quattro oncie l'vna: Nelle Feste della seconda Classe, se n'accendono quattro pur dell'istesso peso: mà nelle Feste doppie della terza Classe; e nelle Domeniche,

meniche, se ne deuono accendere quattro di tre oncie l'vna; & ogni volta che si fà l'Offitio di semidoppio, ò di giorno trà l'ottaua, ò della Madonna in Sabbato, si deuono accendere due sole candele di tre oncie l'vna. Quali candele, & lumi dourà accenderli il Conuerso Hebdomadario, mentre si canta il *Te Deum*, & dureranno accesi fino che siano finite le Laudi, & dureranno medesimamente accesi mentre si celebra la Messa Conuentuale, & mentre si dice il Vespro: mà nelli giorni feriali, ò Feste semplici alle Laudi, & al Vespro, si accende solo vna candela di due oncie auanti l'Altare, l'istesso si fà à Compieta.

In che modo si debbano celebrare le Laudi ne i dì priuati. Cap. XIII.

NE i giorni priuati, così si celebra l'Offitio delle Laudi; cioè dicasi il sessagesimo sesto Salmo senza Antifona alla distesa, prolungandolo alquanto, come si fà la Domenica, acciò che tutti si ritrouino al quinquagesimo, il quale si dica con l'Antifona: dopò il quale si dicano due altri Salmi secondo l'vsanza, cioè la seconda feria il quinto, & il trigesimo quinto. La terza feria il quadragesimo secondo, & il quinquagesimo sesto. La quarta feria il sessagesimo terzo, & il sessagesimo quarto. La quinta feria l'ottuagesimo settimo, & l'ottuagesimo nono. La sesta feria il settuagesimo quar-

to, & il nonagesimo primo. Et il Sabbato si dica il centesimo quadragesimo secondo, & il Cantico del Deuteronomio, il quale si diuida in due Glorie; *perciò che tutti gli altri Cantici de' Profeti si debbono dire vno per ciascun giorno, si come Salmeggia la Chiesa Romana; & dopò queste cose, seguitino le Laudi, dipoi dicasi vna Lettione dell'Apostolo, il Responsorio, l'Ambrosiano, il Verso, il Cantico dell'Euangelio, le Litanie, & così sono finite. Nè mai passi l'Offitio delle Laudi, & del Vespro, che il Superiore in Choro non dica, vdendo tutti nell'vltimo l'Oratione del Signore, cioè per le spine de gli scandali, che nascer sogliono acciò che i conuenuti mediante la conditione promessa, che dicano nelle parole,* Dimitte nobis debita nostra, sicut, & nos dimittimus debitoribus nostris; *si purghino, & emendino da così fatto vitio; mà nell'altre Hore, l'vltima parte di detta Oratione in tal modo si dica forte, che da tutti si risponda;* Sed libera nos à malo.

COSTITVTIONE.

1 IL modo consueto della Cõgregatione nell'intonare i Salmi è, che quelli, che sono i primi nell'vna, ò nell'altra banda del Choro vicendeuolmente intonino i Salmi, & i Cantici. Gli Hinni s'intonaranno da quello, che è primo nella banda dell'Hebdomadario: Mà il Superiore del Choro intonerà nell'Offitio regolare i Cantici Euangelici, cioè il Magnificat, & Benedi-

nedictus; se però il Superiore predetto non fa-
cesse, ò guidasse l'Offitio: perciòche douendo di-
re l'Antifona, non può con decoro intonare all'-
vno, & all'altro: onde in tal caso douerà into-
nare i Cantici chi in Choro sarà primo dopo det-
to Superiore.

2 Il medesimo Superiore recitarà ancora
con alta, & intelligibil voce tutto il *Pater noster*,
dopò il *Kyrie eleison*, tanto nelle Laudi, quanto
nel Vespro; & il *Kyrie eleison*, cominciarà sem-
pre dalla banda del Priore, ancorche non sia in
Choro, eccetto nelli Salmi Graduali, quando fi-
nisce il *Gloria Patri*, dalla banda del Superiore.

3 Intonerà il Superiore l'Antifone della Bea-
tissisima Vergine nel fine delle Hore, cioè la
Salue Regina &c. Alma Redemptoris &c.

In che modo si celebrino le Vigilie nelle Feste de' Santi. Cap. XIV.

NElle festiuità de' Santi, & in tutte le solennità, si faccia come di sopra habbiamo detto douersi fare il giorno della Domenica, eccetto che si dicano li Salmi, l'Antifone, & le Lettioni appartenenti à quel giorno, & festa; mà il modo sopradetto sia seruato.

In quali tempi si dichi Alleluia. Cap. XV.

Alla Santa Pasqua fino alla Pentecoste, così nelli Salmi, come nelli Responsorij, senza intermissione si dica Alleluia: mà dalla Pentecoste insino al principio di Quaresima, ogni notte si dica solo à i Notturni con li sei vltimi Salmi. Et fuori della Quaresima ogni Domenica, li Cantici, le Laudi, Prima, Terza, Sesta, & Nona, si dicano con Alleluia: & il Vespro si dica con le sue Antifone: ma li Responsorij mai si dicano con Alleluia, se non da Pasqua, fino alla Pentecoste.

In che modo i Diuini Offitij si celebrino il giorno. Cap. XVI.

Ome dice il Profeta, io ti hò lodato sette volte il giorno. Il qual sacrato numero settenario, così sarà da noi adempito, se nel tempo delle Laudi, di Prima, Terza, Sesta, Nona, Vespro, & Compieta, pagheremo il debito di nostra seruitù, perche di queste Hore intese il Profeta, quando disse: Sette volte il giorno ti hò lodato. Et delle vigilie notturne quando disse: A mezza notte mi leuaua à confessarti. In questi tempi adunque delle Laudi, Prima, Terza, Sesta, Nona, Vespro, & Compieta, rendiamo laude al nostro Creatore

sopra

ſopra gli giuditij della giuſtitia ſua, & à confeſſarlo, & lodarlo leuiamoci la notte.

COSTITVTIONE.

1 SE bene i Conuerſi non ſono tenuti à recitare i Diuini Offitij, nientedimeno per eſſere ancora eſsi Religioſi, non poſsono ſcuſarſi in modo alcuno di non hauere come gli altri à lodare Dio, ſette volte il giorno, & leuarſi à mezza notte à confeſſarlo. Per queſto ſi come è antica conſuetudine, ſono obligati à recitare ogni giorno le ſottoſcritte Orationi in cãbio dell'Offitio.

2 Diranno dunque giornalmẽte ottanta due Pater noſter, & altre e tante Aue Maria, partendole in queſto modo, cioè à Mattutino quaranta, alle Laude diece, à Veſpro ſette, à Prima, Terza, Seſta, Nona, e Compieta cinque per ciaſchedun'Hora; Auuertendo ſopra tutto di far queſt'opera con deuotione, & riuerenza.

3 Deuono ogni notte anche eſsi al ſuono della Campana andare in Chieſa, & aſsiſtere perſonalmente alle Laudi Notturne, & Mattutine; nè partirſi ſin che l'Offitio ſia compito; mà il giorno per le molte occupationi loro, ſe ſarà feria, ò giorno non feſtiuo, ſiano tenuti d'interuenire ſolamente à Prima, & Compieta; mà nelle ſolennità, & feſte di precetto, deuono ſtanr anche à Veſpro, tanto dell'Offitio regolare, quanto de' Morti, quando ſi dice.

Quanti Salmi si debbano dire nell'Hore predette. Cap. XVII.

Auendo già ordinato quanto al salmeggiare delli Notturni, & delle Laudi Hora veggiamo, nell'Hore seguenti, che si hà da fare. All'Hora dunque di Prima, si dica primieramente il Verso, Deus in adiutorium, *& la* Gloria, *& l Hinno della medesima Hora, & poi tre Salmi distintamente, & non sotto vna* Gloria; *i quali finiti, si reciti vna Lettione, cioè il Capitolo, il Verso,* Kyrie eleison, *& sia finita.*

COSTITVTIONE.

1 PErche importa assai, che quest'Hora Prima del giorno, si celebri a suo tempo, acciò che bene succedano tutte l'altre cose che si deuono fare in casa. Però il primo segno di quest' Hora dalli tredici di Settembre, fino alle Calende di Nouembre; & dalli dieci di Febraro, fino alli due d'Aprile deue suonarsi poco innanzi al leuar del Sole; & dalle Calende di Nouembre, fino alli dieci di Febraro, si suonerà detto segno nell'Aurora; Et dalli due d'Aprile, fino alli tredici di Settembre, si suonerà leuato il Sole. Il primo segno durerà per lo spatio di due Miserere, & l'interuallo altro tanto. L'vltimo segno sarà per lo spatio di tre Miserere.

Finita

2 Finita Prima, il Conuerso, che hà da seruire la prima Messa, douerà suonare per significarla: Et il Sacerdote Hebdomadario della Settimana passata la deue dire; Et questa Messa non deue lasciarsi mai, acciò tutti gli Eremiti possino ascoltarla: Et però si essortano tutti, che nessuno sia, che ciascun giorno non dichi, ò non ascolti la Messa: mà se alcuno ne i giorni priuati sarà impedito d'vdirla, ne habbi licenza dal Priore.

3 Deuono i nostri Eremiti Sacerdoti sforzarsi di celebrare spesso; nō essendo appresso Dio più grato Sacrificio, che quello della Santissima Eucharistia; nel quale però non siano troppo longhi, nè troppo breui; mà più presto tenendo il mezzo trà l'vno, e l'altro estremo, si portino deuotamente in tanto Ministerio.

4 Dopò Prima, fino à Terza li Sacerdoti vedano di celebrare tutti, & principalmente nella Chiesa commune; mà se non vi sarà luogo, nè tempo, in quel caso potranno con licenza del Superiore farlo ne i priuati Oratorij delle Celle. Et chi non può celebrare prima di Terza, non lasci di farlo dopoi.

5 Sia cura del Sacerdote Hebdomadario, che finita Terza, ouero à suo tēpo Nona, si troui parato innanzi all'Altare per celebrare Messa Conuentuale; il quale ancora il giorno di Domenica darà l'Acqua benedetta à tutti, che sono in Chiesa, & in Choro, come si hà nel Messale; & mentre si fà l'*Asperges &c.* tutti in Choro deuono stare in piedi. Nel fine poi della Messa,

 com-

communicherà gli Eremiti, secondo il solito, & muterà, ò rinouerà le particole del Santissimo Sacramento riserbate nel tabernacolo.

6 Trà noi non si è riputato mai conueneuole, che si dichi la Messa cantando: mà solo celebrarla con Eremitica semplicità, con voce soaue, e con le debite ceremonie: eccetto il Sabbato Santo, & la Vigilia della Pentecoste.

7 S'ordina poi, che s'adoprino solo quelli ornamenti, e parati Sacerdotali, che sono necessarij al Sacerdote per celebrare, senza Peuiale, Tonicella, & altri vestimenti, & ornamenti (eccetto nel Sacro Eremo di Camaldoli per l'vso de' Pontificali) e che non possa nelle Messe, benche solennissime, seruir più che vn solo ministro, il quale nelle Messe della solennità, che celebra il P. Maggiore, ò Priore sarà Chierico; nell'altre tutte basta vn Conuerso, & il Chierico sarà aiutato dal Conuerso Hebdomadario nel ministrare il Turibolo, & in Sacrestia seruirà al Sacerdote mentre si para, & si spoglia.

8 Nelle solennità tutte della prima classe, nelle quali celebra il Superiore, & si fà la mēsa commune in Refettorio, e nelle trè Messe del dì di Natale, e ne i tre vltimi giorni della Settimana Santa, s'incensa l'Altare nella Messa Conuentuale, & nel dar l'incenso si deue seguire il modo, & ordine del Messale Romano: l'Euangelio poi si dice senza altra ceremonia, eccetto che con l'incenso nelle feste predette.

9 L'Hinno *del Gloria in excelsis*, quãdo si dichi,

ò nò,

ò nò, si hà nella Rubrica del Breuiario Monastico
10 La Pace si dà tutte le Domeniche dell'anno, & in tutte le Feste commandate: il Chierico Hebdomadario la darà da bagiare al Sacerdote che celebra, & poi à gli altri assistẽti, comineiando dal Superiore, ò più vecchio, sino all'vltimo, dicendo à ciascheduno, *Pax tecum*, & rispondendo l'altro, *Et cum spiritu tuo*.

11 Ogni Domenica si douerà benedire l'acqua da quel Sacerdote che celebra la prima Messa, deposta prima la Pianeta, & il Manipolo; mà con la Stola; & questo in Sacrestia: Auuertendo, che in altre occasioni, che occorrono di adoprare la Stola, come mostrar Reliquie, ò altro, il Sacerdote piglierà il suo Mantello, ò Cocolla, ò Cotta, & se la porrà sopra. Nel ministrar poi à gl'Infermi i SS. Sacramenti dell'Eucharistia, ò Estrema vntione, si osserui il Rituale.

12 Quando si doueranno celebrar Messe priuate in Chiesa all'Altare maggiore ne i dì festiui, prima che il Sacerdote vadi all'Altare, si suoni il segno almeno per lo spatio d'vn Aue Maria con cinque tocchi in fine. Mà alla Messa di Prima, & alla Conuentuale, oltre al detto segno, se ne darà vn'altro per lo spatio di vn Pater noster, & vn' Aue Maria con cinque tocchi in fine, auanti che il Sacerdote si vesta.

13 Quando nella Messa si dice il *Sanctus*, ò si alza la Santissima Hostia, ò il Calice col Sangue di nostro Signore Giesù Christo, se la Messa sarà priuata, si dia segno con la picciola Campanella à

ciò deputata: Mà ſe la Meſsa è Conuentuale, ſi dia il ſegno d'vn' Aue Maria per ciaſcuna volta cō la Campana grande; Al qual ſegno tutti in qualunque luogo ſi troueranno, ingenocchione, & con la teſta ſcoperta adorino humilmente Iddio in tanto Sacramento. Et quando nelle Feſte principali celebra il P. Maggiore, ò Priore, ſi faccino detti ſegni con la Campana grande, & con la picciola inſieme, il che medeſimamente ſi oſſerui quando ſi dice il *Gloria in excelſis*.

14 Li Sacerdoti che doueranno celebrare à tempo prefiſſo, ſe non ſi trouano preſenti à hora opportuna, ſi chiamino con cinque tocchi della Campana grande; e li miniſtri con tre tocchi ſoli: Al che ciaſcuno deue eſſer ſollecito, & maſsime li miniſtri deuono sforzarſi di preuenire.

15 Et perche nel celebrare ſi ricercano i lumi, ſi dichiara, che alla Meſſa Conuentuale nelle Feſte doppie, e ſemidoppie, e nelle Domeniche, e frà l'Ottaua, s'accendono quelle candele, che ſi ſono acceſe alle Laudi. Et nelle Feſte ſemplici, & giorni feriali, & in tutte le altre Meſſe priuate, ſi accendono due candele di peſo di due oncie: Mà nella Vigilia della Pentecoſte, & nella Meſſa della Domenica delle Palme, ſi accendono quattro candele di quattro oncie l'vna.

16 Si tengono ancora inãzi all'Altare maggiore continuamente due cerei ſopra dui candelieri grandi, quali ſi accendono nelle Meſse Conuentuali all'eleuatione del Santiſsimo Sacramento, nè ſi ſmorzano fin' dopò la Communione,

ne, & questo si osserui ancora in tutti gli altri Oratorij, ò Cappelle: mà con vn cereo solo.

Segue la Regola.

TErza, Sesta, & Nona, si dichino con il medesimo ordine, cioè il Verso, & Hinno di ciascuna di dette Hore, & tre Salmi, il Capitolo, il verso Kyrie eleison, *& siano finite. Mà se la Congregatione sarà maggiore, dicansi detti Salmi con l'Antifone, mà essendo minore, si salmeggino alla distesa. L'Offitio del Vespro si termini con quattro Salmi, & con l'Antifone, dopò i quali Salmi si dichi il Capitolo, il Responsòrio, l'Hinno, il Verso, il Cantico dell Euangelio, &* Kyrie eleison, *l'Oratione del Signore, & sia finito. Compieta sia terminata con dire tre Salmi, li quali si debbano dire senza Antifona alla distesa, poi si dichi l Hinno di detta Hora; il Capitolo, il Verso,* Kyrie eleison, *& la Beneditione, & sia finita.*

COSTITVTIONE.

1 IL suono dell'Hora di Terza dalli tredici di Settembre sino à Pasqua deue essere mezz'hora dopò la prima Messa: e se à caso non si celebrasse dopò Prima, si prolonghi il suonare allo spatio di vn'hora; da Pasqua poi sino alli tredici di Settembre, quando non si digiuna, si suonerà vn'hora e mezza dopò la prima Messa; mà se si digiuna, si suoni mezz'hora più tardi.

2 Il primo ſegno di Terza ſia longo vn Miſerere, & l'interuallo due, & il ſecondo ſegno ſia parimente due. Nel giorno poi del Natale di noſtro Signore, & nella Feſta di S. Romualdo, ſi diano tre ſegni della ſopradetta miſura.

3 Il ſegno di Seſta, per eſſere vn ſolo, durerà vn Pater noſter, & vn'Aue Maria, la quale Hora di Seſta in tempo di Quareſima, ſi dice ſubito dopò finita Terza, & nella Vigilia della Penteceoſte, & ſempre che manca la Meſſa ordinaria di Terza. Nelle Feſte doppie, nelle Domeniche, ſemidoppi, ſemplici, & Ferie, dopò detta la Meſſa ordinaria di Terza, ſi dice Seſta.

4 Nona ſi dirà in tutto l'anno in tal'hora che eſſa finita, quando ſi dice ſola, & quando ſeguita ò la Meſsa, ò il Veſpro, finiti detti Offitij, ſia il mezzo giorno; mà in tempo del digiuno regolare, ſi dirà mezz'hora innanzi. Si eccettuano però da queſto tutte le Domeniche dalle Calende di Nouembre ſino à Paſqua, & gli altri giorni di Eſtate, ne' quali ſi fà la dormitione innanzi Nona. Et in queſto tempo, Nona deue ſuonarſi all' hora di mezzo giorno; e così il primo ſegno quando ſi farà la dormitione auanti Nona, ſarà due Miſerere; e ne gli altri tempi vn ſolo Miſerere; mà l'interuallo ſarà due: & altro tanto ſarà il ſecondo ſegno.

5 Il Veſpro dalli tredici di Settembre, ſino à Paſqua, ſi ſuoni à ventiun'hora, eccetto le Domeniche di Quareſima grande, nelle quali, & in tutto il reſto del tēpo da Paſqua inſino à S. Croce di

di Settembre, si suonerà à hore venti. Il primo, e secondo segno sarà due Miserere, & altro tanto sarà l'interuallo, eccetto ne i giorni di digiuno di Quaresima, che all'hora per trouarsi tutti gli Eremiti presenti, basterà vno segno solo d'vn Miserere. Nelle Feste doppie però detti segni deuono tenersi alquanto più longhi, che nell'altre, & nella Festa del Natale del Signore, & quella di S.Romualdo, deuono darsi tre segni della sopradetta misura.

6 A Compieta si dourà suonare circa le ventitre hore: mà s'habbi auuertenza dal Sacrestano, mentre attende à questo, masime nell'Estate, che dalla Cõpieta finita, sino al suono dell'Aue Maria, vi entri il tẽpo della solita Oratione; mà nell'Inuerno, dalle Calende di Nouembre, sino à i dieci di Febraro, finita Compieta, subito si suoni l'Aue Maria; & la medesima auuertenza si hauerà, quando si dice l'Offitio de'Morti, cioè che subito finito, si suoni l'Aue Maria. Il segno della Compieta durerà tre Miserere, ò quattro al più; e quando si vedranno gli Eremiti essere in Chiesa tutti, all'hora si potranno fare i segni più breui, mà se alcuno ve ne mancasse, si tenghi longo il segno della debita misura.

7 Il segno della Campanella dopò la Lettione auanti Compieta, non si tralasci, che sarà per lo spatio di vn Pater noster, & vn'Aue Maria. Il Venerabil segno dell'Aue Maria, si suonarà subito dopò il tramontar del Sole detta Compieta, ò finita l'Oratione. Et la notte nel fine delle

Laudi

Laudi dell'Offitio regolare: ma nel mezzo giorno ſi ſuoni dopò Nona, ò Veſpro ſecondo i tẽpi.

8 Il ſegno ſarà di tre tratti di ſuono, ciaſcuno longo quanto il dire di vn'Aue Maria, con li ſuoi debiti interualli, qual ſegno inteſo, ciaſcuno s'ingenocchi, eccetto nelle Domeniche dal primo Veſpro, e tutto il tempo Paſquale, & con la teſta ſcoperta dichi l'Aue Maria con li ſuoi Verſetti, *Angelus Domini &c.* & ſi ricordi, che chi li dirà, con dire in fine, *Gratiam tuam quæſumus Domine &c. Et fidelium animæ &c.* guadagna Indulgenza Plenaria conceſſa da Adriano VI.

Con che ordine debbano eſſer detti i Salmi. Cap. XVIII.

PRimieramente nell'hore del dì ſempre ſi dichi il Verſo, Deus in adiutorium meũ, *& la* Gloria, *& l Hinno di ciaſcun' Hora. Dipoi alla Hora di Prima, la Domenica, ſi debbano dire quattro Capitoli del Salmo centeſimo decimo ottauo; & alle altre Hore, cioè Terza, Seſta, & Nona, ſi dichino tre Capitoli per ciaſcuna Hora del ſopradetto Salmo. A Prima della ſeconda Feria ſi dichino tre Salmi, cioè il primo, il ſecondo, & il ſeſto; & così per ciaſcun giorno inſino alla Domenica, ſi dichino à Prima per ordine tre Salmi inſino al decimo nono, in tal modo però che il nono, & decimoſettimo ſi diuidino in due* Glorie; *& così ſi facci che alle Vigilie la Domenica ſi incominci*

ſempre

sempre dal vigesimo Salmo. A Terza, Sesta, & Nona della seconda Feria, si dichino noue Capitoli, che restano del Salmo centesimo decimo ottauo, cioè tre Capitoli per ciascuna delle Hore predette. Finito dunque il detto Salmo centesimo decimo ottauo in questi due giorni, cioè della Domenica, & seconda Feria; nella terza Feria à Terza, Sesta, & Nona si salmeggino tre Salmi per Hora, cominciando dal centesimo decimo nono, insino al centesimo vigesimo settimo, che sono noue Salmi, li quali stessi sempre insino alla Domenica alle medesime Hore si replichino ogni giorno, seruando però ogni dì vna stessa, & vniforme dispositione d'Himni, Versi, & Capitoli, di maniera che sempre la Domenica si cominci dal centesimo decimo ottauo Salmo.

Al Vespro ogni dì si cantino quattro Salmi, i quali comincino dal centesimo nono, continuando insino al centesimo quadragesimo settimo, eccetto quelli, che si sequestrano in diuerse Hore, cioè dal centesimo decimo settimo, insino al centesimo vigesimo settimo, eccetto anco il centesimo trigesimo settimo, & il centesimo quadragesimo secondo, gli altri tutti si debbano dire à Vespro. Ma perche vengano à mancare tre Salmi, però si debbano diuidere quelli, che nel sopradetto numero sono più longhi, & maggiori, cioè il centesimo trigesimo ottauo, & il centesimo quadragesimo terzo, & il centesimo quadragesimo quarto, & il centesimo sesto decimo, perche è piccolo, si congiunga con il centesimo quarto decimo.

Accommodato dunque l'ordine de' Salmi Vespertini, l'altre cose, cioè Capitoli, Responsorij, Hinni, Versi, & Cantici, si dicano nel modo, che habbiamo ordinato di sopra. Et all'hora di Compieta ogni giorno si replichino i medesimi Salmi, cioè il quarto, il nonagesimo, & il centesimo trigesimo terzo.

Disposto l'ordine della Salmodia del giorno, tutti gli altri Salmi, che restano, egualmente si diuidano nelle Vigilie di sette notti in tal modo, che diuidendo quelli, che sono frà loro più longhi, ne siano ordinati dodeci per ciascuna notte. Mà sopra tutto ammoniamo, che se per sorte questa distributione de i Salmi dispiacesse ad alcuno, ordini quello secondo, che altrimenti giudicherà esser meglio; purche per ogni modo à questo l'attenda, che ogni settimana si salmeggi tutto il Salterio, di numero cẽto cinquanta Salmi. Et il dì della Domenica alle Vigilie, sempre si cominci da capo. Imperò che li Monaci, i quali per il circolo della Settimana non salmeggiano tutto il Salterio con i soliti Cantici, mostrano troppo pigro il seruitio di loro deuotione; conciòsiache noi leggiamo i nostri Santi Padri feruentemente questo hauere adempiuto in vn giorno; che piaccia à Dio, che noi tepidi, per tutta la Settimana perfettamente facciamo.

COSTITVTIONE.

PEr sodisfare intieramente all'ordine della Santa Regola, atteso che non sempre si dice l'Offitio della Feria; si ordina, che ciascuno

Sacer-

Sacerdote, ò Chierico dichi priuatamente tutto il Salterio di Dauid ogni Settimana, recitandolo, ò con la voce, ò mentalmente.

Del modo di salmeggiare. Cap. XIX.

IN ogni luogo crediamo essere la Diuina presenza, & gli occhi del Signore per tutto sottilmente considerare i buoni, & i rei; nondimeno senza alcun dubio, questo credemo, che massimamente auuenga quando noi stiamo all'Offitio Diuino; & però sempre ricordiamoci di quello, che dice il Profeta: Seruite al Signore con timore; & in altro luogo: Salmeggiate sapientemente. E nel cospetto de gli Angeli, salmeggiarò à te. Consideriamo adunque, in che modo ci bisogni stare alla presenza di Dio, & de gli Angeli suoi; & stiamo in modo à salmeggiare, che la nostra mente si accordi con la voce.

COSTITVTIONE.

1 IN tutti i luoghi della Congregatione li Sacerdoti, & Chierici tanto Professi, come Nouitij, inteso che haueranno il segno dell'Offitio Diuino, debbano andare in Chiesa all'Hore, tanto Notturne, quanto Diurne, & iui sodisfare al debito loro innanzi al Santissimo

Sacra.

Sacramento con deuotione, e riuerenza come si deue. E questo è da osseruarsi in modo, che se alcuni pochi, ò à caso due, ò vn solo si trouasfero presenti nell'Eremo, deuono andare nella Chiesa à compire questo Offitio, mà però (se bene senza canto, secondo l'antico stile, & consuetudine della Religione) con bella distintione di parole, con voce sonora, & concorde, incominciando, & terminando tutti insieme, con le debite pause, e punti, come è costume de' Monaci, & però habbino auuertenza quelli, a' quali s'aspetta d'intonare di far questo Vffitio ne i Salmi, Responsorij, & Versicoli, con voce mediocremente alta, & sonora. E così quelli che leggeranno le Lettioni, ò altro, comincino, & finischino sempre in quel tono medesimo, che finisce il Choro; acciò che gli altri ripiglino commodamente l'istesso tono, & massime quando occorre, che dui soli cantino il Responsorio, ò l'Inuitatorio.

2 Et per non perturbare il bell'ordine del culto Diuino, tutti gli Eremiti in Choro debbano star fermi sino al fine dell'Offitio, se qualche necessità non li sforzi vscir fuori; nè il Prelato, se non per negotio vrgente, mentre assiste con gli altri alle Diuine Laudi, possa essere distratto, nè esso distraer gli altri dal Choro.

3 L'Offitio piccolo della Beatissima Vergine Maria, si dirà ogni giorno, mà quando non si dice in Choro il P. Maestro con suoi Nouitij lo dirà in Capitolo, ò in Sacrestia; gli altri lo diranno

ranno priuatamente doue più li piacerà.

4 In Choro poi ſi dirà sẽpre, eccetto che nelle Feſte doppie, Domeniche, Triduo della Settimana Sãta, infra l'Ottaue della Madonna. Quando ſi fà l'Officio di eſſa in Sabbato, & ne'ſemidoppi il Mattutino ſolo. Nelle Hore poi del giorno dalla feria iij. e ſeguẽti, ſi dirãno i Salmi cõforme l'vſo antico, & cõſuetudine della noſtra Cõgregatione.

5 L'Officio de'Morti ſi dirà in Choro vna volta la Settimana, eccetto quelle dell'Epifania, Settimana Santa, Paſqua, & Penteceſte; con il quale Officio ſi ſodisfà ancora à quello che ordina il Breuiario ogni prima feria del meſe non impedita; dichiarando, che ogni volta che in Choro ſi farà qualche Anniuerſario, s'intenda con quello ſodisfare à gli oblighi di dir l'Officio de' Morti ogni prima feria di meſe, ò di ogni ſettimana nelle Quareſime.

6 Et perche la modeſtia, e riuerenza eſteriore è di molto giouamento alla deuotione interiore, procuri ciaſcuno di oſſeruare le ceremonie puntualmente, e maſsime quelle, che s'vſano in Choro: Et primieramẽte è coſa diſdiceuole, ſe ſtãno alcuno Eremita in Choro s'appoggi con la ſchiena, ò con li cubiti à i ſeggi, ſe però non foſſe ſcuſato per la vecchiaia, ò infermità. E quando è tempo di ſtare inginocchioni, conuiene, che ſi riſguardi l'vn Choro con l'altro.

7 Il Superiore quando dopò il *Magnificat*, ò *Benedictus*. pronuntia con voce alta tutto il *Pater noſter*, deue ſtare in piedi riuolto verſo l'Altare.

re. Similmente starà in piedi quando darà le Benedittioni. Stà ancora in piedi il Sacerdote Hebdomadario, quando dice le Orationi.

8 L'Inchinationi profonde col capo si fanno sempre al *Gloria Patri*, e ne gli vltimi versi de gli Hinni; al *Sanctus, Sanctus &c.* & al *Fiat misericordia tua Domine &c.* nel *Te Deum*, al *Te decet laus*, dopò letto l'Euangelio à Mattutino; à Prima nel secōdo verso dell'Hinno: *Deum precemur supplices &c.* A Terza quando si dice, *Nūc Sācte nobis &c.* & *veniat super nos misericordia &c.* al Vespro quando si dice: *Sit nomen Domini benedictum* Quādo si dice, *O gloriosa Domina. Maria Mater gratiæ, Mater &c.* & finalmente sempre che si nomina Giesù, e Maria, s'inchini la testa.

9 Quando nell Hinno *Pange lingua*, si dice, *Tantum ergo Sacramentum*, & nel *Te Deum*, si dice, *Te ergo quæsumus &c.* & nelle Festiuità della Madonna di prima, ò seconda Classe, quando s'intuona, *Aue maris Stella*; & nella Pentecoste, il *Veni creator Spiritus*, si deue inginochiare alli primi quattro versi dell'vno, & l'altro Hinno, come anco all'Hinno della Croce à i versi, *O Crux aue spes vnica*, e sempre nel Salmo, *Venite exultemus*, alle parole, *Venite adoremus, & procidamus.*

10 Sederanno poi à tutte le Lettioni, e Responsorij, eccetto che dell'Offitio piccolo della Madonna, & nel principio de gli Euangeli, che si legge alle Homilie.

11 Staranno col capo coperto ciascun tempo dell'anno, mentre si cantano li Salmi, e li Can-

tici

tici del Vecchio Testamento, e si leggono le Lettioni all'Officio regolare, & anco delli Morti, eccetto i Lettori, che staranno col capo tutto, ò mezzo scoperto, secondo la qualità de' tempi.

12 In tutte le altre cose, che appartengono al culto diuino, ò sue ceremonie, & osseruanze tanto in Chiesa, & in Choro, quanto fuori, dalli tredici di Settembre, fino à Pasqua di Resurrettione, si deue tener la testa mezza scoperta: si eccettua però in ogni tēpo il principio dell'Offitio diuino, fino al cominciar de' Salmi, & quando si legge l'Euāgelo, ò si fà l'eleuatione del Santissimo Sacramento, finche il Sacerdote, & altri (se vi sono) siano communicati; Quando suona il segno dell'*Aue Maria*; quando si dice la *Salue Regina*, ò altra Antifona simile, ne i quali tempi si deue stare con la testa tutta scoperta.

13 All'osseruanza però di queste cose nō sono tenuti gl'Infermi, se nō per quanto piacerà loro: purche tutto faccino con saputa, e licenza del Superiore. Potrà bene il Superiore, & dopò Pasqua, & auanti li tredici di Settembre, se fosse molto freddo, dispensare che si stia con il capo mezzo scoperto, come nell'Inuerno.

14 Al far poi bene le ceremonie appartiene l'vniformità, cioè che tutti insieme nell'istesso tempo scoprino, & coprino la testa, nell'inchinarsi, nel drizzarsi, nel cominciare, nel finire qualche cosa: nell'inginocchiarsi, nel leuarsi in piedi, & finalmente in ogni attione osseruino il medesimo tempo, modo, e forma.

15 Finito l'Officio, nessuno si leui prima del Superiore, ò che questi habbia dato il segno di non volersi partire: Procurino in oltre non solo essere conformi nelle ceremonie; mà anco nel vestire, nel caminare, & in tutto il resto.

16 In Chiesa entrino con modestia, & con l'habito composto, & con le vesti solite, specialmente con il mantello, senza il quale nessuno Eremita, benche forastiéro, presuma d'entrare in Choro, nè in Refettorio; & se qualche forastiero secolare, ò Religioso sarà entrato in Choro, sia prima modestamente auuisato dal Sacrestano, & menato fuori di là, se però non fosse stato introdotto dal Superiore, ò di sua licenza.

17 Le Processioni se bene appresso di noi nõ sono così in vso, come nelle Chiese de' secolari; nondimeno si deuono fare, quando vẽgono commandate dal Sommo Pontefice per acquistare l'Indulgenze, & quelle che vengono ordinate nel Messale, nelle quali si douerà osseruare l'ordine del Rituale.

18 Nelle Procesśioni poi, che si deuono fare il Giouedì, e Venerdì Sãto, & il giorno del Corpus Domini, ciascuno Eremita porterà in mano vna candela accesa di due oncie: il che per honore del Santissimo Sacramento, si osseruerà inuiolabilmẽte: così deue farsi ancora, quando si portano à sepelire li morti. Dell'istesso peso di due oncie saranno le candele che la Settimana Santa s'accendono al Mattutino nel Triangolo (così detto) delle tenebre; mà quelle che si pongono

nel-

nell'Altare all'adoratione della Croce, saranno di tre oncie; & del medesimo peso deuono essere quelle tre che si accendono prima dell'altre nella canna con il fuoco nuouo benedetto il Sabbato Santo. E tali saranno ancora quelle, che si benedicono il giorno della Purificatione, & si danno à gli Eremiti da tenersi nelle loro Celle.

19 Il Cereo Pasquale sarà di sei libre in circa, il quale ardera sempre nella Messa Conuentuale, nelli Vespri, & alle Laudi dal giorno del Sabbato Santo, sino all'Ascensione del Signore, detto che sia l'Euangelo di essa Festa.

20 La cera che s'adopra nelle Chiese nostre deue essere bianca, eccetto quelle candele, che ne i tre giorni della Settimana Santa arderanno alli Diuini Offitij, & il Venerdì Santo alla Messa, e nell'Anniuersario di tutti i morti, che doueranno esser di cera gialla.

21 All'adoratione della Croce il Venerdì Santo il Sacerdote celebrante, deposte le pianelle solamente: & gli altri Eremiti con i piedi nudi vadino vno dopo l'altro ad adorare la Croce, secondo il grado loro; il che parimente osseruino nel Giouedì Santo al mandato nel lauar de' piedi. Le Profetie del Sabbato Santo, e della Vigilia della Pentecoste, si diuideranno trà li Chierici, e Sacerdoti, secondo che ordinerà il Superiore; mà deuono cominciarsi sempre da gli vltimi,

Della riuerenza dell'Oratione. Cap. XX.

SE volendo noi ſuggerire à gli huomini potenti alcuna coſa, non preſumiamo ciò fare, ſe non con humiltà, & riuerenza; quanto maggiormente dobbiamo pregare, & ſupplicare à Dio, & Signore di tutte le coſe, con ogni humiltà, & pura deuotione? Et ſappiamo, che non in molto parlare, mà in purità, & nettezza di cuore, & in compuntione di lagrime noi douere eſſere eſſauditi. Et per tantò l'oratione debbe eſſere breue; & pura: ſaluo ſe per affatto d'inſpiratione della diuina gratia, non foſſe prolongata. In Conuento nondimeno al tutto ſi abbreui l'oratione, & fatto ſegno dal Maggiore; tutti inſieme ſi leuino.

COSTITVTIONE.

1 BEnche la vita Eremitica debba eſſere vna continua oratione, nondimeno quella commune, che quì commanda la Santa Regola, ſarà breue, cioè per lo ſpatio d'vn'hora, mà partita in due volte, mezz'hora la mattina, e mezz'hora la ſera dopò Compieta. L'oratione nel tempo dell'Eſtate, cioè da Paſqua di Reſurrettione, ſino alli tredici di Settẽbre per la breuità delle notti, ſi farà dopò Nona, ſe non ſi digiuna; mà ſe è giorno di digiuno, dopò Seſta. Nell'Inuerno poi ſi farà dopò Mattutino.

2 Il ſegno dell'oratione tãto il primo, quanto il ſecondo ſarà per lo ſpatio di vn'Aue Maria, con cinque tocchi in fine, cõ queſta dichiaratione però, che dopò Cõpieta l'Inuerno il primo, & l'Eſtate il ſecondo ſarà il ſegno dell'Aue Maria.

3 Siano ſolleciti i noſtri Eremiti di pigliar l'Indulgenza chiamata volgarmente, *Exaudiat*, che è ſtata ſpecialmente cõceſſa alla noſtra Congregatione da Papa Vrbano Ottauo, & ſe ve ne ſono dell'altre ancora, & procurino tutti oltre queſta forma, & tempi prefiſsi d'orare, di attendere all'oratione con breui, mà frequenti aſpirationi, & eleuationi di mente à Dio perche così ſi adempirà quello, che è ſcritto: Biſogna ſempre orare, & non mancar mai. Et quello: Orate ſenza intermiſsione. Queſto inſomma è il proprio ſtudio, & eſſercitio della vita Eremitica.

De Decani del Monaſterio. Cap. XXI.

SE la Congregatione ſarà maggiore, eleggan ſi di eſſa Fratelli di buon teſtimonio, & di ſanta conuerſatione, & coſtituiſcanſi Decani, li quali habbino ſollecitudine, & cura delle loro Decanie in tutte le coſe, ſecondo i commandamenti di Dio, & i precetti del loro Abbate. I quali Decani ſieno eletti tali, che à loro ſecuramente poſſa l'Abbate compartire i ſuoi peſi. Et ſi eleggbino non per ordine, mà per merito di vita, & di dottrina, & di ſapienza. Mà ſe alcuno di eſſi enfiato

stato forsi di superbia, sarà trouato riprensibile, & essendo corretto vna, due, ò tre volte, non si vorrà emendare, sia deposto, & vn'altro che ne sia degno, sia in luogo suo sostituito, & il medesimo ordiniamo si faccia del Preposito.

COSTITVTIONE.

1 BEnche appresso di noi non sono in vso i Decani; nondimeno si deue tener cura, & sollecitudine particolare delli nouellamente Professi. Però si ordina, che li Nouitij dopò fatta la Professione, restino per vn'altro anno ancora sotto la cura, & disciplina del Padre Maestro; nè in detto tempo, benche siano Sacerdoti posino hauere voce in Capitolo, & diranno la colpa loro insieme con li Nouitij stessi; Et finito che sarà detto tempo, sia cura particolare del Priore del luogo ogni Settimana due volte farli andare alla sua Cella, & dar conto delli loro essercitij spirituali; & essendo Chierici istruirli ancora nella materia de'Sacramenti, ò non potendo il Priore, ne dia esso il carico ad vn altro Sacerdote idoneo per questo effetto.

Come

Come debbano dormire li Monaci. Cap. XXII.

CIascuno delli Fratelli dormi in vn letto da per se, & habbino i letti, & suoi fornimenti, secondo il modo della conuersatione, & ordine dell'Abbate. Tutti (se si può fare) dormino in vn luogo medesimo; mà se la moltitudine non lo permette, dormino à diece à diece, ouero à venti à venti con li più vecchi, & seniori, che di loro habbino cura, e sollecitudine. Et nella medesima Cella continuamente insino alla mattina stia il lume acceso. Dormino vestiti, & cinti con cingoli, ouero funi, & mentre dormono, non habbino coltelli à canto, acciò che per caso dormendo non si facessino male. Et li Monaci sempre siano apparecchiati al diuino seruitio, che fatto il segno, & leuatisi, senza dimora s'affrettino (però con grauità, & modestia) di preuenirsi l'vn l'altro all'Offitio diuino. Li Fratelli più giouani non habbino letti l'vno appresso l'altro; mà stiano mescolati con i più vecchi, & leuandosi all'opera di Dio, moderatamente sieccitino, & confortino l'vn l'altro per l'escusationi de' sonnolenti.

COSTITVTIONE.

1 DOrmano li nostri Eremiti nelle loro Celle sempre soli, se non li forza la necessità per viaggio, e fuori dell'Eremo di dormire accõ-

pagnati. Dormino vestiti, e cinti con li medesimi vestimenti, che vanno vestiti il giorno (eccetto il mãtello, & calzetti, che si lascia in loro arbitrio) nè di questi è lecito spogliarsi, nè per occasione di viaggio, nè per caldo; & chi farà il contrario, digiuni trè volte in pane, & acqua. Procurino giacere nel letto con ogni modestia, & compositione, & di non dormir supini. Et siano solleciti andare à dormire auanti vn'hora di notte, che più oltre non è lecito di vegliare senza licenza del Superiore, & contrafacendo, se ne dichi la colpa in Capitolo.

2 I letti siano di tauole di legno lauorati con semplice fattura, & siano vniformi, & vi si ponghi vn saccone di paglia, & se à qualche vno piacerà più vna stora, gli si conceda in cãbio del saccone; negãdosi però in tutto, e per sẽpre matarazzi di lana, ò piuma, & così li lẽzuoli ancora.

3 Le coperte diansi à tutti conformi, cioè quelle pelose, & aspre, che volgarmente si chiamano Schiauine, & non si permettino mai più delicate; à chi però non basta vna coperta, gli se ne aggiunghi vn'altra.

4 Per capezzale si metta à ciaschedun letto vn sacchetto pieno medesimamente di paglia; perche hauerlo di piuma, ò lana, ad vn'Eremita strettamente si prohibisce.

5 Queste cose che sono quì dette dell'austerità de letti, non s'estendono à gli infermi, deboli, & vecchi, cõ i quali il Superiore secondo la loro necessità douerà ad arbitrio suo dispensare.

Nella

6 Nella Forestaria ancora doueranno esser e apparecchiati letti della medesima forma, & con li medesimi fornimenti.

Dell'escommunicatione delle colpe. Cap. XXIII.

SE alcuno Fratello sarà trouato contumace ouero inobediente, ò superbo, ò mormoratore, ò in cosa alcuna contrario alla Santa Regola, ò disprezzatore delli commandamenti delli suoi maggiori; questo tale, secondo il precetto di nostro Signore, sia ammonito la prima, & seconda volta da i suoi maggiori secretamente, & se non si emenderà, sia in presenza di tutti publicamente ripreso: & se anco così non si correggerà (se intende quale, & quanta sia la pena dell'escommunicatione) sia escommunicato. Et essendo pure ancora improbo, & ostinato, sia punito di afflittione, & pena corporale.

COSTITVTIONE.

1 IN questo Capitolo, & in altri seguenti tratta il Santo Padre della scommunica, & del castigo da darsi alle colpe: & perche trà noi non è in vso la regolare, & l'ecclesiastica, ricerca maggior trattato: però qui si dirà solo del castigo da darsi alle colpe.

2 Si auuerte alli Superiori, che con molta prudenza considerino, non solo la qualità delle

colpe,

colpe, & le loro circostanze; mà ancora le conditioni, l'ingegno, & la natura di quelli che le commettono, per saperci applicare conueniente rimedio; perche spesso quella medicina, che gioua ad vno, nuoce ad vn'altro, & perciò in vn modo conuiene correggere vn giouane, & in vn'altro vn vecchio, in vn modo chi pecca per malitia, in vn'altro chi per fragilità. Con queste, & altre considerationi deue procedere il Prelato alla correttione delle colpe, sapendo perdonare à gli humili, & humiliare i superbi.

Quale debba essere il modo dell'escommunicatione. Cap. XXIV.

Econdo il modo della colpa, si debbe estendere la misura della scommunica, ouero correttione: il qual modo, & misura di essa colpa, penda, & sia nel giuditio dell'Abbate. Se dunque alcun Fratello sarà trouato in più lieui colpe, sia solamente priuato dalla participatione della mensa; & questa sarà la pena del priuato del consortio della mensa; che nell'Oratorio non imponga Salmo, ò Antifona, & non reciti Lettioni insino che non hauerà sodisfatto; & dopò che li Fratelli haueranno mangiato, solo, & da per se prenda la refettione del cibo, dopò la commune refettione de' Fratelli, con quella misura, & à quell'hora, che l'Abbate hauerà giudicato conuenirsegli, come, se verbi gratia, li Fratelli desinano à

Sesta, quel tale debbi desinare à Nona, & se li Fratelli à Nona, & quello à Vespro: & cosi faccia insino à tanto, che con sodisfattione conueniente consegua perdono.

COSTITVTIONE.

1 Sapeua molto bene il Santo Padre essere scritto, che secondo la qualità del peccato, deue essere la qualità della penitenza: Però conuiene per non errare dal dritto camino della giustitia conoscere la qualità delle colpe; perciò che alcune sono leggieri, alcune graui, altre più graui, & altre grauissime.

2 Colpe leggieri, si dichiara essere quelle trasgressioni di Regola, ò Costitutioni, che sono di poco momento, come à dire, venir tardi in Chiesa, mancare nelle ceremonie, come nell'inginocchiarsi, coprirsi, ò scoprirsi la testa, rompere il silentio per poco tempo, rompere qualche cosa inauedutamente, & simili: Mà se queste cose leggieri si facessero per mala consuetudine, possono reputarsi graui. Sarà dunque conueniente, che le colpe leggiere, si correghino con penitenze leggieri, le quali se bene sono arbitrarie, sarà però bene per la prima volta ammonire segretamente chi trasgredisce: la seconda (se sarà bisogno) correggerlo publicamente: & alla terza darli qualche pena leggiera, cioè, ò che dichi il Salmo quinquagesimo, ò la Corona del Signore, che lasci i frutti, ò la piatanza, che facci la pro-

proſtratione auanti à tutti, che baſci la terra, & ſimili.

3 Colpa graue è, ſe vno Eremita hauerà lite, ò differenza con l'altro, dentro, ò fuori dell'Eremo. Se alcuno dirà ingiuria ad vn'altro. Se ſarà trouato bugiardo volõtario. Se ſarà ſolito à non oſſeruare il ſilentio, ò romperlo sfacciatamente in Chieſa, in Sacriſtia, ò nel Capitolo. Se non oſſeruarà i digiuni regolari ſenza cauſa, ò licenza, & altre colpe ſimili. La pena ſia, che dichi il delinquente ſua colpa in Capitolo, digiuni in pane, & acqua, vna, ò più volte ad arbitrio del Prelato, baſci li piedi à gli Eremiti, dichi vna, ò più volte i Salmi Penitentiali, & altre pene ſimili. Dichiarando che doue nelle Conſtitutioni viene ordinato, che alcuno ſia punito, ò corretto grauemente, ſenza aggiungere altro, s'intenda di ſimili pene quì ſopra dette.

Delle colpe più graui. Cap. XXV.

QVello Fratello, che è obligato à pena di più graue colpa, ſia ſoſpeſo dalla menſa, & dall'Oratorio. Niuno delli Fratelli, in coſa alcuna ſi accõpagni, nè ragioni ſeco. Stia ſolo all'opera à ſe impoſta, perſeuerando in pianto di penitenza, ricordãdoſi di quella terribile ſentenza dell'Apoſtolo, che dice: Vn ſì fatto huomo eſſere dato à Sathana in morte di carne, acciò che nel giorno del Signore lo ſpirito ſia ſaluo. Solo prenda la refettio-

nè del cibo in quella misura, & à quell hora, che l'Abbate giudicherà essergli conueniente. Non sia benedetto da niuno che passi, nè anco il cibo che gli si dà.

COSTITVTIONE.

1 SI tratta in questo Capitolo delle colpe più graui, quali sono, se l'Eremita con animo risoluto non dubita di far quello che gli è proibito publicamente, ò priuatamente dal Superiore: ò al contrario non vorrà far quello che gli è commandato

2 Colpe più graui sarãno ancora la contumacia, percuotere altrui, le bestemmie, il dispreggio della S. Regola, & delle Costitutioni; mà molto più delli Commandamenti di Dio, & della Santa Chiesa, le quali cose non possono esser senza peccato mortale, & queste bastano per essempio.

3 Mà acciò li Superiori col creder tal hora troppo a' mormoratori, non procedino con poca prudenza, senza osseruare il debito ordine: Si determina che quando si dourà venire alla correttione per questi casi, il Superiore à chi spetta, fatta prima diligente inquisitione, se però il reo non confessa spontaneamẽte, con la depositione almeno di due Testimonij, & altri termini necessarij, proceda al castigo con timore, e carità; hauuta la debita consideratione al delitto, & alla persona; e questi casi si mettano in scrittura per fare poi costare al Capitolo Generale, ò alla

Dieta,

Dieta, che li Superiori hanno giuſtamente proceduto contro alli delinquenti.

4 Le pene che à queſte colpe più graui ſi doueranno dare, ſe bene ſi rimettono all'arbitrio de' Superiori, ſe ne pongano quì alcune per eſsempio, come ſarebbe il far mangiare pane, & acqua in terra nel Refertorio, quando ſi fà la refettione in cõmune, quante volte parrà al Prelato: vna diſciplina circolare, ò fare che il delinquẽte ſe la dia più volte da ſe ſteſſo, ò farlo giacere auanti la porta della Chieſa, ò del Choro, e ciaſcuno che paſſa lo calchi ſopra; mà però deſtramẽte: ſequeſtrarlo nella propria Cella, degradarlo, cioè farlo ſtar'vltimo trà tutti del grado ſuo: deporlo ſe è Prelato; metterlo in prigione, & iui affliggerlo cõ diſcipline, aſtinenze, ò con ferri a' piedi, & pene ſimili; dichiarãdoſi che la pena della carcere non apporta infamia, nè priuatione, ò inhabilità ad Vffitij, ſe il delitto per il quale ſarà impoſta, non porta ſeco tale infamia, ò inhabilità.

5 Et ſe alcuno hauerà peccato (che Dio non voglia) contro la Caſtità, ſia poſto in prigione, & iui con aſtinenze, & diſcipline gaſtigato; & ſe il peccato ſarà manifeſto à ſecolari, ſia punito con l'iſteſse pene, & con altre di più ad arbitrio delli PP Maggiore, & Viſitatori. Et ſe il delinquente ſarà Prelato, ſia depoſto, & punito con altre pene ad arbitrio de' Padri Superiori, come ſopra.

6 Mà per ouuiare che ſotto preteſto di giuſtitia, non naſcano ſchandali, ſi ordina, che ſempre alle colpe ſecrete, ſi diano ſecrete penitenze

Di

Di quelli, che ſenza commandamento dell'Abbate ſi congiungono alli ſcommunicati. Cap. XXVI.

E alcun Fratello ſenza commandamento dell'Abbate, preſumerà di congiungerſi in alcun modo co'l Fratello ſcommunicato, ò parlargli, ò mandargli ambaſciate, incorra in ſimile vendetta di ſcommunicatione.

COSTITVTIONE.

CONforme all'ordine della ſanta Regola neſſuno parli con li Carcerati, nè li dia aiuto, ò fauore; dichiarando, che tutti quelli, che eſſortaranno detti Carcerati alla fuga, ò daranno loro in alcun modo aiuto, ò conſiglio: anzi ſe ſaperanno, che eſſi tentino di fuggire, & non lo riuelaranno à i Superiori, ſiano caſtigati con l'iſteſſa pena della carcere: Gli altri poi (dal miniſtro delle carceri in fuori) che ſolamente gli haueranno parlato, ſiano puniti grauemente: il che ancora s'intenda eſſer' ordinato delli ſequeſtrati nella Cella, & di quelli, à chi è ſtato impoſto per pena il ſilentio.

Come l'Abbate deue esser sollecito circa li Scommunicati. Cap. XXVII.

CON ogni sollecitudine habbia cura l'Abbate de' Fratelli, che peccano; perciò che non quei, che sono sani, mà gl'infermi hano bisogno del Medico: Et per tanto deue come sauio Medico vsare ogni rimedio, e mandare (mà che non paia venghi da lui) quasi occulti consolatori, alcuni de' Fratelli più vecchi, & sauij, li quali quasi secretamente consolino il trauagliato Fratello, prouocandolo ad humile sodisfattione, & consolandolo, acciò che non sia absorto da maggiore tristitia; mà come dice l'Apostolo, confermisi in lui la carità, & sia per lui pregato da tutti. Imperò che grandissima sollecitudine debbe hauere l'Abbate, & con ogni sagacità, & industria curare, che non si perda alcuna delle pecorelle, à se commesse. & sappia hauere riceuuto cura delle anime inferme, e non tirannide sopra le sane, & tema le minaccie del Profeta, per lo quale dice Dio Voi pigliauate quello che vedeuate essere grasso, & quello che era debole scacciauate via. Non faccia dico così; mà anzi imiti l'Essempio del buon Pastore, il quale lasciate nouantanoue pecore sopra i monti, andò à cercare à vna sola, che era smarrita, & se ne andaua errando; all'infermità della quale hebbe tanta compassione, che si degnò ponerla sopra le sue sacrate spalle, & riportarla alla greggia.

COSTITVTIONE.

SEguino la dottrina quì della Santa Regola tutti quelli, che commandano à gli altri; imparino di cercar l'errante pecorella, & ponerla sù le proprie spalle: ò quanto peruersamente fanno quelli Pastori, che con piaceuolezza accarezzano le pecore contagiose; & le feconde, & mansuete irritano sempre, & percuotono; mà guai à loro, che haueranno à render conto rigoroso dell'anime di quelli, che periscono per lor colpa, e negligenza.

Di quelli che essendo stati più volte corretti, non si saranno emendati. Cap. XXVIII.

E alcun Fratello per qualunque colpa, più volte corretto, & anco Scommunicato, non si emenderà, sia di nuouo aspramente corretto, cioè con punitione di batiture contra di lui si proceda: Et se ne anco à questo modo si corregerà, ouero forsi insuperbito, vorrà difendere l'opere sue (il che non piaccia à Dio) all'hora l'Abbate faccia come il sauio Medico, il quale hauendo vsato fomentationi, & vnguenti di essortationi, medicamenti di scritture diuine, & in vltimo il fuoco delle scommunicatione, & batiture, quando finalmente vede niente giouare l'in-

dustria sua, vsi, & adopri quella cosa, la quale è maggiore di tutte, cioè l'Oratione sua, & di tutti li Fratelli per colui, acciò che il Signore, il quale può tutte le cose, dia salute all'infermo Fratello. Et se nè anco per questo modo sarà risanato, all'hora finalmente adopri il ferro da tagliare, come dice l'Apostolo: Leuateui d'innanzi l'huomo maluaggio; Et altroue: Se l'infedele si parte, partasi, acciò che vna pecora inferma non contamini tutto il gregge.

COSTITVTIONE.

1 QVì si tratta delle colpe grauissime, e trà esse la prima è l'incorrigibilità, circa la quale s'osserui la Bolla di Vrbano VIII. *de Apostatis, & eiectis*: Grauissime colpe ancora sono il ferir grauemente à morte altrui, percuoter il suo Prelato, partirsi più volte dalla Religione, e tanto più, se hauerà fatto questo con scandalo, ò infamia della Religione, da' quali delitti sarà facil cosa conoscer gli altri simili.

2 Se alcuno dunque sarà conuinto di sì fatte colpe, si procuri la sua salute, purgandolo con pene & afflittioni di carcere, e di discipline, ò di ergastoli: & se la grauezza del delitto (il che Dio non voglia) lo richiede, si potrà condannare à perpetua carcere: mà questi vltimi giudicij di spogliare, ò cacciare, ò condennare à gli ergastoli, ò à perpetuo carcere, si riserbano solo alli Diffinitori nel Capitolo Generale, ò alla Dieta, & frà l'anno al P. Maggiore, & tutti Visitatori; ne' quali giudicij si pigli il consiglio de' periti

periti nel dar la ſentenza, & nello ſpogliare, & cacciare, ſi oſſerui il Decreto di Vrbano VIII. *de Apoſtatis, & eiectis*.

3 Deuono poi i Superiori de' noſtri luoghi contro tali delinquenti procedere, & trouatili in colpa, carcerarli, mà non potranno in modo alcuno dar ſentenza nella lor cauſa: mà ſi bene douranno notificare quanto prima il tutto alli ſopradetti Superiori.

4 In ſimili cauſe di grauiſsime colpe ſi proceda per quanto ſi può con ſeruar l'ordine delle leggi circa le coſe ſuſtantiali del giuditio, laſciate da parte le ſolēnità, e ſottigliezze; mà ſe hauerà intereſſe, ò parte il Prelato medeſimo, non ſi apparterrà à lui l'inquiſitione, & il giuditio; mà à due PP. ſeniori d'ordine dell'iſteſſo Priore, e poi compilato il proceſſo, & date le difeſe al reo, ſi haurà da mandare fedelmēte, ben chiuſo, e ſigillato alli Giudici cōpetenti, cioè al Capitolo Generale, ò alla Dieta, ò infrà anno alli Padri Maggiore, & Viſitatori: qual ordine, ſe il Priore non vorrà oſſeruare, ſia grauemēte punito dal Capitolo Generale, ò dalla Dieta, ò da' Viſitatori in viſita, ſecōdo la qualità della colpa: mà cōtro quelli che cōfeſſarāno il loro delitto, & accettarāno la penitēza, hauēdo renūtiato alle difeſe, ſottoſcriuēdoſi a queſto in preſēza di due teſtimonij, quali ancora ſi ſottoſcriuerāno, nō ſi formi proceſſo.

5 Et acciò ſotto preteſto di giuſtitia nō ſi dia occaſione al demonio di malignare, ſi ordina che ſe l'accuſatore nō prouerà il delitto imputato al

fratello, ò sarà conuinto hauerlo accusato per malignità, sia punito grauemente, secondo la qualità del delitto, ò soggiaccia alla pena del talione, se così parerà espediente. Onde nelle Visite i Frati sottoscriueranno tutte le loro depositioni, ò denuntie, il che facciano ancora li Priori. Et chi non sà scriuere facci il segno della Croce.

Se debbano esser più riceuuti li Fratelli, che si partano dal Monasterio. Cap. XXIX.

IL Fratello che per proprio vitio si parte, ouero è cacciato dal Monasterio, volendo ritornare, prometta prima ogni emendatione del vitio, per il quale si partì: Et così sia poi riceuuto nell'vltimo grado, acciò che per questo si proui la sua humiltà. Et se di nuouo si partirà, sia in questo modo fino alla terza volta riceuuto. Mà dall'hora in poi, sappia ogni via di ritornare douergli essere denegata.

COSTITVTIONE.

1 SE alcuno hauerà appostatato, ò sarà fuggito, non siano negligenti i Superiori à cercarlo, e procurare, che torni, e tornando frà vna settimana, sia riceuuto, & se le dia vna disciplina circolare, e posto in prigione per vn mese:

mese: e se tornarà frà vn mese, oltre le sudette pene, perda il luogo della Professione per dui anni, e sia priuo per detto tempo ancora di voce attiua, e passiua; Mà tornando passato detto tempo in alcuno de' nostri luoghi, deue il Superiore riceuerlo, e ritenerlo; e se hauesse deposto l'habito, l'assolui dalla scommunica incorsa, secondo la forma posta nel Rituale, con auisarne subito il Maggiore, e Visitatori, i quali ordinaranno, che ò nel luogo d'onde è partito, ò doue è ritornato, dichi la colpa alla presenza di tutti in Capitolo, della sua fuga, è sia punito con vna disciplina circolare: e spogliatoli lo scapolare longo, se li ponga vn'altro corto fino alla cintura, quale porti discinto; & in questa penitenza starà Nouitio sotto tutti gli altri Professi vn'anno, se sarà fuggito vna volta sola; se sarà fuggito due volte, due anni; e se tre volte, tre anni; cominciandosceli à computar detto tempo dal dì che se li darà l'habito corto, & in tutto questo tempo come Nouitio, non hauerà voce alcuna in Capitolo, e si noti il giorno della sua partita nel solito libro.

2 Finito il tempo di questo Nouitiato, sia vestito con lo scapolare longo, e si cinga sopra, come prima, e da quel giorno cominci l'antianità della sua Professione, senza speranza d'ascendere più al grado, e luogo di prima, nè di poter hauer grado di Prelatura, se non sarà dispensato dopò otto anni da dui Capitoli Generali.

3 Mà se innãzi che partisse, commesse qual-

che delitto, ouero se dopò la partita depose l'habito Eremitico, ò visse irreligiosamente, oltre le sopradette pene, sia posto anche in prigione, e castigato con digiuni di pane, & acqua, e discipline ad arbitrio del Superiore.

4 Se alcuno andarà à Roma senza licenza debita de' Superiori, come ordina Clemente VIII. se sarà Chierico, sia priuato per dui anni di voce attiua, e passiua, la qual pena può esser rilassata solo dal Papa: se sarà laico, sia posto per vn mese in pregione: Chi senza licenza partirà da alcuno de' nostri luoghi, & andarà ad vn altro; sia posto in pregione per vn mese, & ad arbitrio de' Superiori punito d'altre penitenze.

5 Mà se alcuno andarà per ricorso al P. Maggiore, senza sua licenza, soggiaccia all'istessa pena, se non hauerà giustificata la causa del suo ricorso, da giudicarsi dall'istesso P. Maggiore.

De' fanciulli di mnior'età, come deuono corregersi. Cap. XXX.

Gni età, ouero intelletto, debbe hauere le proprie misure: & per tanto quante volte li putti, ouero li giouanetti d'età (i quali non intendono quanto sia grande la pena della scommunicatione) commettono alcuno delitto, ò siano afflitti con gran digiuni, ouero raffrenati con aspre batiture, acciò che si emendino.

CO-

COSTITVTIONE.

ESſendo che nella noſtra Congregatione ſi riceuono li Nouitij di età adulta, nõ occorre trattar de' fanciulli, ò giouanetti; de' qual ſi tratta in queſto Capitolo della Regola: perche queſti non hanno forze naturali per ſoffrir le fatiche dell Eremo, nè diſcrettione di mente per ſuperare i flutti delle tentationi.

Del Cellerario del Monaſterio. Cap. XXXI.

IL Cellerario del Monaſterio ſia eletto da eſſa Cõgregatione, ſauio, di maturi coſtumi, ſobrio, non gran mangiatore, non ſuperbo, non turbolento, non ingiurioſo, non tardo, non prodigo, mà che tema Dio. Il quale Cellerario à tutta la Congregatione ſia come Padre, habbia cura di tutte le coſe, niente faccia ſenza commandamento dell' Abbate, oſſerui le coſe à ſe impoſte, & non contriſti li ſuoi Fratelli. Et ſe alcun Fratello gli dimandaſſe alcuna coſa non ragioneuole, non lo contriſti, facendoſene beffe; mà ragioneuolmente, e con humiltà gli deneghi quello, che malamente dimanda. Cuſtodiſca eſſo Cellerario l'anima ſua, ricordãdoſi ſempre di quel precetto dell' Apoſtolo: Che chi hauerà ben miniſtrato, ſi acquiſterà buon grado. Con ogni ſollecitudine habbia cura

de gli

de gl'infermi, de' fanciulli, e de' forastieri, & de' poueri, sapendo, che di tutti questi, senza dubio è per douere rendere ragione nel dì del Giuditio.

Di tutti i vasi del Monasterio habbia cura, & d'ogni altra sostanza, come fossero vasi sacrati dell'Altare. Non stimi di cosa alcuna, douersi far poco conto; non attenda all'auaritia, & anco non sia prodigo, nè dissipatore della sostanza del Monasterio: mà ogni cosa faccia misuratamente, & secondo il commandamento del suo Abbate. Sopra tutto habbia humiltà, & à chi non hà da dare sostanza temporale, dia almeno buona risposta; Perche è scritto: Il buon parlare, ouero la buona risposta è sopra il dono ottimo. Habbia sotto la sua cura tutte le cose à se imposte dal suo Abbate, & non presuma, nè s'impacci di quelle, le quali gli proibirà. Senza indugio alcuno dia alli Fratelli l'ordinata prouisione del viuere, acciò che non si scandalizzino, ricordandosi secondo il parlar diuino, qual pena meriti, chi scandalizzerà vn de' piccolini. Se la Congregatione sarà maggiore, siangli dati Compagni, da i quali aiutato, ancor egli con buono, & quieto animo, adempia l'Vffitio à se commesso; All'hore competenti si diano quelle cose che si hanno à dare, & si domandano quelle cose, che si debbono addimandare, di maniera, che niuno nella Casa di Dio si perturbi, ò contristi.

COSTITVTIONE.

1 LE qualità, e pesi del Cellerario, tanto espressamente ci hà descritte qui il Santo Padre, che deuono tutti i Cellerarij de' nostri luoghi, non solo leggere spesso con attentione questo Capitolo della santa Regola, mà sforzarsi ancora d'adempire quanto in esso si contiene.

2 Eleggasi dunque il Cellerario, che sia Sacerdote, & almeno di cinque anni di Professione, e si elegghi dal Capitolo istesso Conuentuale (eccetto il Camerlengo di Camaldoli, & il Cellerario di Monte Corona, quali si eleggono dal Capitolo Generale) qual Cellerario proporrà il Priore del luogo, & in caso che non passi, ne proporrà vn'altro, & non passando ancor questo, si dia auuiso à i Superiori, & essi prouederanno opportunamente.

3 Sia il Cellerario tale, che se non tutte, almeno habbia le principali conditioni, che nella santa Regola si ricercano. E perche à lui con auttorità però del Superiore, si commette la cura, & amministratione di tutte le cose, però è tenuto à fare vn libro, nel quale fedelmente appariscano da lui notate tutte le partite dell'introito, & esito dentro espresse in scritto, e fuori in abbaco. Et vn'altro, nel quale pure apparisca il dare, & l'hauere, & lo stato della Casa, a' quali libri aggiungerà vn giornale, doue breuemente,

& es-

& essattamente scriua le spese, e le essattioni di ciascun giorno.

4 In sua mano saranno tutti li beni dell'Eremo mobili, & immobili, redditi, & entrate, ò siano in denari, ò in frutti. Suo Vfitio sarà riscuotere i crediti, e pagar li debiti à suoi tempi senza tardanza, auuertendo di non esser duro, e rigido essattore con poueri, che non possono sodisfare: Fugga le liti e controuersie di cose temporali; ma quando sarà necessario trattare di qualche interesse, si procurino prima con i debiti modi tutti i rimedij, e mezzi di concordia, & accommodamento. Di più sarà sua cura comprare le cose necessarie, vendere le superflue, che auanzano: cercare, e prouedere l'abondanza di quanto fà bisogno al vitto de gli Eremiti, e collocando le cose ne i luoghi opportuni, prudentemente conseruarle.

5 Le cose poi appartenenti alli bisogni della Famiglia, ò quanto al vestire, ò quanto alle massaritie delle Celle, ò quanto al viuere, deue egli prouedere diligentemente, non comprandole per ciascun giorno à minuto, mà in somma, e quantità grande, vna, ò due volte all'anno, à i tempi, e luoghi opportuni, dando prima nota delle robbe che si deuono comprare al P. Superiore, e secondo il suo beneplacito fare il tutto.

6 Habbi cura ancora, che tutti i vasi tanto quelli che seruono alla mensa, quanto quelli, che s'adoprano in Cella, ò priuati, ò communi à ciascuno vso, e massime le tazze da bere siano di ter.

ra, ò di legno, nè poſſono mai vſarſi di vetro, ò altra materia; e queſto ancora s'oſſerui in Foreſtaria: e come buon padre di famiglia habbia cura di fornirſene, acciò per l'inopia delle coſe, non ſia sforzato di negare à quelli che dimandano le coſe giuſte

7 Sopra ogni altra coſa poi, ſarà ſollecito il Cellerario di far tagliar le legna prima di Capitolo à tẽpo debito, al creſcer della luna; & al più lõgo al meſe di Settẽbre darne vna giuſta quãtità à ciaſcuno. Auuertiſca però che nel tagliar le legna nõ vẽghino eſtirpate le ſelue; mà più toſto ſi cõſeruino: e vicino alle ſtrade maeſtre ſi laſcino ſempre alcuni arbori per ornamẽto, & ombra di quelle. Dall'altra parte vedino gli Eremiti di nõ bruſciar ſuperfluamente queſta abbondanza di legna, acciò eſſi per queſto ancora non prouino più longo tempo il fuoco del Purgatorio.

8 E come il Cellerario è obligato far' ogni coſa con il conſenſo del ſuo Superiore, così douerà al medeſimo, ò à chi lui ordinerà, render conto fedelmente, e diſtintamente, per ciaſcun meſe dell'amminiſtratione ſua: E ſe il Cellerario vorrà far di ſuo capo, e non vbidire al ſuo Superiore; poſſa il Superiore con due altri Padri più vecchi della Caſa mutarlo, benche foſſe eletto dal Capitolo Generale.

9 E perche il Cellerario ſolo non può portare tutto il peſo dell'amminiſtratione della Caſa; ſe li aggiũgerà vn Fratello Conuerſo per Diſpẽſiero, il quale ancor eſſo ſij atto ad eſſercitar queſto

Vffi-

Vffitio. A lui sono fidate tutte le cose necessarie per vso della Casa, e de gli Eremiti, tanto nel vitto, quanto nel vestire; onde deue vsar molta diligenza, che bene acconcie, e nette si poughino à i loro luoghi, e cautamente si custodischino, e più cautamente si distribuischino.

10 Se li aggiungerà ancora vn Canauaio, che habbia buona cura, e custodia della Cantina, e che porti il vino à tempo debito per ciascheduna Cella, & distribuisca i frutti, e gli agrumi, secondo l'ordine del Cellerario, hauendo l'occhio, che la massa de' frutti, & agrumi non si marcisca e guasti.

De' ferramenti del Monasterio. Cap. XXXII.

Irca la sostanza del Monasterio, in ferramenti, ò vestimenti, ò altra qualsiuoglia cosa, prouegga l'Abbate di Fratelli (della vita, & costumi de' quali sia sicuro) e secondo che giudicherà essere vtile à essi, ciascuna di dette cose consegni, acciò che da loro siano custodite, & rassettate. Delle quali tutte cose, tenghi l'Abbate vn Inuentario; acciò che succedendo li Fratelli l'vno all altro nel custodire le dette cose assegnate, sappia che cosa dà & che cosa riceue. Mà se alcuno sporcamente, & negligentemente trattarà le cose del Monasterio, sia ripreso, & non si emendando, sia sottoposto alla correttione della Regola.

CO-

COSTITVTIONE.

1 SOtto nome di ſoſtãza in queſto luogo pare, che il Santo Padre vogli appunto intendere tutti li mobili di che ſorte ſi ſiano; per il che vengono cuſtodite, non da vno, mà da più miniſtri, quali ſi deuono ogni anno tutti eleggere dal Capitolo Couentuale in ciaſcun luogo, ſubito dopò l'ingreſſo del nuouo Priore. Tra queſti ſarà il primo il Sacreſtano, come più degno, al quale ſi dà cura di cuſtodire, maneggiare, e diſpenſare i vaſi ſacri, le veſti, e gli ornamenti de gli Altari, e della Sacreſtia; e però ſarà tenuto à farne vn'Inuentario, & in capo dell'anno render conto d'ogni coſa: il che ſe non farà, ſia caſtigato dal Superiore. Quali ornamenti, e robbe di Sacreſtia, non ſarà lecito impreſtare à ſecolari, e loro Chieſe, ſenza licenza del Capitolo Conuentuale.

2 Vfficio del Sacreſtano ſarà ancora accommodare l'Horologio, e di ſignificare l' Hore Canoniche, tanto del giorno, quanto della notte, con il ſuono della Campana, e così ancora altre coſe, che hanno pur biſogno del ſuono di Campana, e quando occorre che egli paſsi, ò anticipi l'hora debita del ſonare; ne ſia corretto dal Priore. Sua cura ſarà di cuſtodire diligentemente la Chieſa, Sacreſtia, e Capitolo, tenendo bene acconcia, e ben poſta à i ſuoi luoghi tutta la lor ſupellettile. Terrà ben nette le lampade,

che

che ſogliono ardere in Chieſa tanto innanzi del Santiſsimo Sacramento, quanto altroue, e riuederle ſpeſso, acciò di continuo ſtiano acceſe; e doue non ſono li Nouitij, terrà preparate ogni notte le lucerne in Choro, diſponendole à ſuoi luoghi; Muterà à ſuoi tempi, e ſecondo la qualità de gli Offitij, i paramenti de gli Altari; & in ſomma farà con ogni eſsattezza, quanto s'appartiene ad vn buon cuſtode, e miniſtro della Chieſa, e Sacreſtia, procurando con l'aiuto de i Nouitij, tenerle ben pulite, e nette; e ſe ſarà di biſogno, ſe li dia vn Compagno, che lo aiuti.

3 Sopra il tutto poi habbi cura, e cuſtodia particolare delle ſacre Reliquie eſpoſte, & autentiche, delle quali neſſuno potrà leuarne, ò portarne via dalli loro luoghi, ſotto pena di vna diſciplina circolare; Dichiarando, che il Reo, non può eſser'aſsoluto, ſe prima non farà la reſtitutione.

4 Il ſecondo Cuſtode, ò Miniſtro delle coſe di Caſa, ſarà il Libraro, il quale hauerà cura della Libraria commune, tenendola ben pulita, e cuſtodita dalla poluere, e da tempi humidi, con altre diligenze neceſsarie per la conſeruatione di quella. In eſsa porrà tutti i Libri con ordine conueniente, e diſtinto ſecondo le loro materie, ouero nomi di Autori, acciò più facilmente ſi troui quello, che ſi cerca; & ſopra tutto ſi auuerta, che in quella nõ ſi tenghino Libri contra bonos mores, ò che trattino di coſe laſciue, ò di Caualleria, ò ſimili; e molto più i Libri proibi-

prohibiti, e ſoſpeſi, ſe non vi ſarà licenza.

5 Auuerta il Libraro, che per ſua negligenza non vada à male qualche libro: il che acciò poſſa meglio adempire, facci vn Catalogo, ouero Indice, doue ſcriua tutti li libri, così quelli che ſono nella Libraria commune, come quelli, che ſi adoprano priuatamente da gli Eremiti nelle Celle, delle quali farà vna nota, ò indice à parte; e quando occorrerà, che alcuno parta dal luogo, leuarà tutti i libri, che quello hauerà laſciati in Cella, e li riportarà nella Libraria.

6 Ci ſia ancora il Ferramentario, che tenghi cura di tutti gl'iſtrumenti, & ordegni d'opre manuali, riponendoli in vna ſtanza deputata à queſto, la quale ſi debba ſerrare: e cauarli poi fuori quando ſarà biſogno, e li dia à chi vuole lauorare; mà finito il lauoro, ſi tornino nella medeſima ſtanza; & hauerà cura, che ſiano ben trattati: procuri ancora, che i ferri neceſſarij ſi faccino, ſe ne mancano, & i rotti, e guaſti ſi rifaccino.

7 Molto importa, che le Selue de'noſtri Eremi ſiano ben guardate, e conſeruate, e però ſi habbi l'occhio chi ſia, e di che condittione il Cuſtode di quelle: perciò che deue eſſere giouane, e robuſto, che poſſa vna volta, & ancora due biſognando, ogni giorno circondare le Selue, & cacciarne via gli animali de' vicini, & procurare, che non ſi facci danno. Onde il Guardiano delle Selue ſempre ſarà vn'oblato, ouero, il che è più conueniente vn mero laico condotto à prezzo, che non

porti in alcun modo l'Habito della Religione.

8 Nè solo i sopradetti Ministri, ò Custodi; ma tutti che haueranno qualche istrumento di qualsiuoglia sorte per loro seruitio, habbino cura di tenerlo, racconciarlo, e custodirlo: perche le cose del Monasterio tutte deuono hauersi per sacre, e che si hà da render conto à Dio della negligenza, che si commette circa la cura, e custodia di quelle. Mà se in frà il tempo di vn mese, dopò che alcuno hauerà hauuta tale obedienza, & Vffitio non farà l'inuentario delle cose, che hà in cura, e nel fine dell'anno non renderà conto, sia punito dal Superiore.

Se i Monaci deuono hauere alcuna cosa propria. Cap. XXXIII.

Sopra tutto il vitio della Proprietà, debbe essere dalle radici estirpato dal Monasterio, di modo, che nessuno presuma nè di dare, nè di riceuere cosa alcuna, senza il commandamento dell' Abbate, nè hauere alcuna cosa di proprio, nessuna cosa al tutto, nè libri, nè tauoletta, nè stilo, mà niente totalmente, non essendo non che altro lecito a' Monaci hauere li proprij corpi in volontà, & potestà propria; ma tutte le cose à loro necessarie debbano sperare dal Padre del Monasterio: & però niuna cosa sia loro lecito di hauere, la quale non gli habbia data, ouero permessa l' Abbate, & tutte le cose à tutti sieno communi; come è scritto:

Nè

Nè alcuno presuma di dire alcuna cosa essere sua: Et se alcuno si trouerà dilettarsi di questo pessimo vitio, sia ammonito la prima, & la seconda volta; & non si emendando, sia sottoposto alla correttione.

COSTITVTIONE.

1 LA general proibitione di questo Capitolo, si conosce che lieua in tutto al Religi[illegible]o ogni proprietà, onde questo precetto si d[illegible]e strettamẽte osseruare dalli nostri Eremiti, d[illegible]niera, che nessuno (eccetto il Cellerario, ò [illegible]ssendoui lui, l'istesso Priore) possa tenere [illegible], nè anco in minima quantità, nè in Cella, n[illegible]ori, nè per se, nè per altri: non in nome di deposito, ò sotto qualsiuoglia altro titolo, ò colore. Et chi farà altrimente, sia posto in pregione, & iui con digiuni in pane, & acqua, e con discipline, secondo la qualità della colpa, sia punito ad arbitrio del Superiore.

2 Se alcuno (il che Iddio non voglia) sarà trouato in alcun modo esser proprietario, oltre le penitenze contenute in questo Capitolo, e Costitutione, soggiaccia anco alla pena Ecclesiastica di priuatione di voce attiua, e passiua per dui anni, posta nel sacro Concilio di Trento nella sess. 25. al cap. 2. [illegible]

3 E se il Cellerario nella sua amministratione commetterà qualche fraude in danno del luogo, sia priuato dell Vffitio, e soggiaccia alla me-

desima penitenza. Mà il Prelato macchiato di tal vitio, sia punito da' Visitatori, & il Visitatore, ò Maggiore, dal Capitolo Generale.

4 Anzi le cose istesse necessarie concesse à ciascheduno per proprio uso tãto per vitto, e vestito, quanto per altre occorrẽze, e bisogni; tutte s'intendono permesse à gli Eremiti à cenno del Prelato; mà guardino i Priori di non cõcedere in nessun modo cose superflue, curiose, e di prezzo: come ornamẽti di Reliquiarij, ò Agnus Dei con oro, argento, ò perle, cristallo di montagna, &c. horologgi che battono, ò mostrano, e simili: nè meno quadri di pittura à olio, eccetto che nelle Cappelle.

5 Et acciò questo vitio non possa pigliar piede, spesso, ò almeno due volte l'anno il Priore cõ il Cellerario, ò qualcheduno de' più vecchi, visiti le Celle di ciascun Eremita, e cerchi con diligenza; e se vi troua cosa superflua, subito la cacci fuori, e se vi trouarà qualche cosa pretiosa, che sia stata ascosa, ò conseruata malitiosamẽte, per la prima volta facci il delinquente vn digiuno in pane, & acqua; la seconda volta habbi vna disciplina circolare; & la terza sia posto in prigione, e punito come s'è detto di sopra.

6 Onde acciò il Priore possi sempre entrare in tutte le Celle, sarà à tutte vna serratura di vna medesima forma; sì che possa vna sola chiaue aprirle, e serrarle tutte: eccetto l'Officine, Sacrestia, Cella del Priore, del Cellerario, & delli Visitatori.

Sap.

7 Sappiano poi gli Eremiti, che non possono il giorno serrar la porta della Cella, ò dentro, ò fuori, che stiano, con chiaue particolare (dato che per qualche causa vi fosse à qualche Cella) se però essi essendo vsciti dall'Eremo, non fossero per tornare quel giorno: nel qual caso si deue dare la chiaue al Priore: il che osseruaranno ancora gli Vfficiali, delle chiaui tanto delle loro Celle quanto delle loro obedienze.

8 Non pensino i nostri Eremiti, che la benedittione delle cose concesse loro vna volta sia perpetua, mà è necessario ogni anno nell'ingresso del nuouo Priore (benche sia il medesimo) domandare humilmente nuoua benedittione: & il Priore potrà confirmarle tutte, se le parrà bene, ò sminuirne anco alcuna delle già concesse.

9 Studinsi però sempre i Prelati d'essere in tutte le cose più poueri de' i loro sudditi; acciò i discepoli vedendo le opere del Maestro, glorifichino il Signore; potranno bene pigliarsi per se quelle cose che à gli altri sono giustamente permesse.

10 Quando gli Eremiti vanno di vn luogo all'altro di famiglia, portino seco solo quelli vestimenti che hanno adosso: potranno anco portare seco tre libri di vno, ò più Autori, ò legati in vn volume, ò in più separati, purche non diuidino l'opere di qualche Autore; e chi portarà ò vestimenti, ò altra cosa, che non habbi hauuta licenza dal Priore, sia castigato con penitēza, secōdo

la qualità della colpa: E si rimandi il tutto al luogo onde è partito. E sia tenuto chi parte, dar nota al Priore di quanto porta, & dal medesimo viste, che hauerà prima dette robbe, riceuerne la sottoscrittione. Si prohibisce anco strettamẽte, che nelle mutationi da vna Cella all'altra, non portino niente senza licenza del Superiore.

11 Quelli che fanno viaggio, non debbano spendere i danari hauuti per lor viatico, se non nelle cose necessarie per detto viaggio; e se alcuno comprarà qualche cosa di più senza licenza, sia priuato di quello, che hà comprato, & punito ad arbitrio del Superiore.

12 Quelli che sono destinati ad vn'altro luogo della Religione, subito, che vi saranno giunti, & quelli che saranno mandati fuori à negotij, subito che saranno tornati, restituischino i danari, che gli auanzano al Cellerario, ouero in sua assenza al Priore, non serbandosi cosa alcuna affatto.

Se tutti egualmente deuono riceuere le cose necessarie. Cap. XXXIV.

SI come è scritto: Si diuideua à ciascuno, secondo che faceua di bisogno. Per le quali parole, non diciamo, che nel Monasterio sia accettione di persone (il che non piaccia à Dio) mà consideratione dell'infermità, di maniera, che chi hà bisogno di manco, ringratij Dio, & non si contristi: Et chi hà bisogno

gno di più, si humilij per l'infermità, & non si insuperbisca per la misericordia, & così tutte le membra saranno in pace. Sopra tutto il mal della mormoratione per qualsiuoglia causa, in alcuna, quantunque piccola parola, ò segno, non apparisca: & se alcuno sarà trouato in questa colpa, sia punito di più graue pena.

COSTITVTIONE.

1 SOtto queste parole di vgualità, viene strettamente ordinato, non solo à' Prelati, mà ancora à tutti li Ministri, che si mostrino benigni, e piaceuoli a' bisognosi, che li domandano qualche cosa; non negando mai, quel che possono dare, e dando à tutti egualmente, secondo la necessità di ciascuno; e quelli che non possono sodisfare con effetti, consolino almeno con buone parole.

2 Chi dunque sarà trouato partiale con alcuno, ò sia Superiore, ò Cellerario, ò Dispensiero, ò qualsiuoglia altro Ministro, che dia à chi non hà bisogno, ò à chi hà di bisogno nieghi, quel che può lecitamente dare, ò gli risponda con parole aspre; sia punito da' Visitatori in visita, ò dal Capitolo Generale, ò dalla Dieta.

3 All'incontro poi, siano più seueramente castigati quelli, che con importunità domandano cose non necessarie, e molto più i mormoratori, che hanno ardire d'infamare i Prelati, e Ministri.

De' Settimanari della Cucina. Cap. XXXV.

I Fratelli così seruino l'vno all'altro, che neßuno sia scusato dall'Vffitio della Cucina, saluo che per infermità, ò per occupatione in cose di maggiore vtilità, perche da questo maggior mercede s'acquista. Alli deboli siano procurati aiuti, acciò che non facciano questo con tristezza, mà tutti habbiano aiuto, secondo il modo della Congregatione, & positione del luogo. Se la Congregatione sarà maggiore, il Cellerario sia scusato della Cucina, & così se altri (come habbiamo detto) fossero occupati in cose di maggiore vtilità, tutti gli altri con carità si seruino l'vno all'altro. Quelli che debbono vscire della loro Settimana, il Sabbato nettino il tutto, lauando i panni, con li quali li Fratelli si rasciugano le mani, & li piedi; & così quello, che esce di Settimana, come quello, che entra, lauino li piedi à tutti, & reconsegnino li vasi del loro essercitio mondi, & sani al Cellerario, & esso Cellerario similmente gli consegni à quello, che entra, acciò che sappia, che cosa dà, & che cosa riceue.

Li Settimanarij vn'hora innanzi alla refettione, piglino oltre la loro parte ordinaria, vn poco di pane, & alquanto di bere, acciò che all'hora della refettione, seruino alli loro Fratelli senza mormoratione, & graue fatica: nondimeno li giorni

solenni

solenni aspettino insino che siano dette le Messe. Li quali Settimanarij, così quelli che entrano, come quelli che escano, la Domenica subito finite in Choro le Laudi, si gettino à i piedi di tutti li Fratelli, dimandando, che sia pregato per loro. Quello che esce della Settimana dirà questo verso: Benedictus es Domine Deus, qui adiuuisti me, & consolatus es me; *& ciò detto tre volte, vscendo pigli la Benedittione. Et quello che entra seguiti, & dica:* Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiuuandum me festina; *& replicato detto verso tre volte, vscendo pigli la Benedittione, & entri al suo Vffitio.*

COSTITVTIONE.

1 PErche l'istituto Eremitico non ammette Refettorio in commune, non può così facilmente succedere; che la Cucina sia fatta da' Settimanarij, ò varij Ministri: però il Cuoco vna volta eletto continui nella sua obedienza vn'anno intiero.

2 Offitio del Cuoco sarà preparare, e cuocere cibi, e viuande, che deuono darsi à gli Eremiti, & alli Forastieri, & hauerle apparecchiate anticipatamente, acciò che all'hore competenti possa portarle senza tardanza per le Celle, come è solito à ciascuno la sua parte de' cibi, che li tocca. A lui ancora s'appartiene di dare, quando fà di bisogno per le Celle, olio, aceto, & sale,

3 Suo Vffitio ancora è, osseruare li tempi, & i giorni, acciò secondo la loro diuersità, sappi ancora mutare le qualità de' cibi, secondo l'osseruanza nostra Eremitica, & hauerà cura particolare, che tutti habbino parte eguale, eccetto gli infermi, deboli, e vecchi: a' quali con saputa, e consenso del Priore, non manchi di compiacere, e seruire con carità. Sarà ancora diligente di riportare ogni mattina dalle Celle i piatti, ò vasi, quali le li hanno da restituire ben netti, e politi da ciascun Eremita.

4 Sia anco sollecito a' suoi tempi farsi prouedere dal Cellerario, non solo le cose da mangiare; mà ancora i vasi, e panni lini, e gli altri vtensili necessarij per tale obedienza.

5 Doue il numero della Famiglia è grande, gli si aggiunghi vn Compagno, come ordina la santa Regola, e se le dia ogni altro aiuto opportuno, e sempre il Cuoco ritenga questo nel suo cuore, di seruire non à gli huomini, mà à Christo, il quale hà detto: Se alcuno ministrarà à me, il Padre mio honorerà lui.

De' Fratelli infermi. Cap. XXXVI.

INnanzi à tutto, & sopra tutte le cose, si deue hauere cura de gl'Infermi, che così sia loro seruito, come à Christo, come in verità egli si serue; perche lui proprio disse: Io fui infermo, & voi mi visitaste, & tutto quello che

faceste

faceste à vno di questi miei minimi, faceste à mè. Et anco dall'altra parte essi infermi considerino, che à loro si serue ad honore di Dio, & non contristino li Fratelli, che gli seruono con le loro superfluità, le quali però patientemente si debbono sopportare; perche de' tali s'acquista più copiosa mercede, & merito. L'Abbate dunque habbia grandissima cura, che in nessuna cosa circa loro sia commessa negligenza; alli quali Fratelli infermi, sia deputata vna Camera da per se, & vn seruitore, che tema Dio, & che sia diligente, & sollecito. L'vso de' bagni, sia offerto à gl'Infermi quante volte fà bisogno; mà alli sani, & massimamente alli giouani, sia più difficilmente concesso. Similmente il mangiare della carne, sia concesso à gl'Infermi, & al tutto deboli, acciò che si rihabbino; mà poi che saranno migliorati, tutti secondo il solito, s'astenghino dalla carne. Et habbia l'Abbate grandissima cura, che gl'Infermi, nè da' Cellerarij, nè da' Seruitori siano disprezzati, Imperò che ciò che si fà di delitto da' discepoli, à lui è imputato.

COSTITVTIONE.

1 LA Cella quale il pijssimo Padre quì vuole che sia deputata per gl'Infermi, s'intende per la commune Infermaria; nella quale siano, non vna sola, mà più stanze, acciò più Infermi essendoui, sia consegnata vna Camera per vno, e l'vno non sia d'impedimento all'altro.

2 Questa Infermaria dunque quanto prima si facci in ogni nostro Eremo, in luogo salubre, & remoto dal concorso di quelli di Casa. Siaui vna Cappella per celebrare: Vi sia ancora vna stanza, ò Spetiaria, doue si conseruino diuerse medicine, come dire vnguenti, varie sorti d'ogli composti, & distillationi d'herbe buone, sughi, e mazzetti di esse; zuccaro, e confettioni, & altre cose per vso, e seruitio d'Infermi; vi sia ancora vna Cucina per cucinare i cibi per gli Infermi. Ogni Camera habbi il suo camino con letto all'vsanza Eremitica, senza lenzuole, però benche aggrauandosi il male, si può concedere il capezzale di piuma, & il matarazzo di lana.

3 Chi poi sarà posto alla cura de gl'Infermi, non solo deue seruirli con diligenza, e gran carità; ma s'affaticherà anco virilmente nell'apparecchio delle cose necessarie. Sopra il tutto non manchi à gli ammalati la visita de buoni Medici, ò almeno quando l'infermità viene, se li mandi vna piena informatione, con le qualità, così dell'infermo, come del male, e secondo il lor consiglio si facci ogni cosa, non guardando à spesa.

4 Mà si come i Superiori, e gl'Infermieri deuono esser solleciti in chiamare, e dimandare parere à i Medici; così nessuno potrà andar à trouare il Medico, & informarlo della sua infermità, senza licenza de' Superiori: Anzi in ciascun Eremo s'elegga per Capitolo Conuentuale vn

Me-

Medico particolare, dal quale siano medicati tutti della Famiglia, e luogo: nè si possi seruire d'altro Medico, se non per occasione di consultare nelle infermità graui.

5 Questo ancora s'ordina più strettamente, che nessuno de gli Eremiti sia medicato nelle case de' secolari, etiandio loro parenti, nè anco ne i publici Hospedali; e chi farà altrimente, & il Superiore che l'hauerà permesso d'andarci, saranno grauemente castigati dalli Visitatori.

6 Il Priore poi visiti spesso gl'Infermi, & solleciti i Ministri; e quando bisognerà dar Compagno all'Infermiero, che notte, e giorno assista à i letti de gl'Infermi, secondo il bisogno, non lo neghi mai.

7 Di più per consolatione de gl'Infermi, & per fare la carità à ciascuno, sarà lecito quante volte vorrà il giorno andare à visitarli, & iui con ogni modestia rompere il silentio per rallegrar meglio che saprà l'afflitto animo dell'Infermo: mà nessuno potrà visitare gl'Infermi rinchiusi, senza licenza del Superiore, nè meno senza detta licenza visitare quelli che stanno indisposti nelle Celle proprie, doue però è l'Infermaria.

8 L'vso de' bagni di rado, ò mai si conceda: mà se la necessità vrgente costringe, facciasi col consiglio di tre, ò almeno di due Medici, di consenso però del Capitolo Generale, ò della Dieta, ò frà anno del Padre Maggiore, e

Visita-

Visitatori (se però l'usar'acque di bagni non si fà in casa) e chi farà altrimente, & il Superiore che l'haurà permesso, siano puniti da' Visitatori. A quelli che deuono andare a' bagni, si dia loro sufficiente prouisione di danari, con vn Compagno prudente, & essemplare.

9 Il mangiar carne à gl'Infermi per conseglio de' Medici, si conceda solamente nell Infermaria. Et doue non è Infermaria, ò sarà piena, si possi mangiare nella propria Cella, ò in altro luogo, doue parerà più espediente al Superiore.

10 Quelli che mangiano carne, s'astenghino da'cibi soliti proibirsi à gli ammalati: ricordando però a' Priori la carità, e che secondo la qualità dell'infermità, nõ manchino doue si può compatire la grauezza del male. Auuertendo ancora, che mentre compiacciono a' conualescenti, deboli, e vecchi (e questo con gran ragione) non faccino danno a' sani.

11 Mà più d'ogni altra cosa auuerta il Superiore, che l'anima dell'Infermo non sia priuata delle sue consolationi, & aiuti spirituali, persuadendoli, e commandandoli (se sarà bisogno) che si confessi, e communichi: Et quando vedrà auuicinarsi il pericolo della morte, le dia l'Olio santo. Et finalmente, come si contiene nel Rituale della Chiesa, l'esorterà al felice fine, & l'aiuterà quanto sarà possibile.

12 E veramente, se à gl'Infermi mentre viuono, si deue la cura, che si è detta: molto mag-

maggiormente si deue à i medesimi, quando sono morti; onde se li deue far la carità dell'essequie, e de' suffragij. Morto dunque l'Infermo, si douerà subito sonare il segno dell'Aue Maria, acciò sia noto à tutti, che debbano cominciare a pregare per lui. Si fanno ancora tre segni con tocchi, con la medesima Campana, che duri ciascun segno per quattro Miserere. Il primo, subito dopò l'Aue Maria; il secondo, quando si porta alla Chiesa; il terzo, durerà fin che sia sepellito.

13 Di più la mattina seguente (se così far conuiene) altrimente l'istesso giorno, sia portato alla Chiesa il corpo nella bara, come è costume in processione, andando tutti gli Eremiti che sono presenti à due per due, accompagnando il corpo morto; & iui se gli faccino i funerali, con pietà, e deuotione, secondo le Rubriche poste nel fine del Breuiario: Et se si fà la mattina, si celebri vna Messa presente il corpo, qual finita, deposti dal Sacerdote la Pianeta, e Manipolo, seguitarà il rimanente dell'essequie.

14 In oltre per li Defonti si celebrano quattro Anniuersarij communi ogni anno. Il primo de' quali è quello che ordina la Chiesa al principio di Nouembre. Il secondo si farà la seconda feria dopò la Festa di S. Martino per gli Eremiti, & Benefattori della Congregatione. Il terzo per li Padri, e Madri de gli Eremiti, la seconda feria dopò la prima Domenica di Quadragesima. Il quarto si farà in ciascun luogo la seconda feria

dopò

Orat. Degl'in. dulgen. Anniuersarij
dopò l'ottaua dell'Epifania per l'anime de gli Eremiti morti in quell'anno; & essendo detti giorni impediti da Feste doppie, si trasferischino in altri giorni opportuni; ne i quali Anniuersarij, ogni volta che si fanno, dourà ogni Sacerdote celebrare vna Messa quanto prima potrà per la salute di quell'Anime, per le quali si fà l'Anniuersario; Dichiarandosi, che à quest'obligo di dir le Messe, si sodisfà con applicarle per loro. I Fratelli Chierici recitino vn Salterio per volta di quelli che deuono dire priuatamente per quelli, per i quali si fanno Anniuersarij, con il *Requiem æternam* nel fine de i Salmi. Et i Fratelli Conuersi cinquanta Pater noster, & cinquanta Aue Maria.

15 E perche si celebrano questi Anniuersarij, come le Feste doppie, arderanno sopra l'Altare quattro cādele di tre oncie, mentre si dicono le Laudi, e la Messa; il che si osserua anco nella sepoltura, ouero essequie de' nostri Fratelli morti: s'aggiungono due candele, l'vna al capo, l'altra à i piedi nel Cataletto del morto, le quali non si smorzano finche sia sepellito, cosi ancora nelli Anniuersarij alla Cassa posta in mezzo alla Chiesa sogliono ardere due candele.

16 Quando morirà qualcheduno della nostra Congregatione, benche sia de gli Oblati, saranno obligati tutti, tanto Sacerdoti, quanto Chierici di quel luogo doue egli è morto, dire per lui tutto l'Offitio de' Morti, cioè Vespro, con i tre Notturni, Inuitatorio, & Laudi, &

questo

queſto alla preſenza del corpo innanzi che ſi ſe-
pelliſca, con l'Oratione in fine: *Abſolue quæſu-
mus &c.* con quell'ordine che ſi hà nel Breuiario,
e celebrare ancora vn Trenteſimo per l'Anima
ſua.

17 Di più ſaranno obligati tutti trà lo ſpa-
tio di due meſi alla più longa, da computarſi dal
giorno, che ſi è hauuta notitia della morte d'al-
cuno, li Sacerdoti celebrare per l'anima del De-
fonto, ſe era priuato tre Meſſe: i Chierici tre Sal-
terij, terminando ogni Salmo con il *Requiem
æternam*: i Conuerſi, & Oblati ducento Pater
noſter, & ducento Aue Maria. Se era Prelato
quando morì, ouero era ſtato già diece anni
Prelato, i Sacerdoti diranno cinque Meſſe: i
Chierici cinque Salterij, & i Conuerſi trecento
Pater noſter, & trecento Aue Maria. Se era
Maggiore, i Sacerdoti diranno diece Meſſe: I
Chierici dieci Salterij: I Conuerſi cinque cento
Pater noſter, & altretante Aue Maria. E chi non
farà trà il detto termine quello, à che è tenuto,
s'aſterrà dal vino fin che habbia ſodisfatto.

18 In oltre, nel luogo doue morirà alcuno,
oltre le conſuete elemoſine, ſi darà alli poueri
per l'Anima ſua quindici giulij, ò coſa equiua-
lente, e ſi potrà queſta elemoſina diſtribuire, ò
tutta inſieme, ò in più volte ad vn ſolo, ò à più
perſone: e queſto ſi eſſeguiſca al più longo trà lo
ſpatio di vn meſe; douendo hauere la cura di
queſto il Superiore del luogo, con il Cellerario.

De i Vecchi, & de i Fanciulli. Cap. XXXVII.

Ncorche per se stessa la natura humana sia impiegata, & si muoua à misericordia in verso queste età de i Vecchi, & de i Fanciulli; nondimeno l'autorità della Regola è bene, che à i loro bisogni proueggа. Et pertanto sia sempre in essi considerata la loro imbecillità, & debolezza, & in niun modo ne gli alimenti, & nel loro viuere sia con essi osseruato il rigore, & strettezza della Regola; ma si habbia intorno al loro bisogno pietosa cõsideratione, & preuẽghino l'hore regolari.

COSTITVTIONE.

1 PErche la vecchiaia è vna perpetua infermità, è cosa ragioneuole, che i Vecchi siano trattati come infermi, e deboli: Onde li Vecchi che passano sessanta anni, non sono obligati al digiuno in pane & acqua. Per questo nelle viscere di Giesù Christo, s'essortano tutti quelli à chi spetta la cura loro, & Prelati, & Ministri, che voglino esser misericordiosi, e compassioneuoli verso li Vecchi, acciò essi ancora conseguischino misericordia, e non permettino, che gli inhumani, e senza pietà, e quei, che trattano male i Vecchi, se la passino senza castigo, anzi si ordina, che siano puniti grauemente.

Del-

Dell'Hebdomadario Lettore. Cap. XXXVIII.

ALle mense de' Fratelli, quando si cibano, non debbe mancare la Lettione, nè quello che à caso hauerà preso il libro, habbia ardire di leggere in quel luogo: mà chi hà da leggere tutta la Settimana, entri la Domenica. Il quale Lettore dopò la Messa, & Communione, dimandi humilmente à tutti, che sia pregato per lui, acciò che Dio tolga via da lui ogni spirito di elatione, & di superbia: & dicasi nell'Oratorio questo verso tre volte da tutti, esso però Lettore incominciando: Domine labia mea aperies, & os meum annunciabit laudem tuam: *Et così presa la Benedittione entri à leggere, & sommo silentio sia tenuto à mensa, di maniera, che non vi si oda voce d'altri, che di quello, che legge, & le cose, che sono necessarie, à quelli, che mangiano, & beono, così si porghino i Fratelli l'vno all'altro, che niuno habbia bisogno di chiedere alcuna cosa: & se pure sarà bisogno d'alcuna cosa, sia dimandata più presto per suono di qualche segno, che per voce. Nè quiui presuma alcuno di dimandare della Lettione, nè ricercare d'alcun'altra cosa, acciò non si dia occasione di ragionamento; saluo se il Superiore non volesse dire alcuna cosa breuemente per edificatione. Il Fratello Hebdomadario prima, che cominci à leggere, prenda il misto per la santa Communione, acciò che non gli sia*

forse graue sostenere il digiuno; & dopò mangi con li Settimanarij della Cucina, & altri Seruitori. Li Fratelli non legghino, & non cantino per ordine: mà quelli che siano atti ad edificare gli Auditori.

COSTITVTIONE.

1 GIà fin da principio del nostro Ordine fù statuito dal Santissimo Padre Romualdo Fondatore di esso, & fin'hoggi si troua strettamente osseruato da' nostri Eremiti, che ogni vno nella Cella, oue habita, mentre stà nell'Eremo, mangi da se solo: Perciò che in questo modo il feruente Eremita potrà meglio osseruare il Silentio, & vsar più stretta parsimonia, senza ammiratione altrui, & senza propria vanagloria.

2. Sono eccettuati da questo alcuni giorni di Feste principali, nelli quali tutti si radunano al Refettorio commune: cioè il giorno della Resurrettione del Signore, della Pentecoste, dell'Assuntione della Madonna, di tutti i Santi, della Natiuità del Signore, dell'Epifania, del Giouedì santo, di San Romualdo nell'vna, e nell'altra Solennità, di San Benedetto, della Festa della Dedicatione, & del Titolo della propria Chiesa, & anco durante il Capitolo Generale, nel luogo doue si fà. Nelli quali giorni al Chierico Hebdomadario tocca di leggere alla mensa, il quale assolutamente dimandata, & hauuta la Benedittione comminciarà à leggere: mà alla seconda mensa non si domanda, nè si dà la Benedittione;

se bene si rendono le gratie. Lettore della seconda mensa sarà il Chierico Hebdomadario della Settimana passata.

3 Si diano dui segni tanto al pranzo, quanto alla cena, quando si mangia in commune, ciascuno de' quali sarà di venti tocchi rari di Campanella, e lo spatio frà l'vno, & l'altro segno, sarà di due Miserere: mà della seconda mensa, sarà vn segno solo della medesima misura; & se sarà giorno di digiuno, si porti per le Celle il vino, & qualche frutto per la colatione.

4 Ne gli altri giorni di tutto l'anno, all'hora di pranzo, ò di cena, riceuuta la parte de' cibi portatagli da' Ministri, l'Eremita benedichi al solito la mensa da se stesso, & finita la Beneditione, legghi deuotamente vn poco della Bibia, ò d'altro libro spirituale, e poi pigli il cibo à gloria di Dio; non lasci per questo (mentre pasce il corpo) di leuare la mente à Dio, e come se hauesse à tauola innanzi à se Christo di recrear lo spirito con la meditatione; & finita la refettione, legghi di nuouo vn poco, e dopò la Lettione renda le gratie.

5 Quando occore il digiuno in pane, & acqua, non à tauola, mà sedendo in terra sopra vna tauoletta, con i piedi nudi, ò mezzi nudi, senza nessuno apparecchio mangi il pane, quasi cenere con humiltà, e con vera contrittione beua l'acqua, quasi beuanda di lachrime.

6 Da questo modo di mangiare sono eccettuati due giorni, cioè quello di S. Martino, & la

Domenica della Quinquageſima, ne' quali douendo gli Eremiti cominciar la Quareſima con carità fraterna, ſogliono mangiare più allegramente, e lautamente, e benche inſieme, e nell'iſteſſa menſa, non però nel Refettorio, mà in qualche altro luogo ſeparatamente apparecchiato per queſto effetto; la qual recreatione ſi deue fare con modeſtia Religioſa, cacciata via in tutto, anzi eſpreſſamente proibita ogni ſuperfluità, ſtrepito, e licenza profana, e ſecolareſca; e però non ſarà lecito pigliare inſtromenti di ſonare in preſtito da' ſecolari.

7 E perche ſogliono li Priori la Settimana precedente mandare gli Eremiti vna volta, in due parti però, non tutti in vn giorno, à qualche membro del luogo: Sappiano queſti tali, che iui deuono vſare l'iſteſsa modeſtia, come ſe foſſero nell'Eremo, e che deuono tornare l'iſteſſo giorno verſo la ſera, e cenare nel detto luogo della recreatione ;

8 Si guardino però di andare à mangiare alle caſe de' ſecolari, nè anche alli luoghi de' Religioſi. E ſe alcuno farà altrimente, ſia grauemente punito, come ancor quelli, che reſteranno nel luogo della recreatione, dopò partito il Priore, e quelli, che in tali recreationi faranno, ò permetteranno, che ſi faccia qualche coſa, che non ſtia bene, e che non conuenga al ſtato Religioſo.

9 Mà doue non ſarà luogo, che ſia membro dell'Eremo da mãdare li Fratelli à recreatione;

doue-

douerannoli Priori concederla in Casa. Si suole ancora ogni anno mandare gli Eremiti per recreatione alle vendemmie per vn giorno.

Della misura de' cibi. Cap. XXXIX.

Rediamo, per la Refettione d'ogni giorno, così di Sesta, come di Nona à tutte le mense bastare due viuande cotte per l'infermità di diuersi, acciò che quello, che per sorte non potrà mangiare dell'vna, mangi dell'altra. Due viuande dunque cotte bastino alli Fratelli, & hauendo oltre queste, pomi, ò legumi, s'aggiunga la terza.

COSTITVTIONE.

1 PErche l'austerità Eremitica ricerca maggior rigore nel vitto, però la dispositione de' cibi sarà nell'infrascritto modo. Dalla Pasqua di Resurrettione, fino all'Esaltatione della Santa Croce (eccetto il Mercore, & il Venerdì, ne' quali sempre si digiuna) si darà la mattina vna sola minestra; Mà se si celebra vna Festa doppia di prima ò seconda Classe, si darà di più la piatanza. La sera à cena si darà la piatanza, oltre la quale, potrà darsi, quando parerà alli Superiori l'insalata cotta, il che s'intende ancora nelle Domeniche dell'Inuerno nella sera.

2 E lecito à gli Eremiti condirſi à cena vn'inſalata d'herbette, quale ancora è permeſſa, quando non ſi digiuna fuori delle Quadrageſime, & aſtinenze, e ne i digiuni, quando viene dalla Cucina vna ſola viuanda: mà non è lecito à neſſuno mangiar inſieme l'inſalata portata dalla Cucina, e quella, che ſi hauerà apparecchiata da ſe, perche in tal caſo deue laſciarne vna delle due.

3 Se qualch'vno quando non ſi digiuna, voglia come per digiuno mangiare vna volta ſola, gli ſi darà la mattina tutto quello, che ſi hà da portare à gli altri in quel giorno,

4 Il digiuno del Mercore nell'Eſtate, ſe ſi fà l'Offitio feriale, ſi farà con vna mineſtra Quadrageſimale, e con l'inſalata: ma ſe ſi fà di vna Feſta ancorche ſemplice, ò di vn giorno frà ottaua, ò doue ſi celebra il Capitolo Generale, all'hora ſi deuono dare due polmenti graſsi: Il medeſimo ſi oſſeruerà nelle ferie delle Rogationi, ancorche del ſemplice ſi faceſſe ſolo commemoratione; nelle quali ferie, ſi deue da gli Eremiti digiunare.

5 Il Venerdì ancora nell'iſteſſo tempo di Eſtate ſi digiuna in pane, & acqua con l'aggiunta de' frutti, & herbette con ſale ſenza neſſun condimento; Mà ſe nel Venerdi occorre qualche Feſta doppia, ſi danno due polmenti Quadrageſimali, il che ſi oſſerui in tutti li Venerdì dell'anno: & l'aſtinenza ſi traſferiſchi in altro giorno di digiuno: e queſto ſi oſſerui inuiolabilmente, che neſſuna Settimana paſsi in tutto l'anno ſen-

za vn giorno d'astinenza in pane, & acqua.

6 Chi vorrà fare l'astinenza il Venerdì, ancorche nelle Feste dispensate: se non si mangia in commune, la faccia in nome del Signore; dichiarando che quando si fà per penitenza, si deue fare con frutti, fuori delle Quaresime: mà nelle Quaresime si fà senza frutti.

7 Dalli tredici di Settembre, fino à Pasqua (come commanda il Santissimo Padre) si osserui perpetuo digiuno, eccetto le Domeniche, nelle quali il digiunare si lascia à piacer di ciascuno: & però la mattina si dà la minestra, con la piatanza, acciò che chi vuol mãgiare vna volta sola possi liberamente farlo; mà se alcuno vorrà cenare la sera, in quel caso la piatanza se li dia la sera, & la mattina la minestra, se così hauerà caro.

8 Dall'istessa Festa di S Croce, fino alla Festa di S. Martino; e dal Natale fino alla Quinquagesima, tre volte la Settimana si dà à gli Eremiti la piatanza con la minestra di grasso; cioè la Domenica, Martedì, e Giouedì: Il che si osseruarà in tutte le Feste doppie, che occorrono trà i detti tempi; e quando si celebrano gli Anniuersarij con i tre Notturni. Il Lunedì, & il Sabbato si dà vna minestra grassa con l'insalata, & il Mercore altretanto, mà di magro; Il Venerdì si fà l'astinenza, come s'è detto.

9 Finalmente nell'vna, & nell'altra Quadragesima, ogni Domenica, e Giouedì cō le Feste doppie ogni vno deue hauere la pietãza con vn'altra

viuan-

viuanda; il Martedì, & il Sabbato la mineſtra, & l'inſalata. Il Lunedì, Mercore, & Venerdì ſi digiuna in pane, & acqua, e ſale, ſi può ancora aggiungere qualche herbetta d'vna ſola ſorte; Et chi vorrà pan cotto ſenza condimento, il Cuciniero ce lo dourà portare; nelle quali ferie, ò in alcuna di eſse, ſe occorrerà Feſta doppia, ſi rilaſsi l'aſtinenza, purche ſi faccia vna volta la Settimana; mà in giorno d'aſtinenza in tutto l'anno à i Conuerſi per le continue fatiche, ſi concede il vino, & li frutti che hanno in Cella.

10 Nella Vigilia di Natale, ſe non verrà in giorno d'aſtinenza, & il Sabbato ſanto, il digiuno ſi farà, con vino, e frutti, con vn ſolo polmento.

11 Oltre le Quareſime, & altri digiuni commandati dalla Santa Chieſa per ſpecial deuotione della Religione noſtra, ſi digiunino le Vigilie dell'Epifania, della Purificatione, e Natiuità della Madonna, e del P. Noſtro S. Romualdo li 7. di Febraro, nella quale Solennità ſi celebra l'Ottaua; Mà non nell'altra Feſta di Giugno, eccetto in Camaldoli doue ſi fà l'Ottaua, e Vigilia nel meſe di Giugno. In queſte Vigilie ſi digiuna in cibi quadrageſimali, con le viuande che ſi dourebbono dare quel giorno.

12 Quando nel Venerdì occorrerà il Natale del Signore, ò la Feſta di S. Romualdo, ſi mangiano oua, e formaggio; mà non ſi laſcia il digiuno; qual digiuno del Venerdì, non ſi diſpenſa mai dētro l'Eremo (eccetto i due detti di ſopra)

nè meno quanto alla qualità de' cibi: nè à Forastieri, nè ad operarij, ò seruitori è lecito darsi oua, ò latticini in detti dì, se non fossero infermi, ò deboli, ò persone nobili, ô molto delicate, ò per altro che paresse al Superiore.

13 Finalmente se nel Venerdì occorrerà di celebrarsi la Festa di S. Martino; la recreatione solita di quel giorno, si facci nel dì precedente.

14 La piatanza de gli oui non ecceda due oui, e di pesce fresco sei oncie, e di salume ancor netto quattro oncie. Nel condire poi le viuande, per ogni Frate si metta vn'ouo, e formaggio, quanto è necessario.

15 E perche le viuande sono disposte alle volte sotto nome di grasso, e di magro; si dichiara, che magro si dice quel che si dà condito senza oua, è latticini; & grasso quel che è mescolato con oua, formaggio, butiro, ò latte; e si può ben dare di magro per il grasso, quando mancano gli oui; mà il grasso per il magro, mai è lecito.

16 È proibito ancora strettamente, che nessuno nella sua Cella cuoca cosa alcuna, che habbi specie di polmento; potrà ben cuocere frutti, come sono pomi, & agrumi; & chi farà altrimente sia castigato con digiuno in pane, & acqua.

17 Oltre le viuande, che vengono dalla Cucina à gli Eremiti, ogni Settimana, si porterà per ciascuna Cella vna giusta portione di frutti, li quali, quando ve n'è abbondanza, si daranno due volte la Settimana, e più spesso, se bisognerà

massime l'Estate; nè si manchi almeno darne vna volta la Settimana, oltre quelli, che si danno il giorno, nel quale si fà l'astinenza. Si sogliono ancora alle volte dare agrumi, radici, & altre cose simili: in somma non passi Settimana senza dare qualche parte di queste cose.

18 Si darà ancora fuori delle Quaresime ogni Domenica la piatanza del formaggio, quale di secco sarà di peso di sei oncie, da compartirsi per tutta la Settimana, secondo la discrettione di ciascuno.

19 Tutto quello che non mangia l'Eremita delle viuande cotte, nõ può in modo alcuno serbarlo per il giorno seguente; mà è obligato l'istesso giorno metterlo fuori: così i piatti, che hà adoperati li metterà ben netti nell'Armario, quali poi porterà via il Cuoco.

20 È proibito parimente il cogliere, ò carpire senza licenza del Superiore da gli Horticelli delle Celle, ò communi, agrumi, e frutti: potrà nondimeno ciascheduno per suo bisogno, pigliare delle herbe da tutti gli Horti, eccetto delli Rinchiusi in fuori: solo il Cuoco potrà per vso della Cucina pigliar da tutti.

21 La colatione si fà la sera con frutti, ò pane, con la Benedittione innanzi, e con render le gratie dipoi.

Segue la Regola.

Na libra di pane il dì basti à ciascuno, ò sia per vna sola refettione, ō sia per desinare, & per cena: & se hanno à cenare sia di detta libra riseruata dal Cellerario la terza parte per darla loro à cena: mà essendosi forse durata maggior fatica, sarà in arbitrio, & potestà dell Abbate, parendogli espediente, aggiungere alcuna cosa, pur che si fugga sopra tutto il mangar superfluo, acciò che mai al Monaco non interuenga indigestione: imperò che niuna cosa è così contraria ad ogni Christiano, come la crapula, & il troppo mangiare, come dice il Signore nostro: Guardate che li vostri cuori non siano aggrauati dall ebrietà, & crapula. Mà alli fanciulli di minore età, non sia seruata la medesima quantità, mà minore, che à i maggiori, seruata però in tutti la parcità.

COSTITVTIONE.

PErche son varie le complessioni de gli huomini, però non si troua, che i nostri Maggiori habbiano costituita certa misura di pane; anzi secondo l'vso antico, si porta dal Ministro alla Cella di ciascuno ogni volta, che si fa il fresco, tanta quātità di pane, quāta ragioneuolmēte possi bastare sin che se ne porti dell'altro fresco: mà quando il pane gli manca, metta l'Eremita fuori

dell'Armario vn boccone per ſegno; & ſubito dal medeſimo Miniſtro hauerà il ſupplimento. Il pane poi deue farſi buono, e ben conditionato, mà non troppo delicato, ò eſquiſito.

Segue la Regola.

Tutti s'aſtenghino dal mangiare della carne di animali da quattro piedi, eccetto gli al tutto deboli, & infermi.

COSTITVTIONE.

1 SOtto 'il nome d'animali quadrupedi in questo luogo, non ſi dubita, che ſono ancora compreſe le carni d'animali di dui piedi. Et pertanto s'intende à gli Eremiti eſſere proibito il mangiare di tutte le carni di animali di quattro, e di due piedi, e di vccelli; anzi di tutte quelle coſe, che hanno miſtura con carne, ò cotte con il brodo di eſsa. La quale proibitione è perpetua in Caſa, e fuori di Caſa, per viaggio, & in ogni luogo indiſpenſabilmente; ſe però neceſsità di malatia non ricercaſse altrimente. Nel che li Superiori con il conſiglio del Medico, ſe ſi può hauere, deuono eſsere facili à concederla.

2 Et per queſta proibitione, nè anco à i ſecolari di qualunque ſtato, ò conditione ſi ſiano, dentro alle Croci dell'Eremo, ſi può conceder carne,

carne; il che si osseruerà ne gli oblati ancora, & ne' seruitori.

3 I trasgressori poi, che ne mangiaranno, ò permetteranno, che se ne mangi da gli Eremiti, siano castigati con vna disciplina circolare, e digiunino tre giorni in pane, & acqua; Et se il delinquente sarà Prelato, sia da' Visitatori punito con la medesima pena; & se sarà Visitatore, ouero Maggiore, dal Capitolo Generale, ò dalla Dieta, e quelli che permetteranno, che si mangi da' secolari, digiunino tre giorni in pane, & acqua.

Della misura del bere. Cap. XL.

Ciascuno hà qualche proprio dono da Dio, chi in vn modo, e chi in vn' altro: & però noi con qualche scrupolosità poniamo la misura dell'altrui viuere: nondimeno hauendo riguardo all'imbecillità, & debolezza de gl'Infermi, crediamo bastare à ciascuno vna Emina di vino il dì. Et quelli a' quali Dio dona gratia di astinenza, sappino d'hauerne à riceuere propria, & particolare mercede. Mà se la necessità del luogo, ò la fatica, ouero l'ardore dell'Estate ne richiedesse più, sia nell'arbitrio del Prelato, il quale consideri in tutti li detti casi, che non vi sia satietà, ouero ebrietà; benche leggiamo, il vino in nessun modo conuenirsi à i Monaci. Mà perche a' nostri tempi questa cosa non si può persuadere, almeno à questo solo acconsentiamo, di non

bere

bere insino alla satietà, mà più parcamente, perche il vino fà appostatare anco i Sauij. Mà doue la necessità del luogo fosse tale, che nè anco la sopradetta misura si potesse ritrouare, mà molto minore, ò al tutto niente; quelli che quiui habitano, benedichino Iddio, & non mormorino; perche noi sopra tutte le cose gli ammoniamo, che siano senza mormoratione.

COSTITVTIONE.

1 PErche trà gli Eremiti nostri si troua diuersità nel bere del vino. Però il vaso, che ciascuno tiene in Cella di consenso del Priore, gli si deue in ciascun giorno non proibito empire dal Ministro.

2 Ma auuertischino diligentemente i Prelati, che i vasi non eccedino la modestia, e sobrietà Eremitica: & auuertischino anco maggiormente i sudditi di ritener sempre costantemente la parsimonia religiosa, nè beuano mai il vino se non inacquato. E mentre che beuono (secondo che osserua l'antica consuetudine de gli Eremiti) stiano à sedere, tenendo con ambe le mani la tazza.

A che hora sia conueniente, che li Fratelli mangino. Cap. XLI.

Alla Santa Pasqua sino alla Pentecoste, li Fratelli mangino à hora di Sesta, & la sera cenino. Mà dalla Pentecoste in poi, tutta l'Estate digiunino la quarta, & sesta Feria insino à Nona, se già non hauessero ad affaticarsi à lauorare ne' campi, ouero non gli molestasse il troppo caldo dell'Estate; mà gli altri giorni mangino à Sesta; il quale desinare di Sesta, lauorando loro ne' campi, ouero essendo il caldo dell'Estate troppo eccessiuo, sia continuato: & tutto ciò consista nella prudenza dell Abbate, il quale in tal modo temperi, & disponga ogni cosa, che l'anime si saluino, & che li Fratelli faccino ogni cosa senza mormoratione. Ma dalli tredici di Settembre, insino al principio di Quaresima, li Fratelli mangiano sempre à Nona, & nella Quaresima insino à Pasqua mangino à Vespro: ma esso Vespro in tal modo si pigli, che quelli che mangiano non habbino bisogno di lume di lucerna; ma sia finito ogni cosa con la luce del giorno; & in ogni tempo si temperi in modo l'hora, ò di cena, ò di refettione, che con la luce del giorno si faccino tutte le cose.

COSTITVTIONE.

1 NEl tempo dell'Estate, quando non si digiuna, l'hora del pranzo sarà dopò Sesta; & l'hora della cena dopò Vespro, & innanzi Compieta.

2 Nell'Inuerno, chi vorrà le Domeniche cenare la sera, per la breuità de' giorni, e per conseruare la sanità, li sia lecito farlo finita Compieta, dopò l'Oratione (come anco ne gli altri giorni il fare la colatione) mà frà pranzo, e cena non si può mangiare, nè bere cosa alcuna.

3 Quando si digiuna, si mangi dopò Nona; mà nella Quaresima dopò Vespro.

4 Questa è la forma del viuere della nostra Congregatione, la quale sono tenuti ad osseruare tutti i Professi, e Nouitij; nè ci possono nè in parte, nè in tutto senza licenza del Superiore, aggiungere, nè sminuire.

5 Ma se qualch'vno infiammato dallo Spirito santo, desidera fare maggiore austerità, facciala con la Benedittione del Superiore; purche con la sua singolarità, non dia ammiratione à gli altri, e molestia alli Ministri.

6 Li Superiori poi haueranno autorità di dispensare con discrettione, tanto con se stessi, quanto con gli altri. Gli Oblati non sono tenuti a questa Regola, per esser'essi solo obligati alli digiuni commandati dalla Chiesa.

Che

Che niuno parli dopò Compieta. Cap. XLII.

IN ogni tempo deuono li Monaci attendere all'oſſeruatione del Silentio, e maſſimamente nelle Hore della notte; & per tanto di ogni tempo, ò di digiuno, ouero di deſinare, ſe ſarà tẽpo che non ſi digiuni; ſubito che ſi ſaranno leuati da cena, ponganſi tutti à ſedere in vn luogo, & vno di loro legghi le Collationi, ouero le Vite de' Santi Padri, ò altra coſa, la quale edifichi gli Auditori; mà non ſi legghino già li primi ſette Libri della Bibia, ouero i Libri de' Rè, perciò che à tale hora non ſarebbe vtile à gli intelletti infermi vdire queſta Scrittura, mà legghinſi nelle altre hore. Ma eſſendo giorno di digiuno, detto che ſarà Veſpro, & fatto alquanto d'interuallo, ſubito vadino alla Lettione delle Collationi (come habbiamo detto) & letti quattro, ò cinque fogli, ouero quãto l'hora permette, ragunandoſi tutti inſieme (per lo ſpatio che ſi legge la Lettione) etiandio quelli che per auuentura foſſero in alcuna coſa à ſe commeſſa occupati, dicaſi Compieta, & vſcendo da Compieta, à niuno ſia più lecito di parlare con neſſuno di alcuna coſa: & ſe ſi trouerà, che alcuno ſia preuaricatore di queſta regola di taciturnità, & ſilentio, ſia con più graue pena caſtigato; eccetto però, ſe ſopra uenendo foraſtieri, biſognaſſe parlare; ouero l'Abbate commandaſſe alcuna coſa; il che nondimeno ſi faccia con ſomma grauità, & modeſtia honeſtiſſimamente.

COSTITVTIONE.

1 L'Ordine della Lettione della ſera, che il Santo Padre commanda che ſi faccia, è ſtato ſempre nella noſtra Congregatione, e ſarà nell'infraſcritto modo: cioè, che ſuonandoſi il ſegno della Compieta, tutti gli Eremiti con decoro ſi radunino in Chieſa, doue ſtaranno ingenocchioni innanzi al Santiſsimo Sacramento, e finito detto ſegno, eſſendo tutti entrati nel luogo del Capitolo, & ſtando ad udire: il Cherico Hebdomadario legga con alta, & intelligibile voce per vn quarto d'hora in circa (ſin che ſarà dato ſegno dal Superiore) il Libro delle Collationi, ouero altro ſimile vulgare, acciò ancora li Laici l'intendano.

2 Di li leuandoſi, & ritornati in Chieſa, diranno Compieta, & ſino à Prima del giorno ſeguente oſſeruaranno continuo, & inuiolabile ſilentio.

3 Se alcuno non ſi trouarà à queſta Lettione, dichi ſua colpa, e ſiane ripreſo dal Superiore.

Di

Di quelli che vengono tardi all'Offitio Diuino, ò alla Mensa. Cap. XLIII.

ALl hora del Diuino Offitio, subito che si sarà vdito il segno, lasciandosi stare ogni cosa, che il Monaco facesse, con somma prestezza si corra con grauità però, acciòche la scurrilità non troui occasione: nessuna cosa adunque sia preposta all opera di Dio. Et se alcuno anderà all' Hore nella notte dopò la Gloria del Salmo nonagesimo quarto (il quale vogliamo per questo rispetto, che si dica al tutto adagio, & distintamente) non stia in Choro nell'ordine suo, mà nell vltimo dopò tutti, ò separatamente in qualche luogo assegnato dall' Abbate à simili negligenti, doue sia veduto dall' Abbate, ouero da tutti, insino à tanto, che finito l'Offitio, con publica sodisfattione si penta. Et perciò giudichiamo douere questi tali stare nell'vltimo, ò in disparte, acciò che essendo veduti da tutti, almeno per essa loro vergogna, si emendino; imperò che, se rimanessero fuor di Choro, sarebbono forse tali, che ouero si ricorcherebbono, & dormirebbono, ouero standosi di fuori, attenderebbono alle fauole, & così si darebbe occasione al maligno; & per tanto entrino dentro, acciò che non perdano il tutto, & per l'auuenire si emendino.

COSTITVTIONE.

1 IL modo prescritto dalla Regola, hoggi si osserua da noi in questa maniera. Ogni volta che alcun Sacerdote, ò Chierico mancherà in Choro, ò Conuerso fuor di Choro, essendo cominciato l'Offitio di Mattutino, ò Prima, subito l'Hebdomadario lo chiami: mà nell'altre Hore del giorno il Sacrestano, à cui si appartiene suonar gli Offitij; hauerà anco pensiero di chiamare li negligenti. Sarà tuttauia vigilante il Superiore, mancando alcuno nel Choro, presto darne il segno (come è vsanza) di farlo chiamare.

2 Quello poi, che verrà tardi, cioè dopò finito il *Venite exultemus &c.* à Mattutino, & alle altre Hore dopò che sarà cominciato il primo Salmo, non vada al luogo suo, mà fuori delle sedie del Choro, da quella parte doue egli risiede, profondamente inchinato se ne stia, sin che il Superiore li darà segno, che si leui; & fatto ciò se ne vada alla sua sedia. Il che si osserui anco dalli Conuersi nelle hore, che deuono assistere in Chiesa: & però saranno obligati quando verranno tardi, ò si partiranno prima, che finischi l'Offitio, pigliar la venia dalla Portella del Choro, aspettando il segno del Superiore.

3 Se alcuno per negligenza non verrà à Matutino, digiuni vna volta in pane, & acqua.

Come

Come habbino à sodisfare gli Scommunicati. Cap. XLIV.

QVello che per graue colpa è Scommunicato dall'Oratorio, & dalla Mensa, nel tempo che nell Oratorio si celebra l'opera di Dio, giaccia prostrato innanzi la porta dell'Oratorio, niente dicendo; mà solamente posto il capo in terra, stia prostrato, & inchinato alli piedi di tutti quelli, ch'escano dall'Oratorio; & questo faccia, sino à tanto che l' Abbate giudicherà, che habbia sodisfatto: il quale reo, essendo dimandato dall' Abbate, subito andandoui, si getti innanzi alli piedi di lui, & di tutti gli altri Fratelli, acciò preghino per lui. Et all'hora se l' Abbate lo commandarà, sia riceuuto in Choro, ouero in quell'ordine, & grado, che il detto Abbate ordinarà; in tal modo però, che non presumi nell'Oratorio d'imporre Salmo, dire Lettione, ò far'altra cosa, se di nuouo l' Abbate non gli lo commandarà: Et à tutte l'Hore in fine dell'Offitio, si getti in terra nel luogo doue stà, & cosi sodisfaccia insino à tanto, che l' Abbate di nuouo li commandi, che hormai resti da questa sodisfattione. Mà quelli, che per lieue colpe sono Scommunicati solamente dalla Mensa, sodisfacciano nell'Oratorio, insino à quanto piace all' Abbate, & questo sempre facciano, insino à tanto che gli benedica, & dica basta.

COSTITVTIONE.

1 L'Eremita che in qualunque modo sarà dichiarato nel foro esteriore essere incorso in Scommunica, secondo la facoltà de' nostri priuilegij, fatta che hauerà prima la debita sodisfattione, si deue assoluere dal suo Superiore, osseruandosi in ciò la forma posta nel Rituale Romano; qual forma non deue in modo alcuno tralasciarsi.

2 In oltre per prouedere ad ogni caso, che potesse occorrere, s'ordina che cinque volte l'anno ciascun Priore nel suo Eremo dia l'assolutione generale alli suoi sudditi; Mà doue si trouerà il Maggiore douerà esso darla; il qual'atto si deue fare nel Capitolo delle Colpe, la sera auanti Compieta, le Vigilie del Santo Natale, di Pasqua di Resurrettione, della Pentecoste, dell'Assuntione della Madonna; & finito il Capitolo Generale dopò letta la tauola, e si farà in questa forma. Tutti gli Eremiti radunati in Capitolo ingenocchiati, & il Superiore stando in piedi, il primo Sacerdote dichi il *Confiteor*, qual finito che sia, il Superiore dirà il *Misereatur*, *&c.* & *Indulgentiam*, *&c.* poi soggiungerà l'assolutione in questa forma.

3 *Si tenemini aliquibus vinculis, siuè sententijs excommunicationis maioris, vel minoris, suspensionis, vel interdicti, siuè pœnis quibuscumque tam à Iure, quàm ab homine latis, vel aliàs quotiescumque,*

cumque, & quomodolibet incursis, auctoritate Apostolica mihi commissa, & vobis cōcessa in quantum se extendunt gratiæ, & priuilegia nostra, quæ non sint reuocata: Ego absoluo vos omnes Iurisdictioni meæ subiectos, tam præsentes quàm absentes, ab omnibus vinculis, censuris, & pœnis prædictis, & restituo vos Sacrosanctæ Ecclesiæ gremio, ac vnitati fidelium, & dispenso vobiscum super omni irregularitate, siuè irregularitatibus, si quam, vel si quas contraxistis, & absoluo vos ab omnibus defectibus, & negligentijs commissis in administrane Ordinum, & Sacramentorum, & Officiorum vestrorum, & à transgressionibus Regulæ, & Constitutionum, admonitionumq. Maiorum vestrorum, & earum pœnitentijs incursis; non tamen sub huiusmodi absolutionis prætextu, vel expectatione commissis, vel dimissis; Aboleoq. à vobis omnem infamiæ, & inhabilitatis maculam, vndecumque contractam; & restituo, ac habilito vos ad status, famam, & executionem Ordinum, & Officiorum vestrorum, necnon ad omnes gradus dignitatum, & honorum, ad participationem quoque Priuilegiorum omnium, & Beneficiorum Ecclesiasticorum in quantum possum, & indigetis. In Nomine Patris & Filij & Spiritus sancti. Amen.

Poi imponga à ciascheduno vn Pater noster, & vn Aue Maria.

Di

Di quelli che fallano nell'Oratorio. Cap. XLV.

E alcuno pronuntiando Salmo, Responsorio, ouero Lettione, fà qualche errore, se non si humiliarà iui alla presenza di tutti, sia più grauemente punito, perche non vuole con humiltà correggere quel difetto, che hà per negligenza commesso. Mà li fanciulli siano per così fatti errori battuti.

COSTITVTIONE.

1 INtorno all'emendatione de gli errori, che sogliono occorere ne' Diuini Offitij, vi è la consuetudine antica della nostra Congregatione. Chi dicendo Versetto, Responsorio, Antifona, Capitolo, Lettione, ò Oratione, non dirà quello che deue dire, ò in ciò farà errare altri, ò perturbare il Choro: Finito l'Offitio, vscendo in mezzo del Choro prostrato à terra, aspetti immobile il segno, ò penitenza dal Superiore. Mà chi in parole solo, ò nelle ceremonie erra, secondo la qualità dell'errore, subito ò s'inginocchi, ò almeno nel suo luogo inchini profondamente il capo; e se per superbia, ò per negligenza non lo voglia fare, sia costretto per commandamento del Priore, finito l'Offitio, vscir fuori, e pigliar degna penitenza.

Et se

2 Et ſe auuerrà, che alcuno erri in quelle coſe, che s'hanno da dire, ò fare nel Choro, ò altroue, ſe quello che gli ſtà vicino può rimediare tacitamente con ſegno, ò altro modo al difetto, l'auuertiſchi ſotto voce. Mà biſognando più manifeſta correttione, all'hora, ſe ſarà Profeſſo toccherà al Superiore ſolo il correggerlo. Mà i Nouitij poſsono eſſer, & ammaeſtrati, & corretti dal loro Maeſtro; ſe bene non è vietato al Priore di correggere, e riprendere anco i Nouitij nel Choro, & per tutto; in ſomma à neſsuo priuato è lecito riprẽdere, ò emendare alcuno, che facci errore alla preſenza de i Superiori; ſe tale errore non foſse per recare ſcandalo, ò diſconuenienza, non accorgendoſene il Prelato, ò traſcurandolo: poiche in queſto caſo, tal correttione non ſarà diſconueniente, mà opportuna.

3 Auuertino però tutti, che ſimili correttioni nelli Diuini Offitij, ſi faccino più toſto con cenni, ò ſegno che con voce alta, acciò non ne ſegua diſturbo. Onde ſarà meglio nelle coſe di poco momento il paſſarle, che interrompere l'Offitio, ò dare marauiglia altrui.

Di quelli,

Di quelli che fallano in qualunque altra cosa. Cap. XLVI.

E alcuno in qualſiuoglia coſa lauorando in Cucina, in Caneua, nel Forno, nell Horto, in qualſiuoglia arte, ò in qualunque luogo ſi ſia, mentre lauora, farà qualche difetto, ò rõperà, ò perderà alcuna coſa, ouero douunque ſia farà qualche errore, & non verà ſubito innanzi all'Abbate, ò al Conuento à manifeſtare ſpontaneamente il ſuo difetto, & à ſodisfare, ſia punito di maggior penitenza, quando per altri ſi ſarà ſaputo. Mà ſe la cauſa del peccato dell anima ſarà ſecreta. li manifeſti ſolamẽte all Abbate, ouero alli Padri ſpirituali che ſappino curare, & guarire le loro proprie, & l'altrui ferite, & piaghe, & non ſcoprirle, & publicarle.

COSTITVTIONE.

DIſcretamente il S. Padre (come ſagace Medico dell'anime) ordinò, che ciaſcuno ammalato diſcuopra l'infermità ſua; perciò che la malatia occulta non ſi può curare: Per tanto ſi ordina, che gli Eremiti noſtri, dichino nel Capitolo alla preſenza di tutti la colpa loro, tanto delle traſgreſsioni della ſanta Regola, quanto delle Coſtitutioni, e de' difetti manifeſti: acciò li Superiore poſſa applicare opportuni rimedij à ciaſcheduno.

Del

Del significare l'hora del Diuino Offitio. Cap. XLVII.

Ia cura dell' Abbate di giorno, & di notte, di annunciare l'hora dell Offitio Diuino, ò che egli stesso l'annuntij, ò commetta questa cura ad vn Fratello. il quale sia talmente sollecito, che tutte le cose à hore competenti siano finite. E dopò l'Abbate, secondo l'ordine, imponghino i Salmi, ouero l Antifone quelli a' quali sarà commandato. Mà niuno presuma nè di cantare, nè di leggere, se non chi può adempire detto Offitio. acciò che si edifichino gli auditori: il che si faccia con humiltà, grauità. & tremore da quello, al quale ciò l'Abbate commandarà.

COSTITVTIONE.

1 SE bene come si è detto sopra nel Capitolo 32. tocca al Sacrestano sonare il segno del Diuino Offitio; pure sarà peso del Superiore hauere mira, che ciò si facci a' debiti tempi. Et acciò questo possa, come conuiene, esequirsi; si ordina, che in tutti gli Eremi nostri sia vna sola Campana grossa, per sonare l'Hore Canoniche, & due altre più piccole per significare le altre obedienze dell'Eremo.

2 E ancora necessario vi sia l'Horologio & perciò doue egli non è, si facci subito, acciò i seruitij dell'Eremo passino con ordine.

Al

Al Sacreſtano poi biſognando ſe li dia Compagno dal Capitolo di Caſa, ò dal Priore.

3 Quanto poi all'intonare de' Salmi, & Antifone, ſi è detto di ſopra al Capitolo 13.

Del quotidiano eſſercitio manuale. Cap. XLVIII.

'Otioſità è inimica dell'anima, e però à certi tempi ſi debbono occupare li Fratelli in qualche lauoro, & opera di mano, & à certe hore nella Lettione diuina. Et però crediamo queſti due tempi douerſi con queſta diſpoſitione ordinare, cioè, che da Paſqua inſino alle Calende di Ottobre; la mattina vſcendo da Prima, lauorino quello ſarà neceſſariò, inſino à quaſi l'hora quarta, & dall'hora quarta inſino appreſſo à Seſta attendino alla Lettione.

COSTITVTIONE.

1 Conſiderando, che ciò che s'ordina qui nella ſanta Regola, non ſi può adempire, ouero oſſeruare per le continue occupationi de gli Offitij, & Meſse, s'ordina che gli Eremiti non paſsino ſenza vn'hora almeno di eſsercitio corporale ogni giorno, che impedito non ſia da Feſta di precetto, ò da mal tempo, ò da graui caldi d'Eſtate, cioè nel Sol Leone.

2 Dal giorno dunque di Paſqua di Reſurrettio-

rettione, ſino alla Feſta dell'Eſsaltatione della Croce, dopò la ſeconda Meſſa, tutti gli Eremiti, ſonata che ſia la Campanella, concorreranno à lauorare al luogo deſtinato dal Padre Superiore, doue hauendo prima detto ingenocchioni l'Aue Maria, continuiſi l'opera per vn'hora; mà nel reſto dell'anno è ſtato ſolito di farſi l'iſteſso, e col medeſimo ordine dopò Seſta. Finita poi l'opera, cominciando il Superiore, ſi dica il *De profundis* per i Morti con i Verſetti, & Oratione, *Deus, veniæ largitor &c.*

3 E ſolito poi che i Nouitij con il loro Maeſtro ſeparatamente faccino l'eſſercitio, ſe non parerà altrimente al Superiore.

4 Li pigri, e negligenti, ò renitenti d'andare al detto eſſercitio, ſiano corretti. E chi vorrà di ſua ſpontanea volontà paſsar l'hora dell'eſſercitio, non gli vien negato. Mà quando ſi terrà il Capitolo delle Colpe, ò gli Eremiti vanno à fare il pane, in quel giorno non ſono obligati à fare l'eſſercitio manuale. Et mentre ſi fà il pane ſempre ci deue eſsere la Lettione, ſe il numero de Fratelli baſta.

5 Il ſegno dell'eſſercitio, e di fare il pane ſarà venti tocchi di Campanella.

6 In oltre poſſono, anzi deuono tutti nelle loro Celle, ò altroue priuatamente, fare qualche opera, come è ſcriuere, leggere libri, far corone, cocchiari, ſporte, e coſe ſimili. E proibito però fare cocchiari, ò corone d'auorio, ò materie pretioſe.

Segue la Regola.

Opò Sesta, leuati che saranno da mensa, riposinsi à i letti loro con ogni silẽtio; ouero chi per auuentura volesse leggere da sè, legghi in tal modo, che non inquieti gli altri. Dichisi Nona più per tempo circa l hora ottaua; & poi di nuouo operino, quello, che si hauerà da fare insino à Vespro. Mà richiedendo la pouertà del luogo, che i Monaci per loro medesimi si occupino à raccorre le biade, non si contristino, perche all hora sono veramente Monaci, quando viuono delle fatiche delle proprie mani, come i nostri Padri, & gli Apostoli. Tutte le cose nondimeno si facciano discretamente, & con misura, per rispetto de' pusillanimi. Mà dalle Calende di Ottobre, insino al principio della Quaresima, diano opera alla Lettione, insino all'hora seconda, nella quale si dichi Terza, & poi tutti insino à Nona, lauorino nell'opera sua, secondo che gli è commandato; & fatto il primo segno dell'Hora Nona, partendosi tutti dall'opera loro, stiano apparecchiati insino, che sonarà il secondo.

COSTITVTIONE.

1 PErche è cosa naturale all'huomo il desiderare riposo dopò la fatica, perciò nel

tempo

tempo dell'Eſtate: dalla Paſqua di Reſurrettio-ne, ſino all'Eſſaltatione della Santa Croce, per la breuità delle notti, s'ordina che gli Eremiti dopò deſinare ſi riposino alquanto. Sì che il [illegible] della notte con queſto del mezo giorno f[illegible] lo ſpatio di ſette hore almeno.

2 Onde il Sacreſtano dopò pranzo [illegible] vna hora e mezza in circa detta Seſta, ouero Nona) darà il primo ſegno di dormire con la ſolita Campanella, che ſarà per ſpatio di vn Pater noſter con cinque tocchi.

3 Ogni vno vdito il ſegno del dormire, ſi ritiri nella ſua Cella, e ſi riposi ſedendo, ò nel letto; Mà chi non vuol dormire, ſtia da ſe in ſilentio, acciò egli non diſturbi, ò impediſchi gli altri; al che deuono i Superiori hauere auuertenza.

4 Il fine della dormitione ſarà il ſegno di Nona; mà ſe ſi digiuna, ſi darà il ſegno con la ſteſſa Campanella per dui Pater noſter con cinque tocchi.

5 Chi dopò Mattutino deſidera riposarſi, biſogna che ne domandi licenza al Padre Superiore.

Segue la Regola.

A dopò mangiare attendino alle loro Lettioni ouero à i Salmi. Nelli giorni poi di Quaresima, dalla mattina insino à tutta l'Hora di Terza, attendino alla Lettione, e poi insino à tutta la decima operino, & facciano quello che à loro sarà imposto. Nelli quali giorni della Quaresima, prendino tutti vn libro per vno dalla Libraria, & gli legghino per ordine intieramente: i quali libri si debbono dare nel principio della Quaresima. Mà sopra tutto si ordini che vno, ò due delli più vecchi vadino attorno per il Monasterio quádo li fratelli attendono alla Lettione, & habbino cura che forse nõ si troui qualche Fratello accidioso, il quale sia in otio, ò attenda à fauole, & non attenda alla Lettione, il quale, non solamente non fa bene à se, mà disturba, & inquieta à gli altri; & trouandosi alcun tale (il che à Dio non piaccia) sia ripreso la prima, & seconda volta; & non si emendando, soggiaccia alle correttione della Regola, di modo che gli altri ne temano. Non si accompagni, nè congiunga l'vn Fratello all'altro nell'hore incompetenti. Il giorno della Domenica tutti attendino alla Lettione, eccetto quelli che à varij vfitij sono deputati. Mà se alcuno sarà si negligente, e pigro, che non voglia, ò non sappia meditare, nè leggere, siagli imposto qualche cosa da fare, acciò che non stia otioso. Et alli Fratelli infermi, ouero delicati,

cati, tale opera, & arte gli sia imposta, & data à fare, che non siano otiosi, nè anco in tal modo siano oppressi dalla grauezza della fatica, & opera, che s'habbiano à ritirare à dietro: la debolezza, & infermità di questi tali, deue essere molto bene considerata dall'Abbate.

COSTITVTIONE.

1 PEr adempimento di quello, che quì ordina la santa Regola circa la Lettione, in ciascun'Eremo si deputi vn Padre sufficiente, che habbi peso di leggere Theologia morale due giorni la Settimana, cioè Lunedì, & Giouedì, e farci fare la conferenza sopra la materia che leggerà in vn'hora, ò prima, ò dopò il Vespro: il che non si lasci, benche sia l'Auuento, ò la Quaresima, per dui giorni la Settimana, & se vn giorno delli sopradetti sarà impedito, si legghi in vn'altro giorno. Et in quelli Eremi, doue non potrà hauersi commodità di Lettore, sia cura del P. Priore nell'istessa hora di far fare vna conferenza dell'istesse materie morali, doue assisterà ancora esso.

2 Oltre la qual Lettione, non douerà nessun Sacerdote, e Chierico lasciare di leggere almeno vn Capitolo della sacra Scrittura, ò altro deuoto libro; poiche la Lettione, che si fà innanzi, aiuta molto l'Oratione.

Dell'osseruanza della Quaresima. Cap. XLIX.

Ncorche in ogni tempo debba la vita del Monaco tenere osseruanza Quadragesimale, nondimeno perche questa virtù è di pochi, confortiamo che in questi giorni di Quaresima, custodischi la vita sua con ogni purità, & nettezza, purgando insieme in questi Santi giorni tutte le negligenze de gli altri tempi. il che all'hora degnamente si fa, se astenendoci da tutti i vitij, attendiamo all'oratione con pianti, alla Lettione, alla compuntione del cuore, & all'astinenza: In questi giorni adunque aggiungiamo da noi stessi alcuna cosa di più al solito debito della nostra seruitù, cioè orationi particolari, & astinenza di mangiare, & bere, & ciascuno di propria volontà, con gaudio di Spirito santo offerischi à Dio alcuna cosa, sopra quello che deue, & che gli è ordinato, cioè sottragga al proprio corpo del cibo, del bere, del sonno, del parlare, & della leuità, & con allegrezza di spirituale desiderio aspetti la Santa Pasqua. Quel tanto però, che ciascuno offerisce, lo manifesti al suo Abbate, & il tutto si faccia con sua oratione, & volõtà: imperò che quello che si fà senza licenza del Padre spirituale, è imputato à presuntione, & vanagloria, & non à mercede: adunque tutte le cose si deuono fare con volontà dell' Abbate.

CO-

COSTITVTIONE.

1 SE a' Monaci è tanto espediente nella Quaresima aggiungere qualche cosa alli precetti regolari, par bene che sia necessario à noi habitatori dell'Eremo di essercitarci con qualche aggiunta d'opere pie tutto l'anno, non che le Quaresime; e però gli Eremiti ogni Venerdì per tutto l'anno à quell'hora, che li parerà più commoda, si battano con la disciplina nella loro Cella per due Miserere; qual disciplina nella Settimana Santa la faranno tre volte, cioè il Mercordì, Giouedì, & Venerdì Santo in memoria della Passione del Signore. Di più si essortarino tutti, che in honore della Quaresima non ricusino fare la medesima disciplina ogni giorno d'astinenza; e chi vorrà frequentarla tutto l'anno, se sarà Professo, lo facci senza altra licenza: mà li Nouitij ricerchino il consenso del loro Maestro.

2 E se alcuno vorrà portare il Cilitio per qualche tempo, ò sempre, come molti Santi Padri hanno fatto (il che particolarmente si suol fare la Quaresima) lo possi fare con licenza del suo Padre spirituale, & il Nouitio del suo Padre Maestro.

De Fratelli che lauorano lungi dall'Oratorio, ò sono in viaggio. Cap. L.

I Fratelli che al tutto di lungi stanno à lauorare, & non possono ritrouarsi all'hore competenti all'Oratorio, & l'Abbate sà certo essere così, dichino nell'istesso luogo, doue lauorano, l'Offitio Diuino con timore di Dio, ingenocchiandosi; & il simile faccino quelli, che sono mandati in viaggio, nè trapassino il tempo ordinato, mà facendo come loro possono non siano negligenti in rendere il debito della loro seruitù.

COSTITVTIONE.

1 DA questa essortatione del nostro Santo Padre, sappiano tutti i Religiosi, che nessuno è disobligato dall'Offitio, ouero Hore Canoniche, ò da altro debito d'Oratione fatto di commandamento della Chiesa, ò di Voto, ò di Professione, per rispetto dell'opere manuali, nè per la fatiga del viaggio. Sempre dunque così fuori, come in Casa, li nostri Eremiti Choristi paghino il debito intieramente del Diuino Offitio, & i Laici delle loro Orationi.

De' Fratelli che non vanno molto lungi dal Monasterio. Cap. LI.

LI Fratelli che per qualsiuoglia rispetto, ò cagione vanno fuori, & sperano quel giorno medesimo ritornare al Monasterio, non presumino di mangiare fuori, ancorche ne fossero pregati da qualsiuoglia persona, saluo se l Abbate gli lo commandasse, & se altrimente faranno, siano Scommunicati.

COSTITVTIONE.

1 QVello che si dice della Scommunica, si deue intēdere della Regolare, però quelli che vanno fuor di Casa, nè posiono tornare à tempo della refettione, potranno farla nelli nostri Hospitij, ouero altroue, se non ve ne sono, con licenza del Prelato tacita, ò espressa; & se sono astretti à pernottare fuori di Casa, doue sono nostri Hospitij, non possono dormire fuori di quelli, nè anche i Superiori, nè meno fuori essi mangiare senza licenza.

2 Nè può il Priore dare altra licenza di andar fuori di Casa per più di cinquāta miglia lontano, nè pigliarla per se: mà solo il P. Maggiore, ò chi tiene il suo luogo lo potrà concedere; e se il P. Maggiore fosse molto lontano, & il tardare tornasse à qualche danno notabile, in quel caso il Priore con il suo Capitolo Conuentuale potrà

conceder la licenza: e chi contrauerrà à queſto ordine, ſia punito di pena di carcere per vn meſe

Dell'Oratorio del Monaſterio. Cap. LII.

L'Oratorio ſia quello, che è nominato, nè altra coſa in eſſo ſi faccia, ò vi ſi ripongha. Finita l'opera di Dio, tutti con ſommo ſilentio eſchino fuori, facendo riuerenza à Dio; acciò che il fratello, che forſe vuole orare priuatamente, non ſia impedito dall'altrui importunità. Et volendo per auuentura alcun'altro ſecretamente orare, ſemplicemente entri dentro, & ori, non con alta voce, mà con lagrime, & intentione di cuore. Chi adunque ſimile opera non fà, non ſia permeſſo finito l'Offitio Diuino, rimanere nell'Oratorio, acciò che (come ſi è detto) ad altri non ſia dato impedimento.

COSTITVTIONE.

1 LA Chieſa è Caſa di Dio, la quale vien detta, Caſa d'Oratione; onde S. Benedetto la chiama Oratorio, e perche l'Oratione richiede ſilentio, e quiete, s'oſſerui vn ſommo, e perpetuo ſilentio in tutta la Chieſa, e maſſimamente nel Choro, in maniera, che non ſolo ogni ſuperfluo parlare s'intenda qui prohibito, mà anco ogni ſtrepito, che poſſi venire alle orecchie, ò diſtrahere la mente, come l'abbaſſare, & alzare delle [illegible], & il voltare de' libri indiſcreta-

ſcretamente, l'immodeſto raſchiare, e sbadigliare, e coſe ſimili: e ſpecialmente quando ſi dice qualche coſa ſecreta, ò alcuno ſolo dice qualche Lettione, Antifona, ò altro; & anco alla Meſſa, quando ſi dice l'Euangelio, ouero il Canone, e l'altre ſecrete.

2 Appreſſo hà da tener cura il Sacreſtano, che neſſuno vada paſſeggiando per Chieſa: Nè in eſſa è lecito parlare con altri, ò fare oratione con voce alta. Chi dunque ſarà trouato in Choro à ragionare à qualunque hora del giorno, ò della notte, facci aſtinenza in pane, & acqua quel giorno, ò l'altro, mà ne gli altri ſopradetti difetti, ſi laſcia la correttione, ò penitenza à diſcretione del Priore.

Del riceuere li Foraſtieri. Cap. LIII.

TVtti li foraſtieri, che ſopraueng ono, ſiano riceuuti come Chriſto, imperò che egli ſteſſo è per douer dire: Io fui foraſtiero, & voi mi riceueſte. Et à tutti ſia fatto conueniente honore, & maſſimamente alli domeſtici della Fede, & Peregrini. Subito dunque, che s'intenderà alcuno foraſtiero eſſere arriuato, ſe li vada incontro dal Prelato del Monaſterio, ouero dalli Fratelli, con ogni vfficio di carità; & primieramente faccino inſieme oratione, & coſi in pace ſi accompagnino, il qual baſcio

di pace non sia prima offerto, che sia fatta l'Oratione, per rispetto delle diaboliche illusioni; & in essa salutatione si usi ogni humiltà, & à tutti li forastieri, che vengono ouero si partono, col capo chino ò col corpo al tutto prostrato in terra, si adori Christo, il quale in essi è riceuuto.

Riceuuti dunque che saranno li forastieri, siano menati all'Oratione, & di poi segga con loro il Prelato, ouero altri à chi egli commandarà: e per edificatione, legghisi in presenza delli forastieri la Legge Diuina, & dopò queste cose, gli si usi ogni humanità. Il Prelato rompa il digiuno per cagione delli forastieri, saluo se quel dì fosse uno delli principali digiuni, che non si potesse rompere; mà li Fratelli seguitino la consuetudine de i loro digiuni. L'Abbate dia l'acqua alle mani à i forastieri, & così l'Abbate, come tutta la Congregatione, laui li piedi à tutti li forastieri, & lauati che saranno, dichino questo verso. Suscepimus Deus misericordiam tuam in medio templi tui. *Mà sopra tutto s'habbia sollecita cura circa il riceuere li poueri, & peregrini, perche in loro più si riceue Christo; conciòsiache la grandezza de' ricchi per se stessa si fà rendere honore.*

La Cucina per l'Abbate, & per li forestieri sia da per se, acciòche li forastieri (che mai non mancano nel Monasterio) soprauenendo à hore incerte non inquietino li Fratelli. Al seruitio della quale Cucina entrino dui Fratelli per anno, li quali bene adempino il detto Vffitio, & bisognando gli sia dato aiuto, acciò che seruino senza mormoratione: e simil-

similmente quando sono quelli meno occupati, vadino à lauorare, doue à loro sarà commandato, & non solo in questi, mà anco in tutti gli altri Vffitij del Monasterio si habbia questa consideratione, che quando hanno bisogno, siano aiutati & quando non hanno che fare, faccino quello che à loro è commandato.

La stanza delli forastieri sia consegnata ad vn Fratello che habbia il timore di Dio, doue siano letti forniti sufficientemente, & la Casa di Dio sia da sapienti sauiamente gouernata. Niuno al quale non è imposto, si accompagni, ò parli con li forastieri, mà scontrandoli, ò vedendoli, li saluti humilmente (come si è detto) & dimandando la Beneditione, passi via, dicendo, à se non esser lecito parlare con forastieri.

COSTITVTIONE.

1 SIano li forastieri in luogo commodo, e per li forastieri, e per quelli, che li riceueranno, alquanto però separate dall'Vfficine, e dalla Chiesa, e molto più dalle Celle solitarie. In quelle li forestieri, che vengono, massime discosto, siano benignamente trattati: Siano quiui letti simili à quelli de gli Eremiti; mà quando la dignità, ò infermità dell'hospite hauerà bisogno di più morbidezza, il Priore lo potrà concedere.

2 Il Fratello deputato à questo Offitio di carità, habbia le qualità scritte nella Regola; ad esso apparterrà di apparecchiare la mensa, & proue-

prouedere le cose necessarie per essa, & darle à gli Hospiti. Nè solo satisfarà alli Padroni, mà anco alli bisogni de' Seruitori, & caualcature, secondo la possibilità del luogo: à questi si darà vn Cópagno, anco esso diligête, se n'haurà bisogno.

3 Si deputi anco vn'Sacerdote che facci compagnia a' forastieri, menandoli in Chiesa, & per l'Eremo, come si vsa.

4 Sopra tutto però ciascheduno attenda con diligenza nell'Vffitio suo, accio non offenda in qualche cosa li forastieri; mà più tosto si studij di edificarli, tanto in parole, quanto in fatti, mostrando sempre alla presenza loro esempi di deuotione, & virtù.

5 A gli stessi Ministri tocchi il lauar delle mani, & i piedi, poiche hoggidì il Priore non può per le varie occupationi de gli Vffitij, e negotij di Casa. Aggiungendo questo che insieme col lauar de i piedi dichino, oltre il Versicolo: *Suscepimus Deus &c.* il Salmo *Miserere*, ò altri, ouero qualche Hinno: Et se alcuno lascierà di lauare i piedi, digiuni vna volta in pane, & acqua.

6 Non si deue negare in nessun modo alli forastieri nel partirsi la guida, se essi altrimente non sanno la strada.

7 Guardinsi li Priori di non dar ricetto nelli loro luoghi a' Banditi, Debitori, ò Contumaci della Corte per qualsiuoglia rispetto, se però non sono forzati. Et chi farà altrimente, sappia, che sarà grauemente punito, secondo la qualità della colpa.

Se

Se il Monaco deue riceuere lettere, ò ambasciate. Cap. LIV.

On sia lecito in niun modo al Monaco, senza commandamento dell'Abbate, nè da suo Padre, nè da sua Madre nè da qualunque altra persona, nè li Fratelli l'vn dall'altro riceuere, ò dare, ne lettere, nè ambasciate, nè qualunque presente, benche picciolo sia. Mà se alcuna cosa gli sarà mandata da qualcheduno, etiandio dal Padre, ò Madre, non presuma di riceuerla, se prima non haurà fatto auuisare l'Abbate, il quale contentandosi, che tale cosa si riceua, sia in suo arbitrio & potestà di ordinare à chi dare si debba; nè si contristi il Fratello al quale era stata mandata, acciò che non si dia occasione al demonio. Et chi altrimente presumesse di fare, sia punito, secondo l'ordine della Regola.

COSTITVTIONE.

1 NOn potendo star l'inosseruanza di questo Capitolo senza il vitio di proprietà, & disubidienza: si ordina, che tutte le cose in esso contenute si osseruino, tanto di dare lettere, ò riceuerle, quanto nel pigliare, ò dar presenti: Eccettuandosi sempre i frutti, quali si posson o scambieuolmente dare, & riceuere tra gli Eremiti, & per maggiore osseruanza della pouertà, si ordina, che li Priori non possino

dare

dare licenza ad alcuno Eremita di dimandare danari alli parenti, ò amici, sotto qualsiuoglia pretesto, etiam di elemosine di Messe, per comprarsi cose particolari.

2 Et acciò quest'ordine più facilmente habbia l'effetto suo, siano tenuti li Priori aprire, & leggere le lettere de' sudditi, prima che le diano in mano loro, se però non fossero mandate dal P. Maggiore, ò Visitatore, quali non possono aprire sotto, pena di disciplina circolare, se sanno che da essi vengono, il che si conoscerà facilmente, se fuori vi sarà nella soprascritta M. ò V. L'istesso osseruaranno trà di loro, il P. Maggiore, & li Visitatori, di non aprire le loro lettere l'vno all'altro.

3 I Superiori de' luoghi legghino le lettere, che i loro sudditi scriueranno fuori, & dopò lette, parendoli, le sigillaranno, & mandaranno à suoi recapiti.

4 Sia punito grauemente chi ardirà di aprire le lettere di qualsiuoglia Eremita, & molto più grauemente, chi ardirà di aprire quelle del suo Priore: Nè meno il Superiore in assenza del detto Priore potrà aprire le sue lettere, se prima non ne hauerà hauuta licenza.

5 Tutte le lettere che verranno nel luogo doue si troua il P. Maggiore, si portino in man sua, il quale pigliate le sue lettere, l'altre senza aprirle, le farà consegnare in mano del Priore, se però per qualche ragioneuole rispetto, non parrà à detto Padre Maggiore aprire le lettere di alcun

alcun priuato di quella Famiglia.

6 Non può alcuno adoprare il Sigillo commune della Congregatione, ò il particolare di qualche luogo di quella, eccetto li Superiori respettiuamente.

De' Vestimenti, & Calceamenti de' Fratelli. Cap. LV.

LI Vestimenti si diano alli Fratelli secondo la qualità de' luoghi, doue habitano, ouero secondo il temperamento dell'aere; imperò che nelli paesi freddi si hà bisogno di più, & nelli caldi di manco. Sia dunque questa consideratione nell'arbitrio, & discrettione dell'Abbate. Noi nondimeno crediamo, che ne' luoghi mediocri basti à ciascun Monaco la Cocolla, & la Tonica; & la Cocolla per il Verno sia appannata, & grossa, & per la State leggiera, ouero vecchia, & lo Scapolare per gli essercitij, & le calzette, & le calze per vestimento delli piedi. Del colore di tutte le dette cose, ouero della grossezza, non si curino, nè faccino conto li Monaci: Mà siano di quella qualità, che si possono trouare nella Prouincia, nella quale habitano, ouero delli più vili che comprare si possono.

Circa la misura proueggia l'Abbate, che li detti vestimenti non siano corti à chi se ne hà da seruire, mà in modo fatti à misura, che stiano bene. Quelli che prendono li vestimenti nuoui, rendino subito li vecchi, li quali si debbano riporre in Vestiario per li poueri.

poueri. Imperò che basta al Monaco hauere due Toniche, & due Cocolle per rispetto della notte, & potere lauare quelle, & ciò che si hauerà più di questo, è superfluo, & si debbe toglier via. Et similmente li Calzetti, & ogni altra cosa vecchia rendino quando riceuono le nuoue. Quelli che si mandano in viaggio, prendino del Vestiario le mutande; & ritornati, che saranno, ve le reponghino lauate: & parimente quelli, che vanno in viaggio toglino del Vestiario le Cocolle, & Toniche, che siano alquanto megliori di quelle, che sono soliti di hauere, & ritornati le rendino.

Per fornimento de letti, basti la Stora, il saccone, la bianchetta, la schiauina, & il capezzale: li quali però letti, si debbano cercare spesso dall'Abbate diligentemente, per rispetto del vitio della Proprietà, la quale in nessun modo si ritroui nel Monaco: & se ad alcuno sarà trouato alcuna cosa, la quale non habbia riceuuto dall'Abbate, sia sottoposto à grauissima punitione. Et acciò che questo vitio della Proprietà sia tagliato, & tolto via dalle radici, dia l'Abbate tutte le cose necessarie, cioè la Cocolla, & la Tonica, li Calzette, & le Calze, la Centura il Coltello, lo Stilo, l'Ago il Fazzoletto, & le Tauolette, acciò che ogni scusa di hauer necessità sia tolta via. Il qual Abbate sempre però cosideri quella Sentenza degli Atti Apostolici, che à ciascheduno si daua, secondo che haueua bisogno, cosi dunque l'Abbate consideri l'infermità de' bisognosi, & non la mala volontà degli inuidiosi, & in tutti li suoi giudicij pensi alla diuina retributione.

COSTITVTIONE.

1 DEue il Priore, & il Cellerario hauer cura particolare, che à ſuo tempo ſi facci la prouiſione de' panni, & altre coſe neceſsarie per i veſtimenti de gli Eremiti, di maniera che innanzi la Feſta d'Ogni Santi, ò al più longo à S. Martino, ciaſcheduno habbi i veſtimenti che li biſognano.

2 A queſt'effetto ſi viſiteranno dal Priore del luogo nel meſe di Agoſto così le Celle, come gli Eremiti, ricercando che coſa manchi in ciaſchedun luogo, & perſona, facendone vna nota. Neſſuno però ne dia faſtidio à Prelati, ò Miniſtri, importunandoli innanzi tempo; mà con patienza aſpetti, che ſi ſcuopri la loro negligenza, & all'hora, come aſtretto da neceſſità, humilmente chieda in gratia quanto li manca.

3 Tutti gli Eremiti della noſtra Congregatione portino l'Habito bianco, ſenza miſtura di alcuno altro colore, acciò che per mezzo della candidezza delle veſti di fuori, venghino auuiſati dell'innocenza interiore, che deuono hauere.

4 La materia delli Veſtimenti, ſi deue ſempre procurare vile, groſſa, & di poco prezzo, come la raſcia ſchiauona groſſa, ouero zegrina, della quale ſi faccino li Tonichini, & Scapulari: quali à ciaſcheduno ſi deuono dare ogni anno.

5 Il Tonichino arriui à mezza gamba, lo Scapulare sia più corto della Tonica quattro dita, al qual però intorno al collo sia cugito il Cappuccio.

6 La Tonica ancora essa di panno grosso, & basso, si deue dare ad ogni vno, se bene non ogni anno; ma quando, & à chi parerà al Prelato, che facci bisogno; la qual Tonica, se sarà per Choristi, deue arrriuare insino alla congiontura de' piedi; & quella delli Conuersi sarà vn poco più corta, cioè quattro dita.

7 Si darà il Mantello à chi ne hauerà bisogno, non douendosi sempre dare ad ogni vno: Il Mantello non deue farsi del panno della Tonica, mà di quel grosso, & peloso grisio, vn palmo più corto della Tonica, che con vn bottone di legno si porti serrato auanti il petto.

8 Vn'altra sorte di Mantello, detta communemente, Capparuccia, dell'istessa materia, mà più corta (sì che non passi il genocchio) & col Cappuccio della forma vltimamente stabilita nel sacro Eremo, da tutti portar si può, anco per l'Eremo.

9 Dell'istessa maniera sarà il Mantello de' Conuersi col Cappuccio; mà vn palmo più corto della loro Tonica.

10 Si concede anco vn'altra veste à chi la vuole, però detta communemente, guarda core, del panno della Tonica, da portar sotto quella l'Inuerno, longa fino al genocchio.

11 Si diano li Calzetti che arriuino sopra il ginoc-

ginocchio, perche gli Eremiti non vſano coſciali, mà sì bene le mutande.

12 Habbino ancora li Scarpini di griſo, ò lazzo, ſorte di panno groſsiſsimo, & i Chorilli la Centura dell'orlo del panno, con la quale ſi cingono li Profeſsi ſopra lo Scapulare, & li Nouitij di ſotto di eſſo; & i Conuerſi la Centura di corame con fibbia d'oſſo non più larga d'vn dito groſſo, nè più longa dello Scapulare.

13 Si diano ſempre che ne ſia biſogno i Zoccoli di legno coperti. Habbia anco ciaſcheduno vn paro di Scarpe da Romito, non troppo alte. Poſſono ancora gli Eremiti hauer Cappelli bianchi, auuertendo che non vadino mai con il ſolo berrettino.

14 Nel Sacro Eremo, & nell'Hoſpitio di Fiorenza, ſi dà la Cocolla, & Capparruccia di panno, ſecondo il Breue.

15 Si prohibiſce poi ſtrettamente à gli Eremiti, che non portino guanti, ſtiuali, ò altra ſorte di veſtimenti, & di più conforme la Regola, riceuute che habbino le veſti nuoue, ſubito conſegnino le vecchie al Diſpenſiero, eſſendo tuttauia loro conceſſo benignamente, che per la nettezza habbino due Tonichini, due Toniche, cioè vna nuoua, & vna vecchia, due Scapulari, con due berrettini, & due para di Calzette, non potendo hauere altro dupplicato.

16 Gli Oblati ſi veſtino del medeſimo panno, & raſcia; mà la loro Tonica ſia con il Collare alzato, & non paſsi trè ditta ſotto la ligatu-

ra del genocchio, & lo Scapulare ſenza Cappuccio ſopra detta Tonica; mà più corto quattro dita, & ſi cingano con Cintura di corame come li Conuerſi: Il loro Mantello ancora ſarà della forma di quello de' Conuerſi, mà più corto, in modo che nō paſſi la legatura ſotto il genocchio.

17 Quale Habito d'Oblati, non ſia lecito dare, ò concedere à perſona alcuna da portarſi, ſotto qualſiuoglia preteſto, ò cauſa, nè meno di deuotione.

18 Quello che hauerà l'Vbidienza del tagliare i panni, deue eſſere intendente dell'arte del Sartore (nell'eſſercitio del quale, neſſuno ſecolare deue eſſer meſſo, ſaluo che nel tagliare, & cugire le calzette.) Nel tagliare li panni vſi giuſta miſura, & nel conſegnarli egualità, ſenza contriſtar neſſuno; il che non facendo, ne venghi grauemente corretto dal Priore, ò da' Viſitatori, ſe il Priore non ne ſarà riſentimento. Et quel che nelle veſti hà biſogno d'emendatione, ſenza dilatione ſi emendi, & ſi riduchi nella debita forma, & miſura.

Della menſa dell'Abbate. Cap. L V I.

A menſa dell' Abbate ſia ſempre con li foraſtieri, & peregrini: nondimeno tutte le volte, che mancano foraſtieri, ſia in ſua poteſtà chiamare chi à lui piace de' Fratelli: proueggbi nondimeno, che con li Fratelli rimanghino

ſempre

sempre vno, ò due delli più vecchi, per loro guardia, & disciplina.

COSTITVTIONE.

PErche appresso di noi, nè li Priori, nè anco il P. Maggiore hanno mensa particolare, mà hanno anch'essi vna parte de' cibi, come i Ministri, ò Seruenti, & mangiano soli nella loro Cella, come tutti gli altri; però non possono osseruare quelle cose, che qui commanda il Santo Padre, essendo diuerse dallo stato Eremitico: Nè meno conuiene, che i nostri Prelati mangino con forastieri per la loro moltitudine: Tuttauia se l'hospite fosse Prelato, ò Religioso, ò persona segnalata, potranno magiar con esso nella Foresteria, per carità, & riuerenza.

De gli Artefici del Monasterio. Cap. LVII.

SE nel Monasterio sono Artefici, con ogni humiltà, & riuerenza essercitino le loro arti, se però se ne contenterà l'Abbate. Mà se alcuno di loro s'insuperbisse per la scienza della sua arte, parendogli fare qualche vtile, ò commodo al Monasterio, questo tale sia da essa arte rimosso, & in quella più non s'impacci, saluo però, se essendosi humiliato, di nuouo

non gli lo commandasse l'Abbate. Et hauendosi à vendere alcuna cosa dell opere d'essi artefici, quelli per le mani de i quali haueranno à passare dette cose, non presumino di fare alcuna fraude, ò inganno, ricordeuoli sempre di Anania, & Safira, acciòche la morte, che quelli sostennero nel corpo loro, tutti gli altri, li quali nelle cose del Monasterio faranno alcuna fraude, non patischino nell'anima: & in essi prezzi non si adopri, occultamente il peccato dell'auaritia, mà sempre si diano per alquanto più vile, & minor prezzo, che non si fà dalli secolari, acciò che in tutte le cose sia glorificato Dio.

COSTITVTIONE.

PEr osseruanza di questa dottrina della Santa Regola, si ordina, che nessuno esserciti alcuna arte senza saputa del Priore, aggiungendo, che tutto quello che gli Eremiti faranno, siano Corone, Cocchiari, ò altro: l'appresentino al Superiore, ò di ordine suo al Cellerario, per metterlo nella commune dispésa; nè ardischino prometterle ad alcuno, non che donarle, ò venderle, senza ordine espresso del Priore: Et chi farà il contrario, sia castigato grauemente, secondo la qualità della colpa.

Del modo di riceuere li Nouitij. Cap. LVIII.

Quello che nuouamente viene à conuertirsi non così facilmente sia concessa l'entrata; mà come dice l'Apostolo: Prouate gli Spiriti, se sono da Dio. Se adunque quello che viene, perseuererà nella propria dimanda, & si vedrà che patientemente sopporti l'ingiurie, che li sono fatte, & la difficoltà dell'entrare, & che stà forte nella sua dimanda, dopò quattro, ò cinque giorni gli sia concesso l'entrare, & per alquanti di stia nella stanza delli forastieri; & dopò stia nella Camera delli Nouitij, doue stando in meditationi, iui mangi, & dorma.

COSTITVTIONE.

1 INtorno à questa consideratione, ò proua, che il Santo Padre desidera nel riceuere li Nouitij, à molte cose hoggi si deue hauer l'occhio; delle quali la prima sia l'età: perciò che quelli, che hanno manco di venti anni cominciati, & di aspetto puerile, ò più di quaranta cinque, non si possono riceuere, come non sufficienti, & deboli per la vita Eremitica, ancorche dal Capitolo Generale si possa dispensare nelli maggiori insino alli cinquanta anni, la qual consideratione d'età, si deue fare anco ne gli Oblati.

2 Si hà da fare diligente inquisitione, se sono rei, ò sospetti di delitti cômessi per i quali siano stati condennati, ò si dubita che siano condennati; se sono grauati di debiti sopra le loro facultà, ò obligati di render conto, ò ragione di qualche amministratione, sì che per tal causa sia mossa lite, ò si dubita, che le sia mossa; & non per humano rispetto; mà per feruore di deuotione, & spirito spontaneamente elegghino vita religiosa, conforme la Bolla di Sisto Quinto, [illegible] moderatione. Se sono obligati à Matrimonio, se sono notati di publica infamia, & sospetti di heresia; quali non potranno esser riceuuti; si facci anco essatta diligenza del loro legitimo [illegible]ascimento, costumi, & vita passata.

3 Et finalmente non si riceuano Professi di altra Religione, se non con hauer prima informatione della vita, & costumi loro, & della licenza domandata da' suoi Superiori, benche non ottenuta, & che non partino dalla loro Religione per disgusti in quella hauuti, mà per desiderio di maggior perfettione; nel qual fatto s'andarà con prudenza, & maturità, sì che ne sia riserbata l'autorità al solo Capitolo Generale di riceuer detti Professi; mà non i Nouitij.

4 Se qualcheduno si riceuerà, che non habbia palesato d'esser stato Nouitio di altra Religione, ò taciuto che habbi alcuna infermità graue, & incurabile, ò contagiosa, ancorche facesse Professione; si dichiara tal Professione nulla, come fatta contra la volontà, & consenso di quelli,

che

che l'hanno riceuuto ; & si ordina, che subito sia mandato via : il che s'intende quando da i Padri sarà stato interrogato , & intimato , che la sua Professione sarà nulla , s'haurà negato alcuna delle sudette cose nel Capitolo , nel quale si ammette all'Habito, & alla Professione , le quali intimationi , & proteste , sempre siano registrate dallo Scriba nel solito Libro de gli Atti Capitolari dell'Eremo .

5 Non essendoui dunque gli impedimenti di sopra narrati,si congreghino insieme li PP. Maggiore,Priore,& Visitatori,& Maestro di Nouitij, ò la maggior parte di essi,essendo assēti gli altri, sì che la minor parte assente , non pregiudichi ; mà ne gli altri luoghi, doue non fà residenza il P. Maggiore,si radunino insieme nel medesimo modo il Priore,& il Maestro di Nouitij,con due Sacerdoti eletti dal Capitolo di Casa à tale effetto; & costituito auanti à quelli il Nouitio , sia interrogato diligentemente sopra la sufficienza delle lettere,se deue il Nouitio esser'ammesso nell'ordine de' Chierici ; al qual grado non si ammetta alcuno, che non sia ritrouato hauere sufficiente intelligenza della lingua Latina.

6 Quelli poi,che si deuono riceuere per Conuersi , deuono esser ancora essi esaminati del vigor dell'ingegno, dell'industria, & attitudine all' obedienza,& delle forze del corpo;mà più d'ogni cosa tanto i Chierici , quanto i Conuersi , dello Spirito che hanno , se sia da Dio , se lasciano il Mondo per zelo di perfettione , ò per qualche

necess-

necessità, ò leggierezza, se hanno fatto Voto di Religione, se sono apparecchiati, & pronti all'vbidire, & patire, & cose simili.

7 Di più con sagace prudenza sia interrogato, se hà qualche segreta infermità, se lascia il Padre, Madre, Figliuoli, ò Sorelle, che habbino bisogno della sua industria, & presenza. Finalmente se gli manifestino le difficultà, & fatighe, che bisogna patire nella Religione, & se così essaminato, sarà trouato idoneo, libero, & costante, & dall'istess. Padri in tal modo approuato, si conuochi il Capitolo di Casa, & sia proposto dal P. Maggiore, ouero in sua assenza dall'istesso Priore, & se messo à partito la maggior parte de' voti gli sarà stata in fauore, s'intenda riceuuto, & s'introduchi in Nouitiato; il che non succedendo, gli si dia honesta licenza.

8 Chi poi sarà vna volta riceuuto, non può esser mandato via da qualsiuoglia Prelato, mà solo dal Capitolo Generale, ò Conuentuale, ò dalla Dieta.

9 Questa prima accettatione, non s'intenda fatta per pigliare subito l'Habito, mà per la proua di quaranta giorni; dopò i quali per nuoua accettatione del Capitolo, li si conceda l'Habito, hauutane prima licenza dalli PP. Maggiore, & Visitatori, alli quali si deue mandare prima informatione delle qualità del Nouitio.

10 In questo mentre, per lo spatio di quelli quaranta giorni, innanzi che si spogli l'habito secolaresco, come ammonisce il Santo Padre, diligente-

ligentemente legghi questa Regola, cō la Constitutione, ò almeno, se non sà leggere esso, gli sia letta da altri; ò li sia raccontata la sostantia sua sommariamente. Il quale procuri accortamente d'attendere, che cosa gli tocchi di fare, & adempire in quel grado, nel quale egli è stato riceuuto: & gli siano più d'vna volta replicate le cose dure, che deue sostenere, acciò non possi più allegare ignoranza.

11 Deue anco sapere, che hà da perseuerare in quello stato, & grado, nel quale è stato accettato vna volta, ò almeno, che non può ascendere à più alto grado, benche l'autorità di dispensare à grado inferiore, come è di Chierico, diuentar Conuerso, si riserui al Capitolo.

12 Oltre di ciò, deue il Nouitio, prima che pigli l'Habito fare la Confessione generale con il suo Padre Maestro, ouero con vn'altro Padre esposto, acciò sia più libera la Confessione. Fatte tutte queste cose, con la gratia di Dio, se gli dia l'Habito secondo il solito per nuoua approbatione del Capitolo, come di sopra è detto.

13 Gli Oblati si riceuono dal Capitolo Conuentuale, con licenza però del Padre Maggiore, & Visitatori, in qualunque tempo, & luogo, doue siano, sotto la disciplina di vn Padre, finche haueranno imparato i costumi Religiosi, & tutte quelle cose, che sono necessarie ad ogni Christiano per la salute dell'anima. Auuertischisi poi, che nel riceuersi si pigli informatione de' loro costumi, & vita, & anco della sanità del corpo, & forze,

forze, & anco s'hanno qualche impedimento.

14 Riceuuti che faranno,& essendo stati vn' anno nella Religione, non possono esser mandati via, se non con ordine del Capitolo Generale, ò della Dieta, ò del Maggiore, & Visitatori, & con causa molto graue, benche essi possono partire quando vogliono.

15 Portandosi bene, possono esser riceuuti per Conuersi dal Capitolo Generale, & questo dopò sette anni, che saranno stati nella Religione, con questo, che non possono ciò pretendere per giustitia, mà solo per gratia; sì che sarà in arbitrio del Capitolo Generale riceuerli per Conuersi dopò il detto tempo, ouero lasciarli in habito d'Oblati per quanto tempo le piacerà, ò per tutta la loro vita.

16 Di più nel loro ingresso, mediante l'istrumento, & contratto, s'offeriranno à Dio, & prometteranno di seruir gratis alla Religione, renunciando con giuramento qualsiuoglia salario, ò remuneratione delle loro fatighe; & quelli che non vorranno fare detto istrumento, siano mandati via: Et se nell'ingresso loro haueranno dato alla Congregatione alcuni beni, ò siano mobili, ò danari contanti, partendosi da essa, gli si restituiranno senza frutto alcuno del tempo passato. Mà se qualche Oblato si partirà, ò sarà mandato via dalla Religione, non possi più essere riceuuto.

Segue la Regola.

ET ſiali deputato vn vecchio di tale conditione, che ſia atto à guadagnare le anime, il quale al tutto curioſamente, & diligentemente conſideri gli andamenti di quello, & ſollecitamente cerchi di vedere, s'egli veramente cerca Dio, ſe è ſollecito all'Offitio Diuino, & all'obedienza, & ſe ſopporta l'ingiurie.

COSTITVTIONE.

1 PEr adempire queſto documento del Santo Padre, s'ordina, che il Maeſtro de' Nouitij ſia eletto ſolo dal Capitolo Generale, quale ſia non giouane, mà vecchio, non ſolo di tempo, mà di coſtumi, & di ſcienza; nell'andare, & in tutte le ſue attioni eſemplare, & amatore del ſanto Silentio, & che ſia ſtato nella Religione almeno quattro anni Profeſso; ſe però non ſarà altrimente ordinato dal Capitolo Generale, per qualche giuſta cagione, & finalmente, che ſia ſufficiente ad inſegnare altrui.

2 Procuri ſempre, che li ſuoi Diſcepoli facciano profitto nella perfettione ſpirituale: riprenda con carità, & ſpeſso biaſmi i loro naturali affetti, & corrotte conſuetudini, mortifican-

tificandole, & sradicandole con continue corret-
tioni, & facendo ogni opera di piantare in luo-
go de' vitij, virtù, massime l'humiltà, & obedien-
za. Gli ammaestri poi in quelle cose, che tocca-
no al culto diuino, sì nel dir bene l'Hore Cano-
niche, conforme alle regole del Breuiario, sì nel-
le consuete ceremonie da farsi con humil gesto,
& modestia, & con sollecitudine, & deuotione:
sì anco nella solitudine della Cella, in custodir la
lingua, & nella modestia de gli occhi, & in tutte
l'altre cose, nelle quali consiste il vero ornamen-
to interno, & esterno dell'huomo Religioso, &
particolarmente l'istruischi nell'oratione men-
tale.

3 In oltre detto Maestro visitarà almeno
vna volta il giorno essi, & le loro Celle, & haue-
rà l'occhio a' suoi tempi di dar loro quelle cose,
che sono necessarie; & hauendo diligente cura
dell'anime loro, li paschi spesse volte con qualche
essortatione, & essercitio spirituale. Et dopò
Compieta finalmente, chiamati detti Discepoli
da parte, dichino la colpa delle trasgressioni di
quel giorno, & data la penitenza, & fatta vna
leggiera ammonitione, li benedichi dicendo:
Benedictio Dei omnipotentis &c.

4 Et habbia à memoria perpetuamente il
Maestro de' Nouitij, che tali saranno fino alla
morte li suoi Discepoli, quali gli haurà fatti al
tempo della probatione con le sue istruttioni, &
essempi, & che ne deue sperare da Dio molta
mercede delle sue fatiche.

Mà

5 Mà all'incontro non portandosi bene pos-sa il Priore del luogo, con l'interuento di due Padri seniori, suspenderlo dall'Vfficio, & sustitui-re vn'altro, finche da' Padri Superiori si facci al-tra prouisione.

Segue la Regola.

Iangli proposte, & esposte tutte le cose dure, & aspre, per le quali si và à Dio. Et promettendo quello la perseueranza di sua stabilità, dopò per spatio di due mesi, gli sia letta per ordine questa Regola, & siagli detto: Ecco questa è la Legge sotto la quale vuoi militare, se tù la puoi osseruare, entra: mà non potendo, liberamente ti parti. Et se anco à questo starà forte, sia menato nella sopradetta Camera delli Nouitij, & sia di nuouo prouato in ogni patienza, & dopò lo spatio di sei mesi, gli sia riletta la Regola, acciò che sappia, che entra a fare, & osseruare. Et se ancora stà perseuerando, dopò quattro mesi, di nuouo gli si rilegghi la medesima Regola, & se deliberandosi, prometterà di adempire il tutto, & osseruare tutte le cose, che gli saranno commandate; all hora sia riceuuto nella Congregatione, sapendo lui essere sottoposto alla legge, & ordine della Regola, & che da quel giorno in poi, non gli sarà lecito vscire dal Monasterio, nè di leuare il collo di sotto il giogo della Regola, la quale con si lunga deliberatione potè ò rifiutare, ò riceuere. Quello adunque il quale

hà

hà da essere riceuuto, prometta nell'Oratorio in presenza di tutti, la sua stabilità, mutatione de i suoi costumi, & vbidienza innanzi à Dio, & à tutti li suoi Santi: acciò che se mai altrimente facesse, sappia douere essere dannato da Dio, del quale lui si fà beffe; della quale sua promessa faccia di sua propria mano petitione in nome de' Santi, le Reliquie de' quali sono in quel luogo, & dell'Abbate presente, ouero non sapendo lui scriuere, la scriua vn'altro pregato da lui, & esso Nouitio vi faccia sù il segno, & con sua propria mano la ponghi sopra l'Altare, & posta che egli ve l'hauerà, incominci subito esso Nouitio questo verso: Suscipe me Domine secundum eloquium tuum, & viuam, & non confundas me ab expectatione mea. *Al qual verso tutto il Conuento risponda insino à tre volte, aggiungendoui:* Gloria Patri. *All'hora esso Nouitio si getti in terra à piedi di tutti li Fratelli, che preghino Dio per lui, & da quell'hora in poi, sia annumerato nella Congregatione.*

COSTITVTIONE.

1 DOpò che si sarà fatta la proua del Nouitio con varij essercitij, & correttioni, & sarà bene essercitato nel grado suo, di nuouo legghi, ò le sia letta la Regola, & le Costitutioni, come si disse di sopra; acciò possa deliberare, se voglia partire, ò perseuerare: Et se interrogandolo sarà trouato esser costante; & il Capitolo haurà hauuta informatione dal suo Maestro, &

da altri de' ſuoi coſtumi, & buon progreſſo nella Religione, cō il ſolito Scrutinio s'ammetterà alla Profeſsione, come idoneo & degno; il quale fatta prima di nuouo la Confeſſione generale, almeno di quell'anno, farà la Profeſsione ſecondo la Forma poſta nel fine delle Coſtitutioni, quale Profeſsione ſottoſcriuerà il medeſimo Nouitio in preſenza di dui teſtimonij ſecolari, ò Frati; quali ancora ſi ſottoſcriueranno.

Segue la Regola.

ET ſe hà alcuna coſa, ò la diſtribuiſchi prima à i poueri, ouero facendone ſolennemente donatione, la dia al Monaſterio, niente al tutto riſeruandoſi, come quello che da quel giorno in poi, ſa di non hauer poteſtà, nè anco del proprio corpo. Subito dunque in eſſo Oratorio ſia ſpogliato delli proprij veſtimenti, delli quali era prima veſtito, & ſia veſtito di quelli del Monaſterio, & quelli veſtimenti, delli quali fù ſpogliato, ſi ripongbino, & ſiano conſeruati nel Veſtiario, acciòche, ſe mai, per diabolica perſuaſione deliberaſſe partirſi del Monaſterio (il che à Dio non piaccia) ſia all'hora ſpogliato delle coſe del Monaſterio, & mandato via. Non gli ſia però reſa quella petitione, che l'Abbate preſe di ſopra l'Altare, mà ſi riſerui nel Monaſterio.

COSTITVTIONE.

1 ACciò che l'ordine della Regola habbia più schiettamente effetto; li vestiti, & li denari, che haueranno portato li Nouitij, siano depositati in mano del Cellerario, preso che haueranno l'Habito della Religione; quali cose in nessuna maniera prima, che habbino fatta la Professione, si deuono cauare dalla dispensa, nè da' Superiori deuono alienarsi, nè dal Cellerario, nè meno dall'istessi Nouitij, nè à loro richiesta, sotto qualsiuoglia pretesto, ò nome di vendita, ò di prestito, nè pure d'elemosine: Mà esso Nouitio innanzi della Professione sua pienamente, & liberamente disponga delle cose sue.

2 Nè alcuno ardischi dimandar per se, ò per altri, cosa veruna, sotto pena di vna disciplina circolare, qual pena incorrerà ancor quello, che ne farà dimandare, ò che ne disponerà innanzi la Professione d'esso Nouitio.

4 Nondimeno se esso ricuserà di disponere delle cose sue, in tal caso, tutto quello, che delle sue spoglie restarà in casa, si conuerta in vso, & seruitio della Chiesa, come in ornamenti di Altare, & della Sacrestia; il che deue farsi similmente delle elemosine, che sono lasciate nella Chiesa.

4 Chi cõuertirà le cose sudette ad altro vso, digiuni tre volte in pane, & acqua; Et i Legati lasciati alla Congregatione, non si conuertino

in altro vso di quello hauerà disposto il Benefattore.

5 Quanto poi all'accettare oblighi perpetui di Messe, si osserui il Decreto della Congregatione del Concilio de Celebratione Miss. & si sodisfaccino à suoi tempi: & delle Messe quotidiane non se ne riceuino, se non si possono frà tempo conueniente sodisfare. Non si applichino anticipatamente per persone, ò elemosine incerte: Nè si grauino di celebrare continuamente per obligo i Sacerdoti; mà almeno li si diano due giorni la Settimana da celebrare, secondo la loro intentione, quali due giorni non hauranno nelle Settimane, nelle quali sodisfanno à gli oblighi ordinari de gli Eremi.

6 Se alcuno Nouitio si trouarà bugiardo in palesare i suoi impedimenti di cosa importante, gli sia data licenza prima, che facci la Professione; ma se si scoprirà dopò la Professione, si punisca grauemente; purche la Professione non sia nulla.

De' figliuoli de' nobili, ouero poueri, che sono offerti. Cap. LIX.

SE alcuno de' nobili per auuentura offerisse il suo figliuolo à Dio nel Monasterio, se esso fanciullo è di minore età, il suo Padre, & Madre facciano la petitione, che habbiamo detto di sopra, & con l'oblatione, rinuolghino essa

petitione, & la mano del fanciullo nella palla dell Altare. & così l'offerischino: & circa le cose sue promettino con giuramento nella presente petitione, che mai, nè per se, nè per sospetta persona, nè in alcun modo, gli daranno cosa alcuna, ouero occasione di hauere: mà se non vorranno far questo, & vorranno pure offerire alcuna cosa al Monasterio in elemosina per sua mercede, gli faccino donatione di quelle cose, che vogliono; riseruandosi (se così parerà loro) l'vsufrutto: & così si serrino tutte le vie, che al fanciullo non rimanghi alcuna suspicione, dalla quale ingannato, possa capitar male (il che non piaccia à Dio) sì come habbiamo per esperienza imparato. Et il simile faccino li poueri. Mà quelli che al tutto non hanno cosa alcuna, semplicemente facciano la petitione. & con l'oblatione, offerischino il suo figliuolo in presenza de' testimonij.

COSTITVTIONE.

SI è detto nel Capitolo precedente, douersi riceuere nella nostra Congregatione solamente quelli che sono di venti anni cominciati, però non occorre dire altro quì di quelli, che sono di minore età.

De'Sa-

De' Sacerdoti che vorranno habitare nel Monasterio. Cap. LX.

SE alcuno dell'Ordine de' Sacerdoti pregherà di essere riceuuto nel Monasterio, non gli sia cosi presto acconsentito; nondimeno perseuerando lui in tale humile dimanda, sia gli fatto sapere, ch'egli hà da osseruare tutta la disciplina, & ordine della Regola, & che non gli sarà rilassata cosa alcuna: acciò che sia fatto come è scritto. Amico à che fare sei venuto? Stagli però concesso stare dopò l'Abbate, & benedire, & celebrare la Messa, se l'Abbate però gli lo commandarà: altrimente per niun modo presuma alcuna cosa, sapendo lui essere sottoposto alla disciplina della Regola, & più presto dia à tutti essempio di humiltà. Et se per auuentura nel Monisterio, ò per ordinatione dell'Abbate, ò per causa di qualsiuoglia cosa, lui hauerà qualche preeminenza, consideri sempre quel luogo, che gli toccò, quando lui entrò nel Monasterio, & non à quello, che è a lui concesso per riuerenza del Sacerdotio. Et se alcun Chierico mosso dal medesimo desiderio, si vorrà accompagnare al Monasterio, sia collocato in luogo mediocre, se però promette dell'osseruanza della Regola, & della propria stabilità.

COSTITVTIONE.

1 LI Sacerdoti che verranno da noi, con animo di perseuerare nella Religione, subito che haueranno preso l'Habito di Eremita, siano posti sopra tutti li Chierici, & sotto li Sacerdoti, non solo Professi, mà ancora Nouitij. Mà quando i Chierici saranno ordinati Sacerdoti, ricupereranno il loro luogo sopra detti Sacerdoti.

2 Li Sacerdoti Nouitij, nell'anno della probatione, non possino fare l'Hebdomada, come Sacerdoti, nè dire la Messa Conuentuale, & per lo spatio almeno di tre anni faccino tutte le altre funtioni, che fanno li Chierici Professi, nè si diano loro per detto tempo altre obedienze, che le solite darsi alli Chierici.

3 Li Chierici di qualunque grado, benche siano Diaconi, dopò preso l'Habito, non precederanno alcun Nouitio riceuuto prima, mà ritengono il luogo inferiore, sino che habbiano preso l'ordine Sacerdotale.

4 Quelli Sacerdoti, che per deuotione, ò altre cause visitaranno li nostri Eremi, mentre vi staranno, se sono Vescoui, ò altri Prelati, in ogni luogo precedano alli Priori. Gli altri che sono in qualche Dignità Ecclesiastica, ò scienza, ò nobiltà, sogliono cedere solo alli Superiori, & hauere il primo luogo da gli altri.

5 Il medesimo si suole osseruare con gli altri hospiti

hospiti Religiosi. Finalmente questo honore di precedenze, che si dà à gli hospiti, dipende assolutamente dall'arbitrio, & discrettione de' Superiori.

Come si debbono riceuere li Monaci peregrini. Cap. L X I.

SE alcun Monaco peregrino di lontane Prouincie sopraucrrà, & vorrà come forastiero habitare nel Monasterio; & essendo contento della consuetudine del luogo, la quale lui trouerà; non perturberà il Monasterio con alcuna sua superfluità, mà semplicemente si contentarà di tutto quello che trouarà; Sia riceuuto per quanto tempo gli piace. Et riprendendo, o mostrando lui alcuna cosa ragioneuolmente, & con humiltà di carità, consideri l'Abbate prudentemente, che forse Dio non l'habbia quiui mandato per tale effetto. Et se poi vorrà fermare la sua stabilità, & fare sua Professione, non sia ricusata si fatta volontà; & massimamente, che nel tempo della sua hospitalità, sarà stata potuta conoscere molto bene la sua vita. Mà se in detto tempo di sua hospitalità, sarà trouato superfluo, ò vitioso, non solamente non si deue accompagnare, nè congiungere al corpo della Congregatione; mà anco gli sia detto honestamente, che se ne vadi via; acciò che gli altri per la sua miseria, non diuenghino vitiosi, e cattiui. Se anco non sarà tale, che meriti di essere mandato via, non solamente sia riceuuto

per accompagnarlo, & congiungerlo alla Congregatione, chiedendolo lui stesso, mà anco sia confortato à volere stare; acciò che dal suo essempio gli altri siano edificati, & ammaestrati, perche in ogni luogo si serue ad vn'istesso Signore, & ad vn Rè medesimo si milita. Sia anco lecito all'Abbate, conoscendolo esser degno, & che meriti di costituirlo in luogo alquanto più alto, & maggiore di quello della sua Professione. Et non solamente ordiniamo questo de' Monaci, mà ancora de' sopradetti i gradi delli Sacerdoti, & Chierici, che l'Abbate gli può porre in maggiore, & più alto luogo, che quello di sua conuersione, se manifestamente vedrà la vita loro essere tale, che lo meriti; Guardisi però l'Abbate di non riceuere mai ad habitare Monaco alcuno d'altro noto Monasterio, senza consenso, ouero lettere di raccomandatione del suo Abbate; perciò che è scritto: Non fare ad altri, quello che non vuoi sia fatto à te.

COSTITVTIONE.

Come li Religiosi di altra Congregatione si accettino trà di noi, s'è detto di sopra. Quelli poi che verranno per vedere i nostri luoghi, si deuono trattar con molta carità, sì per essere peregrini, sì per essere Religiosi; mà non si trattenghino più che per tre giorni, acciò non stiano otiosi nell'Hospitio, & la Casa sia grauata di spese.

De' Sacerdoti del Monasterio. Cap. LXII.

SE alcun' Abbate domanderà, che gli sia ordinato alcuno, ò Prete, ò Diacono, elegga de' suoi tale, che sia degno di fare l'Uffitio di Sacerdote, & quello ordinato che sarà, guardisi dalla elatione, & superbia, nè presuma di fare alcuna cosa, se non quanto gli è commandato dall' Abbate, sapendo sè essere molto più sottoposto alla disciplina regolare: Nè per occasione del Sacerdotio si dimentichi l'obidienza, & disciplina della Regola: mà molto più faccia profitto nella via di Dio. Et sempre tenga quel luogo che gli toccò, quando entrò nel Monasterio, eccetto all'Uffitio dell'Altare; saluo però, se per elettione della Congregatione, & per volontà dell' Abbate, secondo li meriti di sua vita, sarà promosso à più alto grado: mà nondimeno questo tale osserui la Regola ordinata dalli Decani, ò altri suoi Maggiori: & se altrimente presumerà, sia giudicato, & trattato come rebelle, & non come Sacerdote. Et se spesse volte ammonito, non si emenderà, sia anco chiamato il Vescouo in testimonio: & se anco per questo non si emenderà, essendo chiare, & manifeste le colpe, sia cacciato del Monasterio, se però sarà tale la sua contumacia, che non voglia esser soggetto, & vbidire alla Regola.

COSTITVTIONE.

1 LA promotione de' Chierici à gli Ordini, stà solo in potere del Capitolo Generale, & della Dieta; il quale innanzi che promoua veruno, s'informi diligentemente da' Padri Visitatori, s'egli hà le parti che si ricercano: Quali Visitatori nell'atto della Visita insieme con il Priore del luogo, con diligenza considerino, se il giouane, che si deue ordinare sia sufficientemente instrutto nelle lettere: Essaminino poi li costumi, & principalmente, se regni in lui humiltà.

2 Nessuno si ordini da Messa, se non cinque anni dopò la sua Professione: benche in questo può il Capitolo Generale dispensare, se la qualità della persona sia giudicata degna.

3 Chi si farà ordinare senza licenza del Capitolo Generale, ò della Dieta, & del suo Superiore, sia punito con vna disciplina circolare, sospeso dall'ordini, & degradato, cioè posto sotto tutti gli altri ordinati Professi. Et chi senza le dette licenze farà ordinare alcuno, sia punito pure di disciplina circolare, & altre pene graui, ad arbitrio del Superiore.

4 Procurino diligentemente i Superiori, che li Chierici promossi dal Capitolo Generale, ò dalla Dieta à gli Ordini, siano ordinati alli debiti tempi.

5 Con ogni diligenza attendino li Priori, che li Chierici, prima che siano promossi à gli

Ordini sacri, s'instruischino nella dottrina de' Sacramenti; & quelli, che hanno da essere Sacerdoti imparino essattamente le ceremonie, & Casi, che facilmente possono occorrere con le sue resolutioni: di più si sforzino acquistar buona cognitione de' Casi di conscienza.

6 Benche i nostri Eremiti posino predicare per facoltà concessa da Paolo Terzo; nondimeno ciò non si faccia da nessuno, senza licenza del Capitolo Generale.

7 Li Fratelli Laici si guardino, che per causa del leggere non siano negligenti all'Vbidienza: & per ciò si ordina, che non posino tener più, che due libri, oltre l'Offitio della Madonna, Dottrina Christiana, & Costitutioni, sotto pena di vn digiuno in pane, & acqua.

Dell'Ordine della Congregatione. Cap. LXIII.

I Fratelli del Monasterio così conseruino gli ordini loro, come discerne il tempo della conuersione, & il merito della vita; ouero secondo che l'Abbate ordinarà. Il quale Abbate non perturbi però il gregge à se commesso, nè quasi in ciò vsando libera potestà, disponghi alcuna cosa ingiustamente: mà sempre pensi, che di tutti li suoi giudicij, & opere, hà da rendere ragione à Dio. Adunque li Fratelli secondo gli ordini loro, ouero secondo che ordinarà l'Abbate, vadino

alla

alla Pace, alla Communione, imponghino li Salmi, & stiano in Choro. Et al tutto in tutti li luoghi l'età non discerna, nè pregiudichi nell ordine; imperò che Samuel, & Daniel fanciulli giudicarono li Vecchi. Eccetto adunque quelli, i quali (come habbiamo detto) l Abbate per più alto consiglio hauerà essaltati, ouero per certi rispetti depositi; tutti gli altri stiano, secondo che si conuengono, come (verbi gratia) quello che venne nel Monasterio alla seconda hora del dì, sappia di essere inferiore à quello, che venne alla prima, di qualunque età, ò dignità si sia. Mà alli fanciulli sopra tutto da tutti sia tenuta cura.

COSTITVTIONE.

1 Conciosiacosache dalla dignità, ò antichità de' luoghi, spesse volte suol nascere la precedenza trà Prelati; conuiene saper sopra tutto, che il Sacro Eremo di Camaldoli è il Capo, & Fondamento di tutta la nostra Congregatione, al quale tutti gli altri Eremi, come inferiori sono sottoposti, & lo riueriscano; dopò il quale segue quello di Monte Corona, & poi quello di Turino, & così gli altri di mano in mano, secondo la loro antichità, & priorità.

2 Così il Capo della Congregatione chiamato P. Maggiore, tiene il primo luogo sopra tutti i Prelati della Religione in ogni luogo, & tempo, il quale suol fare principalmente residenza nel predetto Sacro Eremo, se li negotij, & ne-

& necessità, non l'inuitano andare altroue.

3 Iui stanno ancora li Visitatori, li quali insieme con il P. Maggiore hãno l'vniuersal gouerno, & reggimento della Congregatione; & questi precederanno alli Priori in tutti i luoghi, eccetto che nelle loro residenze, nelle quali anco gli precederanno mentre vi si trouano per occasione di Visita.

4 Trà li Visitatori, li dui primi precederanno alli dui secondi, & delli dui primi precederà quello, che è più antico di Professione: così parimente si osseruerà delli dui secondi.

5 Ogni Priore nel suo Eremo (benche altri Prelati vi siano). precede tutti gli altri, quali quando si congregano insieme, l'vn cede all'altro, conforme all'ordine, & priorità de' suoi luoghi, & dopò questi segue il Maestro de' Nouitij.

6 Trà gli altri Sacerdoti, ò Chierici, ò Conuersi, ouero Oblati, si osseruerà in caso di precedenza, il tempo, che haueranno fatto la Professione in questa, & non in altra Congregatione.

7 Li Priori, & Visitatori Hospiti, è solito, che precedino à tutti i Superiori de' luoghi non graduati, & i Vicepriori; ma ciò s intende quanto al luogo della Mensa, & Benedittione di essa, & nelle funtioni Ecclesiastiche; restando sempre salua l'amministratione della Casa, & la Superiorità della Famiglia sua a' Superiori, & Vicepriori sopradetti.

8 Nessuno occuperà la prima sedia dell'vno, & dell'altro Choro, dal Prelato d'esso luogo in fuori

Segue

Segue la Regola.

LI giouani adunque honorino li loro maggiori, & li maggiori amino li loro inferiori; & nel nominare l'vn l'altro, à nessuno sia lecito chiamare l'altro per suo semplice nome; mà li maggiori chiamino l'inferiori Fratelli: & gl inferiori chiamino li loro maggiori Donni; per il che s'intende riuerenza paterna. Mà l'Abbate perche pare che tenghi il luogo di Christo, sia nominato Donno, & Abbate, non per sua vsurpatione, mà per riuerenza, & amor di Christo. Esso però Abbate pensi, & faccia di essere tale, che sia degno di sì fatto honore. Douunque li Fratelli si scontrino, il giouane domandi la Benedittione al suo maggiore; & passando il maggiore, l'inferiore si lieui sù, & gli dia luogo da sedere, nè presuma esso giouane di sedere insieme con il suo maggiore, se esso però non gli lo commanda, acciò si faccia quello che è scritto: Preueniteui l'vn l'altro in farui honore. Li fanciulletti, ouero giouanetti, nell'Oratorio, & alla Mensa con disciplina seguitino i loro ordini, & di fuori ancora, douunque si trouano, siano custoditi, & ammaestrati, insino che peruenghino all'età della discrettione, & intelletto.

CO-

COSTITVTIONE.

1 DA queſto teſto della Regola imparino tutti gli Eremiti d'ingenocchiarſi al P. Maggiore ſempre che li parleranno, ò lo ſcontreranno per l'Eremo: medeſimamente al Preſidente in tempo del Capitolo. Il che anco deuono fare verſo il Priore; mà ſolo però nella Cella; & così ancora faccino li Nouiti) verſo il loro Maeſtro.

2 Mà alli Prelati, & Sacerdoti baſterà di ſcoprirſi la teſta, & humilmente inchinarſi, & l'inferiore ſempre alla preſenza del più antico ſi lieui, & ſcoprendo la teſta alquanto s'humilij.

3 Generalmente non ſolo i Nouitij, & i più giouani; mà tutti deuono vſare ſcambieuolmente quei termini, che ci vengono commandati nella Regola; come ſono inchini, ſcoprir di teſta, & altri ſegni ſimili di riuerenza, & ciuiltà.

4 E'ancora antica vſanza della noſtra Congregatione, che il chiamare, ò nominare Prelati, ſi faccia così, cioè P.Maggiore, P.Preſidente, P. Priore; & i ſemplici Sacerdoti P. D. Romualdo &c. & tutti gli altri poi ſi chiamino ſemplicemente Frati; la qual ſemplicità ſi deue oſſeruare ſempre.

Del-

Dell'ordinatione dell'Abbate. Cap. LXIV.

Nell'ordinatione dell'Abbate si habbia sempre tal consideratione, che quello sia ordinato, il quale secondo il timor di Dio da tutta la Congregatione di vno stesso volere, ouero da vna parte d'essa ancorche picciola, con piu sano consiglio sarà stato eletto. Quello dunque che si debba ordinare, si elegga per merito di vita, & per dottrina, & sapienza, se anco fosse l'vltimo nell'ordine della Congregatione. Et se etiandio tutta la Congregatione di commune parere, & consiglio, si eleggerà per Abbate persona consentiente alli suoi vitij (il che non piaccia à Dio) & essi vitij per alcun modo verranno à notitia del Vescouo, sotto la cui Diocesi sarà detto luogo, ouerò in notitia ad altri Abbati, & Christiani vicini, non comportino, che il consiglio de' rei vadi innanzi; mà costituischino nella Casa di Dio vn degno dispensatore; sapendo douerne riceuere grande, & buona mercede da Dio, se ciò faranno sinceramente, & per zelo di Dio; si come per contrario incorrono in peccato, se di ciò fare terranno poco conto.

Ordinato adunque che sarà l'Abbate, pensi sempre, che carico hà riceuuto, & à chi ha da render ragione della sua amministratione, & sappia che piu gli conuiene giouare, che dominare. Bisogna che sia dotto nella Legge Diuina, acciò che sappia

onde

onde proferisca cose nuoue, & vecchie di detta Legge; & che pacificamente sia casto, sobrio, & misericordioso, & nel giudicare sempre sopra essalti, & sopraponga la misericordia al giudicio, acciò che ancor lui consegua il medesimo. Habbia in odio li vitij, ami li Fratelli, & in essa correttione gouernisi prudentemente, à fine che in niuna cosa passi li termini, acciò che volendo egli radere troppo la ruggine, il vaso non si rompa. Sempre habbia sospetto la sua propria fragilità, & si ricordi, che la canna scorlata non si deue al tutto rompere: nelle quali cose, noi non diciamo, che lui permetta, che li vitij si nodrischino, mà che con prudentia, & carità siano da esso tagliati, secondo che vedrà à ciascuno essere di bisogno, & vtile, come di sopra habbiamo detto. Ingegnisi di essere più presto amato, che temuto; non sia turbulento, ansio, non superfluo, & ostinato, non geloso, & troppo sospetto, perche mai si riposarebbe. Nelli suoi commandamenti, ò siano secondo Dio, ò siano secondo il mondo; sia prouido, & considerato. Discerna, & tempri l'opere, che commanda, pensando la discrettione del Santo Giacob, che diceua: Se io andando darò troppo fatica al mio gregge, moriranno tutti in vn giorno. Pigliando dunque queste, & altre sentenze di discrettione, madre delle virtù, cosi tempri tutte le cose, che à quelli che sono forti, resti alcuna cosa da desiderare, & gli infermi non si ritirino indietro. Et sopra tutto osserui in tutte le cose la presente Regola; acciò che dopò che hauerà bene

O amministrare

amministrato, oda dal Signore quello, che vdì quel Seruo, il quale al tempo suo distribuì il fromento alli suoi conserui: In verità vi dico (disse) che lo costituirà sopra tutti li suoi beni.

COSTITVTIONE.

1 PRima di ogni altra cosa fà di mestiere, che il Priore diligentemente osserui la precedente dottrina del Santissimo Padre, acciò sappia reggere il suo gregge.

2 Subito dunque che il nuouo Priore arriuerà nel suo Eremo, visiti in prima tutte le Celle, acciò sappia quello deue concedere, ò proibire; & poi penserà all'elettione de' Ministri, & ad ordinare la Casa. Et ammoniti tutti, che cō deuote Orationi raccomandino il negotio à nostro Signore, esso con gli altri, à i quali s'appartiene, almeno per vn giorno premeditaranno quali siano habili per esser Vfficiali della Famiglia.

3 Et all'hora fatto Capitolo, come si costuma, & assoluti gli Vffitiali passati dalle sue obedienze, eleggeranno con il solito Scruttinio Ministri diligenti, & timorati di Dio à fare le cose dell'Eremo.

4 Delli quali il primo il Sacrestano, il secondo il Libraro, il terzo lo Scriba del Capitolo, il quarto l'Archiuista, il quinto il Cellerario, il sesto il Dispensiero, il settimo l'Infermiero, l'ottauo il Fornaro, il nono il Cannauaro, il decimo il Fruttaio, l'vndecimo il Cuoco, il duodecimo il

Por-

Portinaio, il decimoterzo il Foreſterario, il decimoquarto il Barbiere, il decimoquinto il Veſtiario, il decimoſeſto il Pannaio, il decimoſettimo il Ferramentaro, il decimoottauo l'Ortolano, il decimonono il Cuſtode delle Selue; Et fatta la deputatione predetta, auanti la Compieta in preſenza di tutti in Capitolo ſi leggerà diſtintamente quello che ſi è diſpoſto, & tutti con prontezza di ſpirito piglieranno l'vbidienza impoſtali ſenza mormoratione: & con tutte le forze loro cercheranno fare quanto li vien commandato: ſicuri che l'vbidienza è quella, che li renderà grati a Dio. Et la detta deputatione d'vbedienza ſi farà, non ſolo quando il Priore tornarà dal Capitolo, mà ancora quando hauerà hauuto auiſo, che ſia finita la Dieta.

5 Se vi ſarà minor numero de Fratelli, potrà vn Frate idoneo, & ſufficiente hauer due, ò più vbidienze; & per il contrario, doue il numero è d'auanzo, vna ſi diuida in due, ſe biſogna.

6 Mà ſe trà l'anno conuerrà, che alcuno ſia priuato dell'Vfficio per le ſue negligenze, ò difetti, & biſogni fare nuouo Miniſtro; in tal caſo il Priore con il conſiglio, almeno de' vecchi, faccia la nuoua prouiſione.

7 Diſpoſta dunque in tal modo la Caſa, & ordinata la Famiglia, procuri il Prelato con diligenza, ſecondo il coſtume di buon Paſtore, di riconoſcere ſpeſſo le ſue Pecorelle, & di dar loro il paſcolo ſalutare. Il che certo ſi farà, ſe ogni Sabbato (ò eſſendo impedito il Sabbato) vn'al-

tro giorno, farà il Capitolo, detto delle Colpe, dopò Prima, nel quale si premetta qualche pia essortatione à gli Eremiti, cauata da qualche autorità della sacra Scrittura, ò del Vangelo della seguente Domenica, ò anco dalla dottrina della Santa Regola, ò dalle Costitutioni.

8 Et poi particolarmente annuntij quelle cose, che s'hãno da osseruare, ò fare nella seguente Settimana, come à dire, le Feste di precetto, i Digiuni delle Vigilie, & Quattro Tempora, così gli Anniuersarij da dirsi, la Communione da farsi, la cõmune refettione, la mutatione dell'osseruanze, & Vffitio, con la dichiaratione de' dubij occorrẽti, & così dell'altre cose, che occorrer sogliono

9 Di più dispõghi tutte le cose, che bisognano per il gouerno, & conseruatione della Casa, & della Famiglia: parimente essorti tutti generalmente con feruore all'osseruanza della S. Regola, & à far le ceremonie, con efficace reprensione de' difetti commessi, & con essortatione all'emendatione, & aumento del santo proposito.

10 Non si scordi mai di raccommandare in generale all'Oranione de' Fratelli, li bisogni di Santa Chiesa Cattolica, l'Anime de' morti, gl'Infermi, Benefattori viui, e morti, & tutti quelli, che sono in necessità, & altre cose, che spesso occorrono.

11 Et se il giorno lo ricercherà, dispensi il Silentio, & poi ogni vno, secondo il suo grado, dichi con alta, & intelligibil voce humilmente, & ingenocchioni le colpe delle neglịgẽze, trasgressioni,

& tutte quelle cose nelle quali conosce hauer errato, & ciò alla presenza del Priore (con la faccia però verso l'Altare) & con breuità, lasciando però li peccati segreti alla Confessione.

12. Li Professi che stanno ancora in Nouitiato con li Nouitij, doueranno esser li primi, i quali subito, che haueranno detto la colpa, tutti insieme deuono vscir fuori, poi seguano li Sacerdoti, & gli altri, secondo l'ordine della Dignità, & Professione; li quali hauendo finito di dir la colpa, si gettino in terra distesi, voltando la faccia verso il Superiore, & tanto stiano così, finche gli darà il segno, il quale vdito, che habbino, si leuino ingenocchioni, sin tanto che sia loro data la penitenza, & all'altro segno siano licentiati.

13 Mà il Superiore hauendo maturamente considerato le circostanze delle cose, & delle persone, dia il suo rimedio à ciascheduno, secondo il suo male, frequentando quelle penitenze, che più tosto humiliano l'anima, che affligano il corpo, & potrà mutare, & alterare, moderare, & rilassare in tutto, ò in parte le penitenze tassate in queste Costitutioni, & imporne anco dell'altre, come le parerà, che vtil sia per la salute dell'anime.

14 Sia in questo luogo diligente il Priore in ammonire ogni vno, & correggere secondo i demeriti loro, & dia loro la debita penitenza, la quale tutti deuono adempire fedelmente senza dilatione.

15 Non lasci il Superiore di far chiamare da qualcheduno i negligenti, ò quelli che ricusano venire al Capitolo, & seueramente li punischi, se non allegheranno legitima causa.

16 Se il Fratello ripreso, ò corretto si vorrà scusare di conscienza monda, sia vdito per vna volta; mà se dopò la scusa resterà colpeuole, ne riporti doppio càstigo. Nè tardi punto il Prelato, se bene il Reo nel medesimo tempo s'appella al P Maggiore, ò al supremo Tribunale, ma sicuramente, non ostante l'appellatione, esequisca quel che haurà preuisto esser necessario.

17 Questo s'intende delle penitenze Regolari; mà se il castigo sarà di pena graue, come disciplina circolare, ò simile, ò di carcere (purche non sia per custodia, ò contumacia, ò che sia più di quindici giorni) se il suddito appellerà, il Priore douerà sospendere l'esecutione della pena, fin che datone auiso, così dal Priore, come dal Reo, la causa non sarà veduta dal Superiore, à chi si è appellato.

18 Li Priori nel modo istesso, che sono tenuti tutti gli altri, adempischino anco essi quello che significa il nome di Eremita, facendo residenza continua nell'Eremo, & rarissime volte vscendone, se non gli sforza l'estrema necessità.

19 In oltre li Priori per la conseruatione della robba, & del patrimonio del luogo, procurino d'hauere, ricuperare, & conseruare in qualche Archiuio, ò Cassa ben serrata, & custodita le scritture, contratti, istrumenti, Bolle Apostoliche,

liche, & tutte quelle cose, che fanno à proposito. Et similmente faranno vn libretto, nel quale si contenghino i Sommarij delle dette scritture, del che habbi cura l'Archiuista.

20 Appresso notino, & habbino seco quelli Atti Capitolari, che appartengono al luogo suo, & alle communi osseruanze; Et anco si faccia copia di tutti gli Atti del Capitolo Conuentuale, con le sue circostanze, notandoui il giorno, & l'anno.

21 Vi sia anco in ciascun'Eremo nostro vn altro libro detto de' Professi, doue si noti il nome, età de' Professi, il giorno dell'ingresso, & della Professione, & della Patria loro, con il nome, & cognome, che hauea prima al secolo: In esso ancora si notino, li fuggitiui, & espulsi, acciò che da tutti siano conosciuti: Vi si notino ancora i nomi de' Fratelli defonti, & il giorno del loro transito, qual dal Priore del luogo con diligenza sia fatto intendere à gli altri Prelati della Religione; acciò per esso si faccino con diligenza li soliti suffragij.

22 Vi sia vn libretto ancora appartato, doue si registrino d'anno in anno i ricordi, che si danno del Capitolo Generale à ciascheduno Priore, & da' Visitatori in atto di Visita.

23 Nessuno Priore potrà fare nuoue fabriche, se l'entrate del luogo non superano le spese, si che si possino fare del sopra auanzo, & altrimente si faccino con l'elemosine; ò altro aiuto; auertendo sopra tutto, che per l'ambitione del

fabricare, la Famiglia non sia defraudata in modo alcuno del vitto, & vestito; nè la Casa sia gravata d'alcun debito, benche picciolo per tal conto.

Non si fondino nuoui edifitij, sin che quelli che son cominciati non sono condotti al fine, senza licenza delli Superiori. Per far qualche nuoua fabrica, due cose prima bisognano hauere; cioè la licenza de' Superiori, & il consenso del Capitolo Conuentuale.

Non lascino i Priori almeno ogni due mesi dar raguaglio al P. Maggiore, & Visitatori delle loro Famiglie.

Del Preposito del Monasterio. Cap. LXV.

Pesse volte auuiene, che per l'ordinatione del Preposto graui scandali nascono nel Monasterio, conciosia che si trouino alcuni enfiati di maligno spirito di superbia, li quali stimandosi essere secondi Abbati, & vsurpandosi tirannide, nutriscono gli scandali, & nel Conuento fanno dissensione, & discordie, & massimamente in quelli luoghi doue detto Preposto è ordinato dal medesimo Vescouo, ouero Abbati, li quali ordinano esso ancora suo Abbate; il che quanto sia fuori di ragione, apertamente si vede; imperò che dal principio di sua ordinatione gli è data ma-

teria d'insuperbire, essendogli messo in capo, & persuaso dalli suoi proprij pensieri, sè essere libero dalla potestà del suo Abbate, per essere stato ordinato da quelli medesimi, che ordinarono l'Abbate; & di qui nascono inuidie, risse, detrattioni, emolationi, dissensioni, & disordini; Et mentre l'Abbate, & il Preposto sono insieme di contrarij pareri, è forza, che sotto questa loro dissensione, l'anime sieno in pericolo. & quelli i quali sono sotto di loro, mentre che alle parti compiacciono, & fauoriscano, vadino in perditione: la colpa del quale pericolo à quelli è imputata principalmente, che furono autori dell'ordinatione di così fatte persone.

E pertanto habbiamo giudicato essere vtile per custodia di pace, & carità, che tutta l'ordinatione del Monasterio dipenda, & sia nell'arbitrio dell'Abbate: & potendosi fare ogni vtilità del Monasterio (come di sopra dicemmo) secondo la dispositione dell'Abbate, sia ordinata per li Decani, acciò che essendo commessa à più persone vno non insuperbisca. Mà se il luogo lo richiede, & la Congregatione con humiltà lo dimandarà, & l'Abbate giudicherà così esser meglio, lui medesimo ordini suo Preposto quello, lo quale lui haurà eletto con il consiglio delli Fratelli, che temono Dio. Il quale però Preposto con riuerenza faccia le cose, che gli saranno imposte dal suo Abbate, niente facendo contra la sua ordinatione, & volontà; imperò che quanto esso è più preferito à gli altri, tanto bisogna che più sollecitamente osserui i precetti della Regola.

Mà se detto Preposto sarà trouato vitioso, ò sarà ingannato da elatione di superbia, ouero sarà conuinto esser disprezzatore della Santa Regola, sia ammonito con parole, insino alla quarta volta; & non si emendando, sia corretto secondo l'ordine della Regola. Et se per questo ancora non si correggerà, all'hora sia deposto d'Vffitio della Prepositura, & vn'altro che ne sia degno, sia posto in suo luogo. Mà se dipoi ancora nella Congregatione non sarà quieto, nè vbidiente, sia etiandio cacciato dal Monasterio. Pensi nondimeno l'Abbate, che hà da rendere ragione à Dio di tutti i suoi giuditij, acciò che per auuentura, fiamma d'inuidia, ò zelo, non gli arda l'anima.

COSTITVTIONE.

1 QVello che il Santissimo Padre in questo luogo chiama Preposito, noi lo nominiamo Superiore, il quale solo in assenza del Priore tiene il suo Vffitio, & in sua vece regge, & gouerna il luogo, & la Famiglia.

2 Questo deue il Priore notificare nominatamente alli Fratelli ogni volta, che parte dall'Eremo, cioè, quando và al Capitolo Generale, ò à fare altro, acciò tutti i sudditi sappiano, à chi deuono vbidire, ò à chi ricorrere ne i loro bisogni.

3 Et questa stessa nominatione di Superiore il Priore può, anzi deue fare in caso, che stesse à pericolo di morte; nondimeno se il Priore ò partendo

tendo dal luogo, ò morendo, non haurà ciò fatto, all'hora il Sacerdote più antico di Profeſſione, ò più toſto il primo in dignità, ſe vi ſia, s'intenda di ragione Superiore.

4 Hauerà tuttauia libera facoltà il Priore di nominare chi vorrà, ſenza hauer riguardo all'antichità, ò dignità; mà ſolo conſiderata l'habilità, & ſufficienza, ouero la qualità del merito.

5 Il Superiore dunque hauerà la medeſima autorità in ſpirituale, & temporale, che il Priore iſteſſo hauea, & à lui tutti quelli, che ſono nel luogo vbidiſchino, come à vero Priore; & gli ſi moſtrino veramente ſudditi, & ſoggetti.

6 L'autorità del Superiore tanto duri, ſin che ritorna à Caſa il vero Priore, ò ſarà mandato vn'altro legitimamente eletto in luogo ſuo: perche all'arriuo di queſto nell'Eremo, tutta la poteſtà del detto Superiore s'intende ceſsare.

7 Et non ſolo ceſsata, che ſia l'autorità, mà anco mentre ella dura, reſti il Superiore affatto ſoggetto al ſuo Priore, il quale potrà rimouerlo, ò mutarlo à bocca, ò per mezzo di lettere, come li parerà, & piacerà; & in queſto caſo non reſterà al detto Superiore autorità, ò precedenza alcuna; & in caſo che non habbi obedito, & eſeguito gli ordini ſuoi, ſia da eſso corretto, & caſtigato.

8 Non può il Superiore ſoſtituir altro in luogo ſuo; mà vſcendo di Caſa, quello che è più antico di Profeſsione tenghi il luogo ſuo, ſe il Priore non hauerà altrimente ordinato.

E' vie-

9 E' vietato al Superiore mandar fuori li Frati in tempo di Capitolo, senza vrgēte causa; & gli è tolta affatto ogni facoltà d'innouare qualsiuoglia cosa, sì che in nessun modo possi fabricare, nè vendere, nè comprare, ò cambiare, ò alterare, ò guastare, ò far cose simili, se'l Priore partendo, ò morendo, non hauesse commandato, che si facessero questi negotij; onde si come è obligato sempre vbidir il suo Priore, così anco ogni volta che il Priore l'elegge, deue in scritto, ò almeno à bocca, alla presenza de' testimonij, lasciar ordinato tutto quello, che vorrà che si facci.

10 Perche i Superiori di Camaldoli, & della Badia di San Saluatore di Monte Corona, vengono eletti dal Capitolo Generale per dui anni, come gli altri Prelati, non ostāte tale elettione, tanto essi, quanto le loro Famiglie, sempre, & in ogni cosa, senza eccettione, siano sottoposti alli Priori di detti Eremi, & li debbono sempre vbidire. Anzi detti Priori come proprij Prelati di quelli luoghi, non solo quando bisogna, mà spesso ancora, per debito del loro Vfficio deuono visitare le medesime Case con i Superiori, & Famiglie li dimoranti, & correggerle, & instruirle. Similmente disponere, & ordinare tutte le cose, che nell'istessi luoghi sono necessarie, ò vi si deuono fare, alla qual dispositione, & ordinatione tutti quelli, che vi sono, siano tenuti come veri sudditi d vbidire. Non hauerāno però detti Priori autorità di mutar detti Superiori, come eletti dal Capitolo Generale; mà occorrendo necessità di ciò fare, si ricorra

corra al P. Maggiore, & Visitatori, quali con giusta causa possono mutarli. Mà la riprensione, & castigo di detti Superiori, si lascia a' proprij Priorij con piena autorità (come la S. Regola dice.) Et se li Priori saranno in ciò negligenti, il P. Maggiore, & Visitatori nella Visita, ò fuori, seueramente li castighino de' loro errori.

De' Portinari del Monasterio. Cap. LXVI.

Lla Porta del Monasterio sia posto vn vecchio sauio, il quale sappia riceuere, & rendere le risposte; la maturità del quale non lo lasci andare vagando. Il quale Portinaro deue hauere la Camera appresso la Porta, acciò che quelli che vengono, sempre lo trouino presente, & da lui riceuino risposta. Et subito che alcuno picchierà, ò il pouero chiamerà, risponda, Deo gratias, *ouero dica. Benedetto sia il Signore, & con ogni mansuetudine di timor di Dio, renda risposta prestamente cō feruore di carità; & hauendo detto Portinaro bisogno d'aiuto, siagli dato vn Fratello più giouane.*

COSTITVTIONE.

1 APena si può aggiũgere cosa alcuna à quello che quì auertisce il Santo Padre dell'Ostiario, ò Portinaro. Basterà che à chi tale Vffitio vien dato, adempischi questa pijssima dottrina con l'opera.

Sia

2 Sia il Portinaro diligente, che nessuno dia fastidio à gli Eremiti senza causa, con ispedire quelli, che non vi hanno che fare, il che però si faccia senza scandalo, & con vrbanità. Et quelli che non hanno che trattare con il Superiore, ò Cellerario, vdito che habbino Messa, se ne vadino via, se sono di luogo vicino, acciò non disturbino la quiete del luogo con il passeggiare per l'Eremo. Mà con quelli che vengono di lontano, osseruisi la Regola; & subito nell'entrare di essi, facciasi sapere al Priore, & al Foresterario.

3 Sia sempre la Porta serrata, nè si facci il contrario senza necessità; & però ogni volta, che il Portinarò vedrà, che alcuno sia entrato, non per la Porta, mà d'altroue, lo riprenda modestamente, & lo mandi fuori, acciò si dia essempio à gli altri.

4 Nessun armato entri nell'Eremo, mà auertito, che nella Casa di Dio non si deue entrare con l'armi, le lasci nell'ingresso istesso, delle quali il Portinaro habbi cura, & le custodischi.

5 Siano auisati li stranieri, che non sanno l'vsanza del luogo, che vadino con silentio, & che totalmente s'astenghino da ogni grido, & strepito.

6 Non cõporti mai il Portinaro, che le bestie d'altri vadino per l'Eremo, nè vi entrino da quelle di Casa in fuori, & di quelli forastieri, che desiderano stare vn poco nel luogo, le quali bestie però non si lascino andar vagando.

Segue

Segue la Regola.

L Monasterio, se è possibile, si debbe in tal modo edificare, & ordinare, che habbia dentro à se tutte le cose necessarie, cioè Acqua, Molino, Horto, & Forno, ouero in esso si essercitino diuerse Arti, acciò che li Monaci non habbiano necessità di andare fuora vagando: imperò che al tutto non è vtile all'anime loro; Et questa Regola spesso vogliamo si legghi in Conuento, acciò che ninno de' Fratelli si possa scusare d'ignoranza.

COSTITVTIONE.

1 COnsiderate l'vtilità che sono nell'hauer il Molino in Casa, conforme dice la Santa Regola, si loda, che nelli nostri luoghi vi si faccia, secondo l'vso d'hoggidì.

2 Benche ogni Cella habbia il suo Horto, tuttauia conuiene, che nell'Eremo sia anco vn Horto commune di capacità sufficiente, per lo spesso vso, & necessità de gli herbaggi; La cura del quale Horto, si deue dare à persona prattica di ogni coltura, che sappia a' suoi tempi coltiuarlo, & sia diligente à raccogliere i semi, & i frutti, & riporli nella commune Dispensa, & faccia tutte quelle diligenze, & industrie, che si appartengono à tale essercitio, & se haurà bisogno, gli sia dato aiuto.

Il

3 Il Forno parimente, senza il quale ciaschedun Eremo nostro non può stare, habbi vn buon Fornaro che l'esserciti, & sia sollecito in far bene il pane, in conseruarlo, & distribuirlo à gli Eremiti per le Celle: Et tenghi in ordine tutte quelle cose, che sono appartenenti à tal ministerio, come sono varij istrumenti, & panni di lino ben conditionati, & netti.

4 Sia anco in ogni nostro Eremo la Berberia in luogo appartato, & esso edificio sia quale conuiensi à tale essercitio, cioè imbiancato, & ben prouisto di tutte quelle cose, che sono necessarie ad essercitar quell'Arte; La cura della quale si dia ad vn Fratello intendente del mestiere, il quale si sforzi con diligenza, & carità eseguir l'Vfficio suo.

5 Ogni tre Settimane tosi li Sacerdoti, & Chierici con le forbice, ò li rada con il rasoio, lasciandoli vn giro di capelli attorno il capo in forma di Corona, secondo l'vso Monastico. A gli altri Fratelli Conuersi, & Oblati nel medesimo termine, ò rada, ò tosi tutti il capo: Et chi passerà il predetto tempo, senza licenza del Superiore, sia priuato del vino. Tutti gli Eremiti portino la barba conforme alla concessione Apostolica, tagliando però spesso le superfluità de' peli intorno alla bocca, per riuerenza del Santissimo Sacramento.

6 Li giorni deputati all'essercitio della Barberia, nella Quaresima saranno tutti quelli, che non sono Festiui, & che in essi non si digiuni in

pane,

pane, & acqua; osseruandosi però il Silentio; ne gli altri tempi dell'anno, saranno i giorni che si dispensa il Silentio, purche non s'impedischi l'Offitio Diuino, ò il commune essercitio.

7 Fuori di questi giorni non sarà lecito d'essercitar la Barberia, se non in caso di qualche necessità, & all'hora con licenza del Superiore, senza la quale il Barbiere non potrà radere, ò tosare alcuno, che non sia della nostra Congregatione.

8 L'istesso è tenuto à fare la lisciua, accendere il fuoco alla caldara del lauatorio per commodità de gli Eremiti, che vorranno lauare i loro panni, il quale se non potrà da sè supplire à tutto, se le dia aiuto. La cura però di dette cose deue toccare à lui principalmente, il qual terrà sempre il lauatorio ben netto.

De' Fratelli che si mandano in viaggio. Cap. LXVII.

I Fratelli che deuono andare in viaggio, si raccomandino all'Orationi di tutti gli altri Fratelli, ouero dell'Abbate: & sempre nell'vltima Oratione dell'opra di Dio si faccia memoria di tutti gli assenti; & ritornati che saranno i detti Fratelli di viaggio, lo stesso giorno che tornaranno, à tutte l'Hore Canoniche, detto l'Offitio Diuino, prostrati sopra il pauimento dell'Oratorio, dimandino da tutti Oratione per gli eccessi, che forse per la via, il vedere, ò l'vdire qualche

mala cosa, ò il parlare otioso, non gli hauesse loro fatto commettere. Nè presuma alcuno di riferire à gli altri le cose, che hauerà vedute, ò vdite fuori del Monasterio, perche ne risulta grauissimo danno; il che se alcuno presumerà di fare, sia sottoposto alla correttione della Regola. Et similmente sia ancora punito, chi presumerà di vscire fuora della Clausura del Monasterio, ò di andare in alcun luogo, ò fare alcuna cosa (benche picciola) senza commandamento dell'Abbate.

COSTITVTIONE.

1 A Quanto pericolo si esponga il Religioso vscendo dal Monasterio, & con quanta cautela circa questo deue gouernarsi, facilmente si può comprendere da questo Capitolo della Santa Regola. Però i nostri Eremiti, che doueranno far viaggio, non ardischino di andar mai soli, nè lontano, ne vicino. Et questa Costitutione comprende tanto i Superiori di qualsiuoglia grado, quanto i sudditi: chi contrauerrà, digiuni in pane, & acqua nel mezzo del Refettorio.

2 Compagno del viaggio esser deue vn'altro Eremita, ouero Oblato; mà se occorre andare non molto lontano, & frà persone conosciute, nè si possi hauere vn Eremita, in tal caso potrà supplire vn seruitore, ò qualche familiare.

3 Per qualsiuoglia rispetto dunque, che douerà vscir fuori l'Eremita, prima di ogni altra cosa domandi la Benedittione dal suo Priore, il che deue fare ancora nel ritorno, prima che entri in

Cella.

Cella. Et se hà d'andar lontano, chieda ancora le lettere testimoniali.

4 Nel dipartirsi, & in tutto il tempo, che sarà in viaggio, non lasci di dire ogni mattina l'Offitio de gli Iteneranti, posto per ciò nel fine del Breuiario; in luogo del quale Offitio, i Conuersi, & idioti diranno il Pater noster, & Aue Maria.

5 Non si mettano i nostri Eremiti in viaggio di Domenica, ò di Festa, se non sono astretti dall'vbidienza, ò necessità, & sollecitino di spedirsi da quanto li sarà stato imposto più presto che possino, per tornarsene subito alla sua quiete, & solitudine; & chi non và molto lontano, procuri tornar la sera all'Eremo, se è possibile.

6 Per strada schiuino andare à gli Hospitij publici, & all'Hosterie, & anco alle Case de' secolari; vadino più tosto ad alloggiare, potendosi, ne i Monasterij, & luoghi de' Religiosi.

7 Il Priore, & tutta la Famiglia che resta in Casa, si ricordi pregare continuamente per gli assenti, che si trouano in viaggio, come in pericoli continui del corpo, & dell'anima.

8 Guardinsi gli Itineranti di non riferir fuori cosa alcuna delli fatti di Casa, nè dopò che saranno ritornati, di raccontare à gli altri, quello che haueranno visto, ò sentito di fuora, che non sia di edificatione.

9 Et se bene in viaggio non sono tenuti alli digiuni della Regola, nè all'astinenza, nè alla priuata Salmodia, nondimeno in quello che pos-

ſino, procurino di nõ mancare, perche li Religioſi ſolitarij ſono poſti come ſpecchi a' Popoli, & biſogna loro dare eſſempi di molta virtù, così in fatti, come in parole à tutti quelli che li vedono.

10 I Superiori con ogni carità deuono dare à quelli che ſi mettono in viaggio (maſsimamente eſſendo deboli, ò vecchi) oltre il viatico, le caualcature, & le coſe neceſſarie; & doue ſono riceuuti caritatiuamente, non deuono cercar molte, ò eſqueſite coſe, mà contenti del poco, accettino con humiltà, & ringratiamento quel ſeruitio, ò cibo, che ſi dà loro, come dalla mano di Dio, accommodandoſi in ogni coſa alla patientia, & ſemplicità Eremitica.

Se al Fratello ſono impoſte coſe impoſsibili. Cap. LXVIII.

E ad alcun Fratello ſono per auuentura impoſte coſe graui, ò impoſsibili, riceua il commandamento del Maggiore con ogni manſuetudine, & vbidienza, e vedendo che il peſo di tai opera al tutto trapaſsi la miſura delle ſue forze patientemente dica al Prelato le cagioni della ſua impoſsibilita, non con ſuperbia, ouero con reſiſtenza contradicendo in alcun modo. E ſe dopò la detta notificatione il commandamento del Maggiore perſeuererà nella ſua ſentenza, ſappia detto ſuddito, che così gli è vtile, & che così gli biſogna fare, & per carità, confidandoſi nell aiuto di Dio, vbidiſca.

COSTITVTIONE.

1 A Ciascuno deue essere manifesto, che non si suole ammetter scusa alcuna contro gli ordini de' Superiori; & tanto meno esser lecito replicar dopò la scusa, stando il Prelato fermo nel suo proposito; però s'essortano tutti gli Eremiti, che piglino semplicemente, & con patienza il peso loro imposto, & ciascuno secõdo le sue forze, inuocãdo l'aiuto di Dio, si sforzi di portarlo, imperò che mai Dio mancherà al vero vbidiẽte.

2 La S. Regola non niega che il suddito proponghi la sua ragioneuole scusa con modestia, & humiltà, quãdo stima, che se li ordina cosa sopra le sue forze; mà non approua che si replichi, quando il Superiore starà fermo nel suo parere.

3 Acciò dunque il tutto siegua con il merito, & frutto della vera vbidienza, s'essortano gli Eremiti nostri à pigliare semplicemente, & con patienza il peso, che verrà loro imposto, & ciascuno secondo la sua possibilità, si sforzi di portarlo, inuocando l'aiuto di Dio, che non manca mai al vero vbidiente.

4 Ben vero s'auertono quì i Prelati, che nõ imponghino pesi graui sopra gli humeri de' sudditi, quali essi nè meno col dito vogliono mouerli. Et però quelli che indiscretamẽte grauarãno i loro sudditi, quali deuono riputar fratelli, & figliuoli, & come tali trattarli cõ benignità, & carità. Siano castigati seueramente dalli Visitatori in atto di Visita, ò dal Capitolo Generale, ò dalla Dieta,

Che nel Monasterio l'vno non presuma di di difendere l'altro. Cap. LXIX.

Ommamente è daguardarsi, che per qualsiuoglia occasione, non presuma l'vno difendere l'altro nel Monasterio, ò quasi assicurarlo, etiandio che fossero congiunti per qualunque propinquità di sangue: nè tal cosa in alcun modo si presuma dai Monaci. perche da questo potrebbe nascere grauissime occasioni di scandali: Et se alcuno trasgredirà queste cose, sia più aspramente punito.

COSTITVTIONE.

1 LA difensione, quale quì il Santo Padre reproba, non è quella, con la quale alcuno procura sfuggire il castigo, ò liberarne il Fratello per mezzo d'humili, & ragioneuoli scuse, ò per via di preghiere; perche questa per essere ragioneuole, non è causa di scandalo alcuno: Mà è quella, con la quale alcuno per mezzo di repugnanza, & contesa imprende liberar se stesso, ò altri dal castigo, ò da altra cosa, che li dispiaccia, contro il decreto del Superiore, ò mormorando contro il Prelato, l'incolparà d'ingiustitia, e crudeltà, ò farà il reo innocente, & cose simili.

2 Et perche da questa possono nascere molti scandali, & perturbationi; poiche li cattiui con tali aiuti, sogliono insuperbirsi, & diuentar

peggiori, & i Prelati perdersi d'animo, & auuilirsi, & per ciò non fare la debita giustitia. Però ciascuno vedendo il suo Fratello bisognoso di correttione, se veramente l'ama, si studij d'indurlo all'humiltà, vbidienza, & emendatione: & se vede, che sia trauagliato in qualche modo, ò per diuina permissione tribulato, deue indurlo à patienza, & à ressignatione nel diuino volere.

3 Et acciò tal vitio non sia tra noi, seueramente si castighino secondo la qualità della colpa questi falsi defensori, ò più tosto mormoratori, che con la lingua contro il Prelato, & il loro Fratello, in vn tempo si riuoltano.

4 Quelli che scriuono al Capitolo Generale, ò alla Dieta, ò frà anno alli Padri Superiori lettere, che contengono false infamie contro chi si sia, soggiacciano, se sono Choristi, alla pena di priuatione di voce attiua. & passiua per due anni, & se sono Conuersi, di due mesi di carcere. Et non potendosi in tempo di Capitolo, ò Dieta trouar la verità, rimettasi la causa alli Padri Visitatori, ò chi giudicherà il Capitolo Generale, ò Dieta.

Che nessuno presuma batter'alcuno, ò scommunicare. Cap. LXX.

Cciò che sia tolta via dal Monasterio ogni occasione di presuntione, ordiniamo, & costituimo, che à nessuno sia lecito scõmunicare, ouero battere alcuno de i suoi Fratelli eccetto quello, al quale l'Abbate hauerà data tale potestà. Quelli che commettono alcun difetto, siano ripresi in presenza di tutti, acciò che gli altri ne temano. Et da tutti sia hauuta cura, & diligente disciplina à i fanciulli insino al quinto decimo anno di loro età, & questo però con misura, & ragione. Mà chi presumerà in alcun modo impacciarsi in quelli di maggior età, senza commandamento dell'Abbate, ouero che circa detti fanciulli si porterà senza discrettione, sia punito secondo l'ordine della Regola, perciò che è scritto: Non fare ad altri, quello che non vorresti, che fosse fatto à te.

COSTITVTIONE.

1 LO scommunicare è atto di giurisdittione, che quelli solo posseno farlo, che hanno la giurisdittione ordinaria, ouero commessa, & delegata ne i loro luoghi, come sono i Priori, i Visitatori in atto di Visita, & il Maggiore sopra tutti gli Eremiti.

2 Quelli che per istigatione del Diauolo batteran-

teranno, ò percuoteranno il Fratello, oltre la scommunica, che incorrono, siano puniti con prigioni, ò astinenze di pane, & acqua, ad arbitrio del Superiore, il quale douerà considerare la qualità, & grauità della percossa: Mà chi solo hauerà dette parole brutte, ò ingiuriose contro il suo Fratello, dichi sua colpa in Capitolo, & digiuni vna volta in pane, & acqua: Et se vi hauerà giunte minaccie con segni, ò parole di volerli dare, sia molto più grauemente punito. Et finalmente tutti li perturbatori della pace, comunque cio si faccia, subito grauemente siano corretti da' Superiori.

Che li Fratelli siano vbidienti l'vno all'altro. Cap. LXXI.

L bene dell'vbidienza da tutti si deue rendere, & vsare; non solamente verso l'Abbate, mà anco li Fratelli s'vbidischino l'vn l'altro; sapendo, che per questa via dell'vbidienza anderanno à Dio. Oltre dunque il commandamento dell'Abbate, & delli Superiori, che da lui sono ordinati, alli quali non permettiamo, che li commandamenti delle persone priuate siano preferiti; da questo in poi, tutti gl'inferiori cō ogni carità, & sollecitudine vbidischino alli maggiori, & trouādo alcuno contētioso, sia corretto. Se qualūque Fratello sarà ripreso dall'Abbate, ò da qualūque altro suo maggiore in qualsiuoglia modo, ouero si auuederà, che l animo di

qua-

qualunque suo maggiore, sia contro sè adirato, ò cõmosso, ancorche poco, subito senza indugio giaccia tanto in terra prostrato à i piedi quello so lisfacendo, che per la Benedittione sia sanato quel mouimento d'ira. Il che se alcuno dispreggierà di fare, sia punito di afflittione corporale, ouero, se sarà contumace, & ostinato, sia cacciato dal Monasterio.

COSTITVTIONE.

1 CHi honora il Prelato, & Superiore suo, honora Dio; & chi lo sprezza, viene à sprezzare Iddio; hauendo così detto a' Prelati: Chi vbidisce voi, vb disce me: Chi disprezza voi, disprezza me. Pertanto bisogna, che gli Eremiti siano vbidienti, & humili verso i suoi Superiori.

2 Mà se alcuno (che non piaccia à Dio) contrasterà con essi, ò gli portarà poco rispetto, digiuni vna volta in pane, & acqua, & dichi la sua colpa alla presenza di tutti, & se più insieme haueranno congiurato contro il Prelato, siano puniti di disciplina circolare oltre la sudetta pena.

Del

Del zelo buono che deuono hauere li Monaci. Cap. LXXII.

I come si troua vn zelo di amaritudine cattiuo, che separa l'huomo da Dio, & lo conduce all'Inferno, così si troua vn zelo buono, che separa l'huomo da' vitij, & lo conduce à Dio, & alla vita eterna. Li Monaci dunque con feruentissimo amore in questo zelo si essercitino, cioè con honore si preuenghino l'vn l'altro, sopportando patientissimamente l'vno le infermità dell'altro; così de' corpi, come de' costumi. & vbidendosi insieme frà loro à chi più può. Niuno cerchi, ò seguiti quello, che giudica gli sia vtile; ma più presto quello, che sia vtile ad altri. In carità fraterna, & casto amore seruino l'vno all'altro. Temano Dio con sincera, & humile carità; amino il loro Abbate; niente al tutto preponghino à Christo, il quale tutti insieme ci conduchi a vita eterna. Amen.

COSTITVTIONE.

1 AL zelo, al quale il Santo Padre ci essorta, appartiene, non solo caminar bene con Dio nell'huomo interiore, mà anco nell'esteriore, con non mostrare cosa alcuna vitiosa, che possi offendere il prossimo, anzi darli di continuo essempio di viuere deuoramente.

2 Siano dunque i nostri Eremiti nel caminare

nare graui, con gli occhi baſsi, vergognoſi, & humili: Si ſottomettino à tutti, parlando con voce baſſa, maſsime à i Superiori, alla preſenza de i quali meglio ſarebbe tacere, che parlare, non eſſendo richieſti.

3 In tutte le loro attioni ſiano modeſti, & ben compoſti, & moſtrandoſi amatori della pouertà, habbino le veſti più toſto rapezzate, che ſporche. Et come eſsi deuono eſſere ſempre netti, così anco ſempre hanno da tener bene accommodata, & polita la lor Cella, ſenza affettatione alcuna però, ò curioſità.

Come in queſta Regola non ſi contiene ogni oſſeruanza di giuſtitia. Cap. LXXIII.

NOi habbiamo deſcritta queſta Regola, acciò che oſſeruandola noi nelli Monaſterij, in qualche modo moſtriamo d'hauere, ò honeſtà di coſtumi, ouero qualche principio di viuere religioſo. Mà per quelli che ſi affrettano di peruenire alla perfettione di eſſa conuerſatione, ci ſono le dottrine de' Santi Padri, l'oſſeruanza delle quali conduce l'huomo all'altezza della perfettione. Imperò che quale ſcrittura, ò parlare della Diuina autorità del Vecchio, & Nuouo Teſtamento non è rettiſsima norma, & regola della vita humana? ouero in qual libro de' Santi & Cattolici Padri non riſuona

risuona questo, che per dritto corso cerchiamo di peruenire al nostro Creatore? Similmente ancora le Collationi de' Santi Padri, & gli Instituti, & Vite loro, & parimente la Regola del nostro Padre S. Basilio, che altro sono, se non essempi, & instrumento delle virtù de i Monaci di buona vita, & vbidienti? Le quali tutte cose à noi pigri, & che male, & negligentemente viuiamo, generano grande confusione, & vergogna. Qualunque adunque tu sij, il quale ti affretti d'andare alla celeste Patria, con l'aiuto di Dio osserua perfettamente questa minima Regola fatta per li principianti, & all'hora finalmente à quelle maggiori altezze di dottrine, & virtù, delle quali habbiamo di sopra fatto mentione, mediante la Diuina gratia, peruerrai. A chi farà queste cose gli sarà aperto il Regno del Cielo. Amen.

COSTITVTIONE.

1 SI come il Santissimo Padre dice, che nella osseruanza della Regola non è tutta la perfettione, mà solo vn principio di viuer Religioso: così ancora deuono tutti sapere, che benche la Costitutione non poche cose aggiunge alla Santa Regola, tanto nello stretto modo di viuere, quanto nello allontanarsi dal secolo, & fuggire ogni occasione di peccare, tutta volta non si propone in essa vn essatto rigore della vita Eremitica.

2 Perciò strettamente s'essortano tutti i nostri

stri Eremiti, che non cōtenti de' Santi documenti della Regola, nè de gli ordini di queste Constitutioni, si sforzino ascendere à maggior eccellenza di perfettione, il che più facilmēte potrāno conseguire, se con gli occhi della mente mireranno i santi costumi de gli antichi Padri, & principalmente del nostro Padre S. Romualdo, & de' suoi feruentissimi Discepoli, & cercheranno imitarli, così nelle virtù, come nell'austerità della vita, in quanto nostro Signore le darà spirito, e forza: mà prima fermino bene il piede, di stabilirsi nella puntuale osseruanza di queste Costitutioni, quali sono obligati tutti ad osseruare.

3 Ben'è vero per maggior sicurezza, & tranquillità della conscienza, si dichiara, che il precetto dell'Vbidienza, fatto dal Superiore, non obliga à peccato mortale, se prima non sarà posto in scritto in questa forma. *In virtù di santa Vbidienza, & sotto formale Precetto, Io commando &c.* Et dopò si notifichi al suddito, & per transgressione di Regola, ò Costitutione, Atti Capitolari, & Ordini scritti de Visitatori, non s'incorra in alcuna colpa, eccetto chi facesse contro li tre Voti, & la Stabilità. Mà ben possono i trasgressori d'esse per negligenza, ò affetto disordinato, peccar venialmente, & per dispreggio mortalmente.

4 Sono nondimeno obligati dire la colpa in Capitolo, & fare le penitenze tassate nella Regola, & Costitutioni, ò si tasseranno in altri Decreti de i Capitoli, quando però li saranno

impo-

imposte dal Superiore, le quali tutte potranno essi Superiori moderare, mutare, allegerire, & di tutto rilassare, secondo che altroue ne i suoi luoghi si è notato.

5 Auuertano però, che la souerchia clemenza, ouero trascuratezza in correggere i delinquenti, non sia cagione, che si disiolua l'osseruanza; del che loro saranno rei nel cospetto di Dio. Et acciò nessuno possa pretendere ignoranza di quanto hà da fare; si ordina, che della Regola, & Costitutioni, che si contengono in questo volume, se ne legghi ogni dì vna parte publicamente innanzi la Lettione di Compieta.

Il fine della Prima Parte.

SECON-

SECONDA PARTE

DELLE COSTITVTIONI della Congregatione de gli Eremiti Camaldolesi.

Del luogo, & tempo di celebrare il Capitolo Generale. Cap. I.

SVOLE la Congregatione per mezzo de' suoi Capitoli, che per priuilegio Apostolico celebra, disradicare la Zizania, che forsi era germogliata ne i Campi della Religione, & restituir la candidezza dell'osseruanza: però s'ordina, che ogni due anni si facci il Capitolo Generale legitimamente, & con quell'ordine, che di sotto si dirà. Et che detto Capitolo si faccia nel Sacro Eremo di Camaldoli, & il tempo asegnato à fare il Capitolo, sarà sempre ordinariamente la Terza Domenica dopò Pasqua di Resurrettione: Ma occorrendo caso di necessità, essi Diffinitori nel Capitolo, & il [illegible] Maggiore frà l'anno con i Visitatori, potranno o [illegible]lungare, ò abbreuiare il tempo,

 come

come parerà loro essere meglio, & più espediēte.

2 Essendosi ordinato che il Capitolo si faccia ogni due anni; nell'anno che non si farà il Capitolo, nell'istesso tempo, & luogo si farà la Dieta, nella quale interuerranno il Padre Maggiore con quattro Visitatori, & il Procuratore Generale di Roma. Qual Dieta hauerà tutta l'autorità, che hà il Capitolo Generale, fuorche in quelle cose, che in queste Costitutioni sono riserbate all'istesso Capitolo. Et benche in essa non si facci nuoua elettione vniuersale de' Prelati; potrà nondimeno con giusta causa, à relatione delle Visite, ò per altra strada informata, sospendere i Prelati, ò mutarli da vna Prelatura in vn' altra; mà non potrà deponerli, se non con formare prima processo. Nel qual caso di depositione, potrà procedere all'elettione di nuouo Prelato. Farà ancora quelle mutationi di Famiglie, che giudicherà necessarie: promouerà i Chierici all'Ordini, & prouederà à tutti i negotij occorrenti della Religione; mà non potrà fare Ordinationi generali, nè dichiarare le Costitutioni in cose graui.

Quelli

Quelli che deuono andare à Capitolo, & che cosa deuono seco portare. Cap. II.

ALla celebratione del Capitolo Generale deuono andare, & assistere tutti i Prelati della Congregatione, cioè, il P. Maggiore, i Visitatori, Procurator Generale, & tutti i Priori Conuentuali; de' quali nessuno sarà scusato di non ritrouarsi al luogo, & giorno assegnato, quando non proui d'esser impedito da infermità, ò graue necessità: Però che facendo il contrario, sarà sottoposto alla priuatione della voce attiua, & passiua per vn anno.

2 S'eccettuano da tal obligo li Priori di Pollonia di venire sempre à Capitolo se vogliono, mà solo il quarto anno sono obligati, come sopra: auuertendo però, che questi nel venire, non conduchino seco più di vn Compagno, del cui nome prima daranno auuiso a' Padri Superiori, & da loro n'aspettaranno risposta.

3 Da questi in fuori, che detti habbiamo, nessuno ardischi temerariamente andare al luogo del Capitolo, ò della Dieta, se non sarà chiamato dall'istesso Capitolo, ò Dieta, ò almeno da essi Maggiore, & Visitatori; altrimente facendo, & di propria autorità andandoui, deue esser posto in pregione per vn mese: eccetto però in caso d'vrgentissima necessità, la quale, se sia tale, ò

nò, gl'istessi Padri Diffinitori, ò della Dieta giudicheranno.

4 Tutti questi Padri, che deuono andare al Capitolo, procurino portar con essi vna giusta, & soprabondante prouisione di denari per il viatico, sì per l'andare, come per il ritornare, acciò non siano forzati di grauare altri, mancandoli la prouisione.

5 I Priori nó lascino in modo alcuno di portar la copia de' conti dell'introito, & esito, ben calcolato, & bilãciato con la nota del debito, che resta in casa qual copia deue esser collationata có l'originale da dui Padri deputati dal Priore, & dalli medesimi sottoscritta, auertendo che in fine di ciascuna facciata, vi sia posta la somma di essa, & che le partite siano espresse, & distinte.

6 Nell'istessi quinternetti di copie, si noteranno anco le prouisioni, che restano in Casa, delle quali hauendole prima viste, facciano fede li sudetti dui Padri con sottoscriuerla. Il qual quinterno di copia, come di sopra, se li Priori non possono portare in persona, per esser restati nel suo luogo, legitimamente impediti, lo mandino per vn fedel portatore con lettere dirette al Capitolo Generale, continenti lo stato, & necessità di quel luogo.

7 Et quello che non portarà, ò mandarà detti conti, come di sopra, sia priuato di Prelatura per vn'anno. Et chi non portarà il denaro, che pro tempore sarà tassato dal Capitolo Generale al suo Eremo, ò non l'haurà sodisfatto, doue gli

sarà

ſarà ſtato ordinato, non poſsi ballottare, nè eſſer ballottato nella elettione delli Diffinitori.

8 Finalmente tutti quelli, che ſono obligati di andar al Capitolo, deuono trouarſi nel luogo di eſſo la ſeſta feria, prima della detta Terza Domenica. Nondimeno, ſe tutti non ſaranno preſenti il detto giorno, purche due parti delle tre, de' Padri da congregarſi, ſi trouino preſenti; Si mandi tuttauia ad eſſecutione la celebratione del Capitolo, nè per l'aſſenza loro, ſia reputata inualida, mà legitima, & canonica.

Modo d'incominciare il Capitolo. Cap. III.

LA forma d'introdurre il Capitolo vſata da' noſtri Maggiori, & che quì viene ordinata, è queſta: cioè, che il Sabbato, che precede la detta Domenica, vno de' Prelati congregati, à cui il P. Maggiore hauerà cōmandato, dichi la Meſſa la mattina per la Congregatione, cō l'Oratione dello Spiritoſanto, pregādo per il buon principio, & ſucceſſo del futuro Capitolo.

2 Finita Nona, & fatta l'Oratione ordinaria, ſi darà il ſegno d'incominciare il Capitolo con il ſuono della Campanella, per lo ſpatio di vn Miſerere, con dieci tocchi (il qual modo di ſuonare à Capitolo, ſi deue oſſeruare ſempre, che biſogni darne ſegno) & dato, che ſia il ſegno, tutti gli Eremiti, che in quel tempo ſi troue-

ranno presenti nell'Eremo (dalli rinchiusi in fuori) si radunino insieme nel Capitolo delle Colpe, ò in altro luogo deputato à ciò dal P. Maggiore: doue essendo tutti ingenocchiati, il P. Maggiore intuoni il Salmo 66. *Deus misereatur nostri &c.* seguitando gli altri alternatiuamente insino alla fine del Salmo; poi il *Kyrie eleison. Pater noster*, & *Saluos fac seruos tuos*; & *Mitte nobis Domine &c.* & *Nihil proficiat inimicus in nobis*; & *Emitte Spiritum tuum, & creabuntur*; & *Post partum Virgo inuiolata &c.* & *Domine exaudi orationem meam*; & *Dominus vobiscum*; con le loro risposte, l'Oratione dell'istessa Domenica, l'Oratione, *Deus qui corda fidelium &c.* & l'Oratione *Omnipotens sempiterne Deus, qui facis mirabilia magna solus*; per la Congregatione, la quale finita, che sia, si dice dal P. Maggiore, l'Antifona, *Sancta Maria, cum Beatissimis Patribus nostris Benedicto, & Romualdo, & omnibus Sanctis intercedat pro nobis ad Dominum Deum nostrum. Amen.*

3 Il che finito stando tutti à sedere, & con silentio attentamente ascoltando, il P. Maggiore farà vn'essortationcella, la quale tutta deue esser drizzata al buon successo, & felice fine del Capitolo, essortando tutti alla Confessione, & Communione da farsi per l'istesso fine nella Messa Conuentuale della seguente mattina. In oltre ordinerà, che i Sacerdoti ancora tutti con deuotione, & feruore, debbano dire Messa con l'Oratione dello Spirito santo, si come tutti parimente con continue Orationi pregheranno nostro

Signore

Signore per il sopradetto fine di prosperità, & felice successo del Capitolo Generale. La Domenica poi il P. Maggiore celebrerà la Messa Conuentuale dopò Terza, nella quale communicherà tutti li Fratelli, & anco li Vocali, che non hauessero potuto celebrar Messa.

Dell'elettioni in commune, che s'hanno da fare nel Capitolo Generale. Cap. IV.

TVtte l'elettioni de' Superiori s'hanno da fare secondo la forma del Concilio di Trento per voti segreti & del decreto di Clemente VIII. tutti gli Elettori, prima di procedere all'elettione, deuono giurare di eleggere li migliori, & più idonei, secondo il dettame della loro coscienza, & anco si deuono leggere le Costitutioni, oue trattano delle qualità, & requisiti de gli Eligendi.

2 Si osserui l'vso antico della Congregatione in fare l'elettioni con ballotte di faue negre, & bianche, sì che le nere significhino il voto affirmatiuo, & le bianche il negatiuo: Et nessuno s'intenderà eletto, se non hauerà almeno la maggior parte, cioè più della metà de' voti à suo fauore. Et occorrendo che due, ò più siano pari ne i voti fauoreuoli, sopra la metà per l'istessa Prelatura, ouero Vfficio: si torni di nuouo à ballottar l'vno, & l'altro delli concorrenti, & chi hauerà più voti, s'intenda eletto: Mà se medesi-

mamente saranno pari de voti fauoreuoli sopra la metà, sia preferito, e s'intenda eletto quello, che sarà più antico di Professione.

3 Occorrendo che alcuno sia posto à partito, & ballottato per qualche Prelatura, ouero Vffitio: vscirà fuori del Diffinitorio (se vi sarà dentro) & si scosterà tanto, che non possa intendere quello, che di lui si dice nel Diffinitorio; nè ritornerà dentro, finche finita la sua ballottatione, vi sarà richiamato. Il simile si farà, quando si tratterà di qualche altro negotio, nel quale sia interessato alcuno Diffinitore, che douerà vscir fuori, benche fosse il Presidente.

4 Chi per sè, ò per altri procurerà diretta, ò indirettamente voce, ò suffragio per conseguire qualche Vffitio; oltre l'altre pene, & censure poste contro quelli, che in simil modo ambiscono Vffitij, incorrerà per decreto di Clemente VIII. ipso facto, nella priuatione de gli Vffitij, che hauerà, & nell'inhabilità à qualsiuoglia altro in perpetuo: Sopra il che non potrà essere dispensato, se non dal Sommo Pontefice: le quali pene si estendono anco à quelli, che saranno complici, ò che lo sapranno, & non lo riueleranno.

5 Si deue però auertire, che non perciò si proibisce à gli Elettori di trattare insieme frà loro delle qualità, habilità, & anco delli meriti, ò demeriti de gli Eligendi, & delli rispetti, & conuenienze, che giustamente possono fare pre-

preferire, & ſtimare più degno vno, che l'altro; eſortando, & perſuadendo modeſtamente, & con carità religioſa ad eleggere li più degni, ſenza procurar però con prieghi, doni, ò promeſſe, che ſi dia la voce più à queſto, che à quello, che queſte ſono le ſuburnationi, & pratticbe, delle quali s'intendono le Coſtitutioni, & Decreti de i Sommi Pontefici.

6 Finalmente ſe alcuno procurerà lettere di fauore, ò raccommandatione da Prelati, ò Principi ſecolari, ò da qualſiuoglia altra perſona fuori della Congregatione per il Capitolo Generale, ad effetto di ottenere qualche Vffitio, ſia priuato di voce attiua, & paſsiua per due anni.

7 Et ſe alcuno farà qualche maligno trattato in alcuna elettione, nel termine di quindici giorni, oltre la conſueta aſtinenza, digiuni tre volte in pane, & acqua, & tre volte ſi diſciplini in Cella da ſe ſteſſo, & ingenocchione dica tre volte li Salmi Penitentiali, con le Litanie.

Della renuntia della Prelatura, & dell'assolutione de' Padri Vocali. Cap. V.

A stessa Domenica dopò Nona, finita che sarà l'Oratione, si darà il segno del Capitolo, & tutti li Prelati al suono della Campanella entraranno nel Diffinitorio, oue congregati, prima si faccia l'Oratione vocale simile à quella del giorno precedente con i suoi Versi, & Orationi.

2 Le quali finite il P. Maggiore ordini à i Prelati, che secondo l'vso solito ogni vno deponghi la Prelatura, & subito tutti (da i Padri Visitatori in fuori) dichino humilmente la colpa de i difetti commessi nella loro amministratione, & renuntiando la Prelatura, si gettino in terra. All'hora il P. Maggiore accettate le renuntie in nome, & vece del Capitolo, imponghi loro qualche penitenza per le negligenze commesse, & pronuntij, che tutti i Prelati della Congregatione tanto presenti, quanto assenti, che à sorte non hanno possuto venire, sono assoluti dalle Prelature, & Vffitij: *Benche* gli assenti dureranno nei loro gouerni, come deputati dal Capitolo Generale, finche il loro Successore venga, ò con lettere li rimuoua.

3 Et acciò l'elettioni che s'hanno da fare nel Capitolo, siano più stabili, ferme, & valide, & anco per quiete, & tranquillità de' Padri Vocali, il

il P. Maggiore gli assoluerà, & dispensarà in questa maniera: Tutti i Padri Vocali s'ingenocchino, & vno dica il *Confiteor*, cō alta voce, & gli altri con voce bassa: & il P. Maggiore, il *Misereatur &c.* & l'*Indulgentiam &c.* & dopò l'assoluerà dicēdo.

Io D. N. in quanto s'estendono i nostri Priuilegiij, v'assoluo da ogni censura di scommunica, sospensione, & interdetto, & d'ogni altra sentenza, & pena, & vi dispenso sopra ogni irregolarità in quanto posso, & voi hauete bisogno per fare legitime, & canoniche l'elettioni: eccetuate però le censure, sentenze, pene, & irregolarità contratti per difetti concernenti all'elettioni da farsi in questo Capitolo, & le dedotte ad forum fori, & vi pronuntio, & dichiaro legitimi Vocali.

4 Assoluti, che hauerà il P. Maggiore nel sudetto modo i Vocali, ancor esso genuflesso dirà la sua colpa, & rinuntierà il Maggiorato, la qual rinuntia accetteranno i Padri Visitatori in nome, & vece del Capitolo, & lo dichiareranno assoluto dall'Vffitio, con imporli qualche salutare penitenza: Et essi poi à suo luogo, & tempo quando haueranno reso conto della Visita, renunciaranno l'Vffitio loro.

5 Dopò questo, primà che si proceda ad alcuna elettione, tutti i Vocali giureranno vno dopò, l'altro, d'elegger quelli che in coscienza giudicheranno migliori, in questa forma. *Io D. N. giuro, che in questo Capitolo eleggerò i migliori, & più idonei, secondo il dettame della mia coscienza, seruata però la dispositione delle Costitutioni.* Et

questo

questo solo giuramento basterà per tutte l'elettioni, che si faranno nel Capitolo.

Dell'elettione de i Padri Diffinitori, & del P. Presidente. Cap. VI.

I Padri Diffinitori si hanno da eleggere de i Padri Vocali, che saranno presenti al Capitolo; mentre però quelli non siano stati Diffinitori nel Capitolo Generale immediatè precedente, quali non possono eleggersi.

2 Per l'auuenire s'eleggeranno otto Diffinitori, & trà questi saranno sempre due della Natione Toscana, il che non è necessario dell'altre Nationi; mà nessuna potrà hauerne più che due Diffinitori, & di nessuna Città, ò Territorio può esser più che vno Diffinitore, & ciascuno s'intēde di quella Natione, nella quale è nato; mà se nella sua Natione non vi saranno Eremi, s'intenderà di quella Natione, nella quale hà Professato.

3 Si ballotteranno tutti ad vno ad vno, cominciando da i Padri Visitatori, seguitando gli altri Padri Vocali, secondo che saranno primi di Professione; & si noteranno sempre le faue nere, & bianche, che ciascuno hauerà hauute.

4 Finiti di ballottare tutti Padri Vocali, si vedrà quanti d'essi haueranno hauuti voti fauoreuoli più della metà, & se questi saranno solamente

mente otto, due di Toſcana, & ſei dell'altre Nationi, tutti reſteranno Diffinitori canonicamente eletti, mà ſe ſaranno meno di otto, ſi tornarà à fare nuoua ballottatione per tanti Diffinitori, quanti mancheranno al detto numero. Et ſe ſaranno eletti più di otto, s'intenderanno per non eletti quelli che trà eſsi haueranno hauuto meno voti de gli altri.

5 Il ſimile s'intenda, quando ſaranno paſſati più Diffinitori dell'iſteſſa Città, & Territorio, che quello, che hauerà hauuti maggior quantità di voti, quello s'intenda eletto.

6 Et perche è neceſsario (come è detto di ſopra) che ſempre vi ſiano dui Diffinitori della Natione Toſcana: Se ne gli otto Diffinitori già eletti, non vi ſarà alcuno, ouero vi ſarà vn ſolo della Natione Toſcana, vno ò due delli detti otto eletti, ſi eſcluderanno dal Diffinitorio, quelli cioè, che haueranno hauuti più pochi voti, & ſi metteranno à nuouo partito ſolo li Vocali della Natione Toſcana, acciò di eſsi ſi elegghi nel ſudetto modo vno, ò due altri Diffinitori, & entrino nel detto numero delli otto.

7 Di più, perche ſi è detto, che di neſſuna Natione poſſono eſsere più di due Diffinitori, ſe nella prima ballottatione riuſciſſero eletti trè, ò più Diffinitori dell'iſteſsa Natione, quelli ſopra i due, che haueranno hauuti più pochi voti fauoreuoli, ſi terranno per non eletti, & ſi metteranno à nuouo partito li Vocali di quelle Nationi, delle quali

nella

nella prima ballottatione non sarà stato eletto alcuno Diffinitore, ò vno solo.

8 Eletti gli otto Diffinitori nel modo, & forma sopra posta, essi solo resteranno nel Diffinitorio, vscendo fuori tutti gli altri; ma però prima i Padri Visitatori gli consegneranno le Visite sigillate da loro fatte nel progresso della Visita, il che anco si deue intendere de' Visitatori particolari.

9 Vsciti che saranno dal Diffinitorio tutti gli altri Vocali: I Padri Diffinitori nel medesimo modo per voti secreti elleggeranno vno di essi per Presidente, il quale sarà capo del Diffinitorio, & questi haueranno la suprema autorità, & potestà di tutta la Congregatione.

Dell'elettione dello Scriba, & Vicario del Capitolo, & Vffitiali.
Cap. VII.

HAuendo disposte le cose, come si è detto di sopra, i Padri deuono procedere all'elettione de' Ministri, acciò tutte le cose, mentre dura il Capitolo, con debito ordine siano disposte, & trattate. Et principalmente si eleggħi lo Scriba, il quale subito dopò l'elettion sua, secondo il tenore de' nostri Priuilegij, hauerà autorità di publico Notaro intorno à quelle cose, che sono del Capitolo, il qual però deue essere

vno

vno de' Diffinitori. L'Vffitio dello Scriba ſarà, di ſcriuer diligentemente, & ordinatamente nel libro de gli atti tutto il progreſſo del Capitolo, & quanto ſi trattarà, & ſarà riſoluto nel Diffinitorio, & dopò la concluſione del Capitolo, dourà legger publicamente quanto haurà ſcritto in preſenza de' Fratelli, che tutti l'intendino (eccettuate però quelle coſe che a' Padri ſarà parſo bene di tacerle) leggerà ancora le lettere dirette al Capitolo, alle quali riſponderà ſecondo l'ordine de i Padri. Annoterà di più lo Scriba le coſe, che per cagion di dette lettere deuono trattarſi, & coſi annotate, le darà al P. Preſidente, il quale à ſuo luogo, & tempo le proporrà, & diffinite che ſiano, egli le metterà nel ſopradetto libro.

2 Secondariamente elegghiſi vno di quei Padri, che ſono fuori del Diffinitorio per Vicario Generale in ſpirituale, & temporale, il quale in eſſo luogo faccia l'Vffitio del Priore, diſponendo ogni coſa che ſpetterà al gouerno di eſſa Caſa, & Famiglia, eccetto quello che i Padri Diffinitori haueranno voluto riſerbarſi.

3 Segue l'elettione del Depoſitario, al quale ſi diano tutti i denari, che i Priori hanno portato ſeco, & parimente quelli, che ſi ritrouano appreſſo i Viſitatori del commune patrimonio della Congregatione; li quali denari tutti deue tener ben guardati ſotto chiaue, & ſarà tenuto renderne conto alla fine del Capitolo.

4 Di poi ſi faranno quattro Computiſti, i

quali

quali à due per due si diuidino i libri, & conti di quelli, che hanno hauuta l'amministratione de i luoghi, & beni della Religione, & per ragione di calculo li vadino essaminando: Bilancino i debiti, & crediti, notino i difetti, & alla fine diano in scritto a' Padri Diffinitori il conto fatto, & cauato da questi con vna piena relatione.

5 Riferischino ancora quelle cose, che saranno loro parse hauer bisogno di correttione, auertimento, ò altro rimedio; acciò che essi Padri possino prouederui opportunamente.

6 Si farà poi l Ostiario del Capitolo vn Conuerso prudente, & buono, perche hà da vdire, & fedelmente riferire l'imbasciate di quelli, che stanno di fuori per trattar con i Padri. Deue chiamar subito quelli, che deuono esser chiamati, dar il segno del Capitolo all'hore competenti, & con ogni diligenza esseguire l'altre cose commessegli da i Padri Diffinitori.

7 Et similmēte deuono esser deputati i Lettori, & Ministri, tanto delle prime, quanto delle seconde Mense, cioè il Refettorario, & due, ò tre altri Fratelli per seruire.

8 In oltre il medesimo Scriba noterà i nomi di tutti gli Eletti, tanto Diffinitori, come Vfficiali prenominati, incominciando dalle Dignità, fino al minimo, & cōsegnerà detta nota al P. Presidente, il quale innanzi la Benedittione della Cena del detto giorno di Domenica, la douerà legger con alta voce in presenza di tutti, & vi aggiungerà in fine vn essortationcella, acciò detti

Fra-

Fratelli durante il Capitolo, procurino con più diligenza, che le cose passino bene, attendino all'osseruanza Eremitica, & regolare, & alle continue Orationi con tutto l'animo.

Dell'ordine, che deue osseruarsi da i Padri Diffinitori nel trattar i negotij.
Cap. VIII.

Deuono i Padri Diffinitori venire ogni notte con gli altri al Mattutino in Chiesa, & li giorni di Festa anco al Vespro, & l'altre Hore Diurne possono dirle priuatamente. Et non vi essendo legitimo impedimento, non lascino di celebrar la Messa ogni giorno. Et mentre si dice Prima in Choro, nella seconda Feria il P. Presidente dirà la Messa con l'Oratione dello Spirito santo; & così ogni giorno vno di essi almeno, seruato l'ordine della Professione, à detta hora deue dir la Messa con la detta Oratione; Et gli altri Diffinitori, se non la diranno, l'ascoltino.

2 La qual Messa finita, dato che sia il segno dall'Ostiario, tutti deuono andare in Diffinitorio, doue congregati, & detto segretamente il *Pater noster*, il Padre Presidente dirà, *Et ne nos inducas &c.* ℣ *Emitte Spiritum tuum.* ℣. *Domine exaudi orationem meam.* ℣. *Dominus vobiscum*; & l'Oratione, *Actiones nostras &c.*

 & que-

& questo s'osserui sempre nel principiar il Diffinitorio.

3 Mà innanzi che comincino à trattare i negotii della Religione, è debito della carità, che si spedischino prima quelli (se alcuno ve ne sarà) cha aspettano di fuori la resolutione, ò risposta di qualche loro negotio.

4 Di poi si doueranno legger le lettere, tanto portate da i nostri luoghi, quãto venute d'altroue & dallo Scriba si notino quelle, che ricercano prouisioni, ouero risposta. Mà per leuar via le cagioni di sospetto, gli Eremiti che scriuono al Capitolo Generale, deuono dietro la lettera porre il nome del luogo, di doue ella viene, come per essempio di Rua, del Monte d'Ancona &c. & prima che lo Scriba l'apra, il Prior del luogo di doue ella viene, se è nel Diffinitorio, eschi fuori mentre si legge.

5 Lette le lettere, si chiamino li Visitatori, li quali con debito ordine deuono riferire, & leggere la visita di ciaschedun luogo, stando auuertiti li Padri ad ogni cosa minutamente, se alcuna di esse richiedesse nuoua prouisione. Et in tanto se sarà presente alcuno, che habbia interesse in detta Visita, eschi fuori; & l'istesso facci il Padre Presidente, quando si tratta di lui; & in quel mentre il primo Diffinitore tiene il suo luogo. Et riferita la Visita, si brugino tutte le notule di essa, & quelle cose, che non deuono esser più vedute. Et li Padri Visitatori ingenocchioni dichino la loro colpa, rinuntiando all'Vffitio loro, &

il

il Padre Presidente data, che hauerà la loro pe-
nitenza, li dichiari assoluti.

6 Et subito se saranno alcuni in detto luogo, che per qualche occasione non siano stati visita-ti, si chiamino, & si visitino: Et medesimamente se alcuni deuono esser puniti, ò corretti de' loro difetti, se saranno presenti, si punischino, & correghino, & se saranno assenti, si tassi loro la penitenza, & se ne commetta l'esecutione à suo tempo, & luogo.

7 Si legghino gli Ordini, & Statuti del Capitolo passato, & si punischino quelli, che non l'haueranno eseguiti.

8 Di poi si chiamino li Priori passati, che non si trouano in Diffinitorio, & si dimandi loro diligentemente dello stato, necessità, ò prosperità de i luoghi, & delle persone. Et quiui si correggnino quelli, che sono degni di correttione, quale non si tralasci mai, & à quelli principalmente che trouaranno hauer mancato in qualche cosa nel gouerno, se sarà bisogno, si dia ancora la penitenza, benche siano Diffinitori. Et in questa parte non si perdoni à veruno, mà vgualmente si faccia giuditio à tutti degni di correttione.

9 Il Padre Presidente proponghi quello, che si hà da trattare, & ne ricerchi il parere di ciascheduno de' Diffinitori, incominciando dal primo, insino all'vltimo, & dopò tutti, esso dichi il parer suo: Et così eseguito, se ne faccia il solito Scruttinio per voti; & se due Padri Diffinitori d'accordo vorrano proporre qualche cosa spet-

tante al buon gouerno della Congregatione, lo posſino fare, & douerà metterſi à partito, ancorche non vogli il P. Preſidente.

10 Et ſe alcuna coſa propoſta, & eſcluſa in Capitolo Conuentuale, ſarà propoſta al Capitolo Generale, & paſsarà, ſi dichiara eſſer nulla, ogni volta, che al Capitolo Generale non venghi ſpecificato, che è ſtata prima eſcluſa nel Capitolo Conuentuale.

11 Et quando le materie ſono graui, ò difficili, differiſchino la reſolutione, per quando di nuouo conuerranno, ò nel ſeguente giorno; acciò venghino con più maturità eſſaminate, & maſſime ſe faranno atti Capitolari, concernenti la commune oſſeruanza, quali non deuono mai fare, ſe non ſono forzati da neceſsità.

12 Dichiarando però, che l'ordinationi, & atti Capitolari, che non ſpettano alla commune oſſeruanza, obligano ſubito alla eſecutione d'eſſi, per fin che nõ ſono reuocati. Mà l'altri che ſpettano all'oſſeruanza commune, deuono ancor eſſi oſſeruarſi ſubito fatti (ſe non ſono contrarij alle Coſtitutioni, ò Atti Capitolari confirmati.) Mà per hauer forza di legge, è neceſsario, che ſiano confirmati dal ſeguente Capitolo, il che non ſeguendo, s'intendano ſenza altra dichiaratione riuocati. Et queſto iſteſso modo s'oſſerui nella riuocatione di dette nuoue ordinationi.

13 Nel conſultare douerà ogni vno sforzarſi d'eſſer breue, dicendo ſolo quello, che è à propoſito, & laſciando le coſe vane, & ſouerchie, perche

tutto

tutto quello,che quiui ſi tratterà, deue eſſer coſa ſuſtantiale,& quel che non ſarà tale, non ſi tratti nel detto luogo in verun modo. Non ſi dichi trà loro parola diſpiaceuole, nè con voce, ò con ſegno ſi rompa, ò ſi offenda la ſanta carità. Neſſuno difendi oſtinatamente il ſuo parere; mà detto che l'hauerà, ſi rimetti facilmente all'opinione de i più. Sia lontana ogni mormoratione, & neſſuno moſtri ſdegno, che ſi ſia diffinita coſa contro il parer ſuo; mà ciaſcuno pigli il tutto in buona parte. Et chi farà altrimẽte, ne ſia punito.

14 Deue ogni vno guardarſi di non far conoſcer ad altri il ſuo voto con cenni, ò parole, intorno alle determinationi da farſi; mà tenendo la faua chiuſa nella mano, la metti cautamente nella buſſola, sì che neſſuno altro la veda.

15 Et ſopra tutto ſia eſpreſſamente proibito à ciaſcuno di far prattiche ſegretamente intorno alli negotij, che ſi deuono trattare, ò publici, ò particolari, ò proprij che ſiano; mà ſi habbia innãzi à gli occhi ſolo la vtilità vniuerſale, & molto più la verità, & la giuſtitia, penſando prudentemente il danno, che ciaſcuno fà all'anima ſua, & al proſſimo, ſe darà il voto con mala intentione, ò contro la ragione, & douere. Et per queſto depoſta ogni paſſione, col timor di Dio, s'habbia mira alla gloria di Sua Diuina Maeſtà, & alla ſalute dell'anima.

16 Et perche le coſe che ſi trattano in Diffinitorio, deuono eſſer tacciute, & tenute in ſilẽtio, potendo ſuſcitare, quando ſi ſapeſſero, odio, &

scandalo trà gli Eremiti. Perciò si commanda in virtù di Santa Vbidienza, & sotto formal Precetto, che nessuno ardischi di riferire, ò riuelare (& massime à quella persona della quale particolarmente si è trattato in Diffinitorio in sua assenza) cosa alcuna di quello, che s'è trattato, & segretamente diffinito, ò fatto: dalla qual riuelatione possa nascer in modo alcuno discordia, odio, ò scandalo, sotto pena di esser cacciato fuori del Diffinitorio. Nè sia lecito ad alcuno dimandare alli Diffinitori delle cose, che si fanno in Capitolo.

17 Fatte tutte le sudette cose, si deuono chiamare li Computisti, i quali doueranno sommariamente esporre gli errori, & difetti, che haueranno trouati nei libri de conti, & anco le spese souerchie, & ciò che vi sia di momento. Et i Diffinitori inteso che haueranno il tutto, correghino, & punischino quelli che hauerãno male amministrato secondo parerà loro giusto; per prouedere almeno con questo risentimento à gli errori, che possono commetersi per l'auuenire.

18 Di più si deue venire alla reuisione de i conti communi della Religione, doue deue hauersi mira, che dell'entrate communi della Religione si soccorrino le necessità, & occorrenze, non solo di tutta la Congregatione, mà ancora de' luoghi particolari, & delle persone.

19 Et se occorrerà, che si imponghino tasse, ò pagamenti estraordinarij dalla Sede Apostolica, ouero dal Capitolo per bisogni della Congregatio-

gatione; all'hora bisognerà prouedere, che tutti gli Eremi per rata debbino contribuirui, & in queste tasse prima che si faccino, siano intesi tutti li Priori de gli Eremi venuti à Capitolo.

20 Et finalmente doueranno i Padri considerare tutte quelle cose, che per Costitutione ò Atti Capitolari sono riserbate al Capitolo, acciò vi si pigli il debito espediente, & prouisione prima che finischi il Capitolo, poiche trà anno, non vi è autorità di risoluere, ò diffinirle.

21 Vltimamente si elegghino due Scrutatori Chierici timorati di Dio, che seruino in quello che bisogna intorno alla nominatione de i Prelati, che s'hanno da eleggere.

Dell'elettione del P. Maggiore, & altri Prelati. Cap. IX.

ESpedite che saranno felicemente le sudette cose; nel giorno che deue farsi l'elettione de' Prelati, la mattina mentre si recitarà l'Hora di Prima in Choro, si deue celebrare la Messa dello Spirito santo, con la Commemoratione de i Santi Padri Benedetto, & Romualdo; alla quale doueranno ritrouarsi presenti tutti gli altri Padri Diffinitori, che per sorte quella mattina non celebraranno Messa; i due Chierici eletti per Scrutatori, & l'Ostiario del Capitolo: Et quei Padri Diffinitori, i quali per qualche legitimo impedimento non haueranno potuto ce-

lebrare, almeno riceueranno il Santiſsimo Sacramento.

2 Finita la Meſſa, i Padri Diffinitori entraranno nel Diffinitorio, & iui recitate l'Orationi, come nel Sabbato, & Domenica precedēte furono recitate, daranno principio all'elettione de' Prelati, con legger prima la Coſtitutione delle loro qualità, & conditioni, che sarà il Capitolo ſeguente, & il Capitolo ſecondo della Santa Regola, con la ſua Coſtitutione in fine.

3 Nell'elettione de' Prelati da farſi nel Capitolo, haueranno voto attiuo ſolo i Padri Diffinitori, & la voce paſsiua quelli che ſaranno nominati dalli Padri Diffinitori, nelle quali nominationi, deuono oſſeruarſi i gradi delle precedēze delle Dignità, & luoghi; incominciãdo da eſſo P. Maggiore, poi ſeguano li Viſitatori, il Procurator Generale, & i Priori ſucceſsiuamente, ſecondo il loro grado: Et dette nominationi ſi faranno in queſto modo.

4 Si chiamino li Chierici Scrutatori, & il P. Preſidente li cõmandi in virtù di Santa Vbidienza, di far l'Vffitio loro fedelmente, & non riuelar mai coſa ad alcuno, che ſia detta, nè fatta nello Scruttinio. Et preparate innanzi tante polize di carta bianca dell'iſteſſa forma, & grãdezza, quante ſi ſtima poter eſſer baſtãti per le nominationi, ciaſcuno Diffinitore in vna poliza di quelle, ſcriuerà ſecretamēte il nome di quel Padre, che vorrà proporre, & nominare per l'elettione da farſi in queſta forma. *Io D. N. nomino per Maggiore, ò*

per

per N. esprimendo il nome della Prelatura, *il P. D.N.* & ciascuno da se metterà nella Bussola de i Scruttatori la sua poliza in modo piegata, che non possa esser conosciuta da nessuno.

5 I due Scrutatori deputati, riceuute che haueranno tutte le polize, vsciranno dal Diffinitorio in vna stanza, à ciò destinata, & iui secretamente noteranno in modo di breue memoriale i nomi di quelli, che saranno stati nominati alla Prelatura, di cui s'è trattato; & ritornati in Diffinitorio, riferiranno à i Padri Diffinitori quelli, che saranno stati nominati, dicendo; Sono nominati alla Prelatura N. il P. D. N. & N. tacendo però il nome, & il numero di quelli, che l'hanno nominati; & lasceranno sù la tauola, auanti à i Padri Diffinitori, la nota, ò memoriale fatto de' nominati.

6 Et acciò non si pigli errore, si ricorda, che à nessuno Diffinitore è lecito di nominare se stesso: & contrafacendosi da alcuno, incorra in grauissima pena, da tassarsi da gli altri Diffinitori, & però li Scrutatori, se nel veder le polize conosceranno, che alcuno Diffinitore habbia nominato se stesso nella sua poliza, subito doueranno manifestarlo à gli altri Padri Diffinitori, con mostrar l'istessa poliza, sotto pena di vna disciplina circolare.

7 Vsciti fuori li Scrutatori, si farà special ballottatione di ciascun nominato; & prima si porranno à partito li Diffinitori nominati, & poi gli altri di fuori, secondo il grado della Professione:

Et

Et chi hauerà hauuti più voti in fauore, oltre la metà, quello s'intenda hauere ottenuta la Prelatura, della quale s'è trattato; mà se nessuno hauerà hauuti più voti della metà in suo fauore, all'hora di nuouo si facci la nominatione, & poi si ballottino li nominati, come di sopra, il che si douerà fare insino sia eletto vno de i nominati con la maggior parte de i voti.

8 Se alcuno sarà eletto Priore, ò ad altro Vffitio, & ricusarà d'accettarlo, adducendo giusta causa, deue essere inteso; mà se li Diffinitori non vorranno innouar altro, esso si quieterà nella loro risolutione.

9 Eletto ciascuno Prelato il P. Presidente à nome suo, & di tutti gli altri Diffinitori, di nuouo li debba eleggere in questa forma: *Io D. N. in nome mio & di tutti questi Reuerendi Padri Diffinitori eleggo, & pronuntio il P. D. N. per Maggiore della nostra Congregatione*: & l'istesso farà de gli Prelati, secondo il loro ordine. Et se sarà eletto il Presidente, il primo Diffinitore di nuouo l'eleggerà, come di sopra è detto. Et non si deue in modo alcuno tralasciar questa elettione, perche in essa, secondo i Dottori, consiste l'essenza dell'elettione, & l'elettioni particolari fatte con li suffragij da i Padri Diffinitori seruono come di preambulo per inuestigar la loro volontà, & conoscere qual soggetto essi intendono, che sia à nome loro eletto alle Prelature.

Di al-

Di alcuni requisiti necessarij a' Prelati. Cap. X.

On si può elegger nessuno per Maggiore, che non sia stato per cinque anni Professo in questa Congregatione, & se non sarà stato Priore, ò Visitatore, eccetto in caso di gran necessità: Non può essere alcuno Maggiore continuamente, più che per quattro anni.

2 I Visitatori non possono durare più che per due anni, nè possono esser eletti, se non saranno stati Professi per quattro anni, eccetto ancora in caso di necessità.

3 Tanto il Maggiore, quanto li Visitatori, durante il loro Vfitio, non possono esser Priori d'alcun luogo.

4 Il Maggiore, & Visitatori ciascuno hà da esser di diuersa Natione, cioè vno della Nation Toscana, vno dello Stato della Chiesa, vno del Regno di Napoli, vno dello Stato di Venetia, & vno del Ducato di Sauoia, ò Pollacco, ò di Vienna.

5 Il Procurator di Roma non potrà essere di quella Natione, della quale sarà il Maggiore.

6 Nessuno può essere eletto per Priore, se non sarà stato Professo quattro anni nella Congregatione, eccetto in caso di necessità, che all'hora il Capitolo potrà dispensare, & anco giudicare la qualità del caso: il che anco può giudicare,

care la qualità del caso: il che anco può giudicare, quando per necessità vorrà, che il P. Maggiore ha eletto prima delli cinque anni di Professione, ò vn Visitatore prima delli quattro.

7 Nessuno può esser Priore nell'istesso Eremo più che per quattro anni continui; il che s'intēde ancora nel Procurator Generale di Roma.

8 Nessuno può esser Prelato più che per sei anni continui, intendendosi per Prelatura ogni Vfficio, che habbia Voce nel Capitolo Generale: Et dopò detti sei anni di Prelatura, doueranno vacare in ogni modo per due anni da qualsiuoglia Prelatura: dichiarando che vn anno di vacanza, frà li sei, non fa caso, nè si numera.

9 Ogni Natione douerà almeno hauer tanti Priori, quanti Eremi hà; ma quella Natione che hauerà il Procuratore Generale, potrà hauere vn Prior meno de gli Eremi che hà.

10 Le Nationi sono vna di Toscana, nella quale s'include la Toscana soggetta al Gran Duca, Dominio di Mantoa, & Genua: L'altra lo Stato della Chiesa; L'altra il Dominio di Venetia; L'altra il Regno di Napoli; L'altra il Dominio del Duca di Sauoia; L'altra de i Pollacchi.

11 Chi sarà stato fugitiuo, ò Apostata per più d'vn mese, non può esser Prelato, se non sarà dispensato dal Capitolo Generale dopò otto anni, come è detto nel suo luogo.

11 Chi non hauerà portato il libro de' conti del suo Eremo a Capitolo: per quell'anno non Potrà essere eletto Prelato. Di più non potrà

esser

esser Priore, chi per ordinaria indispositione non potrà fare la vita commune.

13 In fine si auuertono gli Elettori, che così nell'elettione de' Diffinitori, come de' Priori, & altri Prelati, non basta per sodisfare al loro obligo d'elegger quello, che giudicano buono; mà sono obligati elegger quelli, che in loro coscientia giudicano migliori, & facendo altrimente, peccano mortalmente, benche non hauessero dato il giuramento d'eleggere li migliori.

Della riforma de' Luoghi, & del fare le Famiglie. Cap. XI.

DOpò l'elettione de' Prelati, segue l'ordinare le Famiglie de' luoghi, & deputare i Frati à i luoghi loro, come sarà conueniente, o necessario: Mà sopra tutto si deue auuertire, che non si faccino mutationi di Frati da luogo à luogo, senza cagione, & grande necessità, & massime da luoghi lontani, ò se se ne stanno quieti: Perche la troppo facile, & frequente mutatione d'Eremiti, non fù lodata giamai, perche partorisce molti mali, & per ciò non deue darsi orecchio à certi incostanti, & istabili, che non vorebbero fare altro mai, che andar vagando da vn'Eremo all'altro; mà più tosto bisogna essortarli, & sforzarli anco à fermarsi.

2 Et se ad alcuno per mutatione, ò per altro negotio

negotio conuerrà far viaggio, sia obligato portar lettere dimissorie del P. Priore, altrimente non habbia ricetto ne i nostri luoghi, se non per vna notte; se però non fosse Padre di tal qualità, che rimouesse ogni dubio, che potesse hauersi da lui.

3 Habbino in oltre l'occhio li Diffinitori nel far delle Famiglie, alle facoltà del viuere di ciascuno luogo, & alle commodità delli habitationi; acciò i luoghi non siano grauati oltre il poter loro, & li Frati venghino à patire. Et nelle collocationi delle Famiglie, s'osserui l'egualità senza grauare alcuno; dicendo la Scrittura: Non fare altrui, quello che non vuoi per te: Et li Priori accettino patientemente quei Frati, che saranno loro consegnati, se però non haueranno qualche ragione in contrario; sapendo ogni vno, che quel che fanno i Superiori (massime con consiglio) si fà da Dio stesso, & così si prouede all'anime opportunamente.

Della conclusione, & publicatione del Capitolo. Cap. XII.

Spedito tutto quello, che appartiene al Capitolo, eleggeranno i Padri i Visitatori, che doueranno visitare il luogo della residenza del P. Maggiore, & de' Visitatori, i quali lo visitaranno prima del Capitolo Generale, & della Dieta.

2 Dopò si riuegghino tutti gli Atti Capitolari, leggendoli lo Scriba, & ascoltandoli attentamen-

tamente gli altri, & quì s'emendino, & correg-ghino; aggiungendo, & minuendo, secondo parerà a' Diffinitori, & particolarmente si segnino quelle cose, che i Padri vogliono, che siano segrete, acciò non venghino à publicarsi.

3 Si riserbino poi li Diffinitori per tre giorni, l'autorità dopò letta la tauola, acciò ò tutti, ò la maggior parte di essi ritrouandosi nel medesimo luogo, possino essercitar l'autorità loro in quello, che sarà bisogno; mà non però riuocar cosa alcuna già stabilita, & se alcuno di essi vscirà fuori de i termini del luogo, perda l'autorità: Ne i quali tre giorni i Padri Diffinitori precederanno à tutti i Prelati, & anco al P. Maggiore, nel Diffinitorio, fuor del quale il P. Maggiore precederà à Diffinitori.

4 Riuedute che saranno le cose stabilite dal Capitolo, si scriuino al libro de gli atti distinte, & ordinatamente con buona mano dal detto Scriba, ouero d'altri, purche esso di propria mano si sottoscriua. Et la mattina seguente si celebri la Messa con l'Oratione, *Deus qui nos à seculi vanitate &c.* & dopò Nona finita l'Oratione ordinaria, al suono della Campanella, tutti gli Eremiti si corregghino nel Capitolo delle Colpe.

5 Doue sedendo tutti li Padri, il P. Presidente deue essortarli con breue sermone alla vera, & pronta Vbidienza, & ad accettar ogni vno la sua Croce, & portarla patientemente: Et finito che hauerà di dire, si leuarà in piedi lo Scriba, &

stando

ſtando innanzi l'Altare, douerà legger con alta, & intelligibil voce, come Notario, gli atti, & decreti de i Padri, da quelli in poi, che deuono tenerſi ſecreti.

6 Et finita queſta publicatione, il P. Maggiore piglierà il ſuo luogo, & intuonì il *Te Deum laudamus*, & cantato, che ſarà, potrà oggiungere di più, che gli parerà con vna vniuerſale ammonitione per l'intiera oſſeruanza dell'ordinationi fatte in Capitolo, & denuntierà, tanto à Prelati, quanto à ſudditi, che in termine di tre giorni ſi ſpediſchino, & ſi mettino in viaggio per andare à i luoghi della loro vbidienza. Prohibirà ancora, che neſſuno ſenza licenza, & conſenſo del Priore del medeſimo luogo, poſſa di quiui portar coſa alcuna.

7 Oltre à queſto, ſi ordina, che ciaſcuno Priore porti ſeco la copia di tutti gli atti, & decreti ſpettanti al ſuo luogo, & alla commune oſſeruanza, & publicatela prima alla ſua Famiglia, la deſcriua nel libro del ſuo Eremo. Et il Priore, ouero in ſua aſſenza, il primo in dignità, ouero Profeſſo di quel luogo, & Famiglia, che ſarà preſente, che tralaſcierà di pigliare detta copia, & reſcriuerla come di ſopra, debba digiunare vn giorno in pane, & acqua, & ingenocchioni dichi vna volta li ſette Salmi Penitentiali, con Letanie, & Orationi.

8 Dato compimento alla celebratione del Capitolo, ſi rendino le Borſe dal Depoſitario alli Priori (cioè à ciaſcuno la Borſa del luogo

doue

doue è fatto Priore) con li denari depositati, in modo che se ne mancheranno (spesi forsi per qualche negotio commune) subito se gli restituischino.

Dell'autorità de i Padri Maggiore, & Visitatori. Cap. XIII.

IN frà anno il P. Maggiore con i Visitatori fanno il commune supremo Tribunale della Religione Et in tutti gli Eremi, ouero luoghi della Cõgregatione hanno quella medesima autorità, che al suo tempo suole hauere il Capitolo Generale, eccettuãdo però quelle cose, che in queste Costitutioni, ò per altre diffinitioni, & dichiarationi sono state espressamẽte riserbate allo stesso Capitolo.

2 Il P. Maggiore solo non può disporre delle cose de' luoghi (nè meno di quello doue ei risiede) in pregiuditio de' Priori, nè intromettersi nel gouerno di Casa, ouero nel Sabbato ascoltare le colpe de' Frati; Potrà nondimeno fare alli Priori, & a' sudditi insieme, & à ciascun di loro le debite correttioni, tanto generali, quanto particolari, sempre, che li parerà necessario, come anco minuire, & rimetter le penitenze di qualunque sorte tassate in frà l'anno, ò da Prelati, ò dalle Costitutioni (purche li penitenti humilmente lo richiedino) secondo li parrà espediente per la salute dell'anime; & il medesimo potranno fare nell'atto della Visita li Padri Visitatori, mà non in altro tempo.

3 Sarà anco cura del P. Maggiore fare osseruare gli ordini del Capitolo Generale, & medesimamente mantener l'antiche consuetudini, & buoni costumi della Religione, il che doueranno ancora adempire li Priori nelle loro giurisdittioni, altrimente ne sia grauata la coscienza di essi.

4 Il P. Maggiore con li Visitatori, possono in ogni luogo, & tempo correggere, & punire ciascuno Frate, & anco Prelato à loro arbitrio, & visitare i luoghi, & le persone, quando, & doue gli piacerà, & medesimamente mutare i Frati di luogo à luogo, & fare ogni altra cosa, che le parrà vtile delle persone, & dei luoghi. Mà le mutationi si faccino di rado, ò non mai, se non vi si considera il pericolo dell'anima, ouero qualche vrgente necessità.

5 Se alcuno Prelato (il che Dio non voglia) sarà conuinto di esser dispregiatore de Precetti di Dio ouero della S. Chiesa, ò della Regola, ò Constitutioni, ò dell'ordinationi, & diffinitioni del Capitolo Generale, ò della santa Vbidienza, sia deposto; & se sarà corruttore de i religiosi costumi, ò negligente in modo, che ne possa succeder graue scandalo, ò ruina del luogo del suo Priorato, deue esser ammonito in due, ò tre termini assegnatili dal P. Maggiore, che desista, & si emendi; & non si emendando, sia deposto; & se fosse il Maggiore, che si douesse deporre, li Visitatori deuono vsare à lui li medesimi termini.

6 In ogni caso di depositione, ò di creatione

ne di nuovo Maggiore per morte, ò per altro accidente; li Visitatori deuono chiamare quattro altri Padri primi in dignità; & non vi essendo, suppliranno li più antichi di Professione, con li quali procedano alla depositione, ò elettione canonicamente nel modo, che si nomina, & elegge il Maggiore nel Capitolo Generale: & nel tempo che non vi sarà Maggiore, li Visitatori suppliranno in suo luogo nell'amministratione.

7 L'istesso numero di otto è necessario in ogni caso, che bisognasse deporre, & far di nuouo due Visitatori; però à tale effetto il Maggiore, con gli altri Visitatori saranno obligati conuocare cinque Padri, come di sopra.

8 Mà alla depositione, ò creatione di vn Visitatore solo, ò di altro Prelato, procederà il Maggiore, & Visitatori con due altri Padri, che vi saranno maggiori in dignità, ò li più antichi, non ve n'essendo in dignità, sì che in tutto siano sette, & però douendosi deporre, ò eleggere vno de' Visitatori, si conuocheranno tre Padri, come di sopra. Et in queste depositioni, ò elettioni, tutto quello, che detto P. Maggiore, & Visitatori, Prelati, & Padri congregati respettiuè haueranno determinato con la maggior parte de' voti, sia per ben fatto.

9 Il P. Maggiore, insieme con li Visitatori potrà tanto nell'atto della Visita, come in altro tempo, dichiarare ogni dubio di momento intorno al culto diuino, & ceremonie, ancorche nascesse dalle Costitutioni, ouero dichiarationi

fatte da' Padri Diffinitori. Ma li dubij di poco momento li possa dichiarare il Maggiore solo, & anco li Visitatori (questi però nell'atto della Visita.) Et nel medesimo modo li Priori potranno dichiarare li dubij leggieri, che possono occorrere; mà non però quelli d'importanza; se bene tãto il Maggiore, come li Visitatori, & li Priori hauerãno autorità di dichiarare, se li dubij siano importanti, ò leggieri, & alla loro dichiaratione doueraßi quietare ogni vno: li quali se non haueranno dichiarato bene, doueranno soggiacere al giudicio del Capitolo Generale.

10 In oltre tutti li negotij graui della Congregatione, & casi che occorreranno frà l'anno, si riportino al P. Maggiore, à cui si conuiene la speditione d'essi, insieme con i Padri Visitatori, con li quali ancora in atto di Visita li Priori conferischino le cose graui, che occorrono. Il Maggiore, & Visitatori ancora deuono soccorrere, & prouedere alli bisogni di tutti i luoghi, con le rendite communi della Congregatione per quanto sarà poßibile.

11 Essendo già stabilito, che li Visitatori siano quattro, si diuideranno i luoghi della Congregatione, acciò due d'eßi vadino verso il Regno di Napoli, & due verso la Lõbardia nell'istesso tempo, & nel secondo anno si cambieranno; sì che quelli, che hanno visitato il primo anno vna parte della Congregatione, nel secondo visitino l'altra. Et i negotij che in frà anno il P. Maggiore deue spedire cõ i Visitatori, li spedirà rispettiuè

con

con quei Visitatori, che hanno cura di visitare i luoghi, & gli Eremiti, dell'interesse de' quali si tratta: & quando alcuno si sentirà grauato dagli ordini de' Visitatori in Visita, & ricorrerà al Padre Maggiore: esso vedrà la causa del grauame insieme con gli altri due Visitatori. Et le lettere, che si scriuono da' nostri luoghi, & Eremiti, vi si ponghi dietro il nome del luogo onde vengono, acciò sappia il Maggiore con quali Visitatori hauerà da spedirli.

12 Quando li Visitatori di ordine, & consenso del Padre Maggiore visitaranno gli Eremi della Congregatione, riterranno la medesima autorità, che sogliono hauere insieme con il Padre Maggiore; mà non possono visitare quel luogo doue essi risiedono. Et se mentre saranno in Visita, occorrerà qualche cosa ardua, & difficile, piglino sempre il parere del Padre Maggiore; & se sarà possibile, & il caso patischi dilatione, n'aspettino il parer suo prima che vi facciano decisione alcuna.

13 Potrà il P. Maggiore sempre, che vuole andare con li Visitatori alla Visita della Religione, mà non mancherà di farlo ogni terzo, & quarto anno. Chi pro tempore sarà Maggiore, & sempre che vorrà fare qualche Visita particolare, potrà menare con sè due Visitatori à sua elettione.

14 Non s'ingerischino i Visitatori in verun modo nell'amministratione del luogo, oue si troueranno in Visita; nè à loro sia lecito accettar

la renuntia di alcun Priore, ſenza conſenſo del P. Maggiore: anzi puniſchino quello, che renuncierà il ſuo Priorato.

15 L'autorità de' Viſitatori è commune trà eſsi due, quando ſono in Viſita in modo tale, che l'vno ſenza l'altro non poſſa eſsercitare la ſua giuriſdittione in luogo alcuno, ſe però dal Maggiore, & dall'altri Viſitatori, non li ſarà ordinato di viſitare qualche luogo, ò di fare altra coſa. Et in queſto caſo, il Viſitatore mandato con vn altro Sacerdote aſsegnatoli in compagnia dal P. Maggiore, habbia l'intiera, & piena autorità (ſe però non le ſarà limitata) che hanno il Maggiore, & l'altro Viſitatore inſieme.

16 Nel Viſitare oſseruino l'antico ſtile, & modo della Congregatione, cominciando dalli Padri Prelati, ò Superiori, & ſucceſsiuè dalli primi di Profeſsione; Et nel viſitare l'Officine, & Celle, tanto del Priore, quanto d'altro Frate, ſia ſempre preſente detto P. Priore. Et non manchino in modo veruno di riuedere i libri de' conti, particolarmente per farne relatione alla Dieta.

17 Quando i Viſitatori partiranno tutti quattro per la Viſita, doueranno tutti inſieme con il P. Maggiore, eleggere due Vice Viſitatori, i quali mentre loro ſono fuori, poſsino inſieme con il P. Maggiore, ſpedire i negotij con piena autorità. Et perche è ſtata antica conſuetudine di eleggere à queſto i primi Padri in dignità coſtituti, ò più antichi di Profeſsione, che re-

stano in Casa; però si osserui il medesimo per l'auuenire, se però non fosse giudicato douersi fare altrimente per qualche giusta, & importante causa, & con matura consideratione; quali Vice Visitatori, subito che ritorneranno que' Visitatori Generali, perderanno l'autorità.

18 Li Visitatori ancora deuono visitare (oltre gli Eremi, & luoghi) li beneficij curati, & non curati, & prouedere à quello, che vi sarà di bisogno, & gli ordini, & decreti, che si faranno da loro in atto di Visita per ciascun luogo, siano registrati in vn libro particolare; & li Visitatori porteranno copia di essi al seguente Capitolo Generale: quali ordini s'intendino hauere vigore sempre mai, finche dal Capitolo Generale, ò da altri Visitatori susseguenti in Visita, non venghino riuocati; & li Visitatori, che saranno pro tempore s'informeranno, se siano stati osseruati.

19 Li Visitatori deputati à visitare il luogo della residenza del Padre Maggiore, & de' Visitatori, non vi debbono andare, nè vi essercitino giurisdittione alcuna, fin dopò Pasqua, se però non saranno chiamati dal Padre Maggiore.

Del pigliar nuoui luoghi. Cap. XIV.

E farà offerto alcun nuouo luogo alla Congregatione, si douerà accettare, se non hauerà qualità repugnanti all'Istituto Eremitico nè si possino repudiare, tanto li luoghi offerti, quanto gli accettati, se non per voti segreti della maggior parte de' Vocali, che saranno concorsi al Capitolo Generale. Si potrà ancora cercare d'hauer nuoui luoghi, quando (essendo cresciuta la moltitudine de gli Eremiti) i luoghi nostri non fossero capaci.

2 L'accettar nuoui luoghi spetta al Capitolo Generale, con questo però, che non si debba accettar luogo alcuno, nel quale non possino esser alimentati, & gouernati dodici Eremiti, secondo il decreto di Gregorio XV. Et nel pigliar nuoui luoghi, si deue hauer consideratione à molte cose; & principalmente al sito, & alla solitudine, se possono adattarsi secondo l'Eremitica vsanza. Deuono detti luoghi hauer la faccia volta verso Mezzo giorno, & Oriente, non già à Settentrione. Habbino le Selue grandi, & folte, & abbondanza d'acqua. Sarà anco molto à proposito, se il sito del luogo darà qualche mostra di deuotione, & se è posto trà persone fedeli, & deuote: mà se non possono hauer tutte queste conditioni, non manchino le principali, & necessarie.

Con-

Concluſione, & confermatione delle Coſtitutioni. Cap. XV.

ORdinate già le preſenti Coſtitutioni per maggior loro fermezza, & vigore, commandano i Padri Diffinitori di commune conſenſo con li Padri Vocali, che tutte le Coſtitutioni, che in queſto Libro appariſcono deſcritte, ſiano perpetue, & ſi oſſeruino fedele, & inuiolabilmente, inſieme con la Regola del noſtro Santiſsimo Padre Benedetto, da tutti gli Eremiti della noſtra Congregatione preſenti, & futuri perpetuamente.

2 Quali Coſtitutioni,nè in tutto,nè in parte ſi potranno mai riuocare, mutare, ò alterare, eccetto ſe per due Capitoli continui non ſaranno riuocate, mutate, ò alterate con tutti li ſuffragij, ouero per tre Capitoli continui con la maggior parte de' voti fauoreuoli. Mà l'ordinationi Capitolari, cioè atti Capitolari appartenenti alla commune oſſeruanza, che ſogliono farſi da i Diffinitori del Capitolo Generale, dopò che ſaranno vna volta legitimamente fatte, & confermate nel modo detto di ſopra al ſuo luogo, non ſi potranno nè anco eſſe annullare, ò caſſare, ſe non per due ſeguenti Capitoli come già ſi è detto al Cap. 5.

Forma

Forma di Vestire i Nouitij. Cap. XVI.

Mmesso, che sarà dopò la proua di quaranta giorni il Nouitio all' Habito, se li darà per mano del Superiore in giorno che sia, se si può, festiuo, nel quale al detto Superiore, dopò celebrata la Messa Conuentuale, & communicato il Nouitio; il Maestro presenti detto Nouitio innanzi all'Altare, instrutto di quello, che hauerà da dire, & fare, & porti sotto il Tonichino, che douerà esserli messo, prima fattali ancora la Corona, se è Chierico, al quale genuflesso, & con le mani giunte, riuolto il Sacerdote, dirà. Che dimanda la carità vostra? Et egli douerà rispondere con alta voce: Domando humilissimamente la Misericordia di Dio, & l'Habito della santa vostra Religione Eremitica regolare. Et il Sacerdote soggiunghi: Hauete voi figliuolo piena informatione della forma, & modo della vita nostra, secondo il tenor della Regola, & Costitutioni, & quanto è austera, & difficile, alla quale forsi potrete à pena resistere? Et il Nouitio risponda: Reuerendo Padre, io sono benissimo informato, & hò pienamente considerato il tutto, & ancorche mi conosca debole à tanta impresa, confido tuttauia nella gratia di Dio onnipotente, & hò speranza nell'aiuto di esso, & nelle vostre orationi di potere arriuare al colmo di questa vostra santa

ta

ta vita, & durarui ſino alla morte, come hanno fatto gli altri, che vi hanno perſeuerato ſino al fine: Onde vi prego per l'amor di Dio à non vi ſdegnare di concedermi il ſanto Habito voſtro, pregando noſtro Signore Dio, che per ſua pietà, & miſericordia mi preſti gratia di eſſeguir queſta mia buona volontà, & adempire queſto mio buono deſiderio: Et all'hora concluda il Sacerdote dicendo: Siaui conceſſo ſecondo la fede, & la domanda voſtra, & la gratia di Dio ſia ſempre in voſtro aiuto: Et dopoi incominci il Salmo 50. *Miſerere*, dicendolo inſieme con il Maeſtro da vna parte, & il Choro ſegua dall'altra ſino al fine, con il *Gloria Patri*, & poi *Kyrie eleiſon &c. Oſtende nobis Domine miſericordiam tuam &c. Eſto ei Domine Turris fortitudinis &c. Nihil proficiat inimicus in eo &c. Mitte ei Domine auxilium de Sancto &c. Domine exaudi orationem &c. Dominus vobiſcum &c.* & il Choro faccia le riſpoſte; & finito queſto, il Sacerdote dichi l'Oratione, *Deus indulgentiæ Pater &c.* come nell'originale latino. Et finito queſte Orationi, il Sacerdote, & il Maeſtro dichino ingenocchioni inſino al fine l'Hinno, *Veni Creator Spiritus &c.* Et il Choro riſpondi à vicenda. Et dopoi il Sacerdote ſpogli il Nouitio, dicendo: *Exuat te Dominus veterem hominem cum actibus ſuis*; leuandoli all'hora tutti i ſuoi habiti ſecolareſchi, & veſtendolo del noſtro Habito, dica: *Induat te Dominus nouum hominem &c.* & il Choro reiteri ſempre le medeſime parole. Et

poi

poi il Sacerdote dichi queste Orationi, *Domine Iesu Christe &c* con l'altre due, come nell'originale latino. Et fatto tutto questo, s'asperghi il Nouitio d'acqua benedetta, dicendo, *Asperges me &c.* & gli si muti il nome, ponendoglilo di qualche Sãto, ouero di qualche altro buono Eremita delli nostri gia morto. Auuertẽdo, se si può cõmodamente, che non vi sia altro di quel nome.

2 Et finalmente soggiunghi il Sacerdote qualche breue essortatione per accender tanto più il Nouitio à pigliar animosamente la strada della perfettione, & à seguirla con perseueranza. & in fine gli dia la Benedittione, dicendo, *Benedictio Dei omnipotentis, Patris & Filij & Spiritus sancti descẽdat super te, & maneat semper tecum. Amen.* & di quì lo riduchi il Maestro al suo luogo; & le sue spoglie, & ciò che vi è di suo, si mettino nella Dispensa commune, doue si conseruino fino al tempo della Professione.

Forma di fare la Professione de gli Eremiti nostri. Cap. XVII.

Finito il tempo della proua del Nouitiato, & ammesso il Nouitio dal Capitolo à far la Professione; fatta che haurà la Confessione generale, nel giorno che douerà far Professione, il Superiore deuerà celebrare la Messa Conuentuale, nella quale si Communicherà il Nouitio; & finita la Messa, il Nouitio già presentato auanti all'Al-

tare,

tare, ſtando con il capo ſcoperto, legghi con alta, intelligibil voce la ſua Profeſsione ſcritta prima da lui nel libro delle Profeſsioni, ouero da altri à richieſta di eſſo, ſe egli non ſaprà ſcriuere. Et ſarà la forma di detta Profeſsione commune à tutti, tanto Sacerdoti, & Chierici, quanto ancora Laici, ſe bene haueſsero fatto Profeſsione in altre Religioni.

Forma della Profeſsione.

IO N. prometto la ſtabilità mia in queſta Congregatione de gli Eremiti Camaldoleſi, & la conuerſione de' miei coſtumi, Obedienza, Pouertà, & Caſtità, ſecondo la Regola del P. N. S. Benedetto, & Coſtitutioni della detta Congregatione, all'altiſsimo, & onnipotente Dio, & à tutti li Santi, & ſpecialméte à quelli le cui reliquie ſono in queſta Chieſa, & à i legitimi Superiori dell' iſteſsa Cõgregatione à dì... del meſe... l'anno.

2 Et ſubito letta come di ſopra, il Profitẽte la metti ſopra l'Altare nel corno dell'Epiſtola, & la fermi di ſua mano, & ſe non sà ſcriuere la ſegni con il ſegno della Croce in mezzo, & ſi ſottoſcriuerãno ancora due teſtimonij; laſciãdo poi detto libretto ſopra l'Altare, il Sacreſtano lo conſerui in Sacreſtia: Et il Profeſſo bagiato l'Altare, ſe ne ritorni auãti à quello, doue ingenocchiato, & cõ le mani giunte dichi con voce alquanto alta, Padri miei pregate per me. Et all'hora il Sacerdote douerà pregare in queſto modo, *Oremus fratres chariſsimi, vt quod ore frater iſte profeſſus eſt, opere felici-*

feliciter compleat, auxiliante Domino nostro Iesu Christo &c. & leuatosi quindi in piedi il Professo, alzando le mani nel principio, & giungendole in fine, inginocchiandosi, dirà tre volte, *Suscipe me Domine secundum eloquium tuum, & viuam, & non confundas me ab expectatione mea.* Et il Choro repeterà il medesimo: il Professo seguirà il *Gloria Patri*, & il Choro risponderà, *Sicut erat &c* Dopoi il Sacerdote benedirà il Cingolo nuouo preparato dal Sacrestano in vna bacile, dicendo quest'Oratione, cioè, *Domine Deus bonarum virtutum dator &c.* vti in originali. Et aspergerà con l'acqua benedetta, & incenserà il detto Cingolo nuouo, & il Professo insieme, & leuandoli il Cingolo vecchio dirà, *Exuat te Dominus veterem hominem cum actibus suis.* Et cingendolo del nuouo, soggiunga, *Induat, & præcingat te Dominus nouum hominem, qui secundum Deum creatus est in iustitia, & sanctitate veritatis.* Et il Choro repeterà le medesime parole; & il Sacerdote soggiungerà, *Kyrie eleison &c. Pater noster &c. Et ne nos &c. Saluum fac seruum tuum &c. Ostende ei Domine misericordiam tuam &c. Esto ei Domine turris fortitudinis &c. Nihil proficiat inimicus in eo &c. Mitte ei Domine auxilium de Sancto &c. Domine exaudi orationem meam &c. Dominus vobiscum &c.* con le risposte da farsi dal Choro; & seguirà le seguenti Orationi, cioè, *Omnipotens sempiterne Deus &c.* vt in originali.

3 Finite le Orationi, il Sacerdote intonerà

il *Te Deum*, *&c.* quale canteranno vicendeuolmente, & con vn poco di pausa, l'vno, & l'altro Choro; In questo mentre il nuouamente Professo anderà à prosternersi sopra vn panno negro, riuolto però in fianco sopra il lato destro, & con il capo sopra vn cuscino, & se li porrà sopra vn altro panno negro, che lo copra tutto con due candele accese di tre oncie, l'vna al capo, & l'altra alli piedi, & iui offerendosi tutto à Dio, pregherà per tutto il mondo; Et finito di cantare il *Te Deum*, *&c.* in Choro, il Sacerdote stando in piedi, & riuolto verso il Professo, dirà, *Surge qui dormis, & exurge à mortuis, & illuminabit te Christus:* & tolto via sopra il Professo il panno negro, esso si leuerà in piedi, & si presenterà auanti l'Altare inginocchiato sopra il primo scalino, & il Sacerdote lo benedirà, dicendo, *Benedictio Dei Patris omnipotentis, &c.* & breuemente l'essorterà all'osseruanza di quanto hà promesso à Dio, & alla perseueranza. Et finalmente, acciò conosca di esser fatto per la Professione, membro della Religione, il Sacerdote l'abbraccierà, dandogli il bacio della pace, come faranno parimente tutti gli altri Sacerdoti, & Fratelli Professi, secondo il grado, & Professione loro, pregandoli dal Signore Dio perseueranza, con queste parole, *Dominus custodiat introitum tuum, & exitum tuum ex hoc nunc, & vsque in sæculum, &c.* Et il nuouo Professo risponderà, *Orate Deum*

pro

pro me: il che fatto da tutti, il Professo vada al suo luogo, & il Sacerdote se ne torni in Sacrestia.

LAVS DEO.

TAVOLA

Dell'vna, & dell'altra Parte delle Costitutioni.

Il primo numero significa la carta, il secondo il numero della margine.

A

T *Anti-*

Atti

C

Com-

gono

Anni

ponghino

Hebdo-

V E se

I

Instru-

L

tolo,

O

Come,

po.

Prima

Quaresi-

Q

R

Toni-

Ecle

Z

IL FINE.

PAVLVS EPISCOPVS

SERVVS SERVORVM DEI

Ad perpetuam rei memoriam.

ATIONI congruit, & conuenit honestati, vt ea, quæ de Romani Pontificis gratia processerunt, licet eius superueniente obitu litteræ Apostolicæ confectæ non fuerint super illis, suum consequantur effectum.

Dudum felicis recordationis Clementi Papæ VII. Prædecessori nostro, pro parte dilectorum filiorum Maioris, Visitatorum, Priorum, & Fratrum Societatis Eremitarum S. Romualdi Camaldulensis Ordinis exposito: Quod olim postquam piæ memoriæ Leo Papa X. etiam Prædecessor noster quondam Paulo Veneto, & quibusdam alijs in litteris tunc expressis Eremitis sacræ Eremi dicti Ordinis Aretinę Diœcesis expresse professis ardore maioris obseruantiæ, & perfectioris vitæ Eremiticæ feruentibus

inter alia, quod in quibusuis locis etiam extra Italiam, & loca vltramarina, Monasteria, Eremitoria, & religiosa loca erigere: & postquam erecta forent, omnibus, & singulis indultis, & priuilegijs quomodolibet à Sede Apostolica Eremitis sacræ Eremi huiusmodi, ac Congregationi eiusdem Heremi, & sancti Michaelis de Murano concessis gaudere, & habitum eiusdem religionis alijs exhibere possent, per suas in forma Breuis litteras licentiam concesserat: & ipse Paulus cum vno Socio Eremita vigore concessionis huiusmodi ad id electo ad locum Criptarum nuncupatum Castri Massatij Æsin. Diœcesis, qui tunc membrum Eremitarum sacræ Eremi prędictæ erat, accesserat, & ad eosdem Paulum, & Socium, diuersæ multarum partium tam ecclesiasticæ & religiosæ, quàm seculares personæ indies ad eosdem venientes, cum eodem Paulo, & Socio se coniunxerant. Et præfatis Paulo, & Socio, & successiuè receptis personis, nonnulla loca Eremitica, partim ferè diruta, & partim ædificari cæpta, quæ postmodum ipsi restaurauerant, & quasi de nouo ædificauerant, tam à Sede Apostolica, quàm à diuersis Christifidelibus ecclesiasticis, & secularibus personis donata, & concessa fuerant. Videniq. ipse Paulus se tot personis, ac locis quotidie multiplicari, ad olim Congregationis sacræ Eremi, & sancti Michaelis de Murano Vicarium generalem, tunc vero Generalem nuncupatum, & Visitatores accesserat, eisdemq. seriem facti explicauerat, velleq. tam ipse, quàm

cæte-

cæteri Socij Heremitæ huiusmodi sub eorum obedientia, & visitatione viuere declarauerat. Olim Vicarius tunc generalis prædictus habens, vt asserebat, à Congregatione huiusmodi omnimodam auctoritatem, sinceritatem animi dicti Pauli cognoscens, pręfata Heremitoria, videlicet Quinque Cripterum, Massatij, Sancti Hieronymi de Paleclupo, Criptę Sancti Benedicti in Monte Couero, Sancti Leonardi de Volubrio, ac Sanctæ Mariæ de Spiritu sancto. Aesin. Fugubinæ, Anconitanæ, Firmanæ, & Larinæ Diœces. à Sede prædicta, alijsque Christifidelibus præfatis eisdem, Paulo, & Socijs, vt præfertur, concessa, & Eremitas in illis tunc commorantes in eorum Congregationem receperat, ipsosq. Paulum, & Socios receptos Eremitas, eorumque Eremitoria, & religiosa loca huiusmodi in societatem Eremitarum Sācti Romualdi per Maiorem, & olim Correctores, tunc autem Visitatores, Capitulum, & Eremitoriorum huiusmodi singulorum Priores, perpetuis futuris temporibus regendam, & gubernandam erexerat; & eisdem Paulo, & Eremitis præfatæ Societatis condendi, & celebrandi generalia Capitula eiusdem Societatis, & in eis Priores, Rectores, & alios Ministros eligendi. & pro eiusdem Societatis conseruatione, & augmento, Missas, & alia Diuina Officia in eorum Capitulis celebrādi, Capitula generalia eiusdem Societatis, & pro eius obseruantia quæcunque statuta, ordinationes, & Constitutiones edendi, & pro tempore edita corrigen-
 di,

di, reformandi, & mutandi: quæ si contra substantialia Regulæ Sancti Benedicti non essent, à prædicto tunc Vicario, & Visitatoribus, aut præfatæ Congregationis Capitulis derogari, aut innouari sine dictorum Eremitarum consensu non possent, ac alia loca quęcũque, & personas quascunque in eadem societate recipiendi. Necnon quòd eiusdem societatis Superior ex tũc Maior nuncupãdus, per eiusdem Congregationis Capitulum de Anno in Annum eligẽdus, loca, & personas de Triennio in Triennium, & frequentius, si sibi videretur, visitare deberet, licentiam concesserat: Et omnia & singula priuilegia, gratias, & immunitates Eremitis concessa, & quomodolibet concedenda, tam sacræ Eremo Camaldulensi, quàm totius præfatæ Congregationi, eidem societati Eremitarum Sancti Romualdi loca, & personas communia esse dummodo receptio, & admissio huiusmodi per Capitulum Generale Congregationis sacræ Eremi, & S. Michaelis de Murano prædictis approbaretur, voluerat, & præfati Eremitæ vigore concessionis huiusmodi in eorum Capitulo congregati nonnullas Cõstitutiones, ordinationes, & statuta super Tribus substantialibus, & forsan alijs emittendis, votis, ac regularibus institutis Regulæ Sancti Benedicti, & diuinis officijs celebrandis, alijs felicem dictæ societatis, tam in spiritualibus, quàm in temporalibus, gubernationem, & directionem, ac honestè, & religiosè viuendi modum concernentia ordinauerant. Ac postmodum Præsidens,

& Diffinitores Capituli Generalis Congregationis ſacræ Eremi, & Sancti Michaelis prædicti, per eorum ſpeciales litteras, dicta Quinque Eremitoria, & ſocietatem huiuſmodi ab eorum Cõgregatione penitus ſeparauerant, & diſſolutam, & ſeparatam eſſe declarauerant, nullumq. ſibi eligendi Superiorem, Necnon Eremitoria, ac illorum perſonas huiuſmodi viſitandi facultatem reſeruauerant. Quodque præfati Eremitæ ad eorum Superioris huiuſmodi electionem, prout eis viſum foret, procedere poſſent, ac in ijs, quæ Eremitoria, & illorum perſonas prædicta concernebant, ac quicquid eidem ſocietati viſum foret, à Sede Apoſtolica petere poſſent, ac voluerant, præfatus Clemens Prædeceſsor prædicta omnia, & diſſolutionem huiuſmodi approbauerat, & confirmauerat, eiſque vnum dictę ſocietatis Maiorem, & Correctores, nunc autem Viſitatores nuncupatos locorum, Priores, & alios Officiales, prout eis expedire videretur per ſeipſos Annis ſingulis eligendi: qui eo ipſo quo electi forent confirmati eſſe cenſerentur indulſerat. Et ſucceſsiuè cum ipſi pro dictę ſocietatis commodiori gubernatione aliquas ex prædictis Conſtitutionibus, ordinationibus, & Capitulis eis diligentius, & maturius examinatis addidiſſent, & aliquas de nouo ordinaſſent, & amotis quibuſdam ſuperfluis in meliorem formam reformaſſent: idem Clemens Prædeceſsor illas etiam approbauerat, & confirmauerat, prout in diuerſis inſtrumentis, & ſcripturis Vicarij generalis,

ac Visitatorum præsidẽtis, & Diffinitorum prędictorum, ac ipsorum Leonis, & Clementis Prædecessorũ diuersis literis dicebatur plenius cõtineri. Ac pro parte eorundẽ Maioris, Visitatorũ, Priorũ, Fratrũ, & Eremitarũ, eidẽ Clementi Prædecessori humiliter supplicato, vt ex prædictis, & alijs eis concessis, & concedendis locis vnam tantùm societatem Eremitarum Sancti Romualdi erigere, & instituere præmissis, & alijs infrascriptis pro illorum subsistentia firmiori robur Apostolicę firmitatis adijcere, ac alias in pręmissis opportunè prouidere de benignitate Apostolica dignaretur. Præfatus Clemens Prædecessor, qui ad ea, per quæ status religiosarum personarum florere, ipsæque personæ acceptius diuinis beneplacitis se coaptare possent, solertiæ suę curas libenter dirigebat: volẽs Maiorem, Visitatores, Priores, Officiales, ac Eremitas societatis huiusmodi amplioris Apostolici fauoris præsidio complecti. Ac eos, & eorum singulos à quibusuis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, alijsq. ecclesiasticis sententijs, censuris, & pœnis, à iure, vel ab homine, quauis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existebãt, ad effectum infrascriptorum duntaxat cõsequendum absoluens, & absolutos fore censens, huiusmodi supplicationibus inclinatus; sub datis videlicet Tertio Nonas Septembris Pontificatus sui Anno Sexto, authoritate Apostolica, ex prædictis, & quibuscunque alijs eis tunc, & pro tempore dictæ societati vbique terrarum concessis,

& con-

& concedendis,ac per eos recipiẽdis, & retinen-
dis Eremitorijs, & religioſis locis vnam tan-
tùm omnium, & ſingulorum Fratrum in eiſdem
Eremitorijs, & religioſis locis pro tempore de-
gentium ſocietatem Eremitarum Sancti Ro-
mualdi nuncupandam per Maiorem Superiorem
nuncupatum,Viſitatores,Capitulum,Priores,ac
alios Officiales,iuxta ipſius ſocietatis ſtatuta, &
ordinationes, regendam, & gubernandam: Ita
quòd omnes, & ſinguli dictæ ſocietatis fratres
præſentes, & futuri, quamuis in diuerſis locis
etiã extra Italiam, & loca vltra marina pro tem-
pore manerent,vnum tamen corpus,& vnica ſo-
cietas Eremitarum S. Romualdi Camaldulenſis
Ordinis perpetuis futuris temporibus exiſterẽt,
& facerent,cum facultate celebrandi Generalia,
Prouincialia,& alia Capitula eiuſdem ſocietatis,
& in eis Superiorem Maiorem, Priores, Recto-
res, & alios Miniſtros eligendi, & pro eiuſdem
ſocietatis conſeruatione,& augmento, Miſſas,&
alia diuina officia in eorum Capitulis celebran-
di, aliaq. omnia,& ſingula,quæ ad ſimiles ſocie-
tates pertinebant, & pro tempore pertinerent,
faciendi, erexit, & inſtituit. Nec non ſeparatio-
nem, diſſolutionem, conceſsionem & indulta,ac
facultates eis quomodolibet conceſſa, ac Con-
ſtitutiones, & ſtatuta per Capitulum dictæ ere-
ctæ ſocietatis edita, vt præfertur reformata, ac
omnia, & ſingula priuilegia, indulta, & gratias
per Sedem eandem dictæ ſocietati, vel per alium
facultatem habentem,etiam viuæ vocis oraculo,

vel alias quomodolibet conceſſa, & conceſſas auctoritate prædicta approbauit, confirmauit, ſtabiliuit, ac robur Apoſtolicæ confirmationis habere decreuit: ſupplẽs omnes,& ſingulos,tam iuris,quàm facti, defectus: ſi qui forſan interuenerãt in eiſdem. Et pro potiori cautela Maioris, Viſitatorum, Priorum, Officialium, & aliorum Fratrum præfatæ ſocietatis,illas,& illa Quinque Eremitoria prædicta, eidem Maiori. Viſitatoribus,Prioribus, & Fratribus eorũ prædictæ ſocietatis pro tẽpore exiſtẽtibus,de nouo perpetuo conceſſit,& aſſignauit. Quòdq. omnes, & ſinguli dictæ ſocietatis erectæ Eremitæ ordinem prædictum in ipſa ſocietate Profeſsi, tunc præſentes,& futuri,in Capitulo generali pro tẽpore celebrãdi in eo vocem habentes,pro felici dictæ ſocietatis ſtatu,& ſucceſſu,alia ſtatuta, Conſtitutiones,ordinationes,ac omnia,& ſingula,quę in ſpiritualibus,& temporalibus ipſius ſocietatis,ac eius regularis diſciplinæ ſtatum,obſeruantiam, indemnitatem, & circa diuini officij, & Miſſarum directionem,& ordinationem,ac ceremonias,abſque ipſius Regulæ in ſubſtãtia,vel in effectu variatione,interpretatione,vel declaratione quoquomodo concernere poſſent, inſtituendi, ordinandi, interpretandi,declarandi,& alia de nouo faciendi:& ſic inſtituta,ordinata,interpretata,declarata,& de nouo facta,in toto,vel in parte,prout rerum, & temporum qualitas exigeret, tollendi,& alterandi,ac in melius commutandi. Necnon pro honeſtate, & qualitate vitæ Eremiticæ huiuſ-

modi

modi barbam deferendi plenam, & liberam eis conceſſit facultatem. Ac huiuſmodi ſocietatem, omneſq; & ſingulos Superiores Eremitas Oblatos, Nouitios, familiares, ſeruitores, & perſonas dictæ ſocietatis, tunc & pro tempore exiſtentes, ac ipſius Monaſteria, Eremitoria religioſa, & alia loca quęcũque, ac mobilia & immobilia bona, tunc præſentia, & futura, ad præfatam ſocietatem quomodolibet pro tempore pertinentia, & impoſterum eidem de nouo erectæ ſocietati quandocunque, ſeu quomodolibet vniri, vel incorporari, ſeu ſubijci in perpetuum, vel ad tempus contingeret à quorumcunque Legatorum etiam de latere, necnon Nunciorum dictæ Sedis, ac quorumuis Officialium Romanæ Curiæ & Patriarcharum, Archiepiſcoporum, Epiſcoporũ, Electorum, & Inquiſitorum hæreticæ prauitatis, quacũque etiam Apoſtolica auctoritate, ac aliorum quoruncunque Iudicum ordinariorum, & non ordinariorum quauis auctoritate, & poteſtate fungentium ditione, auctoritate, ſuperioritate, poteſtate, dominio, viſitatione, reformatione, & correctione: Ita quod contra dictam de nouo erectã ſocietatem, vel eius ſingulares perſonas, Necnon Monaſteria, Eremitoria, & loca, & perſonas, ac familiares cum eis degentes, ratione delicti, exceſſus, ſeu contractus, aut rei de qua ageretur vbicunque iniretur contractus, committeretur delictum, aut res ipſa conſiſteret, excommunicationis, ſuſpenſionis, & interdicti, aut alias quaſuis ſententias, niſi de ſpeciali

Sedis

Sedis prædictæ commissione, quomodolibet directè, vel indirectè proferre, seu promulgare non possent.

Nec non ab omnibus, & singulis Decimis, Collectis, Exactionibus, Gabellis, Talleis, Datiuis, Datijs, Tractis, Subsidijs charitatiuis, Impositionibus ordinarijs, & extraordinarijs. Collegijs; Parochianis, Vniuersitatibus, Monasterijs, Fabricis, & alijs quibusuis personis, quacunque auctoritate, & ex quauis causa, & consideratione etiam pro expeditione contra Infideles, aut Fabricæ Basilicæ Principis Apostolorum de Vrbe, aut alijs imminétibus necessitatibus, Sedis prędictæ, auctoritate eiusdem Sedis, vel quauis alia impositis, & imponendis, sub quacunque verborum vi, & forma, etiam sub excommunicationis latæ sententiæ pœna exempti, & exempta censarétur, nisi de indulto, & societate huiusmodi specialis, & expressa mentio in litteris Apostolicis fieret: Et tunc non veram Decimam, sed mediam auri vnciam Cameræ Apostolicæ soluendo, pro omnibus eorum locis, ac Eremitorijs, bonis, & personis liberationem consequerentur; prorsus exemit, & totaliter liberauit: eaque omnia, & eorum quodlibet in ius, & proprietatem beati Petri, & Sedis prædictæ, ac sub eorum, & dictę Sedis protectione suscepit. Et si Legati, & Subdelegati Ordinarij, aut aliæ personæ prædictę contra exēptionem, & liberationem huiusmodi quicquam attentare quoquomodo præsumerent, ac litterarum desuper conficiendarum vigore requisiti,

per

per ipſius de nouo erectæ ſocietatis Prælatos, Eremitas, vel Procuratores eorum infra tres dies à die requiſitionis huiuſmodi computandos non deſiſterent, excommunicationis ſentētiæ ipſo facto noſcerent ſe ſubiectos: & ſi fortè aliter factum foret, eo ipſo eſſet irritum, & inane, nulliuſque roboris, vel momenti. Præterea ipſis, vt religioſos eorum ordinis ad primam tonſuram, & quatuor minores ordines promouendi, ad ſacros verò, etiam ſi tempus à Canonibus ſtatutum nō attingerent, per quemlibet Catholicum Epiſcopum in eorum locis, & alibi, vbicunque eis commodum foret, abſque licentia Diœceſani etiam extra tempora, Diebus tamen Dominicis, vel feſtiuis, eos promoueri faciendi, ac illos eis liberè conferendi; eundemq. Epiſcopum pro conſecrationibus Altarium, ſeu Eccleſiarum, ac pro Oleo ſancto, & quolibet eccleſiaſtico Sacramento, adeundi, & de licentia eorum Capituli Generalis, ſeu Prouincialis Ieruſalem, & alia loca ſancta viſitandi, & inibi habitandi, & loca, & eleemoſynas etiam ab Infidelibus recipiendi licentiam, & facultatem conceſsit. Et inſuper pro conſeruatione puritatis eorum ſolitudinis, ne mulieres ad eorum Eremitoria etiam Sancti Hieronymi de Paſcilupo Eugubin. Diœc. tunc pręſentia, & futura, intra videlicet per eos præfixos, ſeu præfigendos terminos, præter illos tantùm dies quos ipſi ſtatuerent, dummodo non vltra tres dies in quolibet Anno accedere quomodolibet ſub excommunicationis pœna auderent, vel præſumerent

Cel-

Cellularum tamen ipsorum ingressu semper prohibito remanente, inhibuit. Demum pro cōmoditate, & vtilitate Eremitoriorum, & locorum huiusmodi tunc præsentium, & futurorum, de licentia eorum Capituli generalis, seu Prouincialis, eis, & cuilibet eorum, ac pro tempore existentibus quæcunque immobilia ad eos, eorumq. Ecclesias, Eremitoria, Altaria, & loca huiusmodi pro tempore spectantia, & pertinentia in emphyteosim perpetuam, vel ad tempus sub aliquo annuo canone, siue censu, quibusuis personis in euidentem Ecclesiarum, Monasteriorum, & regularium locorum huiusmodi vtilitatem concedere, illaq. pro alijs immobilibus vtilioribus permutare, seu vendere, & alienare, & precium inde prouenies in alijs immobilibus bonis eorum Ecclesijs, Eremitorijs, & regularibus locis vtilioribus, ac aliàs iuxta tenorem litterarum recol. me. Pauli Papæ II. similiter Prædecessoris nostri de rebus ecclesiasticis non alienandis editarum: Ita quod Priores, qui pro tempore essent locorum huiusmodi Iudices, ad hoc vt immobilia bona huiusmodi in emphyteosim, vel censum, aut aliàs danda, & permutanda, seu vendenda, & alienanda coram eisdem Iudicibus specificarentur, eligere possent, conuertere, & cæteris Eremitorijs eorum societatis, prout eis commodius visum foret, pro eiusdem societatis conseruatione applicare valerent: & quæcunque bona, et am feudalia, ac emphyteotica, etiam ecclesiastica eidem societati, tam inter viuos, quàm causa mortis

mortis, seu testamento, vel codicillo, dari, concedi, & relinqui liberè possent. Ita quod ipsa societas ad eadem onera; ad quæ donator, seu testator, huiusmodi occasione bonorum eorundem, tenebatur; & quæcunque alia, quæ ipse donator, seu testator etiam imponeret; omnino tenerentur: etiam si ad certum numerũ generationum, aut nominationum eadem bona concessa essent, ipsa societas, non perpetuo, sed per triginta annos, pro qualibet generatione, seu non inatione, huiusmodi bona eadem tenere possent: & finitis ipsis annis bona prædicta ad eorum directos dominos deuoluerentur, & absque eorum consensu tenere non valerent, statuit, & ordinauit. Vlterius ipsis, de licentia Capituli generalis, seu Prouincialis dictæ societatis, curam animarum Monasterij Sancti Saluatoris de Monte Acuto, & Parrochialium Sancti Michaelis Archangeli, ac Prioratus Sancti Saluatoris de Fano Perusinæ, Tudertinæ & Fanensis Diœcesis ecclesiarum eidem societati perpetuo canonicè vnitarum abdicare, & de consensu illorũ Parrochianorum in loco dictis Parrochianis accomodo alias ecclesias, quibus cura Parrochianorum præfatorũ applicaretur, construi facere, seu alteri Parrochiali, quæ Parrochianis huiusmodi accommoda foret, etiam de consensu illius Rectoris cui pro huiusmodi cura exercenda quod inter eos conuentum esset soluerẽt, ac illas iurisdictioni ordinarij loci subijcere, ac loca quęcunq. etiã per ecclesiasticas, & religiosas personas eis concedẽda recipere,

pere,& eorum vsui applicare. Necnon loca, siue Eremitoria pro tempore recepta perficere, & alia de nouo cū ecclesijs, oratorijs humili campanili, cellulis, & officinis necessarijs construere, seu construi, & iam constructa pro cōuenientiori eorum mansione demoliri facere, & ea ad aliorū locorum constructorum, siue de nouo construendorū vsum cōuertere. Facultas recipiendi quoscunque religiosos Ac pro dicti ordinis propagatione, omnes, & singulos religiosos quorūcunque, etiam Mendicantium ordinum, & Congregationum, ac Monasteriorum ad Eremitoria praefata, tanquam ad arctiorem vitam, conuolare, & sub societate, & eorum habitu Altissimo famulari eligentes Superiorum suorum licentia petita, licet non obtenta, absque aliqua contradictione, vel obstaculo recipere, ipsiq; sic recepti, & in eadē societate siue ordine professi, ad omnia officia, & dignitates societatis eorundem Eremitarum promoueri, & assumi liberè, & licitè valerent, indulsit. Postremo Maiori, ac omnibus, & singulis Visitatoribus, Prouincialibus, Prioribus, & alijs Officialibus, ac Fratribus, siue Eremitis praefatis; vt ipsi, & omnes, & singuli, ac Commissi, Oblati, Nouitij, seruitores, familiares, Benefactores, & alię personae, ac etiā Oratoria, Ecclesiae, Monasteria, Eremitoria, & loca, & quaecunque bona, & cętera alia eiusdem societatis pro tempore pertinētia, omnibus, & singulis indulgentijs, peccatorum remissionibus, gratijs, cōcessionibus, facultatibus, immunitatibus,

exem-

exemptionibus,priuilegijs, præeminentijs, prærogatiuis,libertatibus,fauoribus, licentijs,& indultis Apostolicis, vel aliter qualiacūque essent, quibus omnes, & singuli ordines, Congregationes,societates,& Monasteria,sub approbatis regulis degentes, seu militantes, ac degentia, seu militantia,eorumq. Superiores,Generales, Prouinciales,& particulares Monachi,seu Religiosi, Commissi, Oblati, Nouitij, familiares, seruitores, Benefactores , & aliæ personæ eorumq. Ecclesiæ,Oratoria,& alia quæcūque bona;quę omnia, ac si nominatim exprimerentur, dictus Clemens Prædecessor haberi voluit pro sufficienter expressis,coniunctim,vel diuisim,eis, & cuilibet ipsorum in genere,vel in specie,etiam viuę vocis oraculo , vel aliàs quomodolibet concessis , seu concedendis,tam in spiritualibus, quàm temporalibus, & tam in communi, quàm particulari, seu aliàs quomodolibet vtebantur,potiebantur, & gaudebant,seu vti, potiri, & gaudere possent, quomodolibet in futurum absque vlla differētia, tam in communi , quam in particulari , vel aliàs quomodolibet vti,potiri,& gaudere liberè,& licitè possent,& valerent, in perpetuum, ac etiam de nouo concessit pariter,& indulsit,& in eis locum habere voluit; ac si eisdem omnia,& singula præmissa directè,& expressè concessa fuissēt: exceptis , quæ essent contra eorum Constitutiones approbatas,ac Ordinationes Capitulares factas, & pro tempore faciendas , ac vt dum priuilegiorum,concessionum,exēptionum, immunitatum,

facul-

facultatum, gratiarum, & indultorum eorum, & cuiuslibet dictorum Ordinum, Cõgregationum, Societatum, & Monasteriorum originales litteræ, seu transumpta autentica ex illis, prout in fauorem dictæ societatis, eiusque superiorum, Eremitarum, Commissorum, Oblatorum, Nouitiorum, familiarium, seruitorum, Benefactorum, & personarum, ac Ecclesiarum, Monasteriorum, Eremitoriorum, locorum, bonorum, & aliorum cæterorum eiusdem societatis ostenderentur; vel exhiberentur, eadem fides indubia adhiberetur, tam in iudicio, quàm extra, & alijs locis, quibus opus foret; ac si pro, & in fauorem eorum Societatis, Ecclesiarum, Eremitoriorum, & Monasteriorum, Fratrum, & personarum, ac bonorum, prædictorum, & prædictarum a Sede prædicta emanassent, ac eis, & cuilibet ipsorum fuissent immediate concessæ, mandauit. Necnon quod litterarum desuper conficiendarum transumptis manu Notarij publici subscriptis, & sigillo alicuius Prælati ecclesiastici munitis vbique staretur, prout originalibus litteris staretur, & plena fides in iudicio. & extra adhiberetur; quæ eisdem desuper conficiendis litteris daretur, si essent exhibitæ, vel ostensæ; Quodque litteræ ipsæ desuper conficiendæ cum confectæ forent, ac in eis contenta quæcunque sub quibusuis reuocationibus, modificationibus, limitationibus, & suspensionibus quarumcunque litterarum, gratiarum, & dispositionum per ipsum Clementem Prædecessorem, & Sedem prædictam etiam motu proprio.

& ex

& ex certa ſcientia, ſeu ad Imperatoris, Regum, & Ducum inſtantiam conceſſis, & concedendis, nullatenus comprehenderentur, ſed ſemper ab illis excepta eſſent, & eſſe cenſerentur. Et quotiens reuocata, modificata, limitata, ſuſpenſa, aut alterata forent; totiens in eo ſtatu, in quo ante reuocationem, modificationem, limitationem, & ſuſpenſionem huiuſmodi repoſitæ, reſtitutæ, & reintegratæ, ac ſi opus foret de nouo conceſſæ eſſent, & eſſe cenſerentur: Et quotieſcunque per aliquem, aut plures actus, contra ea, aut ipſorum aliqua, à quoquam cuiuſcunque dignitatis, ſtatus, gradus, & conditionis foret, ex negligentia, vel ignorantia illorum, quibus ea concedebantur, aut aliquauis cauſa ſcienter, vel ignoranter attemptari, vel attemptata obſeruari contingeret, nullum tamen propterea exemptionibus, immunitatibus, libertatibus, gratijs, indultis, & priuilegijs huiuſmodi præiudicium generaretur; ſed ea omnia, & ſingula in ſuo robore, & firmitate permanerent, eaſdem, litteras, abſque aliorum inſtrumentorum, litterarum prædictarum productione, & oſtenſione ad probandum plenè omnia, & ſingula ſuperius enarrata, & ſpecificata in iudicio, & extra vbique ſufficere, nec ad id probationis alterius adminiculum, requiri. Et ſi forte contingeret aliquod dubium in dictis per ipſum Clementem Prædeceſſorem confirmatis, aut litteris ſuis ſuper præmiſsis conficiendis huiuſmodi, aut aliquo eorum pro tempore emer-

gi, data verborum ambiguitate, & iurisperitorum interpretatione dictæ societati de nouo erectæ, ad illius locorum particularium, & personarum fauorem interpretari debere, sicque per quoscunque Iudices ordinarios, & extraordinarios, ac delegatos, & causarum Palatij Apostolic: Auditores, ac Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales sententiari, iudicari, & diffiniri debere; sublata eis, & eorum cuilibet, quacunque alia iudicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, irritum quoque, & inane, quicquid secus fieri siue attemptari contingeret, decreuit. Ac voluit. & concessit vniuersis, & singulis Patriarchis, Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus; & alijs in dignitate ecclesiastica constitutis personis, ac quaruncunque Metropolitanitarum, & Cathedralium Ecclesiarum Canonicis, necnon præfatorum Patriarcharum, ac Archiepiscoporum, & Episcoporum in spiritualibus Vicarijs, & Officialibus generalibus dari in mandatis, quatenus ipsi vel duo aut vnus eorum per se, vel alium, seu alios litteras desuper conficiendas huiusmodi cum confectæ forent, ac in eis contenta quæcunque solemniter publicantes, ipsisque Heremitis, seu Fratribus, ac personis prædictis præmissis efficacis defensionis præsidio assistere, ac facere eosdem Heremitas, ac alias personas omnibus præmissis pacificè frui, & gaudere, non permittentes ipsos, seu ipsas super his per quoscunque quomodolibet indebitè molestari, perturbari, aut inquietari.

tari. Contradictores quoslibet, & rebelles per censuras ecclesiasticas, & alia opportuna iuris remedia, appellatione postposita, compesci, ac legitimis super his habendis seruatis processibus, censuras, & pœnas ipsas iteratis vicibus aggrauandi; Inuocato etiam ad id, si opus foret, auxilio brachij secularis. Non obstantibus præmissis, ac Clementis, per quam inter alia voluerat. quòd petentes beneficia ecclesiastica alijs vniri, tenerentur exprimere verum annuum valorem secundum communem extimationem, tam beneficij vniendi, quàm illius, cui vnio fieri peteretur; alioquin vnio non valeret: & semper in vnionibus commissio fieret ad partes vocatis quorum interesset. Necnon Pauli Prædecessorum prædictorum, ac similis memoriæ Innocentij IV. contra exemptos edita, quæ incipit, Volentes. Necnon quibus cauetur, quòd nullus extra suam Ciuitatem, vel Diœc. nisi in certis exceptis casibus, & in illis vltra vnam Dietam à fine suæ Diœcesis. ad iudicium euocetur; seu ne Iudices à Sede prædicta deputati extra Ciuitatem, vel Diœces. in quibus deputati forent, contra quoscunque procedere, aut alij, vel alijs vices suas committere præsumerent Bonifacij VIII. Roman. Pontificum etiam Prædecessorum nostrorum, & de duabus Dietis in Concilio Generali edita, dummodo non vltra tres Dietas aliquis dictarum litterarum desuper conficiendarum auct. non traheretur, & quibusuis alijs Apostolicis, necnon

Prouincialibus, & Synodalibus Concilijs editis, generalibus, & specialibus Constitutionibus, & ordinationibus, ac prædictarum Ecclesiarum, Monasteriorum etiam Sancti Antonij de Sancto Antonio, Ordinis Sancti Augustini Viennen. Diœces. & religiosorum locorum, ac ordinum quorumcunque etiam Camaldulen. huiusmodi, & aliorum etiam Mendicantium, & non Mendicantium statutis, & consuetudinibus etiam illis, in quibus cauebatur; vt mulieres ad dictum Eremitorium Sancti Hieronymi de Pascilupo sub excommunicationis latæ sententiæ pœna nunquam accederent iuramento, confirmatione Apostolica, vel quauis firmitate alia roborato priuilegijs quoque, & indultis, ac litteris Apostolicis Camaldulen. alijsque Ordinibus Mendicantium, & non Mendicantium, & Militiarum Ecclesijs, Monasterijs, & Sancti Antonij huiusmodi, necnon Vniuersitatibus, Congregationibus, Societatibus, Communitatibus, Collegijs, & cæteris alijs personis, & locis per eundem Clementem Prædecessorem, & Sedem prædictam, sub quibusuis verborum formis, & clausulis etiam derogatoriarum derogatorijs, alijsque efficacioribus, & insolitis illis præsertim, quibus inter alia caueri dicebatur expressè, quod nulli Fratres, seu Monachi, de dictis etiam Mendicantium Ordinibus, ad alium Ordinem etiam strictiorem transeuntes per Superiores, Priores, & alios Fratres Ordinum, aut Societatum, ad quos si transierint

etiam

etiam licentia eorundem Superiorum petita, & obtenta, recipi, & admitti poſſent; aliàs recipientes, & recepti excommunicationis ſententiam incurrerent, ipſique ſic vel alio modo recepti, ad aliquod Officium, ſeu Prælaturam eiuſdem Ordinis, in quo recipiebantur, eligi non poſsent, abſque Apoſtolicæ Sedis ſpeciali, & expreſsa licentia, per ipſius Sedis patentes litteras concedenda, facientes plenam, ac certam, & determinatam de ſtatuto, & ordinatione huiuſmodi expreſſam, & indiuiduam mentionem. Quibus omnibus etiam ſi pro eorum ſufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus ſpecialis, ſpecifica, expreſsa, & indiuidua mentio, ſeu quæuis alia expreſsio habenda, vel aliqua alia exquiſita forma ſeruanda foret, dictus Clemens Prædeceſſor eorum omnium tenores, & formas illorum conceſſionum, ac de verbo ad verbum inſererentur, pro expreſſis habens, illis, aliàs in ſuo robore permanſuris ea vice dumtaxat auctoritate prædicta ſpecialiter, & expreſsè derogauit, cæteriſque contrarijs quibuſcunque. Ne autem de abſolutione, erectione, inſtitutione, approbatione, confirmatione, ſuppletione, conceſsione, aſſignatione, exemptione, liberatione, ſuſceptione, inhibitione, ſtatuto ordinatione, indulto, voluntate, mandato, decreto, & derogatione prædictis, pro eo quod ſuper illis dicti Clementis Prædeceſſoris eius ſuperueniente obitu litteræ confectæ non fuerunt, valeat quomodolibet

bet hæsitari, ipsique Maior, Visitatores, Priores, Officiales, & Fratres illorum frustrentur effectu, volumus, & similiter Apostolica auctoritate, decernimus, quod absolutio, erectio, institutio, approbatio, confirmatio, suppletio, concessio, assignatio, exemptio, liberatio, susceptio, inhibitio, statutum, ordinatio, indultum, voluntas, mandatum, decretum, & derogatio Clementis Prædecessoris huiusmodi perinde à dicta Die Tertio Non. Septembr. suum sortiantur effectum; ac si super illis ipsius Clementis Prædecessoris litteræ sub eiusdem Diei Dat. confectæ fuissent, prout superius enarratur. Quodque præsentes litteræ ad probandum plenè absolutionem, erectionem, institutionem, approbationem, confirmationem, suppletionem, concessionem, assignationem, exemptionem, liberationem, susceptionem, inhibitionem, statutum, ordinationem, indultum, voluntatem, mandatum, decretum, & derogationem Clementis Prædecessoris huiusmodi vbique sufficiant, nec ad id probationis alterius adminiculum requiratur. Quo circa vniuersis, & singulis venerabilibus fratribus nostris Patriarchis, Archiepiscopis, Episcopis, & Dilectis filijs Abbatibus, ac alijs personis in dignitate ecclesiastica constitutis, necnon Metropolitan. & aliarum Ecclesiarum Canonicis, ac eorundem Patriarcharum, Archiepiscoporum, Episcoporum Vicarijs in spiritualibus, & Officialibus generalibus per Apostolica scripta mandamus; quate-

nus ipsi, vel duo, aut vnus eorum per se, vel per alium, seu alios, præsentes litteræ, & in eis contenta quæcunque, vbi, & quando opus fuerit, ac quotiens, pro parte Maioris, Visitatorum, Priorum, Officialium, & Fratrum, prædictorum, seu alicuius eorum desuper fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in præmissis efficacis defensionis præsidio assistentes, faciant auctoritate nostra præsentes litteras, & in eis contenta huiusmodi firmiter obseruari, ac singulos, quos eædem præsentes litteræ concernunt, illis pacificè gaudere; non permittentes eos desuper per quoscunque quomodolibet indebitè molestari, perturbari, aut inquietari: Contradictores quoslibet, & rebelles per censuram ecclesiasticam, & alia opportuna iuris remedia, appellatione postposita, compescendo, ac legitimis super his habendis seruatis processibus censuras, & pœnas ipsas etiam iteratis vicibus aggrauando: Inuocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachij secularis, iuxta voluntatem, & concessionem Clementis Prædecessoris huiusmodi. Non obstantibus omnibus suprædictis; Aut si aliquibus, communiter, vel diuisim, a dicta sit Sede indultum, quod interdici, suspendi, vel excommunicari non possint per litteras Apostolicas, non facientes plenam, & expressam, ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ voluntatis, decreti, & mandati infringere, vel ei ausu teme-

rario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri, & Pauli Apostolorum eius se nouerit incursurum.

Dat. Romae apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominicae Millesimo quingentesimo trigesimo quarto Tertio Non. Nouembris. Pontificatus nostri Anno Primo.

T. Guerrerius. Io. Mileti pro comput.
Io. de Villareal Io. colu.
N. dereicia.
A. Gratiadei. Nur. alleottu.
I. Groers. M. Buccamatius.
B. Motta. Registrata in Camera Apostolica.
Cappellus.

Gradus humilitatis ex SS. P. Benedict.

Istorū graduū primus timet omnipotentem
Illecebris carnis submittit fraena secundus.
Tertius Abbati supponit se reuerenter.
Conuitijs spretis quartus patienter obedit.
Abbati reserat quintus penetralia cordis
Vilis et indignus constat se iudice sextus.
Cunctis se credit fore septimus inferiorē
Sit nihil octauus nisi quod fert regula Cellae.
Non loquitur Nonus dum non interrogat alter.
Praescribit risum decimus damnatq cachinnū
Vndecimus loquitur rationi paucula Verba.
Spectat humū semper duodenus Vertice flexo.